

**BOZZE DI STAMPA**

**16 luglio 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1874)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**MARIN, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «pediatri di libera scelta» inserire le seguenti: «, infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo»;*

*b) al comma 5, dopo le parole: «dell'infermiere di famiglia o di comunità» inserire le seguenti: «con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali».*

---

## 1.2

PAGANO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

## 1.3

CALANDRINI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-quater. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

## 1.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e le altre strutture residenziali, anche garantendo» con le seguenti: «, le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche».*

---

## 1.5

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'incremento previsto dai comma precedente è esteso anche alle strutture adibite a Covid *Hospital* in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.».

---

## 1.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «assistenza domiciliare integrata o equivalenti» *con le seguenti:* «assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.».

---

## 1.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.».

---

## 1.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, dopo le parole:* «sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per» *inserire le seguenti:* «garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per».

---

## 1.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 4 sostituire la parola:* «, disabili,» *con le seguenti:* «con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti».

---

## 1.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».

---

## 1.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole:* «favoriscano la domiciliarità», *inserire le seguenti:* «, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata,».

---

### 1.12

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-ter. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta" sono aggiunte le seguenti: "per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e"».

---

### 1.13

CALANDRINI

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale».*

---

### 1.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 19 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al

finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

---

### **1.15**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 15 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

---

### **1.16**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da Covid-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle

persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19».

---

### **1.17**

FLORIS

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici».

---

### **1.18**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

---

### **1.19**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma

4 dello Statuto, non si applicano I limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

---

## **1.20**

CALANDRINI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (*ticket*), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.1**

IWOBI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27/12/2017, n. 205 «Legge di Bilancio 2018», articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle Infrastrutture lo scorso 22/5/20 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm.ii., tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22/5 us, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare i)



bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018-2022) destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di »colli di bottiglia« e allo sviluppo della retroportualità, delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TENT (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità);

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano a fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale;

Impegna il Governo:

ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

---

## **G1.2**

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

considerato che:

il tema delle intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SP5 e la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (SS36) è da numerosi anni oggetto di valutazioni e richieste di intervento, stante il perdurare e l'accentuarsi costante delle criticità dovute alla pericolosità e ai fenomeni di congestionamento;

sono stati elaborati diversi studi volti a garantire la separazione dei flussi veicolari locali da quelli della SP5, partendo dall'ipotesi di interrare il tratto di SP5 in continuità con quanto fatto sulla SS36 a Monza San Fruttuoso, fino a risolvere le criticità dei singoli incroci con soluzioni alternative interrando la SP5 con la viabilità locale;

la riqualificazione della SP5 fu prevista dal protocollo di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sottoscritto in data 15 aprile 1999. la riqualificazione risultava essere opera essenziale in conseguenza dell'avvenuto completamento del potenziamento della SS36, che di fatto, non avendo più intersezioni o altre cause di limitazione della sua capacità, ha scaricato direttamente sulla viabilità provinciale flussi di traffico incompatibili con le sue caratteristiche; per tale ragione, la realizzazione di tale opera era stata individuata dal Consiglio comunale di Cinisello Balsamo come condizione necessaria per il parere positivo al progetto di riqualificazione della SS36;

il progetto preliminare fu approvato dalla Provincia il 4/12/02 ( del. Giunta 824/02) ed ha portato alla conferma da parte degli Enti coinvolti degli impegni economici, ripartiti dall'accordo stesso, per complessivi 56.000.000 €, come previsto dal progetto preliminare;

il progetto definitivo, consegnato in data 13 maggio 2005, individuava un costo superiore dell'opera, pari a 101.372.000 €; a fronte di tale superamento, nel febbraio 2009 è stato deliberato un nuovo accordo per la realizzazione dei primi lotti funzionali, individuati nella passerella ciclopedonale a scavalco in corrispondenza di viale Casiraghi nel Comune di Sesto San Giovanni; per il primo dei due stralci, la passerella, il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto un finanziamento integrato con fondi propri, con il «Bando Periferie - Welfare Metropolitano»; il progetto esecutivo è attualmente in corso di perfezionamento e presumibilmente nel corso del 2020 saranno realizzate le opere;

le criticità dell'incrocio tra la SP5 e le vie Ferri e Partigiani continuano a permanere e vanno ad accentuarsi sia per il continuo aumento del traffico veicolare sia per le criticità dell'intero nodo viabilistico del settore nord est di Milano, legate alle importanti operazioni di riqualificazioni urbanistica che interessano il settore territoriale ( dalla cosiddetta Città della Salute, al nodo di interscambio di Bettola fino alle operazioni di minore dimensione ma ugualmente rilevanti);

- l'intersezione Ferri-Partigiani, insistente in territorio Comunale di Cinisello Balsamo ma di proprietà di Città Metropolitana, è attualmente go-

vernata da un impianto semaforico a gestione di strade classificate come strada extraurbana secondaria (SP5) e strada urbana di interquartiere (via Ferri);

- la SP5, seppur classificata come strada extraurbana secondaria per la sua conformazione stradale, ha valenza di strada principale in rapporto ai volumi di traffico che la stessa sopporta e che dagli ultimi dati disponibili, nella sola direzione Milano ammontano a circa 50.000 veicoli/giorno;

- tale aspetto è strettamente conseguente all'avvenuta realizzazione del potenziamento della SS.36 attraverso la sua desemaforizzazione e interrimento del tratto ricadente in Comune di Monza;

- il sovraccarico di traffico veicolare comporta forti problematiche sia in relazione all'aspetto sicurezza che sull'impatto ambientale con un netto peggioramento delle condizioni di circolazione, inquinamento acustico ed atmosferico in un ambito densamente abitato. Aspetti di cui la normativa vigente ne chiede esplicitamente la riduzione e l'abbattimento;

atteso che ogni soluzione prospettata ha dovuto in questi anni confrontarsi con la progettazione preliminare del prolungamento della MS in direzione Monza, ora, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello stesso è stato confermato che sulla base delle considerazioni emerse in sede di Analisi Costi Benefici, la soluzione dell'interrimento della linea metropolitana ad una quota in continuità con quella esistente delle tratta milanese della metropolitana, risulterebbe fattibile per risolvere le criticità sottopassando con la viabilità locale la SP5, desemaforizzando l'incrocio e dando ulteriore continuità alla viabilità primaria;

impegna il Governo:

compatibilmente con le risorse disponibili a prevedere, per il triennio 2020-2023, l'individuazione di risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità del sottopasso in via Fulvio Testi a Cinisello Balsamo.

---

### **G1.3**

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il Titolo Ili del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

- la zona Sud -Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

- il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

- ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo

- la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia.

- il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

---

## **G1.4**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1874 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, che prevede - negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico - l'esclusività di tale modalità di deposito anche per gli atti e documenti finora esenti, nonché per i medesimi atti il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria «con sistemi telematici di pagamento anche tramite la

piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale», aveva un termine iniziale ed un termine finale: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», quindi 8 marzo 2020, «e fino al 31 maggio 2020»;

il comma 22 dell'articolo 83 del successivo decreto-legge n. 18/2020 ha abrogato la previsione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, nello stesso momento in cui al comma 11 ne faceva subentrare una quasi identica, se non fosse per il termine iniziale «dal 9 marzo 2020» e per quello finale «al 30 giugno 2020»;

considerato che:

dall'8 marzo ad oggi, quindi, la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale - per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento - è e resta soltanto una delle modalità di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, affiancandosi alle altre modalità telematiche di pagamento sin qui utilizzate, ove la modalità precedentemente in vigore a mezzo deposito cartaceo rimane un sistema valido di pagamento, che lo Stato non può impedire annullando un contributo comunque versato, ancorché non accettato al momento del deposito;

adottare come linea di condotta amministrativa una interpretazione limitata ai soli sistemi telematici di pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale è una classica situazione che ricade sotto la nozione di ignorantia legis prodotta da errore scusabile, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364: una previsione di pura creazione (neppure legislativa, ma) applicativa non solo non può produrre, per i fatti anteriori, disvalore giuridico, ma (Cassazione, 5 settembre 1995, Nitti) rappresenta la classica situazione di buona fede amministrativa che esclude qualsivoglia coscienza dell'antigiuridicità;

considerato infine che:

la ripetizione del pagamento del contributo unificato comporterebbe un indebito arricchimento da parte della pubblica amministrazione richiedente;

impegna il Governo:

affinché le cancellerie, previa tracciatura della data impressa telematicamente sul bollo, considerino ritualmente depositati i contributi unificati già versati dall'8 marzo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, accettando come forma di pagamento quelli già emessi.

## G1.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/239;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2451-AR/90 presentato alla Camera, si era impegnato a «valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una decontribuzione del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel settore turistico per l'intero 2020, allo scopo di consentire alle imprese di investire in nuova forza lavoro nonostante le incertezze della stagione estiva con oneri previdenziali carico dello Stato»;

nonostante la riapertura post-lockdown, la stagione estiva 2020 è cominciata con il segno meno e le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si registrano in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è del 70 per cento. Non va meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze sono scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;

la devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale;

sarebbe pertanto utile prevedere per i datori di lavoro del comparto turistico il riconoscimento di uno sgravio contributivo per tutto il 2020 al fine

di incentivare la riassunzione di quei lavoratori che altrimenti resterebbero senza lavoro;

in questo modo si offrirebbe un significativo sostegno ai datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, realizzando un'importante «leva economica», in quanto a lo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/303;

il territorio di Venezia rappresenta un sistema ambientale e urbano complesso, delicato e molto articolato, che può essere governato solo utilizzando soluzioni e strumenti particolari;

gli eccezionali allagamenti verificatisi a Venezia il 12 novembre scorso e nei giorni successivi, dove l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194, registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, hanno messo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, rendendo, altresì, improcrastinabile non solo il completamento del MOSE ma anche il rifinanziamento della legge speciale per Venezia per consentire il finanziamento, con continuità, degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

infatti, come da impegno preso dal Governo il 19 novembre 2019, con una mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari e approvata dall'Assemblea della Camera, occorre adottare iniziative urgenti per aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia, indi-

viduando le opportune fonti strutturali di finanziamento, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a Piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato «dossier Venezia», con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di «custodi del Patrimonio di Venezia»;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenze socio-economiche in un territorio a prevalente vocazione turistica richiedono l'accelerazione delle iniziative tese al rilancio del tessuto urbanistico, anche attraverso il riavvio, con le opportune risorse economiche, delle opere previste dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 recante «Nuovi interventi per la salvaguardia ai Venezia»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.7**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/304;

il poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, nell'area tra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, rappresenta una struttura importante del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19, poiché è destinato ad ospitare varie discipline specialistiche e distrettuali, diventando il polo sanitario di riferimento territoriale per un bacino di utenza stimato in oltre 90 mila persone;

dopo oltre 10 anni di continue ed estenuanti partenze e frenate, finalmente, dal 2016 sono cominciati i lavori per la realizzazione del Lotto 1,



grazie ai contributi di Stato, fondi regionali e mutui stipulati dall'Asl TO3, nonché alla partecipazione attiva del Comune di Venaria Reale, che ha messo a disposizione, a beneficio della collettività, l'area per la realizzazione dell'opera;

da gennaio 2020, hanno cominciato i primi spostamenti, dalla vecchia sede di alla nuova struttura, dei servizi amministrativi, degli uffici e dei servizi distrettuali, nonché delle cure domiciliari e del punto unico di accoglienza socio-sanitario;

il completamento di tale struttura, da anni attesa dalla popolazione, è essenziale per migliorare le prestazioni sanitarie erogate alla popolazione;

occorre completare in tempi brevi le opere complementari;

si ritiene, pertanto, importantissimo accedere ai finanziamenti previsti dal presente decreto-legge per poter garantire l'ampliamento del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'Asl To3,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.8**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/305;

la Camera ha approvato un emendamento al decreto rilancio, presentato dal gruppo Liberi e uguali, che sospende l'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

tale norma che va contro la libera proprietà privata, prolunga una sospensione in vigore ormai dal 17 marzo scorso, per tutti gli affitti e per tutte le procedure, sia per morosità che per locazione, creando differenze e discriminazioni tra affittuari e proprietari in quanto aumenta le forme di aiuto in favore degli inquilini ma toglie un reddito legittimo ai proprietari degli immobili;

senz'altro tale norma provocherà anche effetti negativi su tutto il mercato immobiliare, rendendo sempre più difficile il mercato delle locazioni;

è stata scelta la strada del mero assistenzialismo, perdendo l'occasione per aiutare veramente il mondo del lavoro e l'enormità di piccole e medie imprese, di artigiani, di commercianti, di professionisti, che caratterizza il nostro tessuto produttivo e che rappresenta il nostro patrimonio economico;

l'associazione dei proprietari ha stigmatizzato aspramente la norma, come «la pietra tombale sull'affitto in Italia, con conseguenze nefaste su accesso all'abitazione e sviluppo delle attività commerciali»:

la disposizione non considera minimamente le esigenze e le condizioni economiche del proprietario locatore, che potrebbe trovarsi privo di reddito perché magari ha perso il lavoro e ora resta anche senza l'affitto della sua unica proprietà;

si tratta di una misura gravissima, perché risolve le esigenze di una categoria, quelle degli inquilini, attraverso un'altra categoria di cittadini a proprie spese e senza alcun indennizzo, caricando a questi ultimi gli obblighi sociali e morali dello Stato italiano;

peraltro, la norma non riguarda esclusivamente gli sfratti maturati in emergenza COVID-19, ma riguarda anche situazioni pregresse, che nulle hanno a che vedere con la recente emergenza; si tratta infatti di una misura generica che riguarda tutti, anche coloro che dall'emergenza sanitaria non hanno subito danni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.9**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/240;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare l'articolo 175 del Decreto Rilancio per incentivare le famiglie a trascorrere

le vacanze in Italia introduce un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici sul territorio nazionale;

nella citata norma sul «tax credit vacanze» non si fa tuttavia riferimento alla cittadinanza dei beneficiari, ma trattandosi di crediti utilizzabili solo in compensazione da parte del contribuente, se ne deduce che possono usufruirne solo i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e titolari, pertanto, di capacità contributiva e residenza fiscale in Italia; l'iniziativa è quindi diretta a incentivare il settore turistico italiano escludendo tuttavia da tale agevolazione i cittadini italiani con residenza all'estero che anche per esigenze familiari potrebbero essere più interessati a trascorrere le vacanze nel nostro Paese;

in un momento di crisi economica sempre più diffusa, in cui dopo mesi di isolamento e di misure restrittive molti nostri connazionali vorrebbero rientrare in Italia per trascorrere i periodi festivi con le loro famiglie, sarebbe utile prevedere anche per coloro che risiedono e lavorano all'estero un incentivo a trascorrere le vacanze in Italia riconoscendo eventualmente il credito d'imposta direttamente alla struttura recettiva che potrà così applicare lo sconto in fattura anche per l'ospite italiano residente all'estero che dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo 176 in termini di capacità reddituale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/248;

dai primi dati diffusi sull'andamento produttivo dell'ultimo trimestre, è chiara la difficoltà degli imprenditori nel far fronte alle scadenze, impegni fiscali e pendenze già in essere nei confronti del fisco; a conseguenza di ciò, la maggior parte degli operatori economici sono stati costretti a chiudere o indebitarsi ulteriormente;

la crisi economica post-covid-19 avrà un impatto per famiglie e aziende sulla capacità di onorare eventuali debiti fiscali;

la precedente pacificazione fiscale per le sole persone fisiche aveva prodotto circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Oggi, un'eventuale riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone che versano in situazioni di difficoltà non solo di farebbe rientrare molte somme nelle casse dell'Erario (altrimenti difficilmente recuperabili), ma permetterebbe anche di far tornare in bonis milioni di cittadini onesti pagando il proprio debito in maniera rateale;

sarebbe una risposta concreta e positiva - oltrech  fin da subito attuabile - per aiutare famiglie, imprese, operatori economici, ma anche liberi professionisti o semplici commercianti, che vogliono instaurare un rapporto con il fisco in maniera semplice, trasparente e di fiducia reciproca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno gi  assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.11**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

gi  in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/337;

le misure previste dal decreto-legge in esame sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare forme di sostegno nei riguardi dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel perseguimento di questa stessa finalit , alcuni enti previdenziali di diritto privato, tra cui l'Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, hanno previsto l'erogazione di specifiche indennit  destinate al sostentamento dei propri iscritti nel periodo di emergenza COVID-19;

iniziative di questo tipo, approvate dai ministeri vigilanti, sopperiscono al carattere irrisorio degli aiuti previsti dal Governo in favore dei liberi professionisti, i quali sono stati considerati in maniera solo marginale negli ultimi decreti-legge, con esclusione dai contributi a fondo perduto e dal rimborso delle spese sostenute per acquisto di DPI;

con l'ordine del giorno 9/02461-AR/152, i firmatari del presente atto hanno, quindi, richiesto al Governo di sostenere tali iniziative quantomeno da un punto di vista fiscale, detassando le indennità di cui si discute, considerato che le stesse derivano da un patrimonio già tassato all'origine e risultano peraltro indispensabili per consentire ai relativi beneficiari di attraversare il delicato momento di crisi;

l'ordine del giorno sopra indicato è stato accolto nella seduta del 27 maggio u.s.; tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge in esame, il Governo non ha dato seguito all'impegno con esso assunto, con la conseguenza che le indennità erogate dagli enti previdenziali di diritto privato continuano, tuttora, a rimanere assoggettate a tassazione e/o ritenuta d'acconto;

è evidente l'esigenza di rimuovere quanto prima questa inaccettabile tassa sulla solidarietà del tutto priva di fondamento da un punto di vista logico, morale e giuridico,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.12**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/257;

il Titolo 111 del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea MS è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord est (capolinea Bignami) a ovest (capolinea di San Siro Stadio);

la stessa incrocia la linea M3 nella stazione Zara, la linea M2 nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 nella stazione Lotto;

l'obiettivo della citata linea metropolitana è quello di collegare l'ovest milanese e il nord-est milanese con l'area centrale di Milano;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il magentino e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla ex Strada Statale 11;

il capolinea della futura linea M6 di Milano sarà presso l'Ospedale Sacco ai confini della città di Milano già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), e il prolungamento sulla direttrice della SS Varesina è di collegamento per tutti i comuni della zona fino all'arrivo al comune di Gargagnate Milanese con l'intersezione delle linee delle Ferrovie Nord Milano,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.13**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/258;

il Titolo lii del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

con la delibera comunale n. 7/20181 il comune di Brescia ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed in particolare lo scenario di piano P che prevede tra le altre cose che la linea metropolitana MI venga estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di San Vigili;

il costo stimato dell'opera è pari a 171,71 milioni di euro per le opere civili e per gli impianti e a 35,53 milioni di euro per l'acquisto dei rotabili, per complessivi 207,24 milioni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.14**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/276;

il Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti - del provvedimento all'esame prevede una serie di misure in particolare all'articolo 54 prevede che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

con la Comunicazione 2020/C 911/01 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), la Commissione Europea ha consentito agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

la Comunicazione è stata oggetto nei mesi successivi di modifiche (il 3 aprile e l'8 maggio 2020) che hanno ulteriormente potenziato il raggio di azione degli interventi che gli Stati membri possono attuare per intervenire sulle situazioni di difficoltà conseguenti al COVID-19;

i presupposti per l'applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione si realizzano in seguito all'avvenuta decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito di notifica di un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Lo Stato italiano, il più colpito dall'emergenza epidemiologica, ha provveduto con rilevante ritardo alla notifica del proprio regime di aiuto e lo ha fatto

in modo tale che operativamente risultano ora non interamente sfruttabili le potenzialità messe a disposizione dalla UE;

la durata massima prevista per i finanziamenti agevolati e per le garanzie a supporto della liquidità aziendale è infatti pari a 6 anni quando la Comunicazione prevede la possibilità per lo Stato membro di negoziare con la Commissione europea durate più ampie. Allo stesso modo, il limite di intervento per impresa è fissato al 25 per cento del fatturato mentre la stessa Comunicazione prevede esplicitamente la possibilità che lo Stato membro definisca ambiti più ampi per comparti economici specifici, sempre negoziando tali aspetti con la CE;

per il comparto agricolo, la rinuncia del governo italiano a negoziare queste possibili migliorie al regime di aiuto è significativamente penalizzante, in particolar modo il limite di intervento fissato nella percentuale del 25 per cento del fatturato, considerato anche in particolare regime fiscale che caratterizza le imprese del comparto laddove il fatturato non si presta a fungere efficacemente da parametro;

la riprova che si tratta effettivamente di mancate opportunità che potevano invece essere colte a maggior sostegno delle imprese viene dal regime di aiuto notificato autonomamente alla Commissione europea dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di aiuti alle imprese;

il regime di aiuto negoziato dal Friuli Venezia Giulia con la Commissione europea e da questa autorizzarci consente infatti la concessione di finanziamenti con durata di 8 anni e nella misura che non è parametrata al fatturato, ma individuata nel fabbisogno di liquidità delle imprese per i prossimi 13 mesi così come autocertificato dalle imprese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.15**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/319;



il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

solo pochi mesi fa l'allerta in Italia per il rischio di attentati terroristici di matrice integralista islamica era ai massimi livelli, tanto che lo stesso Ministero dell'interno aveva emanato una circolare che invitava poliziotti, carabinieri e finanzieri a «rafforzare le misure di vigilanza e controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili e in particolare le principali stazioni di servizio e gli obiettivi a esse collegati, nonché a ogni ulteriore obiettivo ritenuto sensibile per la circostanza»;

l'attenzione sulla minaccia di possibili attentati rimane e deve rimanere costante e ciò anche alla luce dell'aumento preoccupante dei flussi migratori irregolari ormai incontrollati che, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, non solo non si sono arrestati ma sono addirittura triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

per poter far fronte in modo adeguato alle nuove forme di terrorismo occorre garantire non solo ai reparti speciali ma a tutti gli appartenenti delle forze di polizia quotidianamente impegnati sul territorio nuovi modelli addestrativi in grado di fornire agli stessi adeguate capacità di prevenire e affrontare un attacco in condizioni di sicurezza e consentire allo Stato così di assicurare reale tutela ai cittadini,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.16**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/330;

esaminato il decreto-legge cosiddetto Rilancio con particolare riguardo alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»;

valutate, in particolare, le modifiche recate dall'articolo 68 del provvedimento in esame all'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 che non risolvono la criticità relativa alla richiesta di Fsba (fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato di preventiva iscrizione e regolarizzazione della posizione contributiva ai fini dell'accesso alla prestazione Covid-19;

ricordato, infatti, che il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, ha previsto, che siano i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di 80 milioni di euro per l'anno 2020, trasferiti ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

ribadito che la tesi dell'iscrizione e regolarità contributiva triennale con il Fsba, ai fini dell'accesso al beneficio della cassa integrazione, rappresenta per migliaia di artigiani l'obbligo di pagamento dell'equivalente di 36 mesi di iscrizione, per una cifra intorno ai 4/5 mila euro;

preso atto che il Fondo ha adottato una delibera, lo scorso 8 aprile, in base alla quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e che la stessa delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

ritenuto, invero, che la citata disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto Cura Italia andrebbe interpretata come l'individuazione di un canale semplificato per l'erogazione dell'ammortizzatore con causale Covid-19 e non già la strada per creare - de facto - nuovi iscritti dal fondo settore artigiano;

constatato che la circolare Inps n. 47 /2020 esplicitamente prevede che, per ottenere la prestazione, «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.17**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/293;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, Misure di sostegno, alle imprese e all'economia;

uno dei comparti più rilevanti e strategici per il sistema Paese è quello dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza: registra annualmente un fatturato di circa 14 miliardi di euro - di cui il 70 per cento derivante da export - che si traduce in 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto diretto e nell'occupazione di circa 160 mila addetti;

il provvedimento all'esame, all'articolo 164, dispone che, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, ha la possibilità di stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.18**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/271;

non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;

in particolare, con riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, è indispensabile prevedere delle risorse allo scopo di garantire piena sicurezza ai cittadini e agli studenti che frequentano le nostre scuole e restituire così strutture pienamente funzionali e moderne, per consentire la migliore formazione ai ragazzi, che rappresentano il migliore investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne;

peraltro, sulla presente tematica è in corso un confronto interlocutorio tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, e, a seguito dell'esame in V Commissione (Bilancio) del sopracitato provvedimento, risulta anche confermata la disponibilità del Governo a dar seguito ad uno specifico stanziamento in materia,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.19**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/263;

l'articolo 186 rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;

l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza il ruolo dell'informazione locale e di quella digitale;

le testimonianze provenienti dalle realtà locali hanno riferito alle comunità quanto avveniva in provincia e sullo scenario nazionale senza sosta. Ma la crisi economica, derivata dall'emergenza COVID, ha colpito anche il settore dell'informazione;

nel primo semestre del 2020 si stima una perdita di circa 403 milioni di euro per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita, il provvedimento in discussione, avrebbe dovuto avere maggior attenzione al settore della stampa locale e quindi ipotizzare non solo un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma anche forse più dirette di contribuzione quali ad esempio un fondo tramite il quale evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell'informazione e del pluralismo;

in un momento come questo non si possono dimenticare neanche le false informazioni che durante i periodi più acuti della pandemia spesso si diffondevano tramite i social network;

e proprio le fake news hanno imperversato in maniera massiccia fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con i social network come protagonisti e le chat a fare da cassa di risonanza alle «bufale» che in molti casi è toccato proprio all'editoria locale sconfessare riportando l'informazione sulla giusta rotta;

il pluralismo è sinonimo di democrazia per questo le testate locali hanno garantito un'informazione puntuale e corretta al servizio del cittadino;

con Ordine del Giorno 9/02461-AR/098, accolto nella seduta del 27 maggio 2020, il Governo si è già impegnato a valutare la possibilità di riconoscere un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.20**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/331;

premesso che:

l'articolo 38, comma 2-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione, prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al precedente comma 2 al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione;

tale intervento normativo, tuttavia, risulta alquanto limitato e non sembra considerare l'intero settore delle start-up, costituito da numerose e diversificate aziende;

gli ultimi dati dell'Osservatorio Mise-Infocamere-Unioncamere, infatti, registrano oltre 11 mila newco, con il 73,3 per cento che fornisce servizi alle imprese (produzione di software e consulenza informatica, 35,6 per cento; attività di RS, 13,8 per cento; attività dei servizi d'informazione, 9,0 per cento, il 17,9 per cento operante nel manifatturiero (fabbricazione di macchinari, computer e prodotti elettronici e ottici) ed il 3,3 per cento opera nel commercio; l'impatto della crisi pandemica da COVID-19 richiederebbe l'erogazione di risorse aggiuntive non previste, al fine di affrontare una situazione talmente inaspettata ed evitare che molte di esse si trovino rapidamente in default, mettendo non solo a rischio migliaia di posti di lavoro altamente qualificati, ma anche un know-how sviluppato in anni di investimenti significativi che sono oggi più che mai fondamentali per la competitività del sistema-Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.21**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/250;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni adempimenti fiscali e agevolazioni temporanee appare non sufficiente e risolutiva per una categoria come quella dei liberi professionisti che hanno visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.22**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/327;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

al di là di quanto stabilito dall'articolo 23 del provvedimento, persiste l'esigenza di riconoscere in modo più adeguato la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, anche per tener conto dell'apporto dato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è in particolare necessario migliorare i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività direttamente collegate alla protezione degli asset economico-finanziari e alla difesa nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.23**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/272;

l'emergenza COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza non solo per lo Stato, ma anche per le Regioni e Province autonome e questa situazione mette a rischio in maniera non eludibile la salvaguardia degli equilibri dei bilanci;

le Regioni a statuto ordinario hanno stimato un fabbisogno di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro, derivanti da minori entrate, in aumento rispetto a una prima valutazione di 2 miliardi già ufficializzata al Parlamento in occasione dell'Audizione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 aprile 2020 a causa del deteriorarsi delle condizioni economiche;

si ricorda che, gli enti territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, non possono finanziare spesa corrente con debito e sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto dalla legge n. 243/2012 (articolo 9) - non possono, quindi, fare deficit - oltretutto al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle precedenti manovre finanziarie;

le Regioni e Province autonome sono l'unico comparto della PA che oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio previsti per tutti gli enti territoriali, contribuisce in modo reale agli obiettivi di finanza pubblica: le RSO contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per circa 13,8 miliardi di euro per il 2020 e non essendo sufficienti i tagli ai trasferimenti si è manifestata quindi la necessità di prevedere un avanzo (manovra ulteriore al pareggio) pari a 837,8 milioni per le RSO;



in assenza di entrate, o di loro compensazione, le Regioni e le Province autonome si troveranno di fronte alla scelta di ridurre la spesa corrente, così disponendo in maniera prociclica esattamente l'opposto di quanto previsto dal DEF 2020, ovvero violando le norme per sugli equilibri dei bilanci e/o non rispettando gli obiettivi di finanza pubblica definiti. Peraltro, tale decisione dovrà essere presa immediatamente, in quanto la riduzione di spesa corrente sarà richiesta dai Collegi dei Revisori dei conti di ciascuna regione, in adeguamento rispetto alle entrate stimate e in nei tempi utili per l'approvazione delle leggi di assestamento al bilancio entro il 31 luglio. Il taglio alla spesa corrente sarebbe insostenibile e lineare in quanto concentrato nei mesi restanti dell'anno;

si propone, dunque, di ovviare alla riduzione di entrate regionali non avendo dato seguito agli emendamenti proposti dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentati in parlamento attraverso la riprogrammazione di una quota di 2 miliardi dei programmi comunitari del programma 2014/2020 delle RSO che utilizzano le quote UE liberate a seguito della riprogrammazione creando nuovi spazi tali da, parzialmente, coprire le spese di cui agli articoli 1, 2 e S del DL, utilizzando le risorse liberate dalle RSO sui fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 in risposta alla pandemia COVID-19 (iniziativa denominata «*Coronavirus Response Investment Initiative*» (CRII)), attraverso un corrispondente utilizzo del preannunciato scostamento sugli obiettivi di finanza pubblica la suddetta misura avrebbe fornito copertura alle spese regionali in generale, a tutte le politiche regionali, ma soprattutto avrebbe messo in condizione le regioni di poter far fronte ad azioni anticicliche a favore della crescita e del contrasto all'emergenza COVID-19, in linea con le previsioni del DEF 2020 che si propongono di realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche «che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale» senza dover ricorrere a misure restrittive di politica fiscale che «durante il graduale rientro del rapporto debito / PIL sarebbero controproducenti»:

tale misura, infine, non avrebbe determinato oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri di cui all'articolo 265 sono invariati, ma atteso gli esiti dei lavori della Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

#### **G1.24**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessò che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/292;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia ed in particolare all'articolo 35 stabilisce che SACE S.p.A. conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 31 una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato autorizzato, da un precedente provvedimento per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse matura no nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

#### **G1.25**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/236;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

con riguardo ai contributi forfettari previsti al comma 7 del medesimo articolo, viene disposto che una quota stimata in 93.720.000 euro per il 2020 venga versata in apposito capitolo e resti acquisita all'erario mentre la destinazione della restante parte, ai sensi del comma 19, è demandata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.26**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/338;

la Corte costituzionale, con decisione resa nella camera di consiglio del 23 giugno u.s., ha rilevato il carattere insufficiente dell'importo di 285,66 euro che la legge riconosce in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità (l'importo è stato rivalutato, per l'anno 2020, a 286,81 euro);

a giudizio della Corte, l'importo in questione è inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e, per tale ragione, si pone in violazione dell'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» (cfr. il comunicato che anticipa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza);

è stato, quindi, affermato che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo previsto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba d'ora in avanti essere esteso anche nei riguardi degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente richiesto dalla legge;

al momento, per ottemperare alla citata sentenza della Corte costituzionale, è stata prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 89-6/5 del decreto-legge di cui si discute la conversione);

le risorse in questione - le uniche che risultano stanziare dal Governo - sono tuttavia palesemente insufficienti ad assicurare l'erogazione dell'incremento pensionistico disposto dalla Corte costituzionale, anche considerando i soli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro direttamente interessati dalla sentenza in esame;

inoltre, al fine di evitare fratture sodali fra invalidi civili totali e parziali, si ritiene indispensabile una riforma più ampia delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere adeguati incrementi anche nei riguardi degli invalidi civili non direttamente toccati dalla sentenza della Consulta, ivi inclusi quelli con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno di euro 286,81;

a questo scopo, il Gruppo Lega - Salvini Premier ha presentato interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti ai decreti-legge

liquidità e rilancio, già prima della sentenza della Corte costituzionale, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.27**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/326;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

recenti e dolorosi fatti di cronaca, verificatisi prima dell'arrivo in Italia del SARS-CoV-2, hanno dimostrato l'importanza per gli operatori delle forze dell'ordine di disporre di equipaggiamenti differenziati in ragione del tipo di servizio svolto;

in particolare, è emersa la necessità di differenziare le fondine destinate all'alloggiamento delle armi di servizio, dal momento che le circostanze di prevedibile ricorso alle armi sono diverse a seconda che l'episodio determinante colga l'operatore mentre è impegnato nel mantenimento dell'ordine pubblico, nel controllo del territorio o in attività di polizia giudiziaria;

non è purtroppo da escludere che nei prossimi mesi l'aumento delle tensioni generato dalla crisi economicosociale indotta dal Covid-19 determini una vera e propria emergenza da gestire con la maggiore attenzione possibile,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.28**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/329;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sono parte del rilancio del sistema economico e produttivo nazionale anche la prevenzione, il contrasto e la repressione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marine e lacustri del Paese nella stagione estiva, che non sembrano aver ricevuto adeguata considerazione all'interno del provvedimento in esame;

abusivismo commerciale e compravendita di beni contraffatti avvengono inoltre con modalità che spesso violano le norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARSCoV-2,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.29**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/255;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari è oggi la principale base di smistamento della corrispondenza aerea di Poste Italiane; l'aeroporto beneficia di una intensificazione del traffico merci, in forza di specifici accordi di partnership;

il trend cargo dello scalo bresciano ha avuto un ulteriore incremento da marzo 2017 con l'inizio delle attività di SW Italia e Silk Way West Airlines, le quali operano voli settimanali tra Brescia, Baku e Hong Kong. Dal mese di novembre 2018, l'aeroporto accoglie altresì i voli cargo del corriere internazionale DHL;

nell'ultimo anno (2019), nell'aeroporto di Brescia-Montichiari sono state movimentate 30.695 tonnellate di merci con un aumento di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente, a riprova dell'assoluta centralità e strategicità dello scalo come hub di rilievo europeo per il trasporto aereo cargo, anche in ragione della sua posizione geografica che consente di farne uno snodo intermodale per il traffico merci di tutto il nord Italia, con facilità di trasbordo delle merci su ferro o gomma;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari merita degli specifici investimenti volti a migliorare l'infrastruttura e a modernizzarla,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.30**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/343;

in sede di esame del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» ed avuto riguardo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

evidenziate le criticità ed i ritardi connessi all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale Covid-19 che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;

preso atto che il Governo, nonostante il gruppo della Lega Salvini Premier lo abbia ripetuto in tutte le sedi, istituzionali e non, ha provveduto a sanare, con il decreto-legge n. 52 del 2020, poi confluito con emendamento nel provvedimento in esame, le settimane scoperte;

valutato che una soluzione in merito alla durata insufficiente del trattamento di integrazione salariale potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

ritenuto, infatti, che in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (DPCM), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

considerato che tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo indicato in relazione alle doman-



de presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.31**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/298;

il provvedimento all'esame, all'articolo 42, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

le start up di ricerca e innovazione nel comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza sono ad alto contenuto di tecnologia avanzata e, di norma, gli spin off di tali start up innovative si rivelano utili sia in campo civile che militare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.32**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/297;

il provvedimento in esame dispone in merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;

in particolare la norma contenuta all'articolo 164 novella l'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento militare;

l'articolo 306 non è tuttavia novellato nella disposizione che prevede che i proventi derivanti dalle alienazioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.33**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/317;

l'articolo 218 del presente decreto reca misure sullo sport, uno dei settori che ha maggiormente risentito dell'emergenza sanitaria;

lo Sport Bonus 2020 è un credito d'imposta del 65 per cento spettante sulle erogazioni liberali, per opere di manutenzione o restauro o anche

per la realizzazione di nuove strutture sportive, effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche (SSD) e dal 2020 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva;

considerato che:

tutto lo sport italiano deve oggi affrontare una emergenza economica che potrebbe avere significative ricadute sulla vita dei numerosissimi lavoratori del settore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.34**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/246;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

il caso del Lago Di Garda è emblematico, si tratta del terzo polo turistico a livello italiano con una prevalente affluenza di visitatori stranieri (circa l'85 per cento provenienti da Germania, Inghilterra, Nord Europa a fronte di una domanda domestica del solo 15 per cento) che con l'emergenza in atto ha già visto sfumare i primi mesi della stagione turistica coincidente con la Pasqua e la primavera, registrando un crollo delle prenotazioni dall'estero e ingenti perdite in tutti i settori della filiera ricettiva e ristorativa;

molti operatori del settore stanno addirittura pensando di saltare la stagione 2020 perché potrebbe essere difficile sostenere i costi di un'apertura con entrate limitate a pochi mesi di lavoro rispetto ad una stagione piena, e richiedono un aiuto per la sopravvivenza delle loro attività e per garantire il lavoro a quei dipendenti che nel territorio del lago di Garda vivono della stagione turistica;

viste pertanto le ingenti perdite subite dal settore ricettivo e ristorativo dell'intera zona a causa dell'emergenza epidemiologica, occorre individuare iniziative mirate ad attrarre la presenza di turisti stranieri e avviare una campagna di promozione del bacino del lago di Garda, improntata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile nei settori turistico alberghieri,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.35**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/252;

il provvedimento prevede misure volte a sostenere qualsiasi forma di agevolazione individuale e collettiva, nonché di aiuto per le aggregazioni in forma associativa;

nel decreto in esame, a fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, è stato incrementato anche il Fondo Terzo settore, proprio per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali così determinate;

il servizio civile universale e, in continuità, il servizio civile universale regionale, rappresentano tutt'oggi eccellenze nelle varie realtà del territorio nazionale, garantendo servizi di utilità sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;

il servizio civile è riconosciuto come un'esperienza positiva non solo dagli enti che beneficiano della presenza dei giovani ma dagli stessi ragazzi che per un anno fanno un'esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva,

impegna il. Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.36**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/253;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il traffico aereo ha registrato una contrazione dell'88 per cento per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l'anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente;

in Calabria l'aeroporto di Lamezia Terme costituisce un punto di riferimento per il trasporto aereo, essendo l'unico scalo internazionale presente nel territorio calabrese ed essendo l'unico scalo pienamente operativo dopo il cosiddetto lockdown;

nel 2019 lo scalo lametino ha registrato 25.426 movimenti, con una crescita del 12 per cento rispetto all'anno precedente, e quasi 3 milioni di passeggeri, con una crescita dell'8,1 per cento rispetto al 2018;

l'aeroporto di Lamezia Terme anni attende i fondi per la realizzazione della nuova aerostazione; quella esistente, infatti, non è in grado di supportare gli elevati volumi di traffico e di passeggeri in transito, e la soluzione temporaneamente approntata, che consiste in una tensostruttura esterna alla aerostazione, non è più consona;

è pertanto necessaria la realizzazione del nuovo terminal aeroportuale, atteso che l'attuale risulta oramai troppo piccolo per contenere i passeggeri che quotidianamente vi transitano;

il progetto della nuova aerostazione risale oramai a qualche anno fa, così come anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, tuttavia insufficienti per avviare i lavori di ampliamento del nuovo terminal,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.37**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/242;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

in questo momento di grave crisi economica e occupazionale sarebbe opportuno sospendere la moratoria sulle attività di prospezione e ricerca introdotta dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fine all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PITESAI);

tale sospensione consentirebbe da un lato di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, mettendo al riparo il nostro Paese dai rischi derivanti dall'attuale congiuntura internazionale, caratterizzata da oscillazioni e crolli del prezzo del petrolio, con un elevato rischio di speculazione nei casi di elevata dipendenza dalle forniture estere; dall'altro di favorire la ripresa di investimenti significativi, utili per il sostegno al nostro sistema produttivo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate dall'inizio della pandemia;

il tema della ricerca finalizzata alla produzione energetica è correlato alla possibilità di generare significativi flussi di investimenti, trattandosi della ripartenza di attività della filiera energetica che hanno la maggiore intensità di capitale. Una eventuale sospensione della moratoria consentirebbe infatti l'attivazione di un flusso di investimenti connessi alla ripresa dei progetti di ricerca di 32 operatori - italiani e stranieri- titolari di permessi e istanze di ricerca sottoposti a sospensione. A titolo esemplificativo basti pensare che la ripresa dei soli progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale avvierebbe un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro. La ripresa dell'attività consentirebbe inoltre anche un aumento degli occupati: assumendo la stima conservativa di 6 occupati per milione di euro investito, il totale degli investimenti nazionali prospettati dai

soli associati di Energia Nazionale avrebbe un impatto occupazionale pari a 11.400 addetti, che salirebbero a 20.900, se si considera l'indotto, per cui è prevista un rapporto di ulteriori 5 occupati per ogni milione di euro investito;

inoltre all'attrazione degli investimenti si andrebbero ad aggiungere anche i risparmi, in termini di riduzione delle importazioni: attualmente il costo annuale per importazioni è pari a circa 35-40 miliardi di euro e la ripresa della produzione domestica consentirebbe un risparmio di più di 3 miliardi di euro sulla fattura energetica del Paese;

lo sblocco dei progetti consentirebbe altresì un incremento del gettito attraverso le maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni - aumentati dal citato articolo 11-*ter* del decreto n. 135 del 2018 per i permessi di ricerca attualmente sospesi - a cui sarebbero da aggiungere le entrate per le istanze di permessi di ricerca: nel dettaglio, per effetto della moratoria della sospensione delle attività di ricerca e del conseguente versamento dei canoni maggiorati, si determinerebbero risorse economiche aggiuntive stimate in oltre 46 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a cui verrebbero a sommarsi i versamenti dei canoni per le attività di ricerca, attualmente sospesi, adeguate ai nuovi importi - per un'entrata aggiuntiva annua calcolata in oltre 3 milioni di euro - e le entrate da canoni generate per effetto dell'accelerazione delle procedure per le istanze di permesso di ricerca in fase avanzata e attualmente sospese, quindi non soggette a versamento. Si tratta di risorse economiche aggiuntive che si potrebbero assegnare ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato, su richiesta dei comuni o dei soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.38**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/273;

le misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo hanno messo a dura prova il tessuto economico-produttivo nazionale, tutt'ora in seria difficoltà;

i principi contabili sottopongono le imprese a ulteriori difficoltà legate alle regole di contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.39**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/277;

l'articolo 222 del provvedimento all'esame prevede una serie di disposizioni per il settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;

dopo alcuni segnali positivi, con il rimborso di una parte dei premi dell'anno 2019 il complesso meccanismo di versamento dei contributi assicurativi a favore degli agricoltori e degli allevatori nazionali, è tornato nuovamente ad arenarsi;

le imprese del settore primario, che hanno già anticipato i pagamenti dei premi assicurativi, sono oggi in un momento di estrema difficoltà, dovendo fronteggiare questa situazione con una forte carenza di liquidità, dovuta alle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

per quanto concerne i contributi per l'anno 2019, l'Agea, ente incaricato dell'assegnazione dei contributi erogati dall'Unione europea, ha un sospendo, nei confronti delle aziende della provincia di Cuneo, di 1,4 milioni di



euro di pagamenti, da erogare per la gestione del rischio su frutta e colture vegetali;

la situazione si presenta molto più grave sul fronte dei rimborsi del comparto zootecnico dove gli allevatori sono ancora in attesa dei pagamenti riferiti all'anno 2015;

soltanto l'8 per cento delle aziende zootecniche ha ricevuto i contributi per l'anno 2015 e solo il 5 per cento per l'anno 2016, una situazione simile si rileva per gli investimenti nelle strutture impiegate nel comparto ortofrutticolo, dove ci sono centinaia di aziende ancora in attesa dei dovuti rimborsi;

le sollecitazioni di dicembre, avevano portato allo sblocco dei crediti, per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro a favore delle imprese cuneesi, le quali adesso si trovano ad affrontare nuovamente le criticità, ancora non risolte, di un apparato burocratico vetusto e farraginoso;

i costi dell'eccessiva burocrazia, secondo uno studio di Confcommercio, valgono 70 miliardi di minor crescita per il nostro Paese e rischiano di penalizzare fortemente oltre le aziende italiane, anche i consorzi di difesa, che anticipando i versamenti alle compagnie assicurative, si ritrovano poi esposti con le banche,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.40**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/260;

considerato che:

il trasporto, configurandosi tanto come attività di tipo economico, quanto come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico ge-

nerale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

nel nostro ordinamento, a partire dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, con specifico riguardo per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, sono state introdotte specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale; in particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte potenzialmente non remunerative, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, intesi come «compensazioni» del disavanzo economico che l'impresa di trasporto aereo sostiene per assicurare il servizio;

la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur non trovandosi in una situazione di svantaggio territoriale dovuta alla condizione di insularità, sconta di fatto un isolamento trasportistico; i collegamenti ferroviari ad alta velocità, infatti arrivano soltanto ad Udine e la rete ad alta velocità tra Venezia e Trieste non vedrà la luce prima del 2025;

l'unico scalo aeroportuale aperto all'aviazione civile presente in Friuli Venezia-Giulia è quello di Trieste-Ronchi dei Legionari, il cui bacino d'utenze - guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia Croazia e Austria Carinzia) - supera i 5 milioni di persone, sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per raggiungere lo scalo;

l'Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari costituisce un hub strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico dell'intera Regione Autonoma, e perciò par d'uopo dar vita ad un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto triestino e i principali scali nazionali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.41**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/291;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa a tutela delle vittime dell'amianto, soprattutto con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 che hanno modificato ed integrato la tematica della concessione dei benefici previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL;

ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto, infatti, l'ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali che consistono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l'attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.42**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/334;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dallo sblocco degli investimenti pubblici, in ispecie quelli che riguardano la mobilità urbana;

nel marzo del 2005 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato il progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 di Milano da Cotogno Nord a Vimercate; tale progetto prevedeva un costo di 500 milioni di euro e il completamento previsto per il 2012, ed è stato successivamente abbandonato perché ritenuto troppo costoso;

in tempi più recenti, il prolungamento della linea M2 da Cotogno Nord a Vimercate è tornato di attualità e a tal fine si sono tenute delle riunioni nella sede istituzionali preposte al fine di trovare delle soluzioni economicamente più efficienti;

di tal guisa è stato realizzato uno studio di fattibilità multiscenario con diverse ipotesi (metropolitana tradizionale; metrotramvia; filobus; sistema integrato), ciascuna delle quali ha ovviamente un costo differente;

allo stato attuale il progetto è del tutto fermo perché mancano le risorse necessarie alla prosecuzione degli studi di fattibilità tecnico ed economica prodromici alla scelta della soluzione trasportistica più efficiente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.43**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/285;

la banda larga, in troppe valli alpine, e altri territori fuori dalle grandi città, è ancora un miraggio. Impossibile navigare decentemente in Internet e garantire moderni servizi digitali a cittadini e imprese. Anche dove è stata posata la fibra ottica, le centrali non sono state allacciate, il dispacciamento

verso gli immobili non è stato realizzato e i gestori del servizio continuano a considerare le zone montane «aree a fallimento di mercato»;

da decenni si susseguono nelle denunce il problema che si presenta nelle zone di montagna, tra le quali quelle torinesi e cuneesi, dove è difficile anche parlare di 3G o 4G ed in alcuni casi nemmeno il 2G funziona con la conseguenza che gli abitanti restano isolati a tutti gli effetti;

la mappatura delle aree non coperte dal servizio ha permesso di individuare 1.220 Comuni su tutto il territorio nazionale di cui 200 luoghi, solo in Piemonte tra borghi, frazioni, strade, in cui telefonare, mandare un messaggio e navigare in internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi;

appare di tutta evidenza come «il Piano banda ultralarga (BUL)) sia in ritardo di almeno un anno e mezzo in tutta Italia. I comuni dove devono essere eseguiti gli interventi nelle «aree bianche» (rurali e montani) sono oltre 7.000. Ed è per questo che le istituzioni ed il mondo economico hanno chiesto a Infratel e a Open Fiber di accelerare i tempi. Del resto, il programma già esiste;

il ritardo del Piano BUL risulta essere gravissimo e occorrono precisi interventi per sbloccarlo, contestualizzandolo nelle altre sfere del divario digitale. La rete sottodimensionata e appesantita in questi mesi sia da maggior utilizzo domestico sia dall'instabilità della banda fornita dagli operatori del mercato ha evidenziato limiti importanti all'efficienza del processo di innovazione sui territori,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

#### **G1.44**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/30D;

l'autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche del-

l'area e per il rilancio e sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese;

i tavoli sulle infrastrutture delle due province di Mantova e Cremona, svolti nello scorso anno, hanno condiviso un orientamento comune sulla strategicità del nuovo asse viario a percorrenza veloce, tra le istituzioni locali e le categorie economiche; tutti concordano che i due poli economici importanti di Mantova e di Cremona devono essere collegati meglio su gomma e su ferro;

dopo decenni di attesa, ora si potrebbe sciogliere un nodo importante per il futuro del territorio delle due province, in favore delle imprese e del lavoro; il sostegno, anche finanziario, del Governo alla realizzazione dell'opera potrebbe portare alla gara d'appalto dell'autostrada in tempi brevi per garantirne la messa in esercizio per le Olimpiadi del 2026;

la volontà di costruire l'autostrada Cremona-Mantova collegando tra loro l'A22 (Autobrennero e l'A21 (Brescia-Piacenza-Torino) è stata confermata anche dalla disponibilità della Regione Lombardia a contribuire alla quota privata di finanziamento dell'asse viario,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'Impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.45**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/278;

l'articolo 177 del decreto-legge all'esame prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;

i terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola e con utilizzazione agro-silvo-pastorale, silvicoltu-

ra, funghicoltura e allevamento di animali sono considerati non edificagli, e quindi sono esenti IMU;

però esiste una situazione in ambito familiare per la quale per la gestione dei terreni, atteso che, nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'IMU;

tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

#### **G1.46**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/294;

il provvedimento in esame contiene, all'articolo 238-*bis*, norme al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, anche riconfigurando il Centro alti studi per la difesa, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;

l'offerta formativa della summenzionata Scuola è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da

due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## **G1.47**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/270;

a seguito delle necessarie misure di contenimento, migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

causa le complesse procedure da espletare, è emersa la scelta, per molte piccole e medie imprese, di non indebitarsi ulteriormente dinanzi all'incognita della ripresa economica e della possibilità di permanenza in vita dell'attività;

al fine rilanciare l'economia del Paese, risultano, dunque, più adeguate ulteriori misure agevolative che siano in grado di rappresentare un contributo alla riduzione della pressione fiscale su imprese e partite IVA e, al contempo, di liberare maggiore liquidità;

tra queste, si evidenzia, ad esempio, la possibilità di sospendere temporaneamente l'imposta di bollo attualmente dovuta per tutte le tipologie di conti correnti bancari (vincolati o meno), per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio, la cui cifra ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per le aziende, le imprese e i titolari di partita IVA;

come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo si applica a estratti di conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio, comunicazioni periodiche dei prodotti finanziari, rapporti tra enti gestori e fondazioni bancarie;

l'imposta è dovuta da tutti i titolari di conto corrente che sul proprio conto hanno una giacenza superiore ai 5 mila euro;



peraltro, già in sede di discussione del decreto cosiddetto «Liquidità», il Governo si era impegnato, con parere favorevole con modificazione all'ordine del giorno 9/2461-AR/170 presentato alla Camera, a dar seguito nel prossimo provvedimento utile alla sospensione temporanea della sopracitata imposta di bollo, vanificando però il proprio impegno con la riscontrata mancanza di una relativa specifica disposizione nel successivo decreto cosiddetto «Rilancio» in esame,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## **G1.48**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/98;

il provvedimento, al Titolo VI, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

inoltre, si prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nonché misure a sostegno delle imprese e cittadini per adempiere alle prossime scadenze fiscali,

pur rimarcando che la proroga delle scadenze dei versamenti Irpef e Ires al 20 luglio 2020, appare insufficiente, disorganica e non corrispondente alle reali esigenze dei tanti contribuenti italiani in difficoltà;

un eventuale rimando del predetto termine al 30 settembre sarebbe stato a costo zero e non avrebbe assunto carattere di novità in quanto già stato attuato dal precedente Governo lo scorso anno, a dimostrazione che non è una questione di mancanza di risorse finanziarie dello Stato ma, probabilmente, per problemi di ordine burocratico;

è chiaro che il 20 luglio, cioè il giorno ultimo in cui cadono le scadenze, molti italiani non saranno in grado di far fronte ai pagamenti, venendo inoltre sanzionati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.49**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/233;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 82 dispone in materia di sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza;

l'articolo, che disciplina i requisiti per accedere a tale misura nonché i casi di esclusione, come modificato nel corso del suo esame ha prorogato il termine per la proposizione delle domande fino a luglio 2020 nonché previsto una esplicita deroga alle disposizioni finalizzate alla lotta all'occupazione abusiva di immobili contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

in particolare, tale ultima modifica, che consente, dunque, l'elargizione del reddito di emergenza in casi di illegalità manifesta da parte di chi occupa abusivamente una casa, oltre a costituire una misura del tutto estemporanea e non risolutiva delle necessità abitative ed economiche dei nuclei più fragili, legittima invece le occupazioni arbitrarie di immobili, in merito alla quali sono state introdotte specifiche previsioni legislative volte a contrastare tale fenomeno e che rappresentano, come riportano altresì le più recenti cronache, una grave emergenza che affligge moltissime città e metropoli, tra cui a titolo esemplificativo Milano, creando gravi problemi di ordine pubblico ed anche di carattere sanitario;

parimenti l'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25 istitutivo dei Red-

dito di cittadinanza non prevede tra i reati che escludono e comportano la revoca del beneficio quello di cui all'articolo 633 c.p.,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.50**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/313;

un elemento importantissimo da tenere in considerazione per l'inizio del prossimo anno scolastico è il distanziamento obbligatorio tra gli studenti, quindi, è necessario introdurre una radicale revisione del numero degli studenti nelle aule;

occorre ad esempio affrontare con urgenza il tema delle classi polilaio in quanto occorre ridurre il numero degli alunni per classe, invece abbiamo ancora classi con oltre 30 alunni, spesso inseriti in aule non a norma di sicurezza;

da anni le scuole paritarie convivono con una costante crisi di iscrizioni, e molte aule in dotazione risultano quindi inutilizzate: proprio quelle che servirebbero ad ospitare gli alunni delle statali da collocare in spazi alternativi, peraltro ancora tutti da definire;

considerato che:

le 12.564 scuole paritarie, parte integrante del sistema scolastico pubblico d'istruzione, dispongono di spazi importanti per accogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che per il distanziamento non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.51**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/342;

il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 5, disposizioni in materia di formazione medica specialistica e borse di studio degli specializzandi;

in tali ambiti, in vista del prossimo concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si pone l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione dei candidati con disabilità, patologie croniche e/o patologie acute gravi che si apprestano ad avviare il proprio iter formativo post laurea;

occorre intervenire affinché i candidati in questione siano messi nelle condizioni di concorrere alla pari con gli altri, senza subire ingiuste penalizzazioni in conseguenza della loro condizione di salute, dedicando particolare attenzione alle fasi dello svolgimento della prova e al momento successivo della scelta della sede;

in assenza di adeguate forme di tutela, in effetti, il candidato con patologie e gravi potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad una specializzazione meritocraticamente guadagnata, a causa delle difficoltà nel trasferirsi in una città/regione diversa dalla propria, lontano dai caregiver e dal centro di cura cui fa riferimento per la gestione della malattia, con conseguente grave pregiudizio per la propria progressione di carriera,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.52**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/287;

l'articolo 48-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), prevede misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti;

in particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino;

tuttavia, pur manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto, la problematica dei magazzini occupati da merce invenduta a causa dell'emergenza da COVID 19 riguarda anche altri comparti del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che hanno registrato un notevole calo di fatturato nel 2020, caratterizzato - con riferimento ai settori agroalimentare e della ristorazione - anche dall'impossibilità di riutilizzare i prodotti irreversibilmente deteriorati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.53**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/279;

il decreto all'esame denominato «Rilancio» dovrebbe avere la finalità di dare impulso ai settori in crisi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ma le disposizioni in esso contenute hanno lasciato in profonda crisi uno dei comparti che ha maggiormente sofferto durante il periodo del lockdown ovvero il settore florovivaistico;

si tratta di un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;

unica disposizione contenuta in questo provvedimento che riguarda marginalmente il settore del florovivaismo è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto all'esame che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese appartenenti al comparto agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un valore di 426,1 milioni di euro;

inizialmente era stato assicurato che nel «Decreto Rilancio», sarebbe stato previsto un fondo ad hoc per il florovivaismo, ma questo non è accaduto e l'unica disposizione prevista, e poi totalmente modificata durante l'esame in commissione con l'attuale formulazione dell'articolo 222, era la previsione di un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Analizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti da tutto il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19;

vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;

da un'indagine presentata alla Commissione Ue risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi Ue, così ripartiti 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;

nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico. Le deroghe alle regole di concorrenza concesse dalla Commissione Ue non sono sufficienti a fornire un aiuto finanziario tangibile, a causa delle sue specificità del settore florovivaistico;

la Commissione europea ha riconosciuto che il comparto è stato uno più colpiti a livello europeo dalla crisi pandemica ed ha incoraggiato i produttori di fiori e piante in vaso a chiedere un sostegno a livello nazionale dall'imminente fondo Next Generation Ue (750 miliardi euro), perché il bilancio agricolo Ue non può essere nobilitato per fornire sostegno diretto a nessun settore agricolo;

un contributo importante al settore potrebbe derivare sia da l'estensione dei «bonus» previsti dall'articolo 119 del decreto-legge all'esame al «bonus verde», magari aumentando la percentuale di credito di imposta, raddoppiando il massimale ammissibile e dimezzando gli anni di beneficio della mi-

sura che da una migliore pianificazione del verde urbano ed extraurbano che favorisca gli investimenti pubblici, migliorando la qualità dell'aria a beneficio della collettività,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

#### **G1.54**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/335;

il decreto-legge n. 34/2020 prevede, tra le altre, disposizioni in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena Inclusione di tali soggetti nel tessuto sociale;

in questi ambiti, un provvedimento che le associazioni e le persone con disabilità attendono da anni, la cui adozione è divenuta ancora più urgente in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, concerne il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattili;

si rammenta che, già nel 2003, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo al fine di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia;

in molti paesi la lingua dei segni, sia a livello costituzionale che in base a specifica legislazione, ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale anche e soprattutto in considerazione della Convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con Disabilità, che in più articoli invita gli Stati a promuoverne la diffusione;

l'Italia, nonostante la ratifica della Convenzione, risulta inadempiente sotto questo profilo in quanto non riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (US tattile) nell'ordinamento, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, e in particolare delle

persone sordocieche, che a causa della loro disabilità vivono una condizione di distacco assoluto dalla realtà spazio sensoriale;

continuano quindi ad esistere barriere alla comprensione e comunicazione, acuite tra l'altro dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, che rappresentano ostacoli all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica di queste persone, essendo il linguaggio uno strumento insostituibile per la vita in società,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.55**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/280;

il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi. L'elevato numero ai componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;

il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza, specialmente nelle zone montane, a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari, spesso distanti fra di loro, riferibili ad un unico proprietario e intervallati da terreni appartenenti ad altri;

la frammentazione fondiaria, inoltre, porta ad avere delle zone rurali abbandonate perché la coltivazione o il mantenimento di detti fondi risulta difficile e non redditizio ed anche a causa delle ridotte dimensioni dei lotti (particella fondiaria nella montagna italiana è inferiore a 0,50 ettari) che si configurano spesso come delle strisce di terreno lunghe e strette, caratteristiche dell'assetto montano e che mal si prestano alle lavorazioni agrarie;

la frammentazione della proprietà fondiaria è un fattore negativo che incide fortemente sui costi di produzione delle colture, ed è una grossa



limitazione alla manutenzione dei terreni montani con conseguenti riflessi negativi sull'assetto ambientale ed idrogeologico del territorio nonché sulla conservazione del paesaggio montano;

la frammentazione fondiaria spesso rappresenta il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia, in misura maggiore e più incisiva, in reazione alla successione a causa di morte, dove la pedissequa applicazione del regime ereditario dettato dal codice civile può dar luogo alla frammentazione del fondo rustico;

la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia a ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli della piccola proprietà contadina di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria sarebbe opportuno prevedere una revisione delle attuale normativa che preveda, tra le altre cose, una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.56**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/266;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genito-

rialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese;

il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef;

in tale contesto sarebbe stato importante che il Governo avesse previsto la possibilità per le aziende di corrispondere erogazioni liberali ai propri dipendenti, seppure non superiori a 500 euro nel periodo di imposta, escludendole dal concorrere alla formazione del reddito del dipendente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.57**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/306;

la legna è stata il primo combustibile impiegato dall'uomo per far fronte alle condizioni avverse dei climi invernali; il processo evolutivo sociale ha poi consentito, nel corso del tempo, l'impiego di altre forme di combustibile e quindi di generatori utilizzanti combustibili liquidi e gassosi come il gasolio e il gas metano;

tuttavia, per tutti quei luoghi non serviti da gasdotti, zone collinari o di montagna, la biomassa solida rappresenta ancora oggi il combustibile primario regolarmente impiegato per il riscaldamento delle abitazioni;

con l'avanzamento tecnologico i sistemi tradizionali - come le classiche stufe e i caminetti a legna - sono stati integrati con nuove tipologie di

generatori di calore assimilabili a vere e proprie caldaie. I generatori di calore a biomassa infatti, non solo migliorano il comfort termico e potenziano la distribuzione del calore, ma riducono anche i consumi di combustibile e abbattano le emissioni fino all'80 per cento, integrandosi tra l'altro in una filiera che per le aree collinari e di montagna è ancora molto importante per l'economia locale;

la legna e i suoi derivati (pellet, segatura e cippato) sono fonti energetiche a impatto neutro; ciò significa che, durante il processo di combustione, liberano una quantità di CO<sub>2</sub> pari a quella che la pianta ha assorbito durante la sua crescita mediante il processo di fotosintesi;

inoltre, le foreste italiane aumentano, con un incremento del 72,6 per cento nel periodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9 per cento dal 2005 al 2015); e arrivano a coprire il 36,4 per cento della superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. Investire sul potenziamento della filiera foresta-legno-energia, con particolare riferimento alla multifunzionalità della risorsa legno, significa anche favorire l'integrazione delle filiere legno nella programmazione dello sviluppo locale, ove le aree rurali sono particolarmente sensibili e in necessità di poter sviluppare il proprio potenziale;

il riscaldamento a biomassa è quindi una soluzione a impatto nullo sull'effetto serra. Le ridotte emissioni inquinanti sono inoltre rafforzate dal fatto che il combustibile è spesso reperibile in loco, a «km 0», senza necessità di ricorrere ai mezzi di trasporto pesante;

le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 119, non hanno considerato la possibilità di applicare in toto il bonus per tutti i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa, con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 136, consentendo, esclusivamente, che la detrazione prevista sia applicabile solo nei casi di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

infatti, nel comparto del riscaldamento si dà una forte spinta verso la sostituzione degli attuali impianti domestici, ma per quarto si sia provato a tenere in conto le tecnologie a fonti rinnovabili presenti sul mercato efficienti ai sensi della Direttiva 2018/2002, tra cui il teleriscaldamento abbinato all'utilizzo delle biomasse legnose, non si è voluto consentire il passaggio al riscaldamento a biomasse in tutti i casi di sostituzione di vecchi impianti, limitando di fatto la portata del provvedimento alle aree montane;

gli obiettivi previsti dal PNIEC prevedono una quota del 30 per cento di fonti rinnovabili entro il 2030 e la Direttiva 2018/2002 promuove il

teleriscaldamento efficiente tra le misure prioritarie anche e soprattutto per il recupero di risorse energetiche in ambito locale altrimenti inutilizzabili,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## **G1.58**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/299;

Voghera merita di tornare ad essere un centro ferroviario importante per il nord Italia. Sono centinaia i pendolari che ogni giorno viaggiano per raggiungere il capoluogo lombardo per lavoro o per studio. È necessario pertanto implementare e migliorare il servizio ferroviario per consentire ad un importante centro urbano - quale è quello vogherese, che conta poco di meno di 40 mila abitanti e a cui si aggiungono le aree limitrofe dell'Oltrepò pavese - un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano;

la linea Suburbana S13 mette in collegamento diretto Pavia con il centro di Milano, Malpensa e l'area NordMilano attraverso lo snodo di Rogoredo, garantendo 40.000 posti al giorno in più e consentendo un risparmio di 64.800 minuti ogni anno. Da Rogoredo, i treni si immettono nel Passante Ferroviario di Milano, intercettando tutte e tre le linee metropolitane ed effettuano in tutto 7 fermate urbane fino ad attestarsi a Milano Bovisa, sulla rete FNM;

è opportuno procedere al prolungamento di tale infrastruttura da Pavia a Voghera, così da consentire ad un importante centro urbano, quale è quello vogherese, un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano; a tal fine è importante avviare in tempi brevi la redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea 513;

L'Oltre Po lombardo ha storicamente ritrovato anche nel porto di Genova il naturale collegamento tra i propri centri di produzione con i mercati attivi marittimi; l'attuale collegamento ferroviario, strettamente correlato alla realizzazione del terzo valico dei Giovi, prevede già il potenziamento della linea Milano-Genova nella tratta tra Tortona e Voghera in cui convergono anche i flussi della direttrice Torino-Alessandria-Piacenza, come risultante

dall'aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (intervento 0286B);

occorre tuttavia abbreviare i tempi per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e della realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curane, che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti;

si tratta di due opere fondamentali per il comune di Voghera che rappresenta il cuore dell'oltrepò, la terra delle più nobili e antiche riserve vinicole della Lombardia e delle peculiarità culinarie sobrie ed essenziali, strettamente legate ai prodotti agricoli del territorio; la riqualificazione della rete ferroviaria diventa essenziale per gli scambi commerciali e la riduzione del trasporto su gomma,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.59**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/254;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'ambito urbano e la prima cintura ovest della Città metropolitana di Torino non sono attualmente coperte da servizio ferroviario viaggiatori, benché trattasi di zone fortemente urbanizzate;

il Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. prevede la realizzazione di cinque nuove fermate sulla linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino così da raggiungere tali aree urbanizzate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.60**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/322;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dispone in merito all'equipaggiamento delle Forze di polizia;

le dotazioni a disposizione delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per espletare in condizioni di sicurezza il servizio d'ordine pubblico in circostanze rischiose non sono sempre all'altezza delle esigenze attuali;

le apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» consentirebbero invece di conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.61**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/282;

un animale da compagnia è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quegli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione;

si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie; i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini; gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più riconosciuto nel nostro Paese, così come accade in molti Stati europei, per il ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre più profondo tra uomo e animale;

per benessere di un animale si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente e, per poterlo salvaguardare, è necessario che questi abbiano un regime alimentare adeguato, possano esprimere comportamenti naturali, essere tutelati contro il dolore, la sofferenza, le ferite e le malattie;

le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie, che appunto salvaguardano la salute degli animali da compagnia o da affezione, sono soggette ad Iva al 22 per cento ed anche il cibo per la loro alimentazione è soggetto alla stessa aliquota, alla stregua dei beni di lusso;

alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, purtroppo non è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, in quanto gli alimenti per cani o gatti, per la vendita al minuto, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota a Iva ridotta;

al proprietario dell'animale da affezione rimane la magra consolazione, di usufruire della detrazione dall'Irpef il 19 per cento per le spese veterinarie sostenute per le cure veterinarie prestate a cani, gatti e altri animali domestici (pesci rossi, pappagalli, criceti, ecc.); magra consolazione perché su queste spese esiste il limite di spesa con una franchigia a prescindere dal numero di animali posseduti, comprese sia le prestazioni professionali del medico veterinario che la spesa per i medicinali;

molte persone, a causa della crisi economica in atto perché a seguito dell'emergenza da COVID-19 hanno perso il lavoro o sono in cassa inte-

grazione, e quindi si trovano in condizioni economiche molto difficili e non sono più in grado di garantire al proprio animale le cure e il cibo necessari, perché queste sono molto onerose a causa, appunto, della forte tassazione che, inevitabilmente, porta a ridurre l'attenzione sul benessere degli animali;

capita, inoltre, molto spesso che per le medesime motivazioni o anche perché inizialmente si è pensato che il Coronavirus potesse essere trasmesso da cani o gatti questi venissero abbandonati, infatti dall'inizio dell'emergenza il tasso di abbandono degli animali da compagnia o da affezione è aumentato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.62**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»:

nell'ultimo studio di Bain Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 un perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca,



condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pii persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;

la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca. (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;

con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione. Occorre pertanto garantire maggiore liquidità non solo agli esercizi di ristorazione o alle attività turistico-ricettive ma all'intera filiera del food e del turismo contribuendo alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.63**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/275;

l'articolo 44 del decreto in conversione reca misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli; considerato che:

il settore dell'automotive in Italia conta oltre un milione di occupati e incide sul PIL italiano per 10-11 punti percentuali;

il mercato dell'auto è uno di quelli più colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria per via dell'elevatissima stock rimasto invenduto, come dimostrato dai dati impietosi relativi alle nuove immatricolazioni: nel primo semestre del 2020 il mercato è quasi dimezzato, con appena 583.960 auto vendute, pari a una flessione del 46,09 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019;

rilanciare la vendita delle auto è un mezzo fondamentale per stimolare i consumi, oggi quasi del tutto atrofizzati; e ciò va le ancor di più con riguardo alla vendita di auto disegnate e prodotte in Italia; per la ripresa del settore sono state rifinanziate delle misure di incentivo all'acquisto previgenti e destinate alle sale persone fisiche;

un importante contributo al rilancio del settore dell'automotive può giungere dalle amministrazioni pubbliche, le quali, nel rinnovo del parco mezzi a loro disposizione, dovrebbero privilegiare l'acquisto di veicoli prodotti nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.64**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/262;

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative alle Forze di Polizia, compresa la polizia locale; l'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, e recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, ha previsto la sperimentazione delle armi ad impulsi

elettrici da parte dei corpi e servizi di polizia locale, la cosiddetta pistola ad impulsi elettrici «Taser»:

ad oggi sono 107 i Paesi in cui la pistola elettrica è già in uso, in particolare gli Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya e in Europa, Germania, Regno Unito, Francia, Grecia, Finlandia e Repubblica Ceca;

la sperimentazione, che è durata nove mesi e si è svolta in dodici città tenendo conto delle apposite linee guida concordate con il Ministero della salute, ha dato esiti ampiamente positivi con riguardo all'effetto deterrente di tale strumento al fine di diminuire i casi di utilizzo delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell'ordine;

la pistola a impulsi elettrici utilizzata per la sperimentazione è stata impiegata complessivamente 60 volte: in 45 casi dalla Polizia di Stato, in 11 casi dall'Arma dei carabinieri e in 3 casi dalla Guardia di Finanza e, nella maggioranza dei casi è stato sufficiente minacciarne il solo utilizzo per risolvere la criticità affrontata;

la norma prevedeva, peraltro, anche l'avvio della sperimentazione del Taser da parte della Polizia locale dei Comuni capoluogo e di quelli con popolazione superiore a 100 mila abitanti e il decreto sulle linee generali da adottare è pronto da marzo 2019 e doveva essere solo portato in Conferenza Unificata per il relativo accordo;

la dotazione del Taser anche alla Polizia locale consentirebbe, inoltre, a livello di enti locali l'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, l'accelerazione dei processi di cooperazione fra forze di polizia dello Stato e polizie locali;

la Polizia Penitenziaria è stata sinora esclusa da tali sperimentazioni ma le aggressioni al personale, operate all'interno delle strutture carcerarie, sono costanti e, per giunta, in continua crescita, basti solo pensare a quanto è accaduto nelle carceri durante la fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.65**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di pontiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/265;

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a COVID-19, si pone la necessità per il Paese di dare slancio agli investimenti privati, con particolare riferimento alle nuove tecnologie in grado di abilitare progetti imprenditoriali innovativi e con effetti positivi diffusi sul territorio;

dal 2016 ad oggi, sono in fase di sperimentazione in Italia le tecnologie Low Power Wide Area (LPWAN), protocollo di trasmissione che si distingue per i bassi costi di implementazione, per una comunicazione sicura e bidirezionale, per consumi relativamente bassi e per il supporto di reti di grandi dimensioni con milioni e milioni di dispositivi, in grado di abilitare la diffusione di servizi applicativi in ambiti estremamente eterogenei, dal controllo ambientale, all'efficienza energetica, fino alla logistica e alla mobilità;

l'attuale regime sperimentale di tali tecnologie si basa su autorizzazioni temporanee all'uso di frequenze, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, le quali-essendo sottoposte ad onerosi rinnovi semestrali - non consentono agli operatori ed ai potenziali beneficiari, pubblici e privati, di investire su tali soluzioni con sufficiente certezza ed orizzonti di lungo periodo;

è stato stimato che l'apertura alla commercializzazione dei servizi Internet of Things basati su LPWAN rappresenterebbe un volano importante per le economie dei territori, con una crescita di fatturato che nei prossimi tre anni potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro con un evidente impatto economico e anche sociale, visto che alcune tipologie di sensoristica sono a vantaggio delle categorie più svantaggiate;

procrastinare ancora la definitiva apertura del mercato delle soluzioni LPWAN attraverso l'imposizione di ulteriori periodi di sperimentazione rischia di arrecare un danno irreparabile ad un settore industriale che è l'embrione per lo sviluppo delle applicazioni IoT e sarebbe in grado di rendere l'industria nazionale competitiva con quella dei Paesi europei, la maggior parte dei quali ha ormai già promosso lo sviluppo dell'ecosistema LPWAN,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## G1.66

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/340;

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate ad aumentare il numero dei contratti di formazione medica specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

con la pandemia mondiale che ha colpito duramente il Paese, i 34 mila decessi per COVID-19 e l'acclarata carenza di medici specialisti che affligge il nostro Servizio sanitario, ci si attendeva da parte del Governo un intervento strutturale e finalmente risolutivo delle problematiche esistenti in materia;

le misure previste dal decreto-legge in esame, invece, non recepiscono le istanze dei medici laureati, non soddisfano il fabbisogno di specialisti del SSN e non tengono conto della situazione di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

quanto all'aumento delle borse di specializzazione, esso rimane del tutto insufficiente ad assorbire le migliaia di medici penalizzati dall'imbuto formativo;

si prevede un totale complessivo di circa 16 mila borse di specializzazione per l'anno 2020, comprese quelle destinate alla medicina generale, a fronte di un numero di candidati totale superiore alle 23 mila unità. In conseguenza di questa programmazione, oltre settemila medici rimarranno esclusi dal sistema formativo post lauream, privati di una prospettiva e della possibilità di poter dare il proprio contributo al SSN;

la situazione è rimasta pressoché immutata in seguito all'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tale ultimo comma, in effetti, ha riformulato (rectius stravolto) gli emendamenti presentati in materia dalle opposizioni, spalmando a decorrere dall'anno 2022 l'incremento dei contratti di formazione specialistica che tutti avevano richiesto con effetti immediati, già per il prossimo concorso nazionale;

si è, quindi, deciso di rimandare il problema a data da destinarsi, confermandosi per l'ennesima volta che il superamento dell'imbuto formativo non rappresenta una priorità per il Governo in carica;

inoltre, non c'è neppure un accenno al processo di riforma strutturale del d.lgs. n. 368/1999 che si attende da anni, né all'implementazione dei

c.d. teaching hospital che potrebbero consentire agli specializzandi di svolgere una parte della formazione anche al di fuori dei policlinici universitari, acquisendo esperienze sul campo e sopperendo contestualmente alla grave carenza di specialisti;

bloccare i medici laureati significa congelare centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti negli anni della formazione universitaria; ogni anno, molti di questi medici emigrano e si specializzano all'estero, dove ottengono retribuzioni più elevate e non fanno ritorno nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.67**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/247;

il provvedimento in titolo, tra le misure a sostegno di imprese, cittadini e professionisti ha previsto diverse azioni in materia di imposta diretta al consumo nonché sospensioni dei pagamenti di natura fiscale;

le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 dovranno essere implementate e, alcune, diventare strutturali per non creare ulteriori differenze tra territori;

in tale particolare momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, soprattutto ai pendolari e quanti per motivi di lavoro usano mezzi di trasporto;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

ancor di più questa disparità è avvertita nei territori di confine, impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.68**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/320;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in particolare il comma 2 dispone relativamente a misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;

tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del Covid-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;

attualmente, le camere di sicurezza ubicate all'interno dei vari uffici di Polizia, oltre ad essere da tempo insufficienti rispetto alle effettive esigenze, sono anche caratterizzate da oggettive condizioni di inadeguatezza che si ripercuotono nella regolare e corretta gestione nonché sorveglianza degli

arrestati e contestualmente sulla sicurezza degli agenti di Polizia in particolar modo in un periodo di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.69**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/302;

le croniche carenze infrastrutturali della regione Marche creano da anni gravissimi disagi ai residenti e agli imprenditori e diventano ancora più pressanti e impellenti in questo momento di improcrastinabile necessità di rilancio dell'economia; urge la realizzazione di interventi basilari per evitare lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale, come il completamento delle opere sulla A14, in particolare nel tratto sud della regione, il ripristino delle strutture viarie che interessano l'area del cratere, i collegamenti dalla costa alle aree interne, la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie, che attualmente penalizzano fortemente i collegamenti nord-sud;

i continui lavori dell'ultimo anno e mezzo sull'autostrada A14 e i continui problemi emersi - dal rogo della galleria di Grottammare ai cantieri di riqualificazione dei tunnel fino ai sequestri dei viadotti- hanno portato a restringimenti di carreggiata, fonte di code e incidenti, creando evidenti criticità e disagi agli automobilisti e ingenti danni agli operatori del trasporto merci conto terzi che, su scala nazionale, affrontano il tragitto nord/sud Italia e viceversa utilizzando la viabilità adriatica, ciò anche per la carenza di vie alternative in grado di garantire un livello di servizio sufficiente per gli spostamenti dei tanti veicoli e Tir che circolano quotidianamente nella zona;

la risoluzione del nodo viario in uscita dal porto di Ancona è indispensabile per la riqualificazione e sviluppo del porto e, pertanto, occorre accelerare la realizzazione dei lavori di connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, di cui l'ANAS ha già completato lo studio di fattibilità tecnico-economica;



occorre accelerare la realizzazione degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, previsti dal Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.1 che costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano; l'adeguamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara ha come obiettivo il miglioramento dei collegamenti tra le principali zone urbane interessate dai nodi ferroviari dell'alta velocità/alta capacità ai Firenze e Roma e altre direttrici, nonché dei collegamenti lungo la rete RFI e altri sistemi di trasporto locali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.70**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/256;

l'articolo 130 del decreto in conversione reca il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale - prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri - dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da queste ultime durante l'emergenza per garantire

la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## **G1.71**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/243;

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/177, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafa-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale»:

il settore orafa, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il -20 per cento e il -50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al -50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a -42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al -43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per

cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;

in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafa deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;

inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;

per il settore orafa gli effetti del coronavirus sono iniziati molto prima, con il prezzo del metallo alle stelle che ha fortemente penalizzato l'intero distretto manifatturiero: sarebbe quindi utile prevedere, nell'immediato, lo scorporo della materia prima oro dalla determinazione del fatturato di riferimento per l'accesso ai benefici previsti per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e, nel futuro prossimo, il recepimento della «Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi», meglio conosciuta come «Convenzione di Vienna», che consentirebbe una maggiore tutela dell'artigianato made in Italy;

i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## G1.72

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/245

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo li del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia» e il suo nuovo articolo 46-*bis*, introdotto nel corso dei lavori della Commissione Bilancio, prevede anche un «Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali»:

già durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sul cosiddetto Decreto Liquidità si è voluto precisare che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica; della moda, del design e dell'agroalimentare;

sempre in sede di approvazione del Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/179, si era impegnato «a valutare l'opportunità di mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti»;

le misure fino ad oggi adottate evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le norme contenute sia nel Decreto Liquidità sia nel provvedimento in esame non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola Regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del «Lockdown» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di

riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering; ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;

si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 55 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;

un piano di rilancio del comparto fieristico in questo momento di crisi potrebbe fungere da moltiplicatore per l'economia nazionale, in una logica di internazionalizzazione e promozione del made in Italy. Per queste ragioni, sarebbe opportuno, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di «Aiuti Stato» e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «*Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak*», prevedere strumenti specifici per il sostegno degli operatori fieristici nazionali e per il rilancio del settore attraverso investimenti per la digitalizzazione delle esposizioni e per l'attrazione di buyers qualificati agli eventi in programmazione. Si dovrebbe altresì promuovere l'accesso ai mercati internazionali con programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto e potenziare nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto, al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti italiani. Tutto questo, al fine di garantire la sopravvivenza di questo importante settore e, attraverso di esso, dare sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.73**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/296.;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia;

il settore dell'industria della difesa ha un ruolo strategico nel post-emergenza COVID-19, sia per capacità industriali, sia per innovazioni tecnologiche e può quindi contribuire a conferire un rinnovato impulso all'industria nazionale e al conseguente rilancio del Paese;

le imprese italiane che fanno parte di tale comparto rappresentano un volano per la crescita dell'Italia e risulterebbe pertanto vantaggioso, tanto più nell'eccezionale gravità del momento, assicurare ogni sostegno dell'industria nazionale a significativo contenuto tecnologico, come quella della Difesa, a tutela di una forza lavoro eccezionalmente qualificata, prezioso patrimonio d'eccellenza assolutamente da non disperdere,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.74**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/288;

l'articolo 111 del presente provvedimento prevede lo stanziamento a favore delle Regioni e delle Province autonome di risorse per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19; tuttavia, si evidenzia che le Regioni a statuto speciale risultano fortemente penalizzate da uno stanziamento che, di fatto, viene ripartito tra tutte le Regioni del territorio nazionale;

risulta, dunque, auspicabile la previsione di un ulteriore stanziamento di risorse a favore delle Regioni a statuto speciale, affinché risulti garantita l'erogazione dei servizi essenziali per gli ambiti di competenza primaria, nonché al fine di sostenere il personale del comparto sanitario e di potenziare la rete assistenziale territoriale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.75**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/267;

l'8 aprile 2020 veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cosiddetto «decreto liquidità» recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». L'articolo 11 primo comma del detto provvedimento si occupa di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da protesto di titoli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto i cui termini di scadenza fossero ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In sede di esame parlamentare intervenivano delle modifiche introdotte alla conversione del decreto con legge 5 giugno 2020, n. 40 (poi pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143). Infatti, i termini di scadenza compresi tra il 9 marzo 2020-30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto, veniva modificato con l'introduzione del termine finale del «31 agosto 2020». Inoltre, si è previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali e, ove già pubblicati, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo, le modifiche in sede di conversione hanno determinato la sospensione delle informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386,

e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate. Dalla lettura del testo normativo e sue successive modificazioni, il sistema bancario ha continuato ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 386 del 1990 ed, in parallelo, sono continuate le procedure di protesto, su tutti i titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto. Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 30 aprile e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143 del testo di conversione del decreto Liquidità contenente lo spostamento del termine di inibizione all'iscrizione del protesto e di cui alle modifiche intervenute in sede di conversione, le procedure hanno avuto corso secondo le originarie previsioni del decreto Liquidità, pur con successiva cancellazione e sospensione dalla entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 ma, con evidente pregiudizio per gli effetti che questo tipo di procedimenti è in grado di arrecare anche temporaneamente sui rapporti finanziari di un soggetto. Per gli assegni emessi in data successiva all'entrata in vigore del decreto Liquidità seguiranno il normale iter di cui agli articoli 8 e successivi della legge n. 386 del 1990, con conseguente contestazione di termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, unitamente all'invito a corrispondere prova del pagamento comprensivo di interessi del 10 per cento oltre sanzioni ed accessori ma, peggio, per i detti titoli stanno verificandosi protesti ed ogni segnalazione pregiudizievole nelle banche dati private del sistema bancario, sino alla infausta sospensione della autorizzazione ad emettere assegni. La copertura legislativa per i titoli emessi solo fino all'entrata in vigore del decreto Liquidità ed, inoltre, la finestra temporale apertasi sino al giorno di entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 con il prolungamento al 30 aprile dei termini di scadenza o decorrenti nel periodo di copertura dell'originario articolo 11 comma 1 del decreto-legge, ha determinato generalizzate azioni di contestazione degli istituti bancari rispetto a tutti gli assegni rimasti privi di provvista ed emessi in data successiva al 09 aprile. Sodalizi spontanei di commercianti del settore abbigliamento, come il Comitato Commercianti Uniti, nato a Sarzana (SP) segnalano la drammatica incidenza di effetti nefasti sul loro ambito commerciale che potrebbe presto vedere in ginocchio l'intero sistema dei piccoli commercianti. Infatti, prassi negoziale vuole che i pagamenti delle merci consegnate sia garantito con la dazione di più titoli di pagamento ai fornitori. Il periodo di chiusura per COVID- 19 ha quindi colpito la fascia temporale di consegna delle forniture del periodo primaverile-estivo 2020 con conseguente impossibilità dei negozianti, privi di liquidità, di corrispondere il pagamento degli importi facciali dei titoli già consegnati e con scadenze tra marzo ed ottobre, ed evitare i descritti effetti,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---



## **G1.76**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/289;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VI reca importanti misure fiscali tra cui una delle più rilevanti è la previsione - contenuta all'articolo 119 del decreto - di una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;

tali misure agevolative sono state pensate in un'ottica sia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese sia di nuova spinta per le imprese del settore edilizio, ma nell'attuale lettera dell'articolo 119 del decreto in esame si applicano solo agli Interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e ne restano comunque escluse le abitazioni signorili, ville o castelli (A1, A8, A9), in quanto ritenute edifici di lusso;

tali limitazioni si scontrano in realtà con la sentita esigenza di recupero del patrimonio storico-artistico del Paese: occorre tener presente che l'esclusione di tali edifici dal perimetro delle agevolazioni, in un momento di grande crisi economica, disincentiva sia i privati che gli enti comunali dall'intraprendere lavori di recupero e adeguamento antisismico di immobili che spesso rivestono un interesse storico-artistico per i cittadini e che a causa degli ingenti costi di manutenzione sono a rischio di decadimento;

in Italia inoltre sono 205.443 i beni culturali registrati nel 2017, estesi sul 93 per cento dei comuni italiani e oggi rappresentano una parte considerevole del nostro patrimonio storico-artistico. Purtroppo le difficoltà di bilancio dei comuni italiani e le scarse risorse che gli stessi possono destinare alla valorizzazione di beni immobili pubblici, ivi comprese le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici di interesse storico e artistico, non consentono di sfruttare al meglio il patrimonio comune;

sarebbe pertanto opportuno prevedere delle agevolazioni per incentivare le opere di recupero, di efficientamento energetico e di messa in sicu-

rezza del patrimonio immobiliare storico-artistico sia dei privati che dei comuni anche per riconsegnare alla cittadinanza quelle ville, quei castelli, quelle dimore storiche che oltre ad avere un incommensurabile valore economico rappresentano per alcune realtà locali dei simboli di identità culturale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.77**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/316

gli archivi di Stato sono strategicamente rilevanti per la trasmissione del sapere storico del nostro Paese; oggi, il loro ruolo sembra essere dimenticato o addirittura svuotato a causa di una situazione economicofinanziaria che da tempo rende molto difficile interventi di manutenzione e di inventariazione delle carte;

a questo si aggiunge il problema della mancanza di personale specializzato dovuta all'assenza di ricambio generazionale per coprire quei posti lasciati vacanti da molti pensionamenti;

nel febbraio 2020, il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02325-AR/182 alla Camera, in cui si impegnava a reperire le risorse necessarie a favore degli archivi, ma siamo ancora lontani dal passare dalle parole ai fatti;

considerato che:

nel Decreto Rilancio non è prevista alcuna misura a sostegno degli archivi, e alcuni di essi come quello di Vicenza e di Bassano del Grappa il prossimo anno rischiano di chiudere proprio per mancanza di personale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.78**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/310;

il provvedimento in esame, al Titolo II, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 è una delle misure più importanti e attese dagli operatori economici duramente colpiti dal fermo produttivo conseguente alle misure di contenimento;

il comma 4 del predetto articolo definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la condizione così come stabilita si calcola applicando una percentuale sullo scostamento tra i due fatturati. La percentuale da applicare è pari al 20 per cento se i ricavi e compensi 2019 non superano i 400 mila euro, del 15 per cento se superano i 400 mila ma non 1 milione, del 10 per cento se superano il milione ma non i 5 milioni di euro, soglia massima al superamento del quale ricordiamo non spetta più il contributo, aver previsto come parametro economico di riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è fuorviante, iniquo e potenzialmente svantaggioso,

soprattutto per le attività economiche che consolidano i loro fatturati su un andamento fluttuante delle loro entrate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.79**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/332;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dalla rapida realizzazione degli interventi di cui necessitano le infrastrutture e le vie di trasporto presenti sul territorio italiano;

buona parte della rete viaria italiana è ora interessata da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, a causa di manutenzione inadeguata e di eventi franosi che si sono susseguiti nel corso del tempo;

emblematico è il caso dell'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26): qui i lavori di manutenzione sono causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria, con pesanti disagi per i cittadini soprattutto nelle ore di punta: tutti gli automobilisti e i camionisti diretti verso Genova e il Levante ligure si trovano infatti costretti a stare fermi per ore, bloccati sull'asfalto, fino alla piena riapertura delle gallerie;

pur comprendendo la necessità di garantire la massima sicurezza della rete autostradale, appare d'uopo richiamare l'attenzione del Governo rispetto ad una situazione insostenibile per tutti gli utenti che giornalmente utilizzano la rete viaria per motivi personali o professionali, anche in ragione della perdurante assenza di valide alternative di trasporto;

la situazione è ancor più grave in ragione della drammatica crisi che interessa il sistema trasportistico italiano nella fase successiva al c.d. lockdo-

wn: in tal senso, il caso del trasporto portuale è emblematico, ove si registra un crollo dei volumi superiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.80**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/301;

a tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, emerge ancora un quadro di disperazione e sconforto tra la popolazione interessata, con una ricostruzione che va molto a rilento; i problemi sono ancora tanti, i finanziamenti tardano, paesi come Accumuli, Visso, Amatrice sono tuttora in macerie;

nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori colpiti dal terremoto del centro Italia, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza da COVID-19 si è dimostrata ancora più pesante e intollerabile alla popolazione già provata duramente dal devastante terremoto del 2016 e 2017;

occorrono provvedimenti urgenti e improcrastinabili per i territori terremotati;

in particolare occorre prorogare gli effetti della Zona Franca Urbana ad un periodo temporale più ampio, almeno fino al 2026, in quanto le condizioni di ripresa e riavvio dell'economia create dalla «Zona Franca Urbana» scadono al 2020 e riconoscono le agevolazioni alle nuove iniziative imprenditoriali che si insediano nel «cratere» solo fino al 31 dicembre 2019; la previsione di un periodo di tempo così limitato risulta poco efficace, ed eventuali proroghe concesse di biennio in biennio generano incertezza tra gli operatori e non contribuiscono ad una programmazione ragionata degli investimenti in un arco temporale adeguato;

inoltre, occorre porre rimedio alle molte difficoltà che hanno incontrato i contribuenti terremotati nell'aderire alle procedure per le definizioni agevolate dei carichi erariali affidati all'Agente della riscossione dal 1° gen-

naio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-*ter* (ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018) e alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» (per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, a causa del mancato raccordo tra le norme citate e i periodi di sospensione dei versamenti dei tributi previsti dalle norme speciali agevolative per il terremoto, infatti, in tali pericoli, l'Agenzia delle Entrate non ha potuto e non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affinare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione; la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

in seguito all'approvazione di un emendamento del gruppo lega al Senato durante la discussione della legge di bilancio per il 2019, è stato inserito, nella legge n. 145 del 2018 il comma 986 che, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee) per l'anno 2019 prevede l'esclusione dal calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Si tratta di una norma dal grande rilievo sociale e di modesto onere che occorre prorogare anche per il 2020 e per gli anni successivi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.81**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/339;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame dell'Aula, in ragione dell'emergenza COVID-19, prevedono misure finalizzate al potenziamento della rete ospedaliera e della rete sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle quali le regioni e le province autonome sono chiamate a dare attuazione attraverso appositi piani, accedendo alle risorse stanziolate dalle norme medesime;

nel disciplinare i suddetti processi di potenziamento e di riorganizzazione, le disposizioni sopra menzionate non richiamano espressamente l'autonomia di cui le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno un rinvio esplicito alle disposizioni in parola e, segnatamente, all'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale, ai sensi del quale: «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

## **G1.82**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/249;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene speciali disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di risorse, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

tra le misure della Legge di Bilancio 2020 c'è stata la decisione del Governo di abolire la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

il Decreto Rilancio si configura come una manovra da ben 55 miliardi; invero, l'onere della flat-tax al 20 per cento per ricavi fino a 100.000 era stata quantificata il primo anno in circa 100 milioni, 1 miliardo il secondo anno e 800 milioni nei successivi, a riprova che una più attenta veicolazione delle risorse stanziare avrebbe potuto avere maggiore incisione nelle scelte di ripresa economica;

la stessa misura di estensione è stata oggetto di proposta emendativa al presente decreto-legge, da un esponente della maggioranza a riprova del fatto che una sua attuazione è condivisa, diffusa e auspicata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.83**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/268;

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1130 codice civile su «I poteri dell'amministratore di condominio» ha subito una sostanziale modifica con la riforma del 2012 che ha ampliato notevolmente l'elenco dei poteri e dei doveri in capo all'amministratore;

recita infatti, al punto 10 che: «10) L'Amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni»;

pertanto tra i doveri previsti dall'articolo 1130 codice civile, alla fine di ogni anno, l'amministratore è tenuto a redigere il rendiconto della propria gestione. Sul rendiconto si sofferma più diffusamente l'articolo 1130- bis, anche in relazione ai diritti che, con riferimento ad esso, spettano ai condomini;



sarebbe opportuno e necessario prevedere che, in deroga al comma 10 dell'articolo 11301 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, venisse posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

### **G1.84**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/286;

premesso che:

la crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown non ha risparmiato nessuno, un settore in grave difficoltà è quello dello street food con oltre 25 mila operatori solo in Italia;

delle 180 mila attività di commercio al dettaglio in area pubblica censite da UnionCamere, il 1815 per cento è specializzato nella somministrazione di cibo e bevande. Di queste, sono 3.500 le attività su ruota registrate (i cosiddetti food truck e simili) e poco oltre 20 mila le realtà che possono disporre di un gazebo su strada, afferenti alla categoria degli ambulanti, ma con licenza di somministrazione itinerante;

se infatti nei ristoranti si prospettano misure di sicurezza come il distanziamento sociale e le barriere in plexiglass, il mondo dello street food basato su festival in piazza e grandi aggregazioni, spesso stagionali, sembra non vedere la possibilità di una disciplina che possa essere di supporto;

secondo le stime, il danno economico del settore ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i milioni di euro di merce invenduta, o deteriorata durante il periodo di inattività;

una situazione drammatica che ha investito non solo l'Italia ma tutto il mondo mettendo a dura prova migliaia di famiglie;

tra le richieste, pervenute al Governo dalle associazioni di categoria vi sono contributi a fondo perduto per le aziende del settore, l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso e la semplificazione burocratica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.85**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/315;

considerata, nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 183, ai sensi della quale la città di Parma mantiene il titolo di capitale italiana della cultura, già assegnato l'anno scorso, anche per l'anno 2021;

ricordato che tale proroga, chiesta con forza dai rappresentanti della Lega del territorio parmense sin dal decreto cosiddetto Cura Italia, con emendamenti e con l'ordine del giorno n. 9/2463/307, si è resa necessaria a causa del lockdown per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha portato, inevitabilmente, alla sospensione di una serie di eventi culturali ed artistici già programmati;

rammentato, infatti, l'entusiasmo che ha accompagnato il 12 gennaio scorso la cerimonia istituzionale di inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica e i primi eventi in programma;

considerato che proprio a causa del lockdown, alcuni eventi sono stati cancellati, che le regole sul distanziamento sociale quale misura precauzionale per contenere il rischio di contagio non agevolano la fruizione dell'offerta culturale e che la crisi economica sta riverberandosi in modo molto pesante anche sul turismo culturale;

tenuto conto altresì che il calendario degli eventi deve essere riprogrammato e arricchito in vista del 2021,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

**G1.86**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessò che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/333;

l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020 tralasciando incredibilmente le radio nazionali comunitarie;

le radio non hanno mai chiuso durante l'emergenza, continuando a trasmettere musica/ informazione, aggiornamenti, intrattenimento;

le misure di sostegno adottate nei mesi dell'emergenza sanitaria con i vari decreti, e in ultimo con il «Decreto Rilancio», a favore del settore radiofonico, sono sostanzialmente fruibili solo dai soggetti che hanno forma giuridica di società di capitali. Sono perciò rimaste escluse le emittenti radiofoniche che non hanno tale natura giuridica, ma sono comunque soggetti economici che investono risorse proprie e impegnano capitali e forza lavoro, e che sono in condizione di debolezza strutturale rispetto agli altri player del mercato in relazione sia alla propria soggettività giuridica (associazione, fondazione, cooperativa non lucrativa) sia ai limiti normativi alla raccolta di risorse pubblicitarie;

come noto le radio comunitarie nazionali sono nate per fini sociali e per tale ragione beneficiavano di misure di favore sotto forma di contributi finanziari da parte dello Stato e della possibilità di attivare nuovi impianti radiofonici su frequenze libere;

a fronte di tali benefici, alle emittenti radiofoniche comunitarie nazionali sono imposti dei vincoli tra i quali la forma giuridica di associazioni o fondazioni;

il cambiamento della natura della concessione non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell'Erario, anzi tale modifica provocherà un incremento di gettito dal momento che il canone di concessione versato dalle emittenti radiofoniche è calcolato sul fatturato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

**G1.87**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessò che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/284;

l'articolo 222 del decreto-legge all'esame prevede in favore del settore della pesca disposizioni riguardanti il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca oltre che l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

le imprese della pesca nel periodo del lockdown, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre significativamente le loro attività sia per i prezzi bassi al mercato che per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), ed anche per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;

il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, agli articoli 4 e 6 prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprienderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 30 del 1997,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

**G1.88**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessò che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/295;

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 21, che i volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta;

i militari sono in prima linea durante la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e l'esigenza di trattenere in servizio i volontari a fronte di una carenza di domande per accedere al ruolo di VFP1 era già stato rappresentato come una possibile soluzione da parte di alcune forze politiche;

durante un'apposita indagine conoscitiva, gli stessi Stati Maggiori delle Forze armate, durante le audizioni hanno anticipato la necessità di allungare i tempi di permanenza dei volontari in ferma prefissata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

**G1.89**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/336;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il decreto all'esame dell'Aula si propone di superare, sta generando gravissime ricadute per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali;

com'è noto, la modalità principale di comunicazione di queste persone si basa sul contatto con le mani e con le altre persone; contatti che negli ultimi mesi sono stati fortemente limitati in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato queste persone in una situazione di isolamento nell'isolamento, alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che, proprio a questo fine, sono state avanzate dalle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti, da ultimo, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebrata il 27 giugno scorso;

tra gli interventi richiesti da anni, divenuti urgenti e improcrastinabili a causa dell'emergenza sanitaria in corso, vi è in primis la modifica della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche;

nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovvero la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni andrebbero accertate unitamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come disabilità specifica;

a ciò si aggiunga che il combinato disposto tra la citata legge n. 107 e la legge 20 febbraio 2006, n. 95, a cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di vedere accertata tale condizione ai soggetti che hanno perduto l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

inoltre, la medesima legge n. 107 andrebbe perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra le altre, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur prevedendo misure in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, non prevede misure specificamente rivolte al superamento delle anzidette criticità,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.90**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/251;

il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la crisi economica derivante dalla forzata sospensione della maggior parte delle attività economiche e l'incombente recessione si stanno ripercuotendo anche sul settore editoriale;

tra le misure opportune per sostenere gli investimenti innovativi, anche attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, c'è sicuramente l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali;

tra questi, il nuovo bando Macchinari innovativi del Ministero dello sviluppo economico sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare;

sarebbe necessaria un'attenzione specifica anche ad altre regioni, ugualmente in difficoltà ma non inserite nelle regioni beneficiarie del fondo Fesr 2014-2020, seppur duramente colpite dall'emergenza economica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.91**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/259;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'accesso da Nord alla città di Padova attraverso la Strada Regionale 308 è oramai congestionato nelle ore di punta e sussiste l'esigenza di alleggerire il volume del traffico sull'asta principale e sugli svincoli, anche alla luce del futuro insediamento del nuovo policlinico universitario nella zona est di Padova;

anche i comuni contermini, Vigodarzere e Cadoneghe, a seguito della congestione della viabilità nelle ore di punta, registrano gravi difficoltà nella gestione del traffico e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuti alle vetture ferme in coda, oramai con cadenza giornaliera, come è stato posto in evidenza anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Comunità Metropolitana di Padova in fase di approvazione;

sussiste l'esigenza di prevedere un asse di penetrazione viaria a Padova Nord alternativo all'attuale percorso attraverso il ponte sul Brenta/via Pontevigodarzere, di sezione adeguata e che non interessi aree e viabilità residenziali;



i sindaci dei comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere hanno sottoscritto un accordo per ricercare la soluzione viabilistica ottimale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

---

## **G1.92**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed Internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

è di particolare importanza fornire agli operatori delle forze dell'ordine equipaggiamenti protettivi come i caschi u-bot ed armi come le pistole mitragliatrici, con commesse dalle quali potrebbero trarre beneficio anche alcuni produttori nazionali, certamente colpiti dagli effetti recessivi provocati dal Covid-19 e dalle quarantene,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per reperire le risorse da destinare all'indispensabile potenziamento degli equipaggiamenti protettivi in dotazione alle forze dell'ordine, come il casco u-bot, e dell'armamento individuale, in particolare per l'acquisto di pistole mitragliatrici, che dispiegano un eccezionale effetto deterrente sulla criminalità.

---

### **G1.93**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui a Ila Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle infrastrutture lo scorso 22 maggio 2020 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22 maggio 2020, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare il bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018- 2022) destinate a I completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di «colli di bottiglia» e allo sviluppo della retroportualità delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TEN-T (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità) eccetera;

visto che:

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano al fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale,

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti volti ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

---

## **G1.94**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento in esame recante Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. L'agevolazione è peraltro estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ma solo se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento di cui ai commi 1 o 4 della citata norma;

il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh. Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW. Per raggiungere questo obiettivo occorre puntare alla riduzione del consumo di territorio in primis promuovendo l'installazione di impianti su strutture edificate e in seconda battuta potenziando gli impianti già esistenti;

sarebbe pertanto utile applicare le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche ai soli lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici indipendentemente dal fatto che questi siano eseguiti in abbinamento

mento ad altre misure di efficientamento energetico, consentendo in questo modo l'accesso a tali agevolazioni per una più ampia platea di beneficiari e, al contempo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

si dovrebbe inoltre precisare che possono beneficiare dell'ecobonus sia gli interventi di potenziamento sia le installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti, al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e consentire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili;

da ultimo si dovrebbero estendere le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche quali quelle di progettazione e per la corretta esecuzione dei lavori sia sotto il profilo tecnico (direzione dei lavori) sia in materia di sicurezza dei lavoratori (coordinatore della sicurezza). Queste voci hanno infatti una consistente incidenza sull'esecuzione dei lavori nel loro complesso, e potrebbero disincentivare l'attuazione degli interventi ove non rimborsate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicarvi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative volte ad applicare il cosiddetto ecobonus anche per la sola installazione di impianti fotovoltaici indipendentemente da contestuali misure di efficientamento energetico;

a precisare in via interpretativa che l'ecobonus può applicarsi sia agli interventi di potenziamento sia alle installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

a chiarire in via interpretativa che le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame si applicano anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e per la corretta esecuzione dei lavori per evitare che tali esborsi scoraggino i cittadini dalla programmazione di interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici.

---

## **G1.95**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1129 Codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) al comma 7 recita: «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica»;

al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, sarebbe necessaria una modifica normativa, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile,

impegna il Governo:

a modificare, nel primo provvedimento in materia, l'articolo 1129 del codice civile per prevedere l'obbligo dell'amministratore di condominio di riscuotere e pagare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, esclusivamente tramite uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e prevedere anche il diritto di ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, di poter prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

---

## **G1.96**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dell'articolo dispone con riguardo alle misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui sono quotidianamente esposti le Forze di Polizia in ragione delle attività espletate sul territorio a favore della collettività e ancor di più negli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica;

al fine di rendere effettive le condizioni di sicurezza in cui sono chiamati ad operare gli agenti ma anche di razionalizzare le risorse a disposizione, è necessario garantire altresì un sistema permanente volto al continuo monitoraggio dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine attraverso una commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle medesime;

difatti, numerosi sono i casi riportati dalle cronache in cui agenti delle forze dell'ordine sono stati vittime di incidenti o addirittura hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio a causa di inadeguati dispositivi di difesa e sicurezza, e tale rischio appare ancor più grave alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche carattere normativo, al fine di istituire un'apposita commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di polizia con il compito di procedere al controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché della necessità di eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni in uso alle stesse.

---

## **G1.97**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in Italia si calcola che il digital divide coinvolga circa 7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli mobili;

la pandemia di COVID-19 ha reso necessario un cambiamento globale nel modo in cui le persone vivono, lavorano e socializzano; con l'aumento della disoccupazione e le misure di isolamento, un livello base di inclusione digitale è diventato quasi universalmente essenziale;

dalla consultazione Infratel del 2015, non è stato effettuato alcun aggiornamento della mappatura delle «aree bianche», nonostante siano trascorsi quasi 5 anni e sia scaduto l'orizzonte temporale di tale consultazione (31 marzo 2018). La mappatura delle aree bianche risulta quindi obsoleta in quanto non tiene conto degli investimenti effettuati successivamente dagli operatori privati;

il Piano Open Fiber prevede: i) 80 per cento UI coperte in FTTH; ii) 20 per cento UI coperte in FWA (pari a circa 1,6 milioni di UI);

il Piano OF è in grave ritardo rispetto alle tempistiche imposte dalla Concessione. Dopo 3 anni dalla firma della la Concessione, i comuni coperti in FTTH sono 287 comuni, di cui soltanto 69 collaudati su un totale di oltre 7.000 comuni;

la duplicazione con fondi pubblici della copertura FWA in aree già coperte da operatori privati - oltretutto con la medesima tecnologia FWA - rappresenta una violazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono stati concessi, in quanto risulterebbero «costose e non necessarie duplicazioni» di rete che presuppongono lo spiazzamento di investimenti privati e fenomeni di distorsione della concorrenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere, urgenti azioni correttive al Piano che puntino, da un lato, sulla sinergia tra diverse soluzioni architetture e, dall'altro, sulla condivisione delle infrastrutture di rete di tutti gli operatori infrastrutturali, valorizzando in particolare la presenza capillare degli operatori FWA in quelle aree montane e rurali del paese che lo stesso Concessionario ha previsto di coprire con tecnologia FWA.

## **G1.98**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte individuato la necessità di una stazione «in linea» dei treni Alta Velocità a Parma in corrispondenza dell'insediamento della Fiera di Parma confermando l'intenzione di attivarsi con Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato;

nella seduta del consiglio comunale di Parma del 25 maggio scorso è stata approvata senza alcun voto contrario una mozione perché si avviasse con la massima urgenza possibile uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una stazione AV in linea;

si intenderebbe pertanto avviare in tempi rapidi un percorso tecnico che, attraverso un'analisi dei dati riguardanti il bacino di utenza e attraverso uno studio di fattibilità trasportistico ed infrastrutturale, potrà permettere di scegliere la strada migliore da intraprendere sul potenziamento del servizio dei treni ad alta velocità sul territorio di Parma perché la stazione Mediopadana di Reggio Emilia così come è oggi non è sufficiente;

una nuova stazione di alta velocità sarebbe strategica per i collegamenti stradali e autostradali che convergono su Parma e sinergica con la Mediopadana di Reggio Emilia, ovvero con fermate alternate a Parma o a Reggio, rispondendo ad una fetta di mercato che oggi non utilizza la Mediopadana (solo 5 per cento dei passeggeri ha destinazione Parma) e potrebbe inoltre sopperire alla prossima saturazione della stazione Reggio AV (prevista entro 4/5 anni);

una nuova stazione di alta velocità alle Fiere di Parma sarebbe sinergica agli allestimenti fieristici di più ampio richiamo, e potrebbe usufruire dei parcheggi esistenti e di quelli in programmazione, che senza la presenza della stazione alta velocità potrebbero risultare in esubero per il solo utilizzo fieristico;

l'ipotesi della nuova stazione AV nelle vicinanze della Fiera di Parma e nei pressi della località di Baganzola resta la migliore nel lungo periodo, perché non ha problemi di «rottura di carico» e perché potrebbe lavorare in sinergia con la Mediopadana, non sottraendo di fatto passeggeri ma dando ri-



sposta ad una richiesta di trasporto su ferro che la stazione di Reggio Emilia non soddisfa,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una stazione in linea per la fermata AV a Parma, vicino alla Fiera di Parma nei pressi della località di Baganzola.

---

### **G1.99**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia costituisce un interesse pubblico, concorrendo al miglioramento della sua capacità di tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare le istituzioni;

al contempo, tra i settori economici maggiormente colpiti dal blocco delle attività conseguente all'imposizione delle quarantene vi è certamente anche quello delle attività legate alla pratica sportiva;

interventi che facilitassero l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e agli altri luoghi deputati allo svolgimento di attività sportive coglierebbero pertanto il duplice obiettivo di assicurare il mantenimento in condizioni di piena efficienza fisica del perso-

nale delle forze dell'ordine e di contribuire al rilancio del comparto che gestisce palestre ed impianti sportivi,

impegna il Governo:

a mettere al più presto allo studio un sistema efficace di incentivazione e promozione dell'accesso del personale delle forze dell'ordine a palestre ed altri luoghi idonei alla pratica sportiva.

---

### **G1.100**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

un'altra provincia ad oggi esclusa, pur essendo fortemente colpita, è quella di Mantova, per la peculiarità di taluni Comuni;

Canneto sull'Oglio, ad esempio, ricade amministrativamente nella provincia di Mantova ma, trattandosi di comune di confine, geograficamente, socialmente ed economicamente è più prossima alla provincia di Cremona e, di conseguenza, ha subito in pieno il focolaio di Cremona, nel mese di marzo 2020, infatti, il comune ha registrato 31 decessi su poco più di 4.000 abitanti, con un incremento della mortalità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a 337,5 per cento;

stesso discorso vale per il comune di Viadana, confinante con la provincia di Cremona, e nello specifico con il comune di Casalmaggiore: gli intensi rapporti lavorativi con i vicinissimi comuni della zona rossa cremonese e la condivisione di numerosi servizi socio-sanitari, tra cui l'ospedale Oglio Po in comune con Casalmaggiore, hanno contribuito ad una rapida diffusione del contagio, che ha portato il comune a registrare una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,26 per cento della popolazione ed a 64 decessi;

le stesse ragioni valgono anche per il comune di Castiglione delle Stiviere, confinante con i comuni bresciani di Carpenedolo, Montichiari, Lonato e Calcinato, che ha registrato una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,104 per cento della popolazione, oltre a numerosi decessi, con gravi conseguenze negative del lockdown per tutto l'indotto economico del territorio, particolarmente rivolto al settore manifatturiero e tessile, al turismo ed all'enogastronomia;

è indubbio, pertanto, l'importanza per i citati comuni di accedere a fondi, contributi o qualunque programma di finanziamento straordinario;

l'articolo 112-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione anche con il contributo del gruppo Lega Salvini Premier, ha istituito un fondo per i Comuni;

particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 demandando ad un successivo decreto del ministero dell'interno la ripartizione delle risorse,

impegna il Governo:

a tener conto, in sede di emanazione del decreto di riparto delle risorse, della peculiarità dei comuni citati in premessa e, più in generale, di tutti i comuni della provincia di Mantova particolarmente danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

---

### **G1.101**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone di accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, soprattutto in ambito sanitario per migliorare l'efficienza dei sistemi, ridurre gli adempimenti a carico degli assistiti e limitare al minimo gli spostamenti non necessari, riducendo per tal via anche le potenziali occasioni di contagio;

nel processo di transizione verso la digitalizzazione in ambito sanitario, si segnala la necessità di adottare una misura tanto semplice quanto importante per il SSN, che da anni viene richiesta da migliaia di assistiti, avente ad oggetto la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia;

in molte regioni, l'erogazione di tali alimenti rimane subordinata alla consegna di buoni in formato cartaceo che vengono rilasciati periodicamente da parte dell'azienda sanitaria di pertinenza;

il sistema in questione, tuttavia, è estremamente macchinoso, genera lunghi tempi di attesa e costringe i cittadini a spostamenti inutili che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, andrebbero sicuramente evitati;

il passaggio al buono dematerializzato, per il quale il Gruppo Lega ha presentato un'apposita proposta di legge alla Camera, risolverebbe gran parte delle anzidette criticità, garantendo peraltro una rendicontazione istantanea e trasparente degli acquisti, la circolarità del beneficio nelle varie regioni, nonché una minore spesa complessiva grazie alla riduzione dei costi di carta, attività burocratiche e personale, con possibilità di reimpiegare le risorse liberate in favore dei pazienti celiaci;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo disposizioni in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica, non prevede alcuna misura con riferimento alla dematerializzazione dei buoni di cui si discute,

impegna il Governo:

a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla tessera sanitaria dell'assistito.

---

## **G1.102**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103, dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR di

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02 dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nonostante l'emergenza da Covid-19 anche negli ultimi mesi, gli ingressi illegali nel nostro Paese, peraltro rilevati solo via mare, sono aumentati vertiginosamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 2.790 a 7.314 da gennaio al 3 luglio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a garantire che le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari rimangano assegnate per tali finalità per consentire l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

---

### **G1.103**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020,

346.399,000 euro per l'anno 2021 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, autorizzando, pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 285/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»:

invece, secondo quanto dichiarato dallo stesso Garante dei detenuti il 23 maggio «Nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che questa settimana sono 195 contro le 204 della scorsa». Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»:

già con il decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni con legge 132/2018, era stato prolungato il trattenimento nei CPR da 90 giorni a 180, così come previsto dall'articolo 15, paragrafo 5 dalla Direttiva 2008/115/CE, cosiddetta Direttiva Rimpatri;

sempre la stessa Direttiva rimpatri all'articolo 15, paragrafo 6 consente agli stati di prolungare il trattenimento di altri dodici mesi qualora «vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi» (lettera b), così come per effetto della pandemia da COVID-19 che ha interessato anche i paesi di origine degli stranieri irregolari presenti in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare il termine massimo per il trattenimento nei CPR ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE onde garantire l'espletamento delle procedure per l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

---

## **G1.104**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'articolo 103 del provvedimento all'esame, introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;

a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;

la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;

infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103;

di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;

si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;

in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più del fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione del lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso

il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;

i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;

anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge all'esame, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.

---

## **G1.105**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'articolo 222-*bis* prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, con conseguente incremento di 10 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori;

le gelate tardive del periodo tra fine marzo e inizio aprile 2020 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna in particolar modo le campagne delle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Città Metropolitana di Bologna, hanno interessato principalmente il settore ortofrutticolo;



la superficie interessata da questo evento eccezionale è di circa 48 mila ettari di frutteti ad alta specializzazione produttiva, con perdite che arrivano a sfiorare il 90 per cento del raccolto previsto per quest'anno nel caso delle albicocche, quasi 9 mila imprese agricole colpite e una stima provvisoria dei danni che ammonta a quasi 400 milioni di euro;

il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è stato messo ulteriormente a dura prova dopo i danni provocati dalla cimice asiatica e dall'emergenza Coronavirus;

in merito alla possibilità per le imprese agricole di assicurarsi contro l'evento gelo, è necessario sottolineare che, pur essendo aperti i Condifesa (gli organismi assicurativi degli agricoltori), gli imprenditori erano impossibilitati a muoversi a seguito delle restrizioni nazionali imposte all'emergenza COVID-19, quindi, in difficoltà per stipulare l'assicurazione, a ciò si aggiunge poi il fatto che molti agricoltori erano in quarantena e altri residenti in provincia di Reggio Emilia, Modena e Rimini in isolamento, così come pure il Comune di Medicina (Bologna), dichiarato «zona rossa» dal 15 marzo scorso;

le misure adottate con l'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame, alla luce di quanti siano i danni stimati nella sola regione Emilia-Romagna risultano insufficienti a coprire il fabbisogno delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a prevedere, alla luce di quanto esposto in premessa e dalla stima dei danni subiti dalla sola regione EmiliaRomagna, un incremento delle risorse previste dall'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame al fine di permettere un giusto ristoro alle imprese agricole danneggiate da questi eventi eccezionali.

---

## **G1.106**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre agli obiettivi di finanza pubblica annuale mediante il versamento di un contributo pari a 726 milioni - circa il 12,77 per cento dell'intero bilancio regionale- che la stessa Regione si è impegnata a pagare allo Stato dal 2011;

tuttavia, il versamento di tale contributo straordinario, previsto a seguito dell'intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla

legge n. 220 del 2010, articolo 1, commi 151-159, modificata poi dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 512 a 523, risulta incompatibile con le difficoltà finanziarie che la Regione sta attraversando in questo periodo di emergenza da COVID-19, rischiando di determinare l'impossibilità di finanziare l'attività ordinaria;

inoltre, ne conseguirebbe anche l'impossibilità di poter garantire ai cittadini i servizi essenziali previsti dalla Costituzione;

si evidenzia, peraltro, l'insufficienza dello stanziamento di 1,5 miliardi di euro previsto dal Fondo unico per Regioni ordinarie e speciali a ristoro delle minori entrate causate dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'azzeramento del contributo al saldo di finanza pubblica dovuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2020 e 2021.

---

### **G1.107**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

in un momento in cui il dibattito sulla sanità è più vivo che mai, con lo scopo di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Farnesiana la Commissione tecnica ha già approvato il cambio di destinazione d'uso dell'area di sedime in area per «attrezzature sanitarie», in variante al Psc;

la pandemia, che ha cambiato lo scenario in cui si colloca il nuovo ospedale, ha insegnato molto a tutti dal punto di vista delle esigenze sanitarie, laddove occorrono strutture moderne, più elastiche e meno rigide, con più spazi a disposizione e con nuovi collegamenti logistici;

il nuovo ospedale di Piacenza è destinato a diventare il primo post Covid d'Italia, e forse anche il primo d'Europa;

per realizzare tale obiettivo, occorre accelerare molto sulle procedure, bisogna utilizzare tutti gli strumenti economici e tutte deroghe in materia edilizia previste dall'articolo 2 del decreto-legge per le strutture ospedaliere-

re e, soprattutto, bisogna usufruire di tutte le semplificazioni, accelerazioni e deroghe che si spera dovrà contenere il prossimo decreto semplificazioni,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali attesi con il decreto semplificazioni, ad inserire il nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza, della macroarea sita in Via Farnesiana tra le infrastrutture sanitarie strategiche ed indispensabili per il territorio nazionale, anche prevedendo la nomina di un commissario straordinario, da individuare nella figura del Sindaco del comune di Piacenza che dovrà essere dotato con poteri e funzioni derogatorie e semplificate per il celere espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

---

### **G1.108**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'ar-

articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* ad opera delle università.

---

### **G1.109**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'incremento dell'efficienza operativa ed il miglioramento delle capacità di difesa del personale delle forze di polizia costituiscono un interesse pubblico, traducendosi in una più efficace attività di presidio del territorio, prevenzione e repressione del crimine;

efficienza operativa e capacità di autodifesa dipendono altresì dalla continuità dell'addestramento al tiro, che può avvenire anche in poligoni gestiti da privati;

anche i gestori dei poligoni hanno sofferto conseguenze economiche rilevanti per effetto dell'imposizione delle quarantene e del blocco delle attività che ne è disceso nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è possibile con apposite misure di incentivazione e sostegno incrementare l'attività di addestramento al tiro del personale delle forze dell'ordine

e conseguentemente sostenere la ripresa delle società che gestiscono i poligoni, colpite pesantemente dal lockdown,

impegna il Governo:

a porre al più presto allo studio misure di incentivazione che consentano al maggior numero possibile di operatori delle forze dell'ordine di svolgere costante attività di addestramento al tiro anche in poligoni gestiti da privati.

---

### **G1.110**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 prevede l'estensione dell'accoglienza all'interno del Siproimi a tutti i richiedenti asilo, in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti .. resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi»;

nonostante le dichiarazioni del Governo, all'indomani dell'Accordo sottoscritto a Malta il 23 settembre 2019, descritto come un passo storico nelle politiche migratorie e una soluzione condivisa a livello europeo per la gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, in realtà nei successivi 10 mesi su oltre 12.600 irregolari sbarcati, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in audizione al Comitato Schengen lo scorso 30 giugno, ne sarebbero stati redistribuiti in Europa appena 700 (ossia circa il 5 per cento, con una disponibilità da parte degli altri paesi europei comunque complessivamente di soli 1.700;

inoltre, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di questi mesi e il decreto interministeriale del 7 aprile scorso che ha definito per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria i porti italiani luoghi non sicuri, gli sbarchi sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita anche per la ripresa attività delle navi delle ONG a ridosso delle coste libiche, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 arrivi irregolari;

secondo stime dell'Onu in Libia ci sarebbero 650.000 immigrati pronti a imbarcarsi, mentre i servizi segreti hanno parlato di circa 20.000 immigrati che i trafficanti di vite umane sarebbero già pronti a trasferire verso l'Italia;

recentemente diverse inchieste giornalistiche sul sistema di accoglienza hanno evidenziato negli ultimi mesi due grandi problematiche, una legata alle misure di sicurezza di contenimento del Covid-19 (con ripetute fughe dai centri dove doveva essere rispettata la quarantena ed un'altra connessa ad un sistema di corruzione volto a sfruttare tale sistema per fini economici;

sempre recentemente è stato riportato dalla stampa anche un numero crescente di stranieri sbarcati e risultati positivi al Covid-19, in particolare provenienti da Paesi in cui il picco dei contagi è ancora estremamente elevato;

l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, consente al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, in analogia anche con quanto, peraltro, sta facendo la vicina Malta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima ogni più utile iniziativa al fine di attivare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 per bloccare flussi migratori irregolari verso l'Italia.

---

## **G1.111**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'articolo 29, comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in V Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento sottoscritto anche dal gruppo della lega, destina risorse al rimborso, per il 2020 del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE fino a euro 15.000;

a tal fine vengono vincolati euro 20 milioni del complessivo incremento, per euro 160 milioni per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dal comma 1 dello stesso articolo 29;

tale disposizione è prevista per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020- e, dunque, fino al 31 luglio 2020;

si apprende dai media che la disposizione raggiunge un numero limitato di studenti pari a circa 100 mila e occorre pertanto individuare risorse opportune per ampliarne la platea degli interessati;

infatti, dopo la chiusura delle Università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie; si stima, si tratta di circa 660 mila universitari;

la correlazione della norma di rimborso alla data del 31 luglio risulta inadeguata, tenuto conto che il mese di agosto è comunque, già nell'ordinario, un periodo di locazione non usufruito per gli studenti e che, ad oggi, non è ancora certa una ripresa dei corsi universitari dal prossimo settembre,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative un'estensione temporale della norma di cui in premessa, applicandola a tutto il periodo di sospensione delle lezioni universitarie, valutando altresì l'opportunità di ampliare la platea degli studenti interessati dall'articolo 29 comma 1-*bis* prevedendo l'innalzamento della soglia ISEE a 30.000 euro.

---

## **G1.112**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative a garantire la funzionalità delle Forze dell'ordine, comprese le procedure concorsuali, in corso o da indire, e formative per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha visto accresciute le competenze delle Forze di Polizia le quali devono intervenire, in prima linea, con lavoro straordinario per garantire l'ordine e la sicurezza anche nel rispetto dei

protocolli sanitari anti-contagio ma devono essere messe, a loro volta, in condizione di intervenire con adeguati livelli di sicurezza sia con riguardo alla disponibilità dei dpi sia con riguardo agli strumenti di lavoro sicuri come nuove fondine, guanti anti-taglio e anti-puntura, giubbotti anti-proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e sotto camicia, caschi u-bot, telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa e la dotazione del sistema di bordo «Mercurio» sulle autovetture della Polizia di Stato;

avere videocamere di controllo del territorio, di vigilanza di siti considerati sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale, avere fondine ad estrazione rapida in polimero, che non si rompano all'uso, dotare il personale che espleta il servizio in abiti civili di nuovo vestiario, prevedere un percorso di aggiornamento e addestramento professionale, significa far lavorare la Polizia di Stato in condizioni dignitose e di sicurezza;

a tal fine sarebbe utile un sistema di monitoraggio costante dell'efficienza e dell'adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine che potrebbe essere affidato ad un'apposita commissione;

il presente decreto-legge, in deroga al decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, peraltro, garantisce l'ospitalità presso i SIPROIMI ai richiedenti asilo fino a 6 mesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 luglio, mentre i SIPROIMI sono riservati ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, mandando così nuovamente in prima linea le Forze dell'Ordine per il controllo dell'immigrazione di cittadini extra-comunitari che vengono recuperati nei centri di prima accoglienza e che risultano poi positivi al COVID-19,

impegna il Governo:

a garantire, con ulteriori interventi normativi, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di nuovi equipaggiamenti protettivi, come illustrato in premessa, adeguati a consentire alla Polizia di Stato di intervenire in condizione di sicurezza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell'incolumità personale.

---

### **G1.113**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno



al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un permanente interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi rispondenti alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

risulterebbero tuttora insufficienti le dotazioni di giubbotti anti proiettile per la protezione contro pa Ile rigate da arma lunga e di giubbotti anti-proiettile sotto camicia a disposizione del personale delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a reperire alla prima occasione utile le risorse da destinare all'urgente acquisto di lotti ulteriori di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia, da mettere a disposizione del personale delle forze dell'ordine.

---

## **G1.114**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 dispone in materia di misure straordinarie di accoglienza;

per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, la rete SIPROIMI, precedentemente Sprar, di cui al decreto-legge 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/90 allora adibita all'accoglienza indistinta di richiedenti asilo e rifugiati, è stata invece riservata all'accoglienza e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale o di altri permessi di protezione speciali, aventi titolo a rimanere nel nostro Paese, nonché ai minori stranieri non accompagnati;

la novella si era resa necessaria in un'ottica di maggior efficienza e razionalizzazione del sistema di accoglienza anche alla luce delle raccomandazioni della Corte dei conti che, al termine di una indagine conoscitiva già nel marzo 2017, aveva bocciato l'allora vigente sistema di accoglienza, disciplinato dal decreto legislativo 142/2015, stigmatizzando il «diritto di permanenza indistinto» nei nostri centri, riconosciuto a chi non ha titolo, con «oneri finanziari gravosi» a carico del bilancio dello Stato;

con l'articolo 15 del decreto in esame, che invece dispone l'accoglienza dei richiedenti asilo ancora all'interno dei centri del SIPROIMI, viene di fatto ripristinata la precedente situazione, con ciò peraltro sottraendo posti e disponibilità ai rifugiati e a chi ha diritto di permanere nel nostro Paese;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo ad aprile solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre il 78 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

nonostante quanto disposto già dall'articolo 86-*bis* del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo la Relazione, tale ulteriore modifica, che estende l'accoglienza a tutti i richiedenti asilo fino al 31 gennaio 2021 sarebbe stata adottata in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti. . resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi», che, malgrado l'emergenza epidemiologica, sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 sbarchi irregolari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima il provvedimento ritenuto più idoneo per fermare i flussi migratori irregolari e tornare così a garantire l'accoglienza all'interno della rete SIPROIMI in linea con quanto disposto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1990, n. 39.

---

## **G1.115**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

il permanere di una situazione di allerta sanitaria per il Covid-19 imporrà, alla riapertura delle scuole a settembre, l'esigenza di tenere distanziati gli studenti e ciò comporterà un inevitabile necessità di reperire maggiori spazi, ma soprattutto un maggior numero di insegnanti;

una situazione particolare e inedita come l'attuale legittima perciò l'istituzione di uno strumento aggiuntivo per il reclutamento dei docenti, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti alle classi: la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste;

il concorso per soli titoli, nato nel 1989, conosciuto come «doppio canale», nel 1999 è stato convertito, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, in graduatoria permanente, ora ad esaurimento. Questa trasformazione è stata accettata dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 3 ottobre 2006 n. 21298). Le graduatorie, quindi, possono essere permanenti, tuttora attive per il reclutamento del personale A TA e un tempo attive anche per il reclutamento dei docenti, oppure ad esaurimento come strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche dalla Corte Costituzionale;

il meccanismo della «graduatoria» è dunque pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche «tutelato», dal momento che la Suprema Corte ha sancito che alla stessa va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali; fatto che si verificherà dato che il numero di posti del concorso straordinario è talmente esiguo, 32.000 in tre anni e, solo quest'anno, andranno in pensione più di 30.000 docenti. Inoltre non è definito quando verranno banditi i concorsi ordinari, e ormai sono circa 220 mila i precari in lista d'attesa.

Considerato inoltre che:

nell'attuale situazione, l'interesse pubblico primario è quello di coprire tutti i posti vacanti e disponibili, di conseguenza, detratti quelli assegnati con le procedure ordinarie preesistenti (GM e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno;

nelle graduatorie del piano di stabilizzazione i docenti presenti hanno tutti conseguito la laurea quadriennale ( o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+ 2) due tesi di laurea. Inoltre tutti possono vantare tre anni di servizio nella scuola statale;

molti dei presenti in graduatoria sono per di più abilitati, il che significa che dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione professionale teorica. Molti non sono riusciti ad abilitarsi solo perchè vittime di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle SSIS (Scuole specializzazione insegnamento superiore), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione;

le proposte emendative della Lega in tal senso, presentate al decreto Rilancio che ripropongono due emendamenti già presentati al decreto Scuola, sono state bocciate dalla maggioranza, se fossero state approvate avrebbero consentito, a settembre, di stabilizzare fino a 100.000 insegnanti per titoli e servizio, come peraltro auspicato dai sindacati e da esponenti di numerose forze politiche, anche interne all'attuale maggioranza,

impegna il Governo:

ad abbandonare l'atteggiamento di aprioristica chiusura, tenuto fino ad ora, e di procedere alla immediata stabilizzazione di tutti i docenti che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali, previsto dalla normativa comunitaria, senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti dal docente.

---

## **G1.116**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'insegnamento di sostegno vede impiegato personale precario ben oltre il 35% dei posti legittimamente costituiti per attuare l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili;

proprio la categoria scolastica che avrebbe bisogno di essere maggiormente tutelata viene invece affidata a supplenti sempre diversi o a personale variamente utilizzato che a ogni inizio di anno scolastico è costretto ad un accelerato rodaggio per entrare nella dinamica cognitiva e comportamentale che caratterizza ciascun alunno disabile, il quale non ha nessuna garanzia di

continuità scolastica, caratteristica fondamentale ed ineludibile per progredire nell'apprendimento;

una eventuale stabilizzazione dei posti permetterebbe una seria programmazione didattica, fin dall'inizio dell'anno scolastico e potrebbe realizzare economie di scala, nella misura in cui ciascun dirigente scolastico, conoscendo già all'epoca della formulazione dell'organico la reale consistenza delle forze disponibili, potrà attuare le migliori soluzioni per un proficuo utilizzo del personale assegnato.

considerato che:

al fine di fornire un'adeguata risposta all'esigenza di mantenimento del reddito nella disastrosa situazione economica che purtroppo sta accompagnando sempre di più la tragica epidemia del COVID-19, sarebbe importante assicurare la stabilità lavorativa a migliaia di precari che da anni lavorano a pieno titolo nella scuola,

gli interventi riguardanti il sostegno hanno un costo relativamente contenuto, poiché alla previsione di uno stanziamento atto a garantire la costituzione di 50.000 posti in organico di diritto (12 mensilità di stipendio base, suscettibili di incremento solo a seguito della ricostruzione di carriera), si accompagna la sensibile diminuzione del capitolo di spesa destinato al pagamento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle lezioni (mediamente 10 mensilità di stipendio base non incrementabili o 12 mensilità nel caso delle supplenze annuali);

inoltre, se il bilancio dello Stato per quanto attiene ai capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione risulterà incrementato, è altrettanto vero che verrà proporzionalmente ridotto il bilancio dell'INPS, che non dovrà più pagare la NASPI a decine di migliaia di docenti.

Atteso inoltre che:

la scuola dell'infanzia è spesso assente in molti territori e in altri di frequente ridotta alla sola sezione antimeridiana ed inoltre è necessario l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e dalle nonne ivi richiamate, attraverso la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga, in via di mero fatto, e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento, di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado, anche per incrementare la funzionalità della didattica a distanza qualora risulti necessario e per attivare l'insegnamento

dell'educazione civica nella scuola secondaria, fondamentale per il consapevole rispetto delle regole democratiche.

---

**G1.117**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

frequentemente nelle scuole italiane gli studenti con disabilità non vengono assistiti dai previsti insegnanti specializzati sul sostegno che dovrebbero garantire la necessaria integrazione e inclusione di questi studenti;

in contrasto al dettato costituzionale e alla legge 104/1992, gli studenti disabili vengono assistiti da docenti che svolgono una funzione di semplice assistenza, questo a causa dell'ormai endemica carenza di docenti specializzati;

si tratta di docenti precari di I«, II» e III« fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, i quali vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica;

è quindi necessario innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione,

impegna il Governo:

a prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno;

qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa, di conseguenza, incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo,

a determinare con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

---

### **G1.118**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

con la pubblicazione e notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

qualora non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

non può considerarsi risolutivo l'accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso»; tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego;

la situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di JA fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro;

risulta indispensabile, sopra tutto nell'attuale stato di crisi economica assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE

e di conseguenza nella Iª fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze;

sembra massimamente auspicabile una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio ( che punti anche a risolvere la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni «primavera»), che non scalfisca l'operatività della norma di riferimento ed eviti la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente;

sia opportuno il varo di una nonna che preveda la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per varare una seconda edizione del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia che sia caratterizzato dai seguenti requisiti:

1 - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies* dell'art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» , è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007 /2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-*octies* dell'art. 4 della norma citata. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*. Del medesimo articolo

2 - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla parteci-



pazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia.

3 - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4 - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1 :

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021».

---

## **G1.119**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il 22 giugno 2020, la Commissione Europea, a seguito della richiesta del Governo italiano, ha proposto al Consiglio la proroga, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, del particolare sistema di applicazione dell'IVA denominato «split payment», la cui scadenza era invece fissata al 30 giugno 2020;

si tratta dell'ennesima richiesta di proroga della deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, disciplinata dagli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE dapprima autorizzata con la decisione del Consiglio del-

l'Unione Europea n. 2015/1401 e successivamente rinnovata con la decisione n. 2017 /784;

il meccanismo, pone a carico delle pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, cosicché gli operatori economici non si vedono più corrispondere l'IVA dalle Stazioni appaltanti, mentre devono comunque continuare a pagarla ai loro fornitori;

considerato che:

si tratta di una misura che, dal 2015, ha seriamente compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza;

ciò genera un incremento esponenziale del credito IVA in capo alle imprese, con una pesante perdita di liquidità, che l'ANACE ha stimato in circa 2,5 miliardi di euro l'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità;

inoltre, se si considerano i tempi estremamente dilatati e la farraginosità con i quali lo Stato italiano eroga i rimborsi dei crediti IVA, 63 settimane di media contro quella europea di 16, il meccanismo compromette del tutto la possibilità di recuperare la necessaria liquidità in modo tempestivo;

considerato altresì che:

appare del tutto evidente, che una nuova proroga dello split payment vanificherebbe del tutto gli enormi sforzi che gli operatori economici stanno facendo per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, in particolare in questa delicatissima fase sanitaria ed economica che stiamo vivendo, che, per il settore delle costruzioni, si aggiunge tra l'altro agli effetti deleteri di una crisi perdurante e senza precedenti;

inoltre è bene ricordare che lo Stato, attraverso la fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed ora applicata a tutti i rapporti commerciali anche tra privati, già dispone di uno strumento di controllo fiscale e di contrasto all'evasione dell'IVA che assicura la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche, semplificando e garantendo adeguata tempestività alle verifiche tributarie;

sulla base di quanto sopra descritto, il meccanismo dello split payment ha dunque perso, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua funzione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa;

impegna il Governo:

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima all'abolizione del

meccanismo dello «split payment», alla luce del fatto che lo stesso sistema rischia di essere fortemente dannoso per le imprese e di avere una portata troppo ampia rispetto alla tutela dell'interesse erariale posto a fondamento della sua introduzione.

---

### **G1.120**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'art 30 disciplina la riduzione degli oneri delle bollette elettriche prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - AEREA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

a tal fine per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020;

il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020;

l'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema;

rilevato che risulta prioritario tutelare l'intera filiera energetica che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, permetta la compensazione temporanea, nei vari rapporti tra gli operatori della filiera energetica, delle reali insolvenze subite, a salvaguardia dell'equilibrio del mercato e della concorrenza, evitando maggiori danni economici, finanziari e soprattutto occupazionali ad un settore chiamato a garantire un servizio essenziale;

trascurare la sopravvivenza di tali imprese, genererebbe una insanabile frattura alla stabilità economica del settore; per quelle stesse aziende che rappresentano il sostentamento di tante famiglie e di tanti consumatori;

ritenuto opportuno escludere, per un periodo transitorio, gli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati e degli oneri generali di sistema non riscossi;

impegna il Governo:

anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, a introdurre modifiche al testo prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, disponga che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi, anche prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema;

a prevedere modalità operative in linea con quelle di applicazione dell'incasso del canone Rai a tal fine consentendo di versare quanto incassato da parte delle imprese del settore energia da parte dei loro clienti finali, in linea con il flusso di cassa in entrata, senza essere obbligati ad anticipare cifre oggi non nella loro disponibilità.

---

## **G1.121**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale a seguito della grave emergenza epidemiologica e delle conseguenze economiche e occupazionali sul sistema Paese;

il settore dell'upstream versa in una situazione di crisi aggravata dalla pandemia e determinata dall'introduzione della sospensione delle attività ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), come testimoniato dalla richiesta di apertura di un tavolo di crisi inviata dal-

la Prefettura di Ravenna al Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 febbraio 2020;

la sospensione sta impedendo la piena valorizzazione delle georisorse nazionali necessaria alla transizione energetica, come riportato nel PNIEC, oltre a esporre il nostro Paese ai costi e ai rischi non solo delle importazioni ma anche di speculazione sui mercati internazionali;

la mancata pubblicità dell'iter di redazione del Piano provoca il congelamento di significativi flussi di investimenti; a titolo esemplificativo, basti pensare che la moratoria determina il fermo dei progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale in grado di generare un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro;

considerato che:

nell'ultima versione definitiva del PNIEC datata 21 gennaio 2020 si prevede l'adozione del PiTESAI entro il 2020, indicazione smentita con l'ultimo provvedimento proroga termini dall'inserimento successivo di una proroga per la redazione del Piano con conseguente estensione della sospensione delle attività;

in diverse occasioni il Parlamento ha richiesto al Governo l'impegno sulla pubblicità dei lavori di redazione del PiTESAI, facendosi interprete delle richieste delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, delle associazioni datoriali e dell'intero comparto;

impegna il Governo:

a rispettare rigidamente il termine del 13 febbraio 2021 previsto per l'adozione del PiTESAI, senza ulteriori proroghe;

a convocare con urgenza gli stakeholders del settore con particolare riferimento ai componenti del tavolo di crisi di Ravenna per tenere conto degli aspetti socio-economici ai fini della definizione del Piano.

---

## **G1.122**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

a causa delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, per la realizzazione degli impianti incentivati di produzione di energia da fonti rinnovabili i termini di efficacia e le scadenze previsti nei provvedimenti autorizzativi difficilmente potranno essere rispettati se non a valle di un congruo periodo di tempo che tenga in debita considerazione le difficoltà oggettive che gli operatori incontrano per adempiere alle diverse disposizioni previste;

la proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta necessaria per non vanificare gli sforzi degli operatori nonché i risultati che il nostro paese si è posto di raggiungere con il PNIEC nel settore dello sviluppo delle FER.

impegna il Governo:

con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a prorogare di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

---

### **G1.123**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'art 42 bis «Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico» introdotto nel corso dell'esame in V Commissione - interviene al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, novellando la vigente disciplina in materia. La prima novella prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche

degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a un'altra novella, gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

considerato che:

il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone come obiettivo al 2030 il 30% della quota di fonti energetiche rinnovabili (PER) nei consumi finali lordi di energia (18% al 2017), che nel settore elettrico si traduce in un obiettivo al 2030 del 55% della quota di FER sui consumi elettrici (34% al 2017);

per raggiungere tali obiettivi un ruolo primario è stato assegnato al fotovoltaico, per il quale sono previsti al 2030 oltre 50 GW di installato, rispetto agli attuali 20 GW, e oltre 70 TWh di generazione elettrica;

un contributo molto importante potrà essere dato, oltre che dall'installazione di nuovi impianti, anche dagli interventi di revamping e repowering del parco impianti esistente, che consentono un incremento della potenza generata a parità di suolo consumato, stimata in quasi 15 GW con una superficie «risparmiata» di 120 km<sup>2</sup>;

rilevato che allo stato attuale gli interventi di revamping e repowering degli impianti sono di fatto bloccati da procedure autorizzative troppo lunghe e gravose per gli operatori, nonché dalla mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del Dlgs. n. 28/2011 che dovrebbe individuare per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica;

impegna il Governo:

a individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi.

---

## G1.124

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID,

premessò che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

in particolare, all'articolo 42-*bis*, si apportano modifiche al decreto legislativo n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima;

considerato che:

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 6, commi 13-19, ha previsto una misura di deduzione fiscale per i cosiddetti investimenti ambientali (cosiddetta «Tremanti ambiente»);

negli anni passati, con diversi decreti ministeriali (cosiddetto Conto energia), il Governo ha incentivato la realizzazione di impianti Fer mediante l'erogazione di tariffe incentivanti, concretamente pagate agli operatori economici dal Gestore dei servizi energetici - G.S.E. s.p.a. (di seguito «GSE») a fronte della produzione di energia da fonte solare;

per anni si è ritenuta pacifica la cumulabilità dell'agevolazione «Tremanti ambiente» con il conto energia;

con un comunicato del 22 novembre 2017, il GSE ha affermato la non cumulabilità della «Tremanti ambiente» con gli incentivi del III, IV e V conto energia (ossia i decreti ministeriali 6 agosto 2010; 5 maggio 2011; 5 luglio 2012), mentre ha affermato la cumulabilità con gli incentivi del I e II conto energia;

considerato inoltre che:

con sentenze nn. 6784-6785/2019, il Tar Lazio ha annullato il comunicato del Gse e ha affermato la cumulabilità dei due benefici;

la giurisprudenza tributaria afferma unanime la cumulabilità dei due benefici;



in questo contesto, l'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto il divieto di cumulo dei due benefici, prevedendo un meccanismo di definizione con contestuale obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti;

in particolare, per effetto di tale previsione, gli operatori economici (migliaia di operatori) devono versare una somma entro il 30 giugno 2020, pari, mediamente a circa 300.000,00 euro (somma che può arrivare anche a milioni di euro per gli impianti di maggior potenza);

a fronte del mancato versamento di tale somma (e alla conseguente rinuncia alla «Tremanti ambiente»), l'articolo 36 menzionato prevede che il Gse possa decurtare gli incentivi. L'entità della decurtazione non è ancora nota in quanto dovrà essere stabilita dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

rilevato che:

in data 6 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha adottato il regolamento applicativo dell'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019, prevedendo un meccanismo di versamento per certi versi distorto: gli operatori economici, infatti, si vedono costretti a versare - per evitare sanzioni sul versante delle tariffe incentivanti - una somma svincolata dal beneficio fruito e parametrata a quello fruibile;

centinaia di operatori - in gran parte titolari di centinaia di impianti fotovoltaici - hanno impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate innanzi al Tar chiedendo, in via cautelare, la sospensione del termine del 30 giugno 2020 e contestando l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo;

con ordinanze del 5 e dell'8 giugno 2020, il Tar ha sospeso i giudizi, lasciando operativo il termine del 30 giugno, in ragione della avvenuta proposizione da parte del Gse di un regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione;

la sospensione del giudizio e la mancata sospensione del termine del 30 giugno 2020 comportano per gli operatori una scelta in assenza di una compiuta conoscenza di tutti i termini della questione. In particolare, gli operatori non potranno avere per tempo un pronunciamento del giudice e non hanno conoscenza della sanzione che il Gse potrà irrogare se decideranno di non versare entro il 30 giugno insistendo con i giudizi incardinati,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di superare lo stato di incertezza per gli operatori di cui si è detto in premessa;

ad attivarsi con urgenza affinché venga adottato il decreto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la tipizzazione della sanzione in caso di mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019;

a garantire la tutela degli investimenti degli operatori del settore delle energie rinnovabili.

**G1.125**

ARRIGONI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81 %, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;

interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

il comma 1, dell'art. 119, prevede che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

il comma 9 estende l'ambito di applicazione della misura del super bonus 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

a includere gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

---

## **G1.126**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tra le misure fiscali dell'articolo 119 «Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d);

la misura (lett. d-*bis*) è stata estesa, altresì, anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel

registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

tra le modifiche ultime la misura è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e);

considerato che in Commissione V Bilancio della Camera non è stato accolto l'emendamento 119.157 Saltamartini di/atto creando un vulnus normativo;

l'accoglimento dello stesso avrebbe mostrato un segnale di grande responsabilità istituzionale che riconosce l'insostituibile ruolo delle scuole paritarie, servizio educativo di importanza strategica e che dimostra l'intenzione di voler stare dalla parte delle famiglie e dei ragazzi;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività. Questo periodo di inattività potrebbe invece essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici;

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del superbonus si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

---

## **G1.127**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

ai fini dell'asseverazione, correlata alla detrazione prevista dall'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a); nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

utilizzare, ai fini della valutazione dei costi dei lavori di riqualificazione energetica e statica degli edifici che gli incentivi fiscali promuovono, i prezzi regionali attualmente in vigore nelle diverse Regioni del Paese comporta il rischio di vanificare, sicuramente sul lato dell'offerta, tutti gli aspetti incentivanti, per il settore e per l'economia complessiva del nostro Paese;

i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; le imprese non possono predisporre preventivi utilizzando strumenti superati e incompleti, rischiando così di non potere utilizzare le giuste modalità operative e i prezzi congrui agli interventi imprenditoriali - ispirati alla massima qualità e sicurezza - che devono al più presto trasformare in cantieri;

impegna il Governo:

a) affinché nelle more dell'adozione del decreto di cui in premessa i prezzi e capitolati di riferimento, per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica e statica così come previsti dagli articoli 119 e 121 del DL n. 34/2020, siano quelli prodotti e continuamente aggiornati dalla DEI- tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale;

b) a indicare nel decreto di cui al comma 13, lettera a); che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti e continuamente aggiornati dalla DEI- tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale.

---

**G1.128**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

considerato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame ai commi 1, lettere b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

---

**G1.129**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta;

il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerata la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «post covid», posto che la misura dell'ecobonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2022 ( comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»);

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall'art. 119.

---

### **G1.130**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

le disposizioni contenute nell'articolo 119, più volte riformulato, tra gli interventi ai fini della fruizione del super bonus con riguardo al comma 1, lett. a) e b) ha previsto che per «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 dell'I Senato, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» escludendo gli impianti idrotermici;

considerato che:

la Pompa di Calore Geotermica, è intesa come un impianto per la climatizzazione che utilizza il sottosuolo (terreno e/o falda sotterranea) come fonte primaria, costituito quindi da tutti seguenti elementi nella loro interezza:

- Pompa di calore (PdC acqua-acqua) Scambiatore di calore intermedio;

- Geoscambiatore, che nello specifico può essere distinto come segue:

- Sonde geotermiche verticali e sonde geotermiche orizzontali (sistemi a «circuiti chiusi»);

- Geo strutture (Pali energetici, paratie di sostegno con scambiatori, etc);

- Pozzi di prelievo di acque di falda e relativi pozzi di restituzione (sistemi a «circuiti aperti»).

tali soluzioni sono alternative all'utilizzo dell'aria esterna come sorgente primaria delle pompe di calore (c.d. PdC «aeroterme») e sono caratterizzate da prestazioni globali (quindi non solo «nominali» della PdC stessa) assolutamente migliori in termini di efficienza energetica, quindi di consumi elettrici;

impegna il Governo:

a ricomprendere, ai fini della detrazione della misura del 11 O per cento, ai sensi del comma 1, lettera a) e b) dell'articolo 119, tra gli «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il



raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 del Parlamento europeo, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» anche gli interventi idrotermici.

### **G1.131**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

l'emergenza sanitaria ha posto la necessità di rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti con il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni;

questa proposta è sostenuta da CittadinanzAttiva e da oltre settanta organizzazioni di operatori sanitari, società scientifiche, imprese;

ciò nasce dall'esigenza di far fronte alla sospensione di servizi, disposta per l'emergenza evitando ulteriori ospedalizzazioni e che potrebbe essere finanziata attraverso la revisione della tassazione sui prodotti da tabacco riscaldato;

è necessario incrementare l'assistenza ai più fragili con stanziamenti aggiuntivi nel prossimo triennio che potrebbero essere recuperati dalla revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali intervenendo sullo sconto fiscale sul tabacco riscaldato innalzandolo dall'attuale valore al 20 per cento;

questo consentirebbe di recuperare congrue risorse che potrebbero essere non solo utilizzate per rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti ma anche per sostenere da parte delle Regioni servizi per la cura del tabagismo e di problematiche fumo-correlate;

si tratta di prevedere un concreto supporto al Servizio sanitario nazionale per programmi e iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione -

impegna il Governo:

a prevedere in un provvedimento successivo al decreto legge in esame, a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di go-

vernance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di tenitorio, il rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti attraverso il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni, mediante l'individuazione di congrue risorse aggiuntive da recuperare mediante la revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali.

---

### **G1.132**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

l'emergenza Covid limitando l'utilizzo dei mezzi pubblici se da un lato ha favorito l'impiego di modalità ecologiche di mobilità (biciclette, spostamenti a piedi, monopattini elettrici, .. ), dall'altro ha spinto molti, specie nelle città più estese, a ritornare all'uso della macchina;

lo stesso programma predisposto dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, «Italia veloce» non prevede interventi significativi, salvo qualche eccezione come il completamento dell'anello ferroviario di Roma atteso da 40 anni, sui trasporti nelle aree urbane;

ogni giorno larga parte degli spostamenti avviene nelle città e nelle aree metropolitane, ma purtroppo, da sempre, questi interventi sono secondari negli elenchi predisposti dai Governi e dalla stessa Rfi;

il Rapporto «Pendolaria» di Legambiente racconta come in questi anni si siano ridotti i treni dei pendolari in circolazione;

servono nuove linee di tram e metropolitane, piste ciclabili sicure, come previste dai Comuni nei Piani urbani della mobilità sostenibile, che vanno finanziate e che oggi sono in gran parte senza risorse;

servono importanti risorse per l'acquisto diretto, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica o il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Tali risorse svolgerebbero un ruolo essenziale nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

impegna il Governo:

al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal maggiore impiego dei mezzi privati di trasporto in conseguenza delle restrizioni relative al trasporto pubblico adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto locale. l'adozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, garantendo maggiore sicurezza per i ciclisti, in particolare, prevedendo strade scolastiche ciclabili e doppio senso ciclabile per favorire la ciclabilità in sicurezza, contribuire al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, a riservare una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a almeno 10 miliardi di euro delle risorse previste agli investimenti delle società di trasporto pubblico locale e alla società Rfi per il servizio nelle aree urbane.

---

### **G1.133**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

negli anni scorsi sono state approvate otto salvaguardie allo scopo di garantire ai lavoratori cd. «esodati» una pensione secondo le «vecchie» regole previdenziali, ai quali non si applicano, dunque, per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dalla legge 201/2011 (riforma Fornero);

a fronte dei 172.466 soggetti «salvaguardati», finanziati con gli 11,6 miliardi stanziati dai governi Monti e Letta (rimodulati in 10,1 miliardi e in 153.389 «salvaguardati» con il decreto legge n 148/2017), a tutt'oggi ne sono stati «salvaguardati» in realtà 142.359, restando dunque disponibili 11.000 «salvaguardie» a cui se ne possono togliere 2.000 per eventuali domande giacenti in lavorazione per un totale di 9.000 soggetti che potrebbero usufruire della «salvaguardia»;

quest'ultimo è un dato che l'INPS dovrebbe fornire aggiornandolo, mentre i report attuali sono fermi sul sito INPS al 10 agosto per le prime sette salvaguardie e al 3 settembre 2018 per l'ottava salvaguardia;

a tale scopo si potrebbero utilizzare i risparmi di oltre 500 milioni non utilizzati nelle otto «salvaguardie» come rideterminati dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

il decreto legge citato, infatti, in base al monitoraggio svolto sulle domande di accesso alla suddetta «ottava salvaguardia», ridetermina, al comma 1 dell'articolo 8, i soggetti che rientrano in tale contingente, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700);

le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono state destinate ( come già prevede l'art. 1, comma 221, della legge n. 232/2016) all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, incremento che per l'appunto potrebbe essere utilizzato per una nona «salvaguardia»;

esiste la necessità di intervenire con massima urgenza su questa ridotta platea di ex lavoratori che erano già in condizioni di estrema drammaticità e privi di alcun reddito da 8 anni prima dell'emergenza Covid e che ora sono precipitati in una situazione ancora più tragica e insostenibile, essendo anche nella fascia dei cittadini più a rischio per questa patologia in quanto tutti ampiamente over 60;

impegna il Governo:

a predisporre in un prossimo provvedimento delle misure che pongano fine a tale fenomeno che penalizza ancora alcune migliaia di lavoratori che in seguito all'entrata in vigore della Riforma Fornero della previdenza non usufruiscono né di uno stipendio né di una pensione.

---

### **G1.134**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premessi che:

la Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'esame del provvedimento al nostro esame, ha approvato, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 81, producendo il seguente effetto: fino a fine anno potranno partecipare a gare di appalto o beneficiare come imprese di sgravi ed incentivi anche aziende che non versano contributi previdenziali e assicurativi, in quanto risulterebbero comunque possedere un DURC regolare;

in aprile, le parti sociali dell'edilizia (non solo i sindacati, ma anche le associazioni datoriali a partire dall'ANCE) giunsero ad un accordo con il Governo (nello specifico con il Ministro del Lavoro, On. Catalfo e con il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, On. De Micheli) affinché non venissero prorogati i termini di «congelamento» del DURC/DOL (Documento Unico di Regolarità Contributiva) oltre il 15 giugno;

il motivo era ed è semplice: avendo deciso di riaprire i cantieri edili dal 5 Maggio u.s., anche la certificazione dei corretti versamenti dei contributi a INPS, INAIL e Casse Edili, doveva tornare operativa per fotografare la regolarità o meno delle aziende che riprendevano i lavori;

a seguito di questo impegno fu introdotto, sempre nel decreto Rilancio, l'articolo 81 c.l che faceva «ripartire» il Dure dal 15 giugno;

in seguito alla soppressione del comma 1 citato, se in questi giorni, qualcuno (per esempio un mafioso che vuole riciclare denaro sporco) fondasse una impresa edile (bastano dieci minuti in Camera di Commercio) potrebbe lavorare fino a fine anno (e poi magari mettere l'azienda in liquidazione) senza mai pagare un contributo, partecipando però ad appalti pubblici;

si determinerà una notevole confusione, inoltre, nella gestione degli attuali appalti, con rischi di contenziosi e di interpretazioni differenti a partire dalle stesse stazioni appaltanti;

si tratta di un «capolavoro» fatto, a danno di migliaia di lavoratori sotto ricatto e a danno di centinaia di imprese serie che subiranno la concorrenza sleale di imprenditori truffaldini;

il tutto, per di più, con una massa ingente di risorse pubbliche che, giustamente dedicate al rilancio del settore delle costruzioni, rischiano di alimentare ulteriore lavoro nero e caporalato;

se poi vi si dovesse aggiungere anche un decreto Semplificazioni che, stando alle bozze attuali, oltre ad agire su positive scelte di riduzione dei tempi per la messa a gara di appalti pubblici, sembrerebbe prevedere una riduzione significativa delle attuali norme anti mafia e soprattutto la liberalizzazione del sub appalto staremo al colpo finale ai diritti fondamentali delle lavoratrici e lavoratori del settore edile;

in pratica, si potranno dare miliardi di euro per le ristrutturazioni anche ad imprese che lavorano a nero, in un settore, quello dell'edilizia privata, dove si contano oltre 400 mila lavoratori irregolari;

se l'obiettivo è infatti quello di accelerare i cantieri, ci dobbiamo chiedere come si potrà raggiungere questo obiettivo intervenendo su regole riguardanti non l'apertura di un cantiere ma la vita di un cantiere già aperto;

uno strumento per operare con rapidità e trasparenza esiste ed è il c.d. «DURC di congruità», un certificato (richiedibile on line) emesso dalle Casse Edili (gli enti bilaterali riconosciuti dal Ministero del Lavoro, composti da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori) che, in proporzione al tipo di lavori ed importi, certifica un numero minimo di ore di lavoro «congruo»;

se, ad esempio, chiedi centomila euro per rifare un tetto di un condominio di 500 metri quadrati, non puoi non dichiarare almeno 5 lavoratori;

questo strumento è già presente in alcune legislazioni regionali (la prima a vararlo fu l'Umbria) e nelle ricostruzioni post-sisma (fu applicato in Emilia Romagna, a L'Aquila, ora nel cratere del Centro Italia). Lo si ottiene mediamente in 3 giorni e, dovunque applicato, ha portato all'emersione di centinaia di milioni di euro di salari e contributi;

dove vi è regolarità contrattuale vi è anche maggiore attenzione alla sicurezza e si hanno minori incidenti sul lavoro;

impegna il Governo:

a limitare in un prossimo urgente provvedimento la validità del DURC al massimo alla fine di settembre e a introdurre il c.d. «DURC di congruità».

---

### **G1.135**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

nel provvedimento al nostro esame sono state accolte due modifiche che interessano gli inquilini: la sospensione degli sfratti al 31 dicembre 2020, e la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche per le famiglie occupanti che non hanno la residenza in seguito alle norme del cd. «Decreto Lupi»;

sono interventi del tutto insufficienti rispetto all'attuale situazione di grave disagio che colpisce ampie fasce della popolazione;

assistiamo al dramma quotidiano di milioni di inquilini e proprietari che devono affrontare il dramma delle morosità;

per questo sono ingiustificabili le prese di posizione delle associazioni rappresentative della proprietà edilizia contrarie alla proroga dell'esecuzione degli sfratti, mentre una valanga di richieste di sfratti si stanno riversando presso i tribunali e si annuncia in autunno ulteriori e pesantissime ricadute sociali;

solo pochi anni fa, uno studio di Nomisma affermava che 1,7 milioni di famiglie in locazione erano sull'orlo del disagio abitativo in quanto incapaci di sostenere un evento che avrebbe ridotto le capacità reddituali;

l'emergenza Covid ha portato in morosità anche molti di coloro che erano in regola con i pagamenti;

impegna il Governo:

ad affrontare in un prossimo provvedimento in maniera strutturale il disagio abitativo per avere in Italia più case popolari ristrutturando edifici già esistenti, un aumento delle risorse del Fondo affitti e del Fondo per il contrasto della morosità incolpevole.

---

### **G1.136**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 1 del presente decreto reca un complesso di norme nel settore sanitario, accelerando la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn;

la diffusione della pandemia COVID-19 ha innescato in Italia una crisi sanitaria senza precedenti -da cui il Paese sta provando ora ad uscirne con grande responsabilità nell'ottica di superare la fase emergenziale - che ha rivelato le grandi fragilità del sistema sanitario nazionale sovraccaricato rispetto alla necessità di erogare tempestivamente cure adeguate con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana;

la gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo a individuare diverse misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale - in particolare con il decreto-legge cosiddetto « Cura Italia» e ora con il decreto-legge « Rilancio » - con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio;

con il decreto-legge « Rilancio » vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti, e vengono poi disposte proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Con lo stanziamento di ingenti risorse per la sanità definite con i provvedimenti del Governo, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

al fine di promuovere una innovazione organizzativa del sistema sanitario che consenta di rispondere in modo pronto e più adeguato alle sfide future investendo in primo luogo sulle politiche territoriali, ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per « il rilancio del territorio » trovino omogeneità sul territorio nazionale con le linee guida a partire dal Patto per la Salute e dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio.

---

### **G1.137**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

il Capo I del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;

l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato un grave impatto negativo sulle imprese turistico ricettive, che nel giro di poche settimane hanno dovuto sospendere improvvisamente la loro attività e subito un ingente calo di fatturato, mentre faticano a riprendersi oggi nella fase di graduale ripresa seguita al momento più acuto della crisi sanitaria ed economica;

secondo una stima del Centro studi di Federalberghi nel 2020 si registrerà la perdita di oltre 295 milioni di presenze (-68,7% rispetto al 2018), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a quasi 16,3 miliardi di euro (-69,0%);

il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia assume dimensioni di notevole rilevanza e necessita di adeguati investimenti per poter essere salvaguardato e ulteriormente valorizzato incentivando l'adeguamento sismico anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha inoltre compromesso - in parte o in tutto - le prospettive occupazionali dei lavoratori stagionali, in particolare nei settori direttamente o indirettamente interessati dai flussi turistici. Il World Travel Tourism Council (WTTC) stima per il nostro Paese un totale



di circa 3,4 milioni di lavoratori: in questo conteggio finiscono gli occupati del core business ma anche coloro che operano nei settori indirettamente collegati, come quelli per esempio delle tante e diverse filiere che sono fornitrici del turismo. I primi, secondo i dati dell'Istat, sono circa 1,6 milioni e fanno riferimento a ricettività, agenzie di viaggi e tour operator (comparti strettamente turistici), trasporti, bar e ristorazione (comparti parzialmente turistici) con un trend di medio periodo particolarmente positivo: + 19% tra il 2013 e il 2018, quattro volte il dato di tutti i settori (+4,6%). Chi lavora nel turismo, inoltre, è generalmente più giovane (il 38% ha meno di 34 anni rispetto al 22% di tutti i settori) ma ha anche contratti più precari (quelli a termine sono il 25% rispetto al 13% di tutti i settori);

in mancanza di una misura di protezione per gli stagionali, il perdurare della situazione di stallo bloccherà inoltre la gran parte di assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno «normale», si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo, mentre alla riapertura il settore sarà ancora più esposto ad un mercato internazionale più competitivo;

impegna il Governo:

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, a valutare in un prossimo provvedimento normativo l'opportunità di:

istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus e dovrà essere in grado di promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta;

prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione dei lavoratori stagionali del settore turismo, attraverso la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro dei settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, bar e altri servizi senza cucina, dei tour operator e servizi di prenotazione turistiche e attività connesse, nonché delle attività di trasporto di passeggeri che impiegano lavoratori con contratto a tempo determinato per motivi stagionali.

---

### **G1.138**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'eco-

nomia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

all'articolo 230 viene sancito un incremento nella misura di 8.000 posti nel concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti nella procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;

tale necessità è stata maggiormente accentuata dalla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, soprattutto in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico che potrebbe presentare diverse criticità, a causa dei gravi problemi della ripresa della didattica in presenza nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza, delle oltre 200 mila supplenze che dovranno essere fatte per avere la copertura di tutte le cattedre dell'organico di fatto, senza tralasciare il problema che a settembre moltissime scuole saranno prive del Direttore dei servizi amministrativi, tenendo conto anche dell'esistenza di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

vista l'urgenza di immettere in ruolo personale che ha già svolto le proprie funzioni e che necessita di essere stabilizzato - quali i DSGA facente funzione che privi di titolo di laurea risultano pertanto essere stati esclusi dal concorso ordinario indetto per la copertura di 2.004 posti-, e di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate, valorizzando il servizio pregresso, tale da garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e permettere così l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA;

a valutare altresì l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze

di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

---

**G1.139**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che

Il D.lgs. 49/2012 prevedeva per il triennio 2013-2015 un rapporto di 1: 1 (100%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo;

Successivamente l'art. 1, comma 347, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che, in deroga alla predetta disposizione, per il triennio 2015-2017 il rapporto si riducesse a 1: 1/2 (50%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo-;

considerato che:

con la nuova programmazione del triennio 2016-2018, il nuovo D.P.C.M è stato, emanato in ritardo ovvero solo il 7 luglio 2016 e ha riconfermato nuovamente per il triennio 2016-2018 il rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b ).

Ritenuto che:

a tutt'oggi non è stato emanato il D.P.C.M. relativo al triennio 2019-2021 e che in assenza di nuove disposizioni che ridimensionano il predetto rapporto tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b ), a far data dal 01/01/2019 si è tornati al rapporto di 1: 1 (100%), provocando ulteriori tensioni finanziarie alle Università

impegna il Governo:

A valutare l'opportunità di emanare un nuovo D.P.C.M. che possa rivedere il suddetto rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b), al fine di non inficiare ulteriormente le finanze dei diversi Atenei e non bloccare le procedure di reclutamento.

---

## **G1.140**

ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che:

durante la discussione presso la Camera dei Deputati del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state modificate le disposizioni di cui all'articolo 182 concernenti il tema delle concessioni demaniali marittime;

le norme richiamate stabiliscono, di fatto, una nuova modalità di proroga, in linea con l'articolo 1, comma 682 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha prorogato le concessioni sino al 2033;

le previsioni di cui all'articolo 182 del presente decreto prevedono inoltre che «le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e che «l'utilizzo dei beni [ . . . ] è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere»;

previsioni che, stabilendo una durata irragionevole della proroga, espongono il nostro Paese a una quasi certa procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, che già con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018 ha avviato una procedura di pre-infrazione a causa dell'estensione delle concessioni non in linea con il diritto e le sentenze della Corte di Giustizia, che non consentono una proroga automatica delle concessioni in contrasto con l'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein: già recepita in ritardo dal nostro Paese e ora perennemente aggirata con proroghe di vario genere;

anche la Ragioneria, in una nota inviata alla Camera dei Deputati, ha sottolineato i possibili danni a carico della finanza pubblica conseguenti una proroga di questo tipo, non solo per la possibile procedura di infrazione, ma anche perché «consentirebbe la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione», ossia una acquisizione diretta senza alcun compenso o rimborso delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali;

si ricorda, inoltre, come nel nostro ordinamento vi sia un obbligo a garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive connesse con la nor-

mativa europea, con la conseguenza che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle normative sono tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE: in tal senso, il Tar del Veneto e della Campania sono già intervenuti in modo chiaro;

tali considerazioni, di carattere giuridico, vanno considerate parallelamente a quelle di carattere economico e sociale: è evidente che una applicazione rigida della Direttiva Bolkenstein creerebbe un danno di dimensioni significative a moltissimi piccoli imprenditori, proprietari di stabilimenti che vedrebbero spazzato via l'investimento di una intera vita;

il settore balneare italiano è infatti stato gestito dalla piccola e media imprenditoria, che, in ragione di quanto previsto dall'ex articolo 37 comma 2 del Codice della Navigazione, il cd. «diritto d'insistenza», ha spesso tramandato attraverso le generazioni il mestiere di imprenditore balneare: tale norma, infatti, prevedeva che in occasione dell'assegnazione della concessione da parte degli enti pubblici, è prevista la preferenza del concessionario uscente. La direttiva Bolkenstein favorisce invece coloro che hanno una maggiore possibilità di investimento, a danno del rapporto con il territorio, la storia e le caratteristiche paesaggistiche e sociali del settore turistico balneare italiano: si tratta di circa 30.000 concessionari storici e di 300.000 lavoratori;

impegna il Governo:

ad attivarsi nel confronto con l'Unione Europea per verificare la possibilità di giungere al superamento di quanto previsto dalla Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein, al fine di giungere ad un compromesso tra le esigenze di concorrenza, valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo italiano e tutela della piccola e media imprenditoria balneare;

ad avviare un processo di verifica dei canoni di concessione che stabilisca compensi equi, adeguati sia al valore reale del demanio e che profitti che ne derivano, secondo un principio che ricalchi la progressività della tassazione di cui all'articolo all'articolo 53 della Costituzione.

---

## **G1.141**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 224 bis si istituisce il Sistema di qualità nazionale benessere animale al fine di assicurare W1 livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.

com'è noto l'interesse dell'opinione pubblica e dei consumatori nei confronti delle condizioni in cui sono allevati gli animali è sempre crescente e i consumatori sono sempre più attenti ed esigenti riguardo alla chiarezza delle informazioni presenti sulle etichette.

attualmente le etichette di certificazione presenti sul mercato riportano prevalentemente la dicitura «benessere animale» che è stata più volte valutata dai Ministeri competenti (Ministero delle Politiche Agricole e della Salute) come fuorviante in quanto è riferita indistintamente a diverse discipline produttive e diversi metodi di allevamento, mentre è noto che i diversi metodi di allevamento (in gabbia, alla posta, al chiuso o coperto, all'aperto) consentono diversi e crescenti «potenziali» di benessere animale.

un'etichettatura che riporti informazioni chiare sul «potenziale» di benessere animale e quindi su diversi metodi di allevamento utilizzati per realizzare diversi prodotti è uno strumento importante per garantire quella trasparenza che è dovuta al consumatore. Allo stesso tempo è fondamentale al fine di pianificare la transizione del sistema zootecnico italiano verso sistemi di più alta qualità e maggiore sostenibilità, per rafforzare l'autorevolezza dei nostri prodotti nei confronti dei buyer esteri, che sempre di più hanno mostrato di essere esigenti, oltre che per sostenere i piccoli produttori di qualità che hanno spesso la funzione sociale di presidio in zone rurali.

questa è la direzione indicata non solo dai documenti strategici in seno al Green Deal europeo, come la Strategia Farm to Fork e la Strategia sulla Biodiversità, ma anche da numerose dichiarazioni pubbliche dei Commissari della Salute e dell'Agricoltura europei Stella Kyriakides e Janusz Wojciechowski.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che, affinché le filiere zootecniche del nostro Paese siano correttamente accompagnate e sostenute nella necessità di competere e stare al passo con le istanze etiche ed economiche a livello internazionale, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale benessere animale, in particolare del segno distintivo con cui saranno contrassegnati i prodotti dall'organismo tecnico-scientifico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato di concerto con il Ministro della salute, sia resa obbligatoria e chiara sull'etichetta dei prodotti di origine animale l'indicazione dei corrispondenti metodi di allevamento utilizzati lungo tutta la filiera di ogni prodotto.

---

## **G1.142**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Decreto istituisce un «Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19» da 977,6 milioni di euro, presso il Ministero dell'Istruzione, per la ripartenza e con l'obiettivo di contenere il rischio sanitario».

Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa, poi, di 331 milioni di euro il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021. Risorse che, già durante la conversione del provvedimento, sono state assegnate ai dirigenti scolastici che possono utilizzarle per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti. Ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare la didattica digitale. E poi, ancora, per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.

considerato che:

La scuola non ha mai chiuso durante l'emergenza Covid-19, sostituendo la didattica in presenza con quella a distanza;

Ritenuto che:

la scuola deve tornare in presenza a settembre, poiché si tratta di una misura assolutamente indispensabile per tutti, ma soprattutto per alcune fasce d'età e per le persone più fragili, sul piano economico, sociale, culturale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare nuove risorse al fine di prevedere l'utilizzo di ulteriori spazi e di un organico aggiuntivo per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire le misure precauzionali di distanziamento, assicurando così una relazione umana forte, necessaria nel processo insegnamento-apprendimento, che ora più che mai ha bisogno di un recupero in presenza.

---

### **G1.143**

CASINI, MANCA, LANIECE, BRESSA, PITTELLA, BINETTI, STEFANO, NENCINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il testo all'esame contiene misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e nello specifico la regolamentazione del lavoro agile;

il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove;

il decreto-legge n. 18/2020, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento statale, si sono pertanto visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

al contrario, i lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento, come nel caso dei lavoratori del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo, in provincia di Bologna, diventato «zona rossa» a seguito di ordinanza regionale, per i quali l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi e, ad oggi, i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per l'assenza forzata dal lavoro e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente iniziative normative affinché, ai lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo (BO), sia riconosciuta la malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown, oltre ai relativi ammortizzatori sociali, ove previsti,



nonché a valutare altresì l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo idoneo a rimuovere gli effetti delle descritte disparità.

## **G1.144**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, FATTORI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emendamento 2.31 approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 prevede la possibilità per le enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di avviare procedure concorsuali tese all'assunzione di personale valorizzando l'esperienza acquisita in ambito ospedaliero;

l'attivazione di tali procedure è compatibile con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia secondo la quale le assunzioni nella Pubblica Amministrazione debbono avvenire con procedure concorsuali pubbliche;

l'attivazione di procedure concorsuali per soli titoli o, comunque, che prevedano per i titoli punteggi elevati può consentire la valorizzazione delle esperienze lavorative maturate in ASL nonché la stabilizzazione di figure lavorative che potrebbero così superare la precarietà derivante da una condizione di lavoro incerta trascinatasi per molti anni;

l'attivazione di tali procedure appare inoltre particolarmente opportuna nel comparto della sanità alla luce anche dell'impegno di tutti i lavoratori, ivi compresi anche quelli a tempo determinato e degli appalti, nell'affrontare con sacrificio ed impegno l'emergenza prodottasi a seguito della pandemia Covid-19 nel corso della quale, peraltro, hanno acquisito esperienza e professionalità che potrebbero rivelarsi preziose nella sciagurata ipotesi di un rinnovato periodo d'emergenza;

impegna il Governo:

nel rispetto delle prerogative delle Regioni, ad adottare ogni utile iniziativa al fine di sensibilizzare le stesse circa l'opportunità di attivare al più presto le procedure concorsuali necessarie a garantire una stabilità lavorativa a tutti i lavoratori precari del settore sanitario pubblico che, in particolar modo in questi mesi e a causa della pandemia che ha interessato il mondo intero, hanno dimostrato il loro ruolo fondamentale nel nostro Paese e che, data l'esperienza

ormai consolidata, possono essere strumenti fondamentali per affrontare le sfide future in tema di salute pubblica.

### **G1.145**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, FATTORI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

agli articoli 241 e 242 è prevista la possibilità di destinare i fondi europei di coesione destinati al Sud ad altre zone del Paese per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

la clausola del 34% è messa recentemente in discussione da una bozza Dipe che ha ipotizzato, oltre a una «ridistribuzione» dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e coesione della ripartizione percentuale delle risorse L1180-2011 tra Sud e Nord, nonché della clausola del 34 per cento quale quota minima di investimenti al Sud, anche se questa ipotesi è stata più volte smentita dal Ministro in indirizzo, resta il fatto che dal 2016 ancora nessun Governo ha ancora ad oggi proceduto con il relativo Decreto attuativo;

malgrado le rassicurazioni ministeriali nel Def 2020, da poco approvato, non vi è menzione dell'elenco dei programmi di spesa e le amministrazioni tenute a rispettare la riserva 34 per cento sulla spesa in conto capitale;

il 32° rapporto di Eurispes sulla spesa pubblica in Italia, sicuramente noto anche al Ministro, documenta come dal 2000 al 2017 siano stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti a solo vantaggio delle Regioni del Centro-Nord;

da studi del «Quotidiano del Sud» dopo il 2017 la sottrazione di risorse è continuata al ritmo di oltre 61 miliardi all'anno in base al meccanismo, vergognoso, della spesa storica;

che da 2001, anno della modifica del Titolo V non si è ancora provveduto alla definizione di Lep e Lea;

alcuni giorni fa, Johannes Hahn, come Commissario europeo al bilancio ha chiaramente detto che non un euro arriverà all'Italia di quella massa di denaro del Recovery Fund: 82 miliardi a fondo perduto e 91 di prestiti, se non saranno impegnati per riforme, che si dovranno fare grazie soprattutto al Sud. Perché far uscire il Sud dal ritardo di sviluppo è la prima decisiva riforma che l'Europa si attende. Perché solo con investimenti al Sud l'intera Italia

potrà ripartire. Ora l'Italia deve fare quegli investimenti che al Sud sono scesi al livello più basso della storia del Paese. E farli, ha aggiunto, non può essere la solita chiacchiera di chi assicura di avere il Sud in testa ai suoi pensieri e così lasciarli. Si può fare al Sud un piano per la riqualificazione e la velocizzazione della rete ferroviaria, collegando finalmente fra loro le città del Sud e il Sud al Nord lungo l'Adriatico, si può dare la banda larga su Internet, si può convertire dal carbone l'Ilva di Taranto, si può realisticamente pensare ad un piano scuole anche in riferimento alla messa in sicurezza degli edifici, un piano per la Sanità pubblica, anche per recuperare la differenza di investimenti degli ultimi decenni, un piano per il turismo eco-sostenibile, un piano agro-alimentare fondato sulla dieta mediterranea, tutti interventi che ora si possono, anzi si devono, fare. Anche l'Europa ha capito che finora il Sud è sempre stato colpevolmente e dolosamente abbandonato. Ora però anche per l'Europa il Sud può essere, anzi deve, l'unica alternativa in un'Italia il cui sviluppo in un'unica direzione la fa crescere troppo poco;

il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rilasciato dichiarazioni stampa in data 21 maggio 2020 nelle quali rassicura i cittadini e le imprese del Sud, asserendo che i fondi europei di coesione destinati al Sud resteranno al Sud e che, pertanto «non un soldo sarà tolto alle regioni meridionali»;

Pertanto, ci troviamo di fronte ad una possibilità epocale per il nostro Mezzogiorno, quella di iniziare a recuperare il gap infrastrutturale colpevolmente creato soprattutto negli anni dopo il 1970. Una possibilità che non si può sprecare per iniziare a porre rimedio alla «nuova questione meridionale». Per rendere finalmente giustizia ad oltre 20 milioni di cittadini meridionali, dandogli pieno diritto di cittadinanza e renderli, finalmente, come da dettato costituzionale, cittadini di uno stesso Stato che assegna equamente uguali risorse ai territori in base alle reali esigenze e alla popolazione,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni utile iniziativa affinché non si pongano ostacoli a questa possibilità storica di rinascita per il Mezzogiorno e si intervenga sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche regolamentari europee dove questa è prevista come «possibilità» e non come obbligo, anche in considerazione del fatto che la risposta europea sta dispiegando progressivamente ulteriori strumenti per intervenire con più efficacia nell'attuale crisi, ed è quindi possibile salvaguardare «ab initio» il principio della concentrazione territoriale e applicare la prevista flessibilità soltanto per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra fondi strutturali.

---

**G1.147**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, sta manifestando i suoi effetti economici nella sua interezza sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, provocando una caduta dell'economia globale a livelli mai registrati in passato;

in base alle Previsioni economiche di estate 2020 della Commissione europea l'economia dell'area euro nel 2020 subirà una contrazione pari a circa il 8,7% per poi crescere di circa il 6,1% nel 2021 mentre l'economia dell'Unione europea è prevista contrarsi del 8,3% nel 2020 per crescere a un tasso del 5,8% nel 2021. Per l'Italia è prevista una contrazione del 11,2% nel 2020 e un parziale recupero del 6,1% nel 2021;

considerato che:

negli ultimi mesi, il Governo è intervenuto con misure di portata senza precedenti per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da COVID-19, in particolare tramite i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, con misure a tutela della salute, dei redditi e del tessuto imprenditoriale che hanno ispirato l'azione anche degli altri Paesi impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid;

il decreto legge «Cura Italia» ha utilizzato quasi interamente le maggiori risorse autorizzate dal Parlamento con la risoluzione dell'11 marzo per fornire una prima risposta atta a fronteggiare l'emergenza sanitaria con una serie di interventi riguardanti in particolare il lavoro e il fisco, varando un pacchetto di misure che, rispetto alla legislazione vigente, aumentano l'obiettivo di indebitamento netto fino a 20 miliardi, corrispondenti a 25 miliardi di stanziamenti di bilancio.

il successivo decreto legge 'Liquidità' ha introdotto misure di sostegno alle attività produttive attraverso un rafforzamento dell'erogazione del credito in modo da ridurre le tensioni di liquidità e creando un quadro temporaneo volto a salvaguardare la continuità aziendale. Con esso si assicura un'erogazione di credito all'economia per 400 miliardi, che si sommano ai 350 già attivati, o preservati tramite una moratoria su mutui e prestiti alla PMI, dal D.L. 'Cura Italia';

a maggio, con il contagio maggiormente sotto controllo, l'Italia si è dotata degli strumenti necessari per ripartire in sicurezza e rilanciare la sua

economia, attraverso un decreto unitario e organico che ha stanziato 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento netto.

il decreto legge «Rilancio» ha utilizzato tutte le risorse autorizzate dal Parlamento con l'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2020. Con il D.L. 'Rilancio' il Governo ha confermato l'attenzione per le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l'Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza. Per affrontare i costi economici e sociali dell'emergenza, in aggiunta ai 10 miliardi del Cura Italia, sono stati stanziati ulteriori 25 miliardi per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie italiane. Nuove risorse per circa 17 miliardi vengono destinate alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l'integrazione salariale, con procedure più snelle ed efficaci. Sono inoltre confermate ed estese 1-e indennità per i lavoratori autonomi e viene introdotto il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più in difficoltà. Il termine per la sospensione dei licenziamenti viene spostato al 18 agosto;

il Governo ha recentemente adottato un quarto provvedimento in materia economica, volto a semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici. La finalità principale è quella di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno rallentato non solo gli appalti e gli investimenti pubblici, ma anche, più in generale, la crescita dell'economia,

Rilevato che:

in sede UE, in risposta alla pandemia, sono state adottate importanti iniziative. Dal punto di vista del sostegno alla copertura dei costi finanziari delle imponenti misure di supporto e rilancio dell'economia, spiccano per importanza:

un nuovo Fondo per il contenimento dei rischi di disoccupazione (SURE), che avrà una capacità di 1 00 miliardi;

il potenziamento delle garanzie dei Paesi Membri alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per incrementare il credito erogato da quest'ultima, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese (PMI);

la linea di credito Pandemie Crisis Support del Meccanismo Europeo di Stabilità, che potrà finanziare le spese dirette ed indirette collegate all'emergenza sanitaria per un importo pari fino al 2 per cento del PIL dei Paesi richiedenti;

la proposta della Commissione Europea, che nei giorni 18 e 19 luglio prossimi sarà al vaglio del Consiglio Europeo, di fissare il bilancio UE per i prossimi sette anni all'1, 1 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) della UE-27 (1.100 miliardi a valori 2018) e creare un pacchetto di prestiti

e contributi a fondo perduto per complessivi 750 miliardi (creando un 'headroom' attraverso l'innalzamento temporaneo, pari a 0,6 punti percentuali, del massimale delle risorse proprie, portandolo dall'1,4 per cento al 2 per cento del RNL della UE-27), denominato Next Generation EU (NGEU), per sostenere la ripresa dell'economia europea

tramite investimenti e riforme. Le erogazioni saranno concentrate principalmente nei prossimi quattro anni e costituite per due terzi da sovvenzioni (grants) e per un terzo da prestiti a lunga scadenza. Secondo la proposta dell'Istituto di Studi di Politica Economica, l'Italia sarebbe destinataria del 20,4 per cento delle risorse di NGEU.

a queste misure si è affiancata l'incisiva azione di politica monetaria della Banca Centrale Europea attraverso sia il Pandemie Emergency Purchase Programme (PEEP), recentemente prorogato al giugno 2021 e aumentato a 1.350 miliardi, sia il Quantitative Easing (QE) di 20 miliardi al mese con una dotazione aggiuntiva di 120 miliardi fino a fine anno.

Preso atto che:

è assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica, inserendosi su un contesto di scarso dinamismo economico del Paese, nonché di complessi cambiamenti geopolitici a livello mondiale, sia seguita da una fase di depressione economica;

le notevoli risorse che il nostro Paese e l'Unione Europea hanno messo in campo devono essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospendendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili e nella legge di bilancio per l'anno 2021, in coerenza con quanto previsto nel piano nazionale delle Riforme recentemente adottato dal Governo e con le raccomandazioni UE, tutte le misure necessarie al sostegno e al rilancio del nostro sistema economico;

a rilanciare gli investimenti pubblici, con l'obiettivo di portarli stabilmente sopra il 3% del PIL, concentrando gli interventi sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, la green economy, la protezione dell'ambiente, l'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione;

ad aumentare le spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, puntando a incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l'istruzione di 0,4 punti percentuali di PIL nei prossimi tre anni;

a rilanciare gli investimenti privati, con l'obiettivo di: promuovere l'innovazione, favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell'economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all'estero;

a predisporre interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario, il commercio, l'auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l'edilizia, la produzione di energia e la siderurgia;

ad adottare riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia e a migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, con priorità di intervento per: un'amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell'istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo, e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili;

a predisporre una riforma tributaria che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione;

ad affiancare alle misure di rilancio del nostro sistema economico, lo stanziamento di ulteriori e adeguate risorse per gli interventi di protezione dei lavoratori;

a rafforzare tutte le misure per sostenere la genitorialità e per invertire il trend della natalità nel nostro Paese.

---

## **G1.148**

COLLINA, TARICCO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 222-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020, di poter accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, appositamente previsti per favorire la ripresa dell'attività economica nei casi in cui le imprese non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

per tali finalità è stato previsto un primo stanziamento, per un ammontare di 10 milioni di euro nel 2020, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che a fronte della situazione evidenziata dalle imprese colpite necessita di un significativo potenziamento;

considerato che:

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici eccezionali, vi è un preoccupante rischio per le imprese agricole di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura;

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, all'incremento della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori» al fine di garantire un adeguato intervento a sostegno delle imprese agricole colpite dalle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020;

ad istituire, presso il Ministero delle politiche agricole e forestale, un Tavolo di confronto, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle associazioni delle imprese agricole e delle imprese di assicurazione al fine di individuare, da un lato, nuovi e diffusi strumenti a copertura dei rischi per eventi eccezionali in agricoltura e, dall'altro, per evitare qualsiasi rischio di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura.

---

### **G1.149**

MANCA, FERRARI, STEFANO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il decreto in esame prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. nonché incentivi per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

la norma rappresenta da un lato, un necessario intervento per il rilancio di tutto il settore edilizio nazionale e dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo del settore in chiave di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio nazionale;



proprio in tal ottica, particolare valore assume la norma per i territori dei piccoli comuni e di aree interne di montagna;

considerando che, secondo dati Anci, l'Italia dei comuni interni, periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche, coprono però, per estensione, il 54, 1 per cento della superficie complessiva della penisola, ma che in 5.627 borghi risultano circa due milioni di case inutilizzate e che negli ultimi 40 anni sono stati ben 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80 per cento popolazione, e tra questi 120 dal 60 all'80 per cento;

aree che presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, che assicurano, attraverso la cura dei residenti, la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la conservazione del paesaggio e potrebbero fornire la risposta al bisogno dell'abitare e di stili di vita più sostenibili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere stabile e permanente nel tempo gli strumenti e gli incentivi previsti di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame per gli immobili ricadenti nei piccoli comuni italiani e nelle aree interne soggette a spopolamento, al fine di garantire continuità agli interventi di recupero dei centri storici e dei borghi, alla lotta allo spopolamento, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e la messa in sicurezza degli edifici.

---

## **G1.150**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 106 del provvedimento in esame istituisce il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire entro il 1° luglio 2020, tra comuni, province e città metropolitane, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali;

i Comuni, le Città Metropolitane e le Province sono responsabili degli adeguamenti normativi per far fronte alle richieste del presente decreto e al contempo devono garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

le risorse stanziare dal provvedimento, secondo le prime stime degli enti locali e alla luce degli andamenti del gettito e del fabbisogno, necessitano di integrazioni alla dotazione prevista;

impegna il Governo:

ad integrare le risorse stanziare dall'articolo 106 del provvedimento in esame al fine di assicurare ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province la continuità nell'espletamento funzioni fondamentali e la piena compensazione delle eventuali perdite di gettito delle entrate tributarie ed extra-tributarie per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, il termine per l'adozione dell'assestamento di bilancio per gli enti locali in ragione dell'incertezza delle risorse disponibili, della perdita di gettito e dei fabbisogni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

---

## **G1.151**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore turistico è fondamentale per l'economia italiana: rappresenta infatti un comparto in crescita anche nei momenti di crisi;

In Italia ci sono oltre 33 mila hotel con una disponibilità complessiva di oltre 1.200.000 camere: stiamo parlando di uno dei patrimoni di ospitalità alberghiera più importante al mondo (secondo lo studio Horwath HTL «Italy=Hotels Chains 2019») ed il primo in Europa;

l'Italia è infatti attualmente il terzo paese per numero di camere di albergo (dopo Stati Uniti e Cina), per un giro di affari che (prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19) si assestava intorno a 110 miliardi di euro (quasi il 7 per cento del Pil) a cui vanno aggiunti 64 miliardi di euro dell'indotto;

dal secondo dopoguerra del secolo scorso il movimento della clientela negli alberghi nel nostro paese è stato caratterizzato da un trend in continuo sviluppo, pur se nel corso degli anni vi sono stati periodi di rallentamento (soprattutto in seguito alla crisi economica del 2010), con profondi mutamenti qualitativi nella composizione delle provenienze, nelle motivazioni e nei servizi richiesti;

negli ultimi venticinque anni il mix degli alberghi italiani si è modificato (migliorando il proprio standard medio) passando dalle 36.166 unità del 1990 alle circa 33 mila attuali mentre il numero delle camere è aumentato da 938.141 (per 1.703.542 letti) alle 1.100.000 circa attuali (per 2.250.000 posti letto). Tale evoluzione è stata caratterizzata da un globale spostamento verso l'alto della qualità media dell'offerta, da un lato con la trasformazione o sostituzione di alberghi di categoria inferiore di piccole dimensioni con altri di categoria superiore di dimensioni maggiori, dall'altro con l'ampliamento e ammodernamento di quegli alberghi già in linea con la domanda internazionale e quindi bisognosi di aumentare la propria disponibilità di camere;

secondo una recente stima il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia, mappando le proprietà alberghiere nazionali, supera i 117 miliardi di euro. Si tratta di un settore che potrebbe comunque crescere ulteriormente ma che va al tempo stesso salvaguardato: senza adeguati investimenti potrebbe infatti perdere valore soprattutto in presenza di strutture chiuse per molto tempo o non adeguatamente soggette a manutenzione;

nonostante questi primati il settore alberghiero presenta quindi criticità che potrebbero compromettere l'attuale potenziale socio-economico-occupazionale. Non va infatti dimenticato che si tratta spesso di immobili non recenti e spesso non adeguatamente ristrutturati: il 20 per cento degli alberghi italiani ha infatti oltre 100 anni, il 60 per cento ne ha più di 30. Il 50 circa è poi attivo soltanto (anche in periodi pre COVID-19) in alcuni mesi dell'anno;

appare quindi evidente come fattori come l'anzianità degli immobili delle strutture alberghiere, la chiusura prolungata in alcuni periodi, il tasso di occupazione media delle camere variato sensibilmente in seguito ai nuovi flussi turistici, potrebbero compromettere la stabilità economica delle imprese che possiedono o gestiscono un hotel oggi in Italia;

per rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato queste aziende devono quindi essere pronte ad adeguare le strutture ricettive sia in termini di offerta (quindi riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi e modernizzazione dei servizi rispetto a edifici costruiti molti anni fa e calibrati per altre tipologie di clientela e differenti flussi turistici), sia soprattutto in termini di controllo e gestione del saldo costi-ricavi (in questa direzione la riqualificazione energetica degli immobili rappresenta quindi un intervento prioritario);

la riqualificazione dell'immobile è quindi spesso la chiave di volta per elevare valore di mercato e potenziale ricettivo delle strutture alberghiere;

Preso atto che:

l'emergenza sanitaria in atto sta creando gravi problemi all'intero settore turistico nazionale e quindi alla redditività delle strutture ricettive ed alla sua continuità produttiva ed occupazionale:

secondo prime stime gli hotel saranno i più colpiti dell'intero settore turistico, con una perdita di 7.9 miliardi di euro pari ad una riduzione del 53.8 per cento rispetto ai ricavi dell'anno precedente;

Governo e Parlamento hanno varato, sia nel provvedimento in esame che con i precedenti decreti, misure per contenere le perdite causate dal settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti. In particolare: l'introduzione del «bonus vacanze» utilizzabile dalle famiglie in strutture nazionali, l'istituzione del Fondo per la promozione turistica: il rafforzamento delle indennità e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti; l'esenzione Irap e Imu: la nascita di un fondo apposito per acquisizioni, ristrutturazioni e valorizzazione di immobili destinati ad attività ricettive;

è oggi comunque necessario varare norme adeguate e finanziamenti mirati al fine di sostenere non solo l'emergenza il rilancio complessivo del settore. Misure che consentano quindi alle imprese ricettive di adeguare l'offerta per attrarre i flussi turistici, di aumentare il risparmio energetico delle strutture e l'ottimizzazione dei costi d'impresa, oltre a rivalutare l'attuale patrimonio immobiliare;

sarà altrettanto opportuno incentivare l'adeguamento sismico di determinate strutture alberghiere anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

valutato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

gli obiettivi di questa misura sono sostanzialmente i seguenti: riduzione delle emissioni climalteranti: rilancio dell'edilizia: sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata: riduzione delle spese energetiche dell'abitazione: aumento dell'occupazione in determinati settori;

occorre estendere i benefici di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame anche agli alberghi ed alle strutture ricettive;

impegna il Governo:

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico della nostra economia come quello turistico, promuovere ulterior-

mente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta.

---

## **G1.152**

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

nel Mezzogiorno, a causa della stratificazione di più crisi nel corso del tempo, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha ulteriormente acuito il contesto di fragilità sociale pregressa;

già prima dell'emergenza il Presidente della Repubblica nel discorso di dicembre ricordava la necessità di ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d'Italia, Come evidenziato anche nel *Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia* » presentato lo scorso 12 febbraio, « ridurre i divari tra città-dini e tra territori è la vera opportunità capace di creare sviluppo, riprendere a investire attivando potenziali di crescita e innovazione inespresi e fornire opportunità di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne »;

il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza sociale. Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del « motore interno » dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord;

il rischio di forte recessione economica ha evidenti implicazioni negative sull'occupazione soprattutto nel sud Italia, pertanto colmare i divari territoriali non è solo un atto di giustizia, è la leva essenziale per attivare il potenziale di sviluppo inespreso del nostro Paese;

la liquidità prevista dai provvedimenti adottati dal Governo risulta essere necessaria e funzionale alla rapida ripresa economica del Paese in particolare per evitare l'aggravio del problema occupazionale e dello spopolamento nelle regioni del Mezzogiorno;

per il riequilibrio economico e sociale, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale);

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta con un intervento di rifinanziamento del Fondo FSC, per un importo complessivo di 5 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022, di 1.000 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e di 1.400 milioni per il 2025,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di migliorare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, per una rapida ripresa della produzione e dell'occupazione, nel prossimo provvedimento utile l'estensione almeno di un anno, fino al 31 dicembre 2021, del periodo di concessione dei finanziamenti previsti in favore delle imprese del mezzogiorno, anche attraverso l'utilizzo delle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione.

---

### **G1.153**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IV A con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

la misura del contributo è determinata in relazione al fatturato e spetta in ogni caso per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;

sia pure in ragione delle limitate risorse a disposizione, il contributo a fondo perduto non vede fra i propri destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103;

tali professionisti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema Paese, sia per l'attività professionale svolta, sia per il forte impatto positivo che essi hanno sul tessuto socio-economico nel suo complesso, garantendo, fra le altre cose, un forte afflusso di entrate tributarie e un fondamentale stimolo

dei livelli occupazionali, cui non si può prescindere nell'approntare il rilancio dell'Italia,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eventualmente anche valutando - laddove necessario in mancanza di risorse - di ripartire la modalità di calcolo dello stesso sulla base delle diverse fasce di reddito, in modo da assicurare in ogni caso una forma di sostegno a una categoria professionale che riveste un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese.

---

### **G1.154**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874 );

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame dispone la cancellazione del versamento IRAP 2019 e la riduzione fino al 50 per cento dell'importo dovuto a titolo di acconto IRAP 2020;

l'articolo 126 del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno al 16 settembre il termine di riavvio della riscossione dei versamenti tributari sospesi, rinviando alla medesima data il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali e assistenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 ha disposto il rinvio delle scadenze fiscali per alcuni contribuenti, rispondendo per tale via, seppure in via parziale, alle esigenze di liquidità del ciclo economico;

come confermato dal Rapporto annuale dell'Istat del 3 luglio scorso, i gravi effetti della pandemia COVID-19 sul tessuto socio-economico del Paese rischiano di protrarsi nei prossimi mesi ed è, pertanto, diventato di as-

solita urgenza l'adozione di iniziative di sostegno e stimolo del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il rinvio delle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti relativi alle imposte sui redditi almeno al 30 settembre 2020, prevedendo modalità di rateizzazione e sconto degli importi dovuti anche al fine di garantire il rilancio del sistema produttivo del Paese e di recuperare e accrescere i livelli occupazionali registrati prima della pandemia COVID-19.

---

### **G1.155**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore manifatturiero italiano è stato fortemente colpito dal duplice shock di domanda e offerta indotto dalla pandemia: tutte le previsioni indicano per il 2020 una contrazione del fatturato nell'ordine almeno del 15 per cento;

il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto è decisamente elevato poiché per ogni addetto diretto ve ne sono 3,2 nell'indotto con un giro d'affari che ha raggiunto l'11,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

su base annua, l'indice della produzione industriale del settore automotive registrerebbe un calo tendenziale dell'85 per cento ad aprile 2020 e del 36,9 per cento nei primi quattro mesi del 2020;

nel primo quadrimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la fabbricazione di autoveicoli vede calare il proprio indice del 42,5 per cento, quello di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 39,4 per cento e quello di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo del 33,4 per cento;

il primo mese di riaperture delle concessionarie italiane vede un totale di sole 99.711 auto vendute, il 49,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: la situazione resta molto critica e desta non poche



preoccupazioni. Le immatricolazioni totali nei primi 5 mesi del 2020 sono state 451.366, la perdita è di quasi 460.000 unità e quindi un calo superiore al 50 per cento rispetto al 2019. Se le vendite dovessero assestarsi allo stesso ritmo fino alla fine del 2020, le immatricolazioni a fine 2020 potrebbero non superare le 950.000 unità vendute, il calo sarebbe quindi di 17,4 miliardi di euro rispetto al 2019 e quello del gettito Iva di 3,8 miliardi di euro;

i dati esposti indicano come sia necessario intervenire con urgenza e con una visione di sistema che favorisca il rilancio del settore automotive in un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva, ambientale e occupazionale, in linea con i provvedimenti organici ed innovativi come «Industria 4.0,

impegna il Governo:

ad adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e che consenta, oltre il pieno rilancio del settore, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

---

## **G1.156**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il sistema fieristico nazionale, che ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza del proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva;

la crisi sanitaria determinata dal COVID-19, ha colpito il settore fieristico nazionale che a partire dal febbraio scorso hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le sole tre realtà regionali di oltre un miliardo, se no si considera anche l'indotto;

rilevando l'importanza che tale sistema rivestirà nella fase di ripresa dell'economia nazionale, una volta superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che si intervenga con urgenza, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del « *Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current outbreak* », a supporto

degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo nazionale, azioni per il sostegno al sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e misure urgenti per gli operatori del settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti ovvero di costi sostenuti e non recuperabili.

---

### **G1.157**

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti. Nel periodo tra marzo e luglio del corrente anno è venuta meno la totalità dei flussi turistici, con un impatto mai sperimentato in passato sulle imprese del settore;

guardando al futuro, si registra una forte incertezza tra i turisti e la prevale la tendenza alla cancellazione delle prenotazioni anche nei mesi successivi al periodo estivo ed una bassa propensione alle nuove prenotazioni. Si tratta di un insieme di concause che prefigurano il protrarsi di ricadute negative per il settore del turismo anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

considerato che:

dal 1° giugno 2020 è operativo il « bonus vacanze», previsto dal provvedimento in esame, con uno stanziamento di 2,4 miliardi di euro; una misura che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a coprire parte delle spese di alberghi, camping, agriturismi e bb a condizione che siano utilizzate in Italia;

un contributo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, che scende a 300 euro per quelle con 2 membri ed arriva a 150 in caso di unico componente;

una disposizione importante ma certamente non esaustiva per le problematiche legate ad uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, che oggi vive momenti di profonda incertezza: prima dell'emergenza COVID-19 l'84 per cento delle persone prevedeva di trascorrere 10-20 giorni in ferie, quota che, secondo un recente sondaggio, oggi è scesa al 34 per cento. Calano coloro i quali prenderanno l'aereo, - 64 per cento, e cresce la quota di quelli che opteranno per la propria auto, + 28 per cento. I proprietari di case-vacanze hanno per lo più deciso di sfruttarla in proprio, mentre chi risentirà maggiormente degli effetti della pandemia saranno residence ed alberghi, con un calo delle presenze rispettivamente del 43 e del 53 per cento;

è l'intera filiera del turismo ad essere in crisi, dalle strutture ricettive fino alle agenzie viaggio, ai tour operator e alle guide turistiche. Affinché tutto riparta è necessario assicurare sostegno economico agli operatori e aiuti alle famiglie, ma anche garantire la piena mobilità e fruibilità in sicurezza dei luoghi d'arte, di cultura e turistici del nostro Paese;

si assiste anche in questi giorni a diffuse cancellazioni di voli e di tratte di collegamento marittimo e, nel contempo, si registra un forte aumento delle tariffe aeree e dei traghetti, rincaro che rende ancora più difficile gli spostamenti sul territorio nazionale e penalizza, in particolare, i trasferimenti da e per le isole a scapito della continuità territoriale;

queste difficoltà di spostamento compromettono la stagione turistica estiva e la ripartenza dell'intero comparto, che attende indicazioni chiare sul proprio futuro;

impegna il Governo:

ad adottare, in aggiunta agli interventi già previsti a sostegno del settore, nuovi ed ulteriori interventi finalizzati a favorire la ripartenza dell'intera filiera del turismo in Italia con misure che incentivino le presenze turistiche nelle strutture presenti sul territorio nazionale anche nei mesi successivi al periodo estivo in corso;

a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, mirata a valorizzare l'offerta turistica del nostro Paese in ogni stagione;

a predisporre iniziative specifiche per facilitare gli spostamenti sia ferroviari che aerei e marittimi, con particolare riguardo alla continuità inter-regionale e alla condizione di difficoltà in cui si trovano le isole in piena stagione turistica.

---

## **G1.158**

TARICCO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

da alcuni decenni è venuta crescendo la sensibilità verso il benessere degli animali, e per la maggior parte degli italiani, compresi coloro che mangiano con una certa consuetudine carne e pesce, il «benessere animale» è ormai una questione importante. Il 63% dei cittadini, secondo una recente ricerca, sarebbe disposto a spendere di più per acquistare carne e pesce provenienti da contesti con il massimo rispetto del benessere possibile degli animali;

il «benessere animale» inteso come «stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente», e che si esprime attraverso cinque differenti libertà:

- dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione,
- di avere un ambiente fisico adeguato (dove poter riposare),
- dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso diagnosi, cura e prevenzione,
- di manifestazione le proprie caratteristiche comportamentali,
- dalla paura e dal disagio,

è stato oggetto dell'iniziativa della Unione Europea che ha previsto e approvato una «Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020» che riprende, conferma e rafforza la strategia del periodo antecedente approvata nel 2012;

il «benessere animale», rappresenta nell'ottica europea una priorità anche perché funzionale al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza alimentare, e per questo sono previste forme di incentivo verso la transizione a metodi di allevamento di tipo estensivo con condizioni di stabilizzazione per gli animali migliori e spazi all'aperto per l'allevamento;

per le stesse motivazioni l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dedica un importante ambito della propria azione alla tutela del «benessere animale», come si legge sul sito, «La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, in particolare di quelli allevati per la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere degli animali, la loro salute e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie.», con

il compito di fornire consulenza scientifica agli organi dell'Unione Europea su tutti i fattori attinenti alla salute e al benessere degli animali da allevamento;

il Ministero della Salute che, attraverso il CReNBA ovvero il Centro di referenza nazionale per il benessere animale, fissa delle linee guida e monitora la situazione in tutta Italia, con l'obiettivo di regolamentare:

- le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti,

- le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione,

- le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole;

nel 2017 con la legge Europea è stata istituita la ricetta elettronica e con il decreto ministero salute del 7 dicembre 2017 è stato istituito in Italia il Sistema di reti di epidemiosorveglianza con il compito di assicurare la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra gli operatori del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi in applicazione dei Regolamenti UE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 429/2016, 625/2017, e dei decreti legislativi 196/1999, 146/2001, 158/2006, 193/2007;

nel 2019 è stato pubblicato il manuale operativo di Classyfarm, [http://www.classyfarm.it/la-rete-di-epidemiosorveglianza-una-piattaforma-del-Ministero-della-Salute](http://www.classyfarm.it/la-rete-di-epidemiosorveglianza-una-piattaforma-del-ministero-della-salute), inserito anche nel portale nazionale della veterinaria ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)), con in vari ambiti di intervento e controllo, che consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi a molte aree di valutazione tra cui:

- biosicurezza,
- benessere animale,
- parametri sanitari e produttivi,
- alimentazione animale,
- consumo di farmaci antimicrobici;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 224-*bis*, si istituisce un« Sistema di qualità nazionale per il benessere animale », per identificare processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare con requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali relativamente alle regole tecniche dell'intero sistema di gestione «alfine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente».

Il sistema prevede la emanazione di uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, adot-

tati con intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento.

impegna il Governo:

in sede di definizione delle modalità attuative, a coordinare tutti gli atti e le azioni con il citato quadro normativo vigente e con gli assetti operativi esistenti anche al fine di non cagionare duplicazioni e ridondanze e di evitare dispendi di risorse 11011 necessari e di non creare aggravamenti normativi e di obblighi alle imprese private del settore e agli operatori del sistema sanitario coinvolti.

---

### **G1.159**

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

premessi che:

una leva importante per spingere i cittadini verso scelte che tutelino l'ambiente è sicuramente quella economica;

risparmiare energia, ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, predisporre le abitazioni a resistere alla forza distruttiva di terremoti, sono argomenti che interessano tutti noi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del rispetto ambientale;

è scelta di questo Governo puntare alla modernizzazione del paese Italia anche attraverso la modernizzazione degli edifici ed una riconversione energetica che punti ad un Paese ecologico;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si apportano diversi interventi che riguardano il cosiddetto bonus ristrutturazione con l'obiettivo di incentivare e modernizzare le opere di ristrutturazione e dare uno stimolo all'economia reale del Paese;

con le modifiche all'articolo 119 del Decreto Rilancio relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si estendono di fatto a tutte le abitazioni i benefici fiscali, estendendo, inoltre, il meccanismo della cessione del credito d'imposta;

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera potranno beneficiare delle agevolazioni anche i cittadini italiani residenti all'estero che possiedono una abitazione nel nostro Paese incentivando di fatto nuovi investimenti e rimesse da parte delle nostre Comunità all'estero;

impegna il Governo:

a formulare a breve termine i decreti attuativi ed avviare una campagna informativa per le comunità degli italiani nel mondo così da attuare il più presto possibile quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Rilancio ed instaurare da subito un meccanismo con ovvi vantaggi per la ripresa dell'economia, in particolare nei territori di origine degli italiani che vivono all'estero.

---

### **G1.160**

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

premessi che:

le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 3 00 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi dell'art. 1 della legge 580/93 fanno parte del Sistema camerale italiano con le cui unità operative è da tempo in atto un'intensa cooperazione nell'interesse delle PMI nazionali e con la finalità di sostenere i processi d'internazionalizzazione delle stesse;

il Sistema Camerale italiano è tra i firmatari del «Patto per l'Export» firmato l'8 giugno scorso, documento che evidenzia il ruolo delle CCIE come attrici delle comunità d'affari italo-estere nel mondo;

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il Governo ha accolto un ordine del giorno finalizzato ad estendere le disposizioni di cui all'art. 72, lettere a) e b) in materia di a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane

e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese anche per le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)«

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valorizzare il contributo del sistema camerale italiano, ed in particolare delle CCIE, nelle azioni a favore dell'internazionalizzazione, come previsto già nel Patto per l'Export, anche attraverso l'affidamento da parte dell'Agenzia ICE e dell'ENIT di programmi e iniziative volte a coinvolgere e collegare imprese operanti in Italia e le business community all'estero aggregate dalle CCIE.

---

## **G1.161**

**BOLDRINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il DPCM 13 giugno 2006 prevede che, per fronteggiare situazioni emergenziali, in ogni Azienda del SSN si attivi una «equipe di emergenza» composta da tutti gli psicologi incardinati nell'Azienda al fine di disporre in forma coordinata di tutte le risorse esistenti;

é evidente che la condizione attuale, che vede il permanere della minaccia pandemica e degli effetti psicologici di ciò che sinora è accaduto - soprattutto sul personale sanitario, sulle persone colpite dal Covid-19 e sui loro familiari, sui familiari dei deceduti e su coloro che hanno sviluppato forme accentuate di disagio - rende necessario che le ridotte risorse professionali di psicologi disponibili continuino - laddove è stato già fatto - o vengano organizzate secondo tale modalità, per garantire comunque una maggiore flessibilità e appropriatezza nella organizzazione delle risorse;

la «rete aziendale» può trovare diverse declinazioni operative in relazione alle specificità regionali ed aziendali che possono procedere a tale attivazione senza costi aggiuntivi (semplicemente trasformando una struttura già esistente o assegnando il coordinamento della rete a personale già titolare di incarico di natura strutturale o funzionale/professionale);



dal punto di vista economico, risulta evidente il valore, in termini di costi-benefici, di tale organizzazione, potendo consentire un utilizzo più razionale e flessibile delle risorse esistenti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzino l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006 al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati in relazione alla eccezionale situazione causata dalla epidemia da SARS-COV-2 e alla necessità di garantire le prestazioni psicologiche previste dal DPCM 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».

---

## **G1.162**

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 187 4);

premesso che:

la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome - CGIE come stabilito dalla Legge n. 368/1989, art. 17 bis, c. 6, ha il compito di indicare le linee programmatiche triennali per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all'estero;

detta Conferenza non si tiene da oltre 10 anni;

a partire dal giugno del 2018 si sono succeduti a Roma i lavori dei tavoli tecnici preparatori alla IV Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome - CGIE (Consiglio generale Italiani all'estero) dove si è aperta una fase di approfondimento e analisi delle politiche in difesa degli emigrati italiani, vecchi e nuovi, ma anche le opportunità che potrebbero svilupparsi per il Sistema Paese da nuove politiche di controesodo (di giovani e di anziani fuggiti all'estero anche per motivi fiscali) e nel mettere in campo politiche vere nei settori della promozione e del turismo di ritorno;

nella legge di bilancio 2019 - 2021 sono stati stanziati nel capitolo afferente le spese del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero risorse adeguate allo svolgimento della Conferenza Stato Regioni Province autonome e CGIE;

le commissioni tematiche in seno al Consiglio Generale degli italiani all'estero hanno lavorato e approfondito le tematiche da affrontare nella Conferenza tra i quali: nuova mobilità, internazionalizzazione del sistema Paese e turismo di ritorno, creazione di un organismo di coordinamento nazionale delle Regioni nella definizione dei rapporti con gli Italiani all'Estero, servizi sanitari, fiscalità, patrimonio immobiliare, rete consolare, promozione della cultura e della lingua Italiana;

considerato che:

le iniziative collegate alle tematiche da affrontare nella Conferenza produrranno effetti significativamente positivi per la promozione del Sistema Italia e dell'export del Made in Italy;

già il 2 aprile 2020 doveva svolgersi la Conferenza e che a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza è stata sospesa;

impegna il Governo:

a stabilire entro il 2020, sentiti i Ministeri interessati, una nuova data in cui si dovrà svolgere la Conferenza Stato Regioni Province autonome e Consiglio Generale degli Italiani all'estero.

---

### **G1.163**

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'emergenza della pandemia Covid-19 ha colpito tutto il Mondo portando in questi mesi a restrizioni con la conseguente chiusura anticipata dell'anno scolastico in Italia così come all'estero limitando le attività portate avanti dalla nostra rete di formazione italiana all'estero che include scuole statali, scuole paritarie, altre scuole italiane all'estero e i corsi promossi dagli enti gestori;

le misure di chiusura e di distanziamento sociale, infatti, si sono progressivamente estese a molti Paesi del mondo, in particolare in quelli nei quali, soprattutto per la presenza di comunità di origine italiana, si svolgono attività formative in italiano con diverse modalità;

la rete di formazione all'estero su citata raccoglie oltre due milioni di utenti e che solo in alcuni casi è stato possibile proseguire queste attività con modalità a distanza; significativa dell'utenza;

nel 2019 nel mondo ci sono stati oltre 2 milioni di studenti, di cui oltre 250.000 quelli che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana promossi dagli enti gestori;

considerato che:

oggi si corre il rischio che senza interventi mirati possa prodursi una dispersione dell'utenza;

la presenza dell'Italia all'estero anche attraverso la sua rete di formazione è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'Italia per le relazioni internazionali;

nelle strategie di rilancio dell'Italia a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle attività produttive e culturali, la promozione del Sistema Paese nel mercato globale rappresenta una delle chiavi più efficaci e necessarie;

la modalità più efficace di promozione del Sistema Italia all'estero è quella della integrazione delle attività economiche con le attività culturali e di conseguenza l'investimento sulla promozione dei corsi di lingua e cultura italiana e l'organizzazione di attività culturali all'estero ha un effetto moltiplicatore sull'interesse per l'Italia, i flussi turistici ed il Made in Italy, con la conseguente ricaduta di maggiore export ed effetti positivi significativi per l'economia nazionale;

impegna il Governo:

a destinare un maggiore investimento per corsi di lingua e cultura italiana e per l'organizzazione di attività culturali nel mondo, volani per lo sviluppo dell'internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy nel Mondo;

che i fondi eventualmente non utilizzati nel corso del 2020 a causa delle sospensioni dei corsi siano garantiti per i corsi di lingua e cultura italiana nel 2021.

---

## **G1.164**

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il turismo in Italia rappresenta il petrolio dell'economia con un giro di affari che gira intorno ai quaranta miliardi;

la chiusura dei confini nazionali ed internazionali dovuta all'emergenza sanitaria ha limitato e quasi impedito il flusso del turismo con una conseguente perdita economica che ha messo in ginocchio l'intero comparto;

considerato che:

è urgente e di fondamentale importanza per l'economia italiana agire sull'intero comparto;

oltre a consolidare il turismo tradizionale c'è l'esigenza di puntare sul turismo dei piccoli centri con un turismo che valorizzi la qualità dell'esperienza nel rispetto non solo delle tradizioni e la cultura dei locali ma anche dell'ambiente e dell'ecosistema;

il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo e un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all'estero;

impegna il Governo:

ad attivare un meccanismo sinergico tra i vari Ministeri interessati affinché si incentivi il turismo di ritorno, sia in un'ottica di ripresa dei flussi turistici internazionali post Covid-19 che di sostegno a un segmento di grande valore per un Paese come l'Italia, che ha nel mondo 6 milioni di connazionali e circa 60 milioni di italo discendenti;

a stimolare Regioni ed enti locali, ma anche soggetti associativi e professionali, nell'attivare alcuni incentivi mirati al rientro turistico dei connazionali. L'adozione di queste misure potrebbero essere di grande aiuto sia per rilanciare l'attività turistica internazionale che per consolidare in prospettiva l'intero settore.

---

## **G1.165**

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese ha affrontato e sta continuando ad affrontare in modo straordinario una prova difficilissima - come riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - grazie all'impegno strenuo, allo spirito di sacrificio e all'abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta negli ospedali, e grazie ai medici di medicina generale che, senza risparmiarsi e in condizioni durissime, hanno cercato e continuano a cercare di dare risposta e aiuto ai cittadini;

sono professionisti che lavorano mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e la propria vita;

i medici di medicina generale rappresentano un punto di riferimento per milioni di cittadini, lavorano sul territorio a contatto con i pazienti, e proprio per le modalità di svolgimento del loro lavoro sono stati e continuano ad essere quotidianamente esposti al rischio di un contagio da COVID-19;

questi medici, così come i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i professionisti della continuità assistenziale, non beneficiano della copertura assicurativa INAIL;

il 16 aprile scorso, l'Enpam, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e l'Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati INAIL contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (la circolare n. 13 del 2020) ha sottolineato come l'emergenza Coronavirus abbia «riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'INAIL e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio». Per il presidente dell'Istituto, infatti, «la recente estensione ai riders è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus»;

come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi;

a maggior ragione, l'ambito della tutela INAIL dovrebbe essere riconosciuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale che, per le modalità di svolgimento del loro lavoro, che comporta un costante e continuativo impegno a contatto con i pazienti, ogni giorno rischiano la propria vita a causa della particolare contagiosità e virulenza del Coronavirus;

la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'«occasione di lavoro» dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione «occasione di lavoro». Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e alle sue eventuali proroghe, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL siano erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

---

## **G1.166**

NANNICINI, VERDUCCI

Il Senato

premesso che:

nel decreto-legge in discussione è previsto il rinvio del versamento dei contributi per i titolari di partita Iva in regime forfettario al 20 luglio come il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi;

lo scorso anno per motivi tecnici il solo versamento delle imposte sui redditi è stato spostato al 30 settembre;

impegna il Governo:

a differire, per i titolari di partita iva soggetti a ISA e titolari partita Iva in regime forfettario, la scadenza del versamento dei contributi e del versamento del saldo e primo acconto sulle imposte sui redditi, almeno al 30 settembre 2020.

---

## **G1.167**

NANNICINI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 103 (Emersione di rapporti di lavoro) del decreto in conversione, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede la possibilità di regolarizzare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

il decreto in conversione prevede inoltre la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps;

il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto;

in entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020 ed essere stati impiegati in uno dei seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

secondo l'Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, in Italia il numero degli immigranti irregolari da giugno 2018 sta aumentando sempre di più, una tendenza in crescita che continuerà fino alla fine del 2020 con un incremento, rispetto al dato di partenza di 533.000 persone, di altre 140.000 unità;

sempre secondo l'Ispi, il decreto cosiddetto «sicurezza» approvato dal precedente Governo è una delle cause principali dell'aumento del numero di immigrati irregolari e il numero totale di cittadini stranieri senza documenti potrebbe arrivare a 670.000 entro dicembre 2020;

dal report del Ministero dell'Interno «Emersione dei rapporti di lavoro 2020» si evince che la misura in esame non ha raggiunto neanche la previsione di regolarizzazione che il Governo aveva preventivato in circa 220 mila; infatti al 30 giugno 2020 risultano inviate 69.721 domande di cui 61.411 per emersione del lavoro domestico pari all'88% e 8.310 per emersione lavoro subordinato pari al 12%;

i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis» hanno in realtà creato più irregolari invisibili che sicurezza, consegnando le persone alla malavita organizzata che li ha utilizzati e in alcuni casi schiavizzati in condizioni inumane, nonché l'aumento del caporalato non solo in agricoltura ma anche in edilizia, logistica come nel comparto turistico, tutti problemi che la regolarizzazione del decreto in conversione intacca solo in minima parte; il 9 luglio, tra l'altro, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dalla possibilità dell'iscrizione in anagrafe, in quanto viola l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

impegna il Governo:

a riferire in Parlamento sul monitoraggio delle misure di cui -all'articolo 103 del decreto in conversione al fine di avviare una rapida discussione di un provvedimento che ne superi i limiti già evidenti, approvando una regolarizzazione che parta dai diritti delle persone e non dai fabbisogni di specifici settori, attraverso un permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro motivato da ragioni di emergenza sanitaria e di lotta all'illegalità;

ad abrogare la legge 1 dicembre 2018, n. 132 e la legge 8 agosto 2019, n. 77, che convertono rispettivamente i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis», che hanno prodotto più irregolarità e creato nuovi schiavi e manodopera per le organizzazioni malavitose;

ad approvare rapidamente una normativa organica per far emergere il lavoro sommerso in tutti i settori lavorativi.

---



## **G1.168**

Assuntela MESSINA

Il Senato,

premessi che:

Il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 13% per cento del PIL totale del sistema Paese;

la crisi internazionale causata dal Covid19 ha fortemente ridotto i flussi di turisti stranieri nel nostro Paese e ridotto considerevolmente il turismo domestico che fatica a ripartire;

il provvedimento in esame sulle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede una serie di misure a sostegno del turismo, tra cui il cosiddetto «Bonus Vacanza», la sospensione dell'IMU per le strutture ricettive, il Fondo Turismo per TO e AdV, il Fondo Strategico Turismo e altre misure minori;

tuttavia, suddette misure non saranno probabilmente sufficienti a consentire una piena e rapida ripresa del settore;

alcune filiere del turismo necessitano di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e di un tempestivo e più incisivo intervento, essendo state non sufficientemente tutelate dalle più gravi conseguenze della crisi in corso. Tra questi comparti è indispensabile menzionare i trasporti con autobus turistici, i locali di intrattenimento, il turismo all'aria aperta, il settore dei congressi, degli eventi, del business travel, le agenzie di viaggio e i tour operator, gli operatori del tax free shopping, i cambiavalute, i ristoratori, gli aeroporti, i porti turistici, la crocieristica;

appare più che mai impellente l'elaborazione di un ampio intervento dedicato all'industria turistica con misure di sostegno concrete e adeguatamente finanziate.

impegna il Governo:

a intraprendere con tempestività specifiche iniziative legislative volte a sostenere l'intero comparto turistico, al fine di tutelare le imprese del settore, assicurando liquidità, garantendo i livelli occupazionali, nonché favorendo la semplificazione burocratica e incentivando gli investimenti.

---

**G1.169**

MANCA, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 120, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;

il credito di imposta si pone lo scopo di favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche e prevede, nella platea dei soggetti possibili beneficiari, operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente, bar, ristoranti e alberghi;

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili;

ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, bar e ristoranti devono ridurre il numero di coperti all'interno e favorire l'utilizzo degli spazi all'aperto, che tuttavia possono necessitare di adeguamenti e ampliamenti tramite, per esempio, l'installazione strutture amovibili funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 così come rilevato anche dall'articolo 181 dello stesso decreto-legge;

impegna il Governo:

a specificare che il credito di imposta di cui all'articolo 120 è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, anche per le spese di acquisto e l'installazione di strutture amovibili quali dehors, tende, ombrelloni e altri elementi di arredo urbano, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991;

a valutare l'opportunità di inserire un richiamo specifico a tale tipologia di intervento anche all'interno del decreto di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 120.

---

**G1.170**

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessò che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle pubbliche amministrazioni e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano, almeno fino al 2024, ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

anche per ragioni di simmetria, almeno fino al 2024, si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibili rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della PA, contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia;

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti - pubbliche amministrazioni/privati - affinché non si proceda fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

---

**G1.171**

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

i condomini in Italia sono circa 1.200.000 e al loro interno vivono circa 42 milioni di cittadini; per le spese ordinarie e straordinarie, si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questi motivi, i condomini sono stati ripetutamente destinatari, ogni anno di più, di misure adottate per far da volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari su cui tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al condominio;

nel decreto-legge in esame, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare, comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo - alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza: si tratta dei c.d. «Ecobonus» e «Sisma-bonus», ovvero la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico - misure già preesistenti alla emergenza COVID- 19, ma potenziate proprio in questa occasione fino a raggiungere la misura del 110% delle spese sostenute;

sulla base delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge in esame, sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

considerato che:

la normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali norme per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo; il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati;

la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere». A fronte del divieto di tenere assemblee di condominio, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto-legge «Cura Italia» per le società, associazioni e fondazioni ( art. 106, c. 3) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line;

l'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di

software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto; tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. art. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto agli Amministratori una estrema cautela verso iniziative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi per gli stessi condòmini;

fino ad oggi gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare; tale passaggio è tuttavia ineludibile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia accedere a sismabonus e ecobonus;

l'introduzione di una norma specifica che esplicitamente consenta anche al condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni in materia, estendendo ad esempio la possibilità prevista dal decreto-legge «Cura Italia» per le società ( art. 106, c. 3) anche alle riunioni delle assemblee di condominio: in tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal decreto «Rilancio», che altrimenti potrebbe perdere di efficacia; altrettanto auspicabile, in prolungamento dei benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi;

sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli investimenti, sarebbe infine quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche ( che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una misura tempestiva al fine di consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario, di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione;

a valutare l'intrusione di una misura tempestiva al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla

data della convocazione dell'assemblea l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 ° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

---

## **G1.172**

VATTUONE, ROJC, ORTIS, MININNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premesso che:

il Genio militare, per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali, si avvale anche di lavoratori occasionali assunti con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire;

in particolare, i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, per svolgere funzioni atte alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alle peculiari esigenze operative delle Forza armata in Italia e all'estero, si avvalgono, da anni, anche di manodopera civile specializzata assunta con contratto a tempo determinato;

tali reparti hanno fattivamente contribuito allo sforzo organizzativo e funzionale adottato dall'Aeronautica militare per fronteggiare le nuove esigenze che l'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha comportato, quali il trasporto, anche in biocontenimento, sia dei connazionali residenti o presenti in altri Paesi sia dei pazienti ospedalizzati, da strutture prossime al collasso a presidi in grado di offrire posti letto in terapia intensiva;

considerato che:

risulterebbe senz'altro coerente e aderente ai principi costituzionali di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione la valorizzazione delle professionalità maturate dagli interessati, peraltro in linea con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali dell'intera Forza armata;

nel corso degli anni scorsi, la questione è stata ampiamente esaminata in un costruttivo confronto fra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, al termine del quale si è finanche giunti a una bozza normativa per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui in premessa, derogando alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego;

l'attivazione di un percorso di stabilizzazione per gli operai del Genio campale, che ricalca, nei requisiti e nel criterio di preferenza, la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75/2017, consentirebbe

di porre, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, professionalità da tempo maturate al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo;

pur tenendo conto della grave situazione economica, la regolarizzazione di un numero così esiguo di lavoratori, non costituirebbe un aggravio insostenibile per la finanza pubblica, mentre costituirebbe

un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni idonee all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori del Genio campale assunti ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/2012, in linea con la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017), che interviene sulle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, individuando limitate e tassative fattispecie di ricorso alle stesse, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato.

---

## **G1.207**

DE PETRIS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874), premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere, evidenziandole, le gravi carenze strutturali accumulate negli anni nel settore sanitario, tanto dall'aver determinato il Governo ad adottare procedure urgenti di reclutamento a tempo determinato di medici, infermieri ed operatori sanitari;

invero, il provvedimento all'esame della Commissione Bilancio, in relazione all'aumentato fabbisogno di assistenza sanitaria connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone agli articoli da 1 a 4-*bis* una serie di misure finalizzate al riordino della rete ospedaliera, al rafforzamento della rete assistenziale territoriale e delle azioni terapeutiche a livello domiciliare, all'implementazione dei servizi infermieristici e riabilitativi, ad una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale garantita dalle prestazioni dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ed al ricorso, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, anche ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conse-

guenti alla pandemia di COVID-19, ad incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, misure a cui si va ad aggiungere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale. Inoltre, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è consentito agli enti ed alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

tra i rappresentati italiani eletti presso le assemblee parlamentari europee, nazionali e regionali, vi sono numerosi medici, infermieri ed operatori sanitari dipendenti della sanità pubblica che in seguito al loro incarico sono collocati, ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs.165/2001, in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato, nonostante il desiderio manifestato dalla stragrande maggioranza di loro di voler contribuire con le loro prestazioni professionali al contrasto dell'epidemia da coronavirus;

in deroga alle predette disposizioni e fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid- 19 dichiarato con DPCM, sarebbe opportuno consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale che hanno alle loro dipendenze operatori sanitari (medici, infermieri ecc.) che ricoprono la carica di parlamentare o consigliere regionale, collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001 e delle norme regionali di recepimento, di sospendere su base volontaristica dell'interessato per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale, l'aspettativa per mandato elettorale al fine del suo rientro in servizio, a titolo gratuito, presso le strutture sanitarie di appartenenza, fatti salvi il mantenimento della carica elettiva, la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la fruizioni di tutti i permessi previsti dalla legge per l'espletamento del mandato elettivo;

impegna il Governo:

Ad adottare, al fine di fronteggiare la carenza di organico emersa nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nel settore sanitario, una disposizione normativa che preveda la sospensione dell'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'articolo 68 del d.lgs.165/2001 per il personale del SSN che voglia, su base volontaria e per esigenze connesse ad emergenze sanitarie, riprendere servizio presso la struttura sanitaria di appartenenza.

---



## **G1.208**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

per far fronte all'emergenza sanitaria gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno creato nuovi reparti di terapia intensiva e sub-intensiva ed acquistato macchinari e strumenti necessari alla gestione e cura dei pazienti COVID positivi grazie al supporto delle donazioni ricevute da persone fisiche e imprese;

tali donazioni non sarebbero ricomprese nelle disposizioni dell'art.66 del decreto-legge c.d. «Cura Italia», che andrebbe, quindi, ad escludere dalla detrazione e dalle deduzioni proprio le donazioni che in un momento di grave difficoltà hanno consentito agli ospedali e agli IRCSS di far fronte all'emergenza sanitaria;

impegna il Governo:

ad estendere gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, già previste dal decreto-legge c.d. «Cura Italia», nei confronti degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dando seguito agli impegni già previsti dagli ordini del giorno G/1766/286/5, G/1766/328/5 (testo 2) e G/1766/333/5 approvati dal Governo durante l'esame parlamentare del suddetto decreto-legge svolto al Senato.

---

## **G1.209**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 25 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e

di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

esclusi dal predetto contributo a fondo perduto sono i professionisti, sia quelli ordinistici ( avvocati, commercialisti, ingegneri ad esempio) sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps;

impegna il Governo:

ad estendere il contributo a fondo perduto anche ai professionisti, sia quelli ordinistici sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps, andando così a sanare una decisione iniqua e discriminante.

---

## **G1.210**

### **CONZATTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;

la norma specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai soli mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno;

impegna il Governo:

ad estendere la misura agevolativa, attualmente prevista per i soli mesi di marzo, aprile e maggio, fino alla fine dell'anno 2020, al fine di risto-

rare, almeno in parte, le perdite di fatturato subite dalle imprese e dai professionisti a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19.

---

## **G1.211**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

viste le ricadute sul piano economico dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe opportuno prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi misure che «accompagnino» il sistema produttivo italiano nello smaltimento delle perdite 2020 per un congruo arco temporale;

nel 2002, una norma «spalma-perdite» particolaristica fu fatta a favore delle società di calcio professionistico (art.3 comma 1-*bis* del DL 282/2002). Si tratta ora di fare una generale e ampiamente giustificata, oltre che assolutamente opportuna;

il pacchetto dovrebbe essere accompagnato da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese, per creare uno stimolo ai comportamenti più virtuosi, insieme all'indispensabile «paracadute» per chi, quale che sia l'incentivo fiscale in campo, non è nelle condizioni per poterne approfittare;

impegna il Governo:

ad introdurre una norma che consenta di iscrivere tra gli oneri pluriennali alcuni dei costi che hanno generato le perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e permettere così che l'imputazione sia diluita in un congruo arco temporale per quei soggetti che hanno subito nell'esercizio 2020 una riduzione dei ricavi caratteristici uguale o superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti.

---

## **G1.212**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

è necessario offrire al tessuto economico, giuridico e sociale del nostro Paese uno strumento che possa essere in grado di consentire alle parti di comporre e gestire in tempi rapidi i conflitti nascenti dall'attuale fase emergenziale;

l'attuale emergenza epidemiologica, unitamente alle misure di contenimento disposte dal Governo, sta portando prepotentemente all'attenzione della cronaca e della politica del diritto le problematiche della gestione delle inadempienze contrattuali, nonché del deterioramento delle garanzie patrimoniali dei crediti, per ragioni estranee alla sfera di controllo dell'obbligato;

la disciplina della mediazione civile e commerciale è uno strumento che negli ultimi anni, pur con difficoltà, ha contribuito a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici, nonché a ridurre il contenzioso; può essere inoltre uno strumento affidabile di grande aiuto al sistema nella gestione della patologia dei rapporti, riferita o riferibile all'ottemperanza dell'attuale normativa emergenziale e/o comunque delle misure di contenimento;

impegna il Governo:

ad introdurre degli incentivi ( es. credito d'imposta o potenziamento esenzione imposta di registro) alle parti che attivano una procedura di mediazione civile e commerciale, nonché incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai procedimenti di mediazione e di perseguire così l'obiettivo di rendere più agevole la gestione del contenzioso giudiziario in emergenza e di prevenire una congestione dell'attività giudiziaria a causa del differimento delle udienze, intendendo favorire l'utilizzo del potere del giudice di disporre con ordinanza il tentativo di mediazione con provvedimento reso anche fuori udienza.

---

### **G1.213**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) ha dichiarato che nel mondo un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid-19 e che queste drammatiche statistiche riguardano soprattutto le donne;

la crisi economica del Covid-19 sta colpendo, quindi, i giovani, soprattutto le donne, più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori;

se non si interverrà in modo significativo e immediato per migliorare la loro situazione, le conseguenze di questa pandemia potrebbero durare per decenni;

impegna il Governo:

a prevedere lo scorporo, ai fini del calcolo ISEE, dei redditi derivanti dal lavoro femminile entro il limite di cinquemila euro annui.

---

### **G1.214**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il lavoro agile ( o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività;

l'articolo 90 disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, come precisato nel corso dell'esame in V commissione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19;

impegna il Governo:

ad introdurre misure affinché il datore di lavoro garantisca al lavoratore un'idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre analoga formazione dovrà essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili.

---

## **G1.215**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 93 reca una modifica transitoria della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine (anche in regime di somministrazione) nel settore privato;

la modifica consente fino al 30 agosto 2020 proroghe e rinnovi dei suddetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

nel rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid 19, mentre chi ha mantenuto l'impiego è soggetto a una riduzione dell'orario di lavoro pari al 23 per cento. Sono dunque i giovani che il coronavirus colpisce in modo sproporzionato, con un massiccio e rapido aumento della disoccupazione;

impegna il Governo:

a prevedere un arco temporale ancora più ampio entro cui i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

---

## **G1.216**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici costituiscono ad un tempo, misure essenziali per la salvaguardia e la tutela del patrimonio edilizio, per la sicurezza, per la promozione di politiche virtuose di attuazione delle essenziali istanze di tutela dell'ambiente sotto il profilo climatica;

gli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno svolto e svolgono un ruolo essenziale nella tutela di esigenze connesse alla socialità, alla cura delle persone e all'assistenza di fasce deboli della popolazione, che si rivelano viepiù essenziali nel contesto della ripresa e della delicata fase sociale ed economica che si prospetta a causa delle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica,

le scuole paritarie, le scuole paritarie per l'infanzia e le attività di servizi per l'infanzia svolgono parimenti un ruolo essenziale nel completamento dell'offerta formativa per le famiglie, fondamentale nella prossima fase di gestione delle conseguenze della pandemia,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad estendere le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di edifici immobili adibiti alla funzione attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione

di cui all'art 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, o ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

---

## **G1.217**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

con il decreto Rilancio in discussione si è proceduto a una operazione legislativa senza precedenti, che ha investito tutti i principali settori dell'economia nazionale, per rispondere alla crisi, anch'essa senza precedenti, derivante dalle misure di contrasto e contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

tra le misure da mettere in campo assolutamente centrale sono quelle che ineriscono alcuni grandi asset pubblici, che devono essere rilanciati e potenziati proprio per affrontare al meglio la situazione economica che si prospetta;

tra tali asset pubblici un rilievo preminente è da attribuire alle concessioni idroelettriche del Trentino Alto Adige, risorse fondamentali che devono essere valorizzate al meglio per le prospettive energetiche e economiche non solo della Regione ma anche per ragioni di interesse nazionale e europeo;

a seguito della riforma costituzionale del 2001 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno acquisito la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

per effetto della predetta estensione di competenza legislativa le Province autonome sono state individuate come titolari della potestà legislativa ed amministrativa in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla normativa di attuazione statutaria in materia di energia;

al fine di consolidare la predetta competenza, di regolare i rapporti e le relazioni ordinamentali con lo Stato in materia di grandi derivazioni e di servizio idrico e di procedere alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni in scadenza, è stato sostituito l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige con la legge n. 205 del 2017, a conclusione della procedura consensuale prevista dall'articolo 104 dello Statuto per la modificazione del predetto articolo 13;



l'articolo 13 dello Statuto, in particolare, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche individua gli aspetti demandati alla regolamentazione della legge provinciale, disciplina il trasferimento dei beni alla scadenza della concessione e le relative condizioni, nonché l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica alla Province autonome in capo al concessionario e la relativa monetizzazione, fissa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale concludere le procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza o scadute e infine introduce una regolamentazione dei rapporti delle Province autonome con ARERA in materia di servizio idrico;

in seguito all'approvazione del predetto articolo 13 dello Statuto speciale, anche la disciplina nazionale che regola le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche ( articolo 12 del d. lgs. n. 79 del 1999) è stata profondamente modificata nel 2018, anche per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura n. 2011/2026 e nella conseguente messa in mora complementare inviata nel settembre del 2013;

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettrica, definendo gli elementi essenziali e le regole di principio vincolanti per il legislatore regionale e al comma 1-*octies*, fa espressamente salve le competenze già attribuite alle Province autonome, da ultimo dal summenzionato articolo 13 dello Statuto speciale;

rispetto alla successione delle norme sopra riportate, emerge l'esigenza di coordinare la disciplina prevista per le Province autonome dalla fonte statutaria con quella sopravvenuta dello Stato;

ulteriore esigenza di coordinamento riguarda il comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto, la cui modifica è necessaria per uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, evitando così il potenziale effetto distorsivo della concorrenza nel mercato nazionale della produzione di energia idroelettrica determinato dalla previsione di due differenti termini entro i quali devono essere terminate le procedure per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in considerazione della scadenza del periodo di proroga tecnica, che attualmente risulta anticipato per le Province autonome (2023) rispetto a quello previsto per la generalità delle altre concessioni del resto del territorio (2024);

tale intervento risponde all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso un processo di apertura del mercato, mantenendo a livello nazionale la sostanziale contemporaneità dei procedimenti di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dal-

la possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di competenza per addivenire all'intesa tra lo Stato e le Province autonome ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per la modifica dell'articolo 13, relativo alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevedendo modifiche atte ad uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dalla possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale per dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso il processo di apertura del mercato prescritto dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

---

## **G1.218**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le attività di ristorazione sono state tra le più colpite dagli effetti delle misure restrittive che hanno imposto la chiusura delle attività durante il cosiddetto «lockdown» in conseguenza dell'epidemia da Covid-19;

tali attività continuano a risentire molto gravemente degli effetti delle misure restrittive per la sicurezza sanitaria e più in generale del contesto nazionale e internazionale, anche nella fase successiva a quella della chiusura completa delle attività, in quanto da un lato sono soggette a misure di distanziamento tra clienti che riducono in misura notevole i margini di attività, dall'altro subiscono le conseguenze della riduzione estrema dei flussi turistici;

tali attività rappresentano uno dei settori economici più importanti del Paese in quanto l'Italia è la prima nazione a livello europeo per attività di pubblici esercizi atti a soddisfare la richiesta di ristorazione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento finalizzato ad estendere le misure previste dall'articolo 177 in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria-IMO per il settore turistico agli immobili destinati ad attività dei servizi di ristorazione.

---

## **G1.219**

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il comparto delle agenzie di viaggi dettaglianti e organizzatrici è composto da poco più di 10.000 imprese, delle quali circa 7.500 registrano ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro, che producono complessivamente circa 4 miliardi di euro, mentre le restanti poco più 2.500 aziende - si trovano al di sopra di tale soglia e sviluppano, con oltre 20.000 addetti, quasi 13 miliardi di euro di ricavi, oltre il 76% del totale;

per tutto tale comparto, e in particolare per le agenzie di viaggi con ricavi superiori a 5 milioni di euro, che non rientrano tra i soggetti che possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge in esame, è concreto il rischio di chiusura dell'attività, o di cessione a gruppi della finanza internazionale;

è simile la situazione delle Guide e Accompagnatori turistici, figure professionali che non solo sono state tra le più direttamente colpite dagli effetti per il settore della crisi epidemiologica da COVID-19, fin dalla fine del mese di febbraio con la sospensione dei viaggi d'istruzione, ma che sono anche una delle componenti economicamente più fragili della catena del valore aggiunto dei servizi turistici;

a quest'ultima categoria, che non può fruire di alcune importanti misure di supporto previste nel Decreto legge in esame, va quindi dedicata particolare attenzione soprattutto con riferimento alle esigenze di aggiornamento che le nuove modalità di esercizio della professione nel post pandemia muteranno;

allo stesso modo, è stato colpito un altro settore la cui attività rappresenta un rilevante settore dell'economia quale quello fieristico, settore che è fondamentale non solo per l'attività sua propria ma anche e soprattutto in ragione del supporto che offre alla valorizzazione e alla diffusione di prodotti

derivanti da tutte le altre attività produttive e che spesso rappresentano le vere punte di eccellenza della produzione italiana;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento ad incrementare in modo significativo il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con il decreto in esame al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator e le fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di prevedere la destinazione dell'incremento a favore delle attività relative alle agenzie di viaggio, alle guide turistiche e all'organizzazione di fiere e eventi.

---

## **G1.220**

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il settore delle attività connesse alla diffusione della cultura nella forma dello spettacolo, delle rappresentazioni teatrali e lirico sinfoniche risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

a stanziare un contributo pari a quello riconosciuto nel 2019 sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020 destinato agli organismi finanziati a valere sul fondo medesimo, prevedendo in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per rassegnazione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, che non potranno essere inferiori all'importo riconosciuto per il 2019;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad includere anche le attività di lirica ordinaria, l'esercizio e le imprese di produzione teatrale, i corsi, concorsi e gli enti di promozione tra i soggetti beneficiari del cosiddetto «Art bonus» di cui All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sospendere le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento, differendole al 2022;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a non applicare per il 2020 le norme in materia di contenimento delle spese a legislazione vigente per gli enti del settore dei beni e delle attività culturali;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a includere anche le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti, nelle spese che possono essere detratte ai sensi del D.P.R. 917/1986 in materia di imposte sui redditi.

---

### **G1.221**

#### **CONZATTI**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il settore delle attività connesse allo sport risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a riconoscere alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917 e con esclusione dell'ambito di applicazione del medesimo credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi superiori a 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio ovvero apposito rendiconto approvato e che non svolgono attività sportiva giovanile;

ad adottare tutte i provvedimenti necessari a prevedere il medesimo credito d'imposta sia elevato in misura pari al 40 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet e sia elevato di un ulteriore 20 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

---

## **G1.222**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la difficile situazione in cui versa il tessuto economico-produttivo del Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in risalto le criticità della disciplina italiana in tema di procedure di crisi e di insolvenza,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di modificare la disciplina in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento, contemplando in particolare le seguenti misure:

a) alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore. Il giudice omologa il piano del consumatore quando esclude che esso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo;

b) qualora il debitore sia ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del de-

bitore beneficiario dell'esdebitazione da qualsiasi banca dati istituita depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario;

c) possibilità di accedere all'esdebitazione per una sola volta per il debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

---

### **G1.223**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le istituzioni e le forze politiche hanno la responsabilità, specialmente in questo preciso momento storico conseguente alla pandemia da Covid-19, di adottare quegli strumenti indispensabili a supportare le realtà economico-produttive del Paese, al fine di garantire una più repentina e adeguata ripresa economica tale da garantire il ritorno a regimi di produzione precedenti alla crisi economica in atto,

impegna il Governo:

a riformare la disciplina riguardante i criteri e la normativa per la realizzazione dei test di operatività atte alla verifica dell'esistenza delle condizioni di «società di comodo» per le società, prevedendo in particolare una riduzione delle percentuali attualmente vigenti per la determinazione della «non operatività» delle medesime.

---

### **G1.224**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso evidente l'esigenza di incentivare l'adozione di forme di sviluppo tecnologico nei processi produttivi che coinvolgono le imprese diffuse sul territorio italiano, anche al fine di colmare il digitale gap del nostro Paese nei confronti degli altri competitor internazionali,

impegna il Governo:

a rifinanziare per l'anno 2020 le misure per la digitalizzazione, incluso il ricorso al voucher digitalizzazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo digitale del tessuto economico-produttivo del Paese.

---

## **G1.225**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto emergere le opportunità ed i vantaggi, tanto a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi quanto a favore di lavoratori e collaboratori, derivanti dall'adozione di modelli organizzativi aziendali che contemplino anche il ricorso a modalità di lavoro agile o da remoto,

impegna il Governo:

a riconoscere il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro anche ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per le spese di acquisto di beni hardware e software strumentali a modalità lavorative a distanza o da remoto nonché per tutte le spese che si rendono necessarie a potenziare la formazione dei medesimi titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e dei dipendenti e collaboratori in materia di lavoro agile e lavoro da remoto.

---



**G1.226**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

anche alla luce delle preoccupanti conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle misure restrittive adottate per farvi fronte, risulta evidente l'esigenza di semplificare l'accesso al mondo del lavoro attraverso strumenti che agevolino la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie, soprattutto al fine di incentivare l'occupazione e consentire così una più rapida ripresa economica,

impegna il Governo:

ad approntare gli opportuni interventi normativi volti a reintrodurre la possibilità di ricorrere all'utilizzo del voucher, analogamente a quanto previsto dagli strumenti disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'acquisto semplificato delle prestazioni di lavoro accessorio in ambito agricolo, domestico e dei servizi di assistenza personale e domiciliare.

---

**G1.227**

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale; nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

a seguito della conversione in legge del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, è stato fissato il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificerebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con i Comuni, tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a consentire ai Prefetti di autorizzare con apposite deroghe i Sindaci ad allestire i seggi in spazi diversi da quelli scolastici;

a fornire agli Enti Locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e le necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

---

## **G1.228**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

con il decreto-legge «Cura Italia», il Decreto Liquidità e il Decreto Rilancio il Governo ha sospeso un'ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi;

sono stati sospesi fino al 16 settembre 2020 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Tali soggetti, in particolare, potranno effettuare i predetti versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

l'anno scorso, senza alcuna emergenza epidemiologica, anche queste scadenze fiscali furono spostate a settembre;

impegna il Governo:

al fine di tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni, a prorogare il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, al 30 settembre, senza corresponsione di interessi.

---

**G1.229**

GARAVINI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge all'esame intende rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

L'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antiproton and Ion Research in costruzione a Dannstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti a FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

L'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

considerati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 Miliardi di Euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di F AIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana. Motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si attivasse nel corso dello stesso 2020, onde diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto Fair, e ad individuare, in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, le risorse necessarie all'investimento richiesto.

---

### **G1.230**

GARAVINI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'art. 19, al fine di potenziare la sanità militare, in relazione alle esigenze di contenimento della pandemia, prevede l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno di 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;

considerato che:

il personale arruolato a nonna di tale disposizione, si trova a interrompere la professione civile e, al termine della ferma eccezionale di un anno, a dover ricostruire la loro attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere al personale arruolato ai sensi dell'articolo 19 di ricorrere, in base alle previste condizioni di legge, all'indennità Naspi.

---

### **G1.231**

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato, Premesso che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle P A e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano almeno fino al 2024 ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

per ragioni di simmetria almeno fino al 2024 si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibile rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della P A contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia.

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti (P .A./Privati), affinché non procedano fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

---

### **G1.232**

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

premessi che:

i Condomini in Italia sono circa 1.200.000 e vivono al loro interno circa 42 milioni di cittadini; tra spese ordinarie e straordinarie si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questo i Condominii sono stati ripetutamente destinatari, e ogni anno sempre di più, di misure adottate dal Legislatore per costituire un volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari che tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al mondo Condominio.

In occasione del D.L. Rilancio, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare perché comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza. Si tratta dei c.d. Eco-bonus e Sismabonus, ovvero della possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, misure già preesistenti alla emergenza COVID-19, ma potenziate proprio in questa occasione fino alla percentuale del 110%.

Sulla base delle attuali disposizioni, sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali norme per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo. Il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto (ma anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere».

Tuttavia, a fronte del divieto assoluto di tenere assemblee di Condominio su tutto il territorio nazionale, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto Cura Italia per le società, associazioni e fondazioni ( art. 106, co. III) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane ( art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line.

L'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto.

Tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. att. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto alla categoria degli Amministratori una estrema cautela nell'improvvisare iniziative innovative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi ( attualmente insostenibili) per gli stessi condòmini.

Fino ad ora gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare. Tale passaggio è tuttavia inevitabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia, accedere ai contributi messi in campo dal Governo. L'introduzione di una norma avente forza di legge che esplicitamente consenta anche al Condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni sulla materia e che anche tra i migliori studiosi in dottrina non ha trovato soluzioni pacifiche e tranquillizzanti.

Considerata la possibilità prevista dal D.L. Cura Italia per le società (art. 106, III co.) che andrebbe estesa anche alle riunioni delle assemblee di condominio. In tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio che stanno compulsando gli Amministratori perché siano convocate le assemblee per deliberare sui lavori oggetto dei benefici fiscali previsti, potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal D.L. Rilancio che altrimenti potrebbe perdere di efficacia. Sarebbe, poi, quanto mai auspicabile un prolungamento di tali benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi.

Sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli scopi che il Governo si prefigge garantendo agevolazioni fiscali così importanti, sarebbe quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche ( che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato ( 1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi).

impegna il Governo:

a valutare una misura tempestiva per consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione.

a valutare una misura tempestiva per prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

---



**G1.233**

LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che ha subito maggiormente l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e data l'impossibilità ad adempiere nei tempi stabiliti, agli obblighi previsti in materia di prevenzione incendi, nelle attività ricettive turisticoalberghiere con oltre 25 posti letto, di cui all'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i) e, limitatamente ai rifugi alpini, al termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

impegna il Governo:

a inserire, nel primo provvedimento utile, la proroga di due anni dei termini indicati in premessa.

---

**G1.234**

LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

Tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino;

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

---

## **G1.235**

### **NASTRI**

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una pluralità di disposizioni riconducibili a molteplici ambiti settoriali, il cui elevatissimo numero di articoli pari a 266, richiederà ai fini dell'effettiva applicazione delle norme, addirittura 98 decreti attuativi, per completare necessariamente il quadro legislativo;

il provvedimento d'urgenza al riguardo, nonostante alcuni interventi condivisibili, prevede tuttavia ancora troppe risposte parziali, se non addirittura negative e penalizzanti, per affrontare i problemi di intere categorie e comparti economico e sociali, evidenziati con forza da tutte le realtà produttive del Paese, in particolare nei confronti degli investimenti dei privati, dei professionisti e delle partite IVA, finalizzati a fronteggiare la gravissima crisi determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

le misure introdotte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, per il sostenere il settore della moda: dall'istituzione di un fondo per il design, alla creazione di nuove start up che investono nel design e nella promozione dei giovani talenti del settore del tessile, della moda, degli

accessori, che valorizzano il made in Italy, costituiscono una base accettabile, per sostenere in prospettiva il comparto interessato;

l'introduzione di un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'incremento delle rimanenze di magazzino e l'aumento di 30 milioni di euro per il ristoro alle spese per la mancata partecipazione alle fiere commerciali annullate a causa del Coronavirus, rappresentano ulteriori interventi anch'essi necessari, ma tuttavia ancora insufficienti per fronteggiare la gravissima crisi economica che, a partire dallo scorso mese di marzo, ha colpito il settore della moda, attraverso l'interruzione di tutta la filiera della produzione, (laboratori artigianali e di alta moda, inclusi quelli delle fabbriche cinesi, rimaste senza pelle per produrre scarpe, borse e interni d'auto, solo per citare alcuni esempi e la contemporanea cancellazione da parte di molti compratori stranieri di ordini di tessuti e abiti confezionati in Italia;

al riguardo, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta necessario e indispensabile prevedere ulteriori interventi, in grado di affiancare alle misure in precedenza indicate, norme agevolative di carattere fiscale, al fine di sostenere altresì il settore della moda, il cui mercato vale in Italia, circa 97 miliardi di euro, due terzi dei quali per le esportazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, d'introdurre nei prossimi provvedimenti legislativi un intervento normativo ad hoc, volto a elevare nella misura del 60% il valore delle rimanenze finali di magazzino ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, (settore tessile, moda e accessori eccedente la media del medesimo valore registrato nei quattro periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

---

## **G1.236**

FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1874 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure adottate per il contenimento del contagio sono mirate, in primo luogo, alla riduzione delle occasioni di contatto interpersonale e a garantire il distanziamento sociale;

in virtù di tali norme, nei posti di lavoro è necessario predisporre gli strumenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, anzitutto con l'approvvigionamento di strumenti di protezione individuale e adeguati mezzi di sanificazione;

nei decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) e 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità) sono previste misure di sostegno per gli imprenditori, come crediti d'imposta volti a sostenere le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro o le spese per la dotazione di strumenti di protezione individuale per i lavoratori e per l'utenza;

durante l'emergenza sono aumentate in maniera consistente le richieste di servizi resi da operatori di sicurezza privati (guardie particolari giurate, steward, portieri), per disciplinare accessi negli esercizi commerciali, per la rilevazione della temperatura, per garantire sicurezza ad industrie nel campo alimentare e in numerosi altri ambiti in cui precedentemente non era prevista alcun impegno di personale;

per tali presidi di sicurezza garantiti dalla presenza di operatori, non sono previste misure fiscali o di altra natura di sostegno alle imprese, nonostante abbiano le medesime finalità di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio rispetto a quelle prima richiamate,

impegna il Governo:

a considerare quale dispositivo di protezione individuale «ogni qualsivoglia mezzo e/o strumento atto a evitare l'interazione diretta tra lavoratori e tra lavoratori e utenti, ivi compreso l'impiego di apposite unità di sicurezza».

---

## **G1.237**

BARACHINI, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto la creazione di elenchi speciali ad esaurimento, tutelando la posizione di quei lavoratori che hanno esercitato una professione sanitaria per un periodo superiore a 36 mesi negli ultimi dieci anni e non dispongono di un titolo idoneo per iscriversi nei nuovi albi professionali;

durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, numerosi tecnici di laboratorio hanno lavorato senza sosta per eseguire tamponi e prelievi di ogni genere, in alcuni casi, in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e con dispositivi di sicurezza individuale non idonei a garantire la riduzione del rischio;

tra le migliaia di professionisti, alcune centinaia (100/200) sono da anni in attesa di essere iscritti all'Ordine dei TSRM-PSTRP perché al momento dell'assunzione le commissioni concorsuali pubbliche e private, basate su una normativa non omogenea tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della Sanità, accettarono titoli poco conformi;

si tratta di professionisti che sono assunti nel sistema sanitario pubblico e/o convenzionato da 30/20/1 O anni che hanno e stanno insegnando a tirocinanti;

il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 reca Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sanare la situazione dei professionisti tecnici di laboratorio disponendo che gli stessi assunti nel privato e nel pubblico impiego tramite concorso precedentemente all'istituzione dell'Albo e dell'Ordine siano iscrivibili direttamente all'Albo e all'Ordine stesso.

---

## **G1.238**

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la rapida ed estesa diffusione della pandemia di Covid-19 ha indotto il Governo e le Regioni ad adottare, a partire da inizio marzo su scala nazionale, provvedimenti fortemente limitativi di alcune libertà personali con l'obiettivo di frenare la diffusione del contagio;

un Istituto di ricerca qualificato, pensando all'indispensabile ritorno dei diritti, ha provato a valutare sinteticamente l'impatto di tali provvedimenti misurando la tempestività ( o la lentezza) con cui si sta ripristinando il pieno esercizio dei diritti più fortemente limitati durante la fase dell'emergenza; diritti compromessi dalle misure di contenimento e gestione della pandemia. Il diritto che, con i dati di cui disponiamo attualmente, fatica maggiormente ad essere ristabilito è quello all'istruzione, non solo per il ritardo con cui si è deciso quando si potrà tornare in classe, ma anche per le incertezze tuttora forti circa gli investimenti e le condizioni di rientro;

tra i soggetti più penalizzati ci sono i ragazzi portatori di handicap: motorio, cognitivocomportamentale, ma anche socio-psicologico. Sono loro che durante le tre fasi di pandemia finora sperimentate hanno sofferto per un insieme di fattori: oggettiva difficoltà a creare programmi su misura di didattica alternativa a distanza; centri di riabilitazione tuttora chiusi, per cui è mancata l'opportunità di usufruire di tecniche psico-motorie a sostegno del loro ritardo; carenza assoluta della più elementare forma di assistenza domiciliare per supplire alla mancanza di stimoli sul piano cognitivo, relazione e motorio;

si sono create situazioni di grande difficoltà, con un vero rischio di isolamento; i ragazzi che hanno una disabilità intellettiva faticano a interiorizzare i cambiamenti. La ripetizione delle proprie attività è calmante, dà la sicurezza che tutto va bene. In questo periodo le attività sono variate e la socialità è stata annullata. Hanno bisogno di condivisione del loro sentimento di disagio e di una spiegazione anche se semplificata di quanto sta accadendo. Per alcuni di loro è apparso chiaramente quanto fosse reale la paura che restando isolati cadessero in una depressione da cui sarebbe difficile uscire. Questo è il timore di tutti. Per i casi gravi si sono attivate le associazioni di familiari per chiedere educatori a domicilio per le persone con disabilità in tutta Italia al momento dello stop della socialità. Se in un primo tempo molti comuni si sono attivati, con le successive ordinanze e decreti è diventato difficile anche questo. Uno dei problemi maggiori è stato quello dei centri diurni chiusi con casi gravi non gestibili facilmente in famiglia;

le famiglie sono state lasciate sole, e nello specifico è toccato soprattutto alle madri, essere e sentirsi impegnate h24 nel loro ruolo non solo materno, ma multiprofessionale, avendo dovuto svolgere contemporaneamente molte funzioni diverse, senza vedere mai il minimo riconoscimento sul piano economico: non un solo bonus è stato attivato per le madri con figli con

handicap grave e gravissimo, a fronte di iniziative tese a moltiplicare l'offerta di risorse di tutti i tipi a persone di tutte le professioni e condizioni;

questi ragazzi sono stati, sia pure non intenzionalmente discriminati, in alcuni diritti fondamentali: il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Meritano di poter recuperare il danno che hanno subito,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di facilitare che venga messa a disposizione delle famiglie, dopo attenta analisi delle condizioni reali dei ragazzi e della loro disabilità, un servizio domiciliare di supporto cognitivo e psico-motorio efficace, attingendo al pool di professionisti della scuola: gli insegnanti di sostegno, e dei centri specialistici: fisioterapia, logoterapia, terapisti della neuro-psico-motricità dell'età evolutiva, o di liberi professionisti che lavorano autonomamente o in cooperative, oppure in alternativa dare ai genitori un Bonus ad hoc, come si è fatto, ad esempio nel caso del Bonus Baby sitter, del Bonus nonni, ecc ..

---

## **G1.239**

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il Paese sta affrontando la più grave crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Per il 2020 le stime prevedono il Pil italiano in forte calo: le previsioni oscillano tra un -8% e un -13%, mentre alla fine del prossimo anno il Pil dovrebbe risalire attorno al 6%. Ritrovandoci a fine 2021 agli stessi livelli di attività economica degli inizi del 2019: in pratica, la recessione da Covid 19 brucerà tre anni di crescita;

l'entità dello Shock probabilmente colpirà l'Italia più di altri Paesi europei, con un calo tra i 7 e i 9 punti percentuali del Pil 2020, per due ragioni: in Italia c'è un elevato livello di debito pubblico, che nel medio e lungo periodo frena la crescita e un moderato livello di innovazione e rinnovamento delle imprese e del tessuto produttivo di un Paese;

eppure in Italia ci sono aziende di eccellenza che hanno la capacità di competere a livello internazionale con le migliori aziende dei rispettivi settori: ma sono troppo poche, per far fare un salto significativo al nostro Pil in caduta libera; ci sono però anche altre piccole aziende con una capacità di

innovazione molto interessante, originale che hanno bisogno di un sostegno finanziario specifico. Tra di loro ce ne sono alcune che hanno partecipato alla Call di Marzo HORIZON 2020 e, pur senza vincere, sono andate molto, molto vicino alla meta, ottenendo il «Seal of Excellence»; in altri termini hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti per affermarsi sul piano professionale;

nella fase di ripresa e di rilancio del Paese, potrebbe essere molto utile per far ripartire l'economia, finanziare progetti innovativi, e prevedere lo stanziamento di fondi destinati al finanziamento proprio di quei progetti italiani che nel 2020 hanno ottenuto da HORIZON 2020 il «Seal of Excellence», che costituisce una garanzia di qualità che merita un investimento adeguato;

il «DL Rilancio», giunto blindato in Senato, avrebbe potuto prevedere all'art 38 (relativo al rafforzamento del sistema delle Start Up innovative) un emendamento in chiave promozionale di tutte le Aziende che avessero ottenuto il Seal of Excellence; in altri termini avrebbero potuto essere finanziate con le stesse modalità e condizioni che avrebbero ottenuto qualora il Programma B2020 le avesse ammesse al finanziamento europeo. È questo il senso attribuito dalla Commissione Europea al «Seal of Excellence», ovvero certificare la validità di quei progetti che, seppur giudicati meritevoli di finanziamento pubblico, non sono stati finanziati per carenza di fondi europei e per questo motivo si segnalano ad altri possibili finanziatori, a cominciare dai rispettivi governi;

si tratta infatti di progetti già selezionati a livello internazionale da giurie indipendenti che li hanno ritenuti meritevole di giudizio positivo, ancorché non siano risultati tra i vincitori finali. Progetti di persone giovani, brillanti, che potrebbero innescare processi innovativi interessanti non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa; potrebbero creare nuovi posti di lavoro e aprire nuove strade ad una occupazione giovanile qualificata, grazie all'impatto internazionale già suscitato, per tre ragioni: *excellence, impact, quality and efficiency of implementation*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione volte a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Paese si prendano seriamente in considerazione questi progetti, già garantiti a livello internazionale da giurie indipendenti, per valutarne la possibilità di un finanziamento mirato.

---



## **G1.240**

**BINETTI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tra i problemi con cui dovrà confrontarsi la scuola al tempo del Covid-19 ci sono due grandi allarmi riguardanti il sistema educativo: la difficoltà a trovare una collocazione per tutti i ragazzi a settembre e la situazione di incertezza in merito al corpo docente per il prossimo anno scolastico. Le 40mila sedi scolastiche statali non saranno sufficienti per ospitare gli 8 milioni di studenti che a settembre dovranno tornare sui banchi di scuola. Circa il 15% di loro rischia di rimanere senza scuola. I dirigenti scolastici, a cui è demandato il compito di trovare soluzioni, hanno una autonomia solo parziale dal momento che mancano di risorse adeguate per gestirla. Come ammesso dallo stesso ministro Azzolina, l'applicazione delle misure di distanziamento, commisurata alle disponibilità degli edifici scolastici attualmente in funzione, non consentirà il rientro in sicurezza nei propri istituti per il 15% degli studenti, che si ritroveranno, nei fatti, ad essere fisicamente ricollocati in nuove strutture da mettere anch'esse in sicurezza, con un ulteriore aggravio di spesa di proporzioni ingenti;

i costi legati al ricollocamento del 15% degli studenti causato dalle regole sul distanziamento saranno molto rilevanti. Su un totale di 7.599.259 studenti delle scuole pubbliche i ragazzi interessati saranno 1.139.889. L'aumento dei costi risiede nella necessità di trovare nuovi spazi fisici, nuove scuole e nuovi edifici, definiti sempre come costi che non possono essere assorbiti e quantificati approssimativamente al 20% del costo medio per studente, ma anche nella duplicazione di alcuni dei costi fissi che già entrano nel costo medio per studente. A titolo di esempio, saranno necessari nuovi insegnanti e nuovi contratti con fornitori pur mantenendo i precedenti. Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i costi sociali legati ad un ricollocamento del 15% degli studenti, molti dei quali si troverebbero ad affrontare nuove condizioni di studio nel pieno del proprio percorso scolastico;

c'è inoltre il problema delle 85mila cattedre vuote che dovranno essere assegnate per l'anno scolastico 2020/2021;

si crea così una situazione, che può essere risolta in maniera costruttiva solo abbandonando i pregiudizi nei confronti della scuola paritaria, e stabilendo dei patti educativi che vedano scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria come alleate nel rispondere all'esigenza, sempre più pressante, di far ripartire il sistema educativo italiano. L'istruzione pubblica è da

questo punto di vista emblematica. Dalla cosiddetta fase 2 in poi, l'epidemia ha costretto ad un ripensamento dei sistemi gestionali ed organizzativi di istituzioni pubbliche e private, che hanno imposto costi indiretti di riorganizzazione degli orari e degli spazi di lavoro;

le difficoltà economiche causate dal Covid hanno inoltre avuto un impatto diretto sul settore paritario dell'istruzione. Secondo le stime, circa un terzo degli istituti paritari è destinato a scomparire a causa del peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane dovuto ai mesi di lockdown. Andando più nello specifico, si stima che un terzo degli studenti attualmente iscritti alle scuole paritarie (circa 260mila studenti) non potranno proseguire e dovranno iscriversi nelle scuole statali. La conseguenza sarà un aumento della diseguaglianza nell'accesso ad un'istruzione di qualità: le scuole paritarie che resteranno aperte post-Covid aumenteranno l'ammontare delle proprie rette impedendo l'accesso ad una fascia di popolazione che oggi può invece permetterselo. Alcuni potranno scegliere tra scuola pubblica o paritaria, i meno abbienti no;

conseguenza dei due problemi sopra riportati è un aumento dei costi che lo Stato si troverà a fronteggiare. Oggi, secondo i dati MIUR, lo Stato spende in media 752 ' per studente paritario contro i 6006 ' per uno studente statale. I 6006 ' sono il costo medio per studente calcolato dal MIUR; è verosimile pensare che rappresenta un limite inferiore piuttosto che una stima puntuale. Il 30% degli studenti paritari che migreranno verso la scuola pubblica è pari a 260.042, di conseguenza il costo per le casse dello Stato sarà pari a 1.595 .066.313 ' a cui va sommata una stima del 20% per i costi aggiuntivi legati alla necessità di trovare nuovi luoghi fisici in cui collocare gli studenti. È una stima non puntuale ma di natura prudenziale. Il totale sarà pari a 1.874.171.099 euro;

il costo standard di sostenibilità si presenta come «quota capitaria» spettante all'alunno, che lo assegna alla scuola prescelta. L'aspetto decisivo del costo standard di sostenibilità (declinabile in convenzioni, detrazioni, buono scuola, voucher, ecc.) sta nel riconoscere concretamente la titolarità, in ambito educativo e formativo, della persona e della famiglia. Tale titolarità si esercita attraverso una «libertà di scelta educativa». La misura si basa su un'analisi razionale dei costi attraverso lo studio dei bilanci scolastici. Il costo standard attraverso le voci di cui è composto, tiene conto della presenza di studenti disabili all'interno della classe,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare una commissione per studiare il problema e individuare il costo-standard per ogni alunno, come avviene nel SSN, per lasciare alla famiglia il diritto ad una piena e responsabile libertà educativa;

a valutare l'opportunità di creare delle convenzioni nel prossimo anno scolastico 2020- 2021 tra scuola statale e scuola paritaria.

## **G1.241**

VATTUONE, ROJC, ORTIS, MININNO

### Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premessi che:

l'operazione «Strade sicure» rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze di polizia, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane;

il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'impiego di 7.050 unità delle Forze armate al fine di assicurare il concorso:

- nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (operazione «Strade sicure»);

- nelle operazioni di sicurezza e controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nell'ambito delle province della regione Campania, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (operazione «Terra dei fuochi»);

tale contingente, posto a disposizione dei Prefetti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato impiegato anche nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia;

considerato che:

in ragione dei conseguenti accresciuti compiti assegnati al dispositivo, l'articolo 74-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel precisare che l'intero dispositivo di «strade sicure» può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19, ha autorizzato la spesa di euro 10,2 milioni di euro, di cui 8 milioni per il pagamento delle incrementate prestazioni di lavoro straordinario;

per lo stesso motivo, il comma 2 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame autorizza l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,

il dispositivo, in ragione del perdurare delle esigenze di sostegno alle Forze di polizia, è costantemente impiegato, sotto la direzione dei Prefetti,

nell'ambito delle diversificate attività tese ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici, che tale specifico impiego proseguirà anche nei prossimi mesi, per lo meno fino al 31 dicembre 2020, e comunque, anche nell'impiego ordinario,

il monte ore precedentemente finanziato (21 ore mese pro-capite) è risultato insufficiente a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato (mediamente 40 ore);

impegna il Governo:

a individuare le risorse disponibili per riconoscere fino al 31 dicembre 2020 alle 7.050 unità delle Forze armate impiegate nel dispositivo di «strade sicure» il medesimo tetto mensile di ore di straordinario (40 ore) già finanziato fino al 31 luglio e.a. con l'articolo 22 del disegno di legge di conversione all'esame, al fine di assicurare allo strumento gli indispensabili, consueti standard di operatività ed efficienza.

---

## **G1.242**

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza del virus Covid-19 avrà un impatto molto grave sull'economia del paese con ricadute sociali pesanti. Il rischio maggiore, oltre a quello sanitario, è di paralizzare investimenti, consumi e produzione per un arco temporale ben più lungo di quello preventivato. Il Centro Studi Confindustria, sulla base delle previsioni Istat, ha evidenziato un calo potenziale del PIL del 3,5% nel periodo gennaio-marzo e del 6,5% in quello aprile-giugno. Il crollo del PIL sarà determinato sia da un calo dell'offerta (- 5,4% a marzo e -6,5% nel II trimestre), ma anche da un calo dei consumi ( Confcommercio calcola un calo de 31,5% solo nel mese di marzo). Di conseguenza caleranno le entrate erariali che potrebbero raggiungere il -11 % del Pil;

lo Stato è comunque chiamato a fornire sostegno sociale a imprese, famiglie e cittadini, attraverso strumenti che possono contare sul supporto parziale della UE e di altri strumenti finanziari ancora in fase di elaborazione, ma che devono sempre appoggiarsi sul suo ruolo centrale di garante. Conseguenza di questo mix sarà una crescita senza precedenti del deficit e del

debito pubblico, come emerge dalle principali proiezioni macroeconomiche internazionali. In questa fase concitata, di negoziazioni con l'Unione Europea (UE) per ottenere un piano straordinario di sostegno all'economia, il Governo sta varando diverse misure per contrastare gli effetti devastanti della crisi Covid-19. La situazione economia italiana, già provata dalla precedente recessione, impone il reperimento urgente di risorse straordinarie e i maggiori sacrifici sono stati chiesti agli incolpevoli cittadini;

a soffrire particolarmente gli effetti del virus, oltre ovviamente i malati e le loro famiglie, sono anche tutte le categorie quali malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti per i quali è necessario rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare. Il motivo è di facile comprensione: oltre ad una condizione di disagio quotidiana, con l'emergenza e la rapida diffusione del Covid-19 non è possibile collocare questi individui in strutture dove si troverebbero aggregati favorendo la circolazione della malattia. Alla luce di ciò, urge trovare risorse per il finanziamento di piani ordinari e straordinari a supporto delle esigenze del Paese;

ma proprio per questo appare un privilegio incomprensibile quello legato al settore del tabacco riscaldato (heated tobacco). I relativi prodotti, immessi nel mercato italiano nella seconda metà del 2014, hanno goduto fino al 2018 di un'accisa pari al 50% dell'accisa media sulle sigarette. Questo regime di favore è addirittura cresciuto nel 2019 quando l'accisa applicata ai prodotti del tabacco riscaldato è stata dimezzata ulteriormente e oggi è pari al 25% dell'accisa media sulle sigarette tradizionali. La tassazione agevolata applicata agli heated tobacco, con aliquote fiscali fortemente scontate rispetto a quelle sulle sigarette, ha determinato una perdita di gettito fiscale pari a circa 400-500 milioni su base annuale. Se si considera poi che il mercato è andato crescendo in maniera estremamente rilevante negli ultimi anni e le previsioni sono di ulteriore incremento, lo Stato rischia di rinunciare a cifre ancora più consistenti di entrate erariali. Le ragioni che hanno portato a questa evidente condizione di privilegio potrebbero trovare fondamento sul presupposto che gli heated tobacco siano meno dannosi per la salute;

una minore pressione fiscale potrebbe quindi spingere i consumatori a migrare dalle sigarette tradizionali a una nuova tipologia a rischio ridotto. È una motivazione legittima ma che, dato che non ha avuto alcun sostegno definitivo dalla scienza o dalle evidenze empiriche, non può e non deve essere una priorità per il paese. È stata una scelta di fiducia sulla base di alcune prime evidenze ma che non hanno trovato l'approvazione delle agenzie governative preposte alla tutela della salute. Il Ministero della Salute ha concluso che le prove e le evidenze disponibili su tali prodotti sono insufficienti per definirli come prodotto a rischio ridotto nella legislazione sulle TABACCO RISCALDATO;

sia la Food and Drug Administration degli Stati Uniti sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità convergono verso le medesime conclusioni: i

prodotti a tabacco riscaldato non possono essere considerati prodotti a rischio ridotto rispetto alle sigarette tradizionali. Non ci sono le prove scientifiche;

date le circostanze attuali, la defiscalizzazione del tabacco riscaldato non deve essere una priorità per il paese, appare piuttosto come un privilegio alle multinazionali del tabacco. Il tutto mentre gli imprenditori italiani sono in difficoltà; chiamati ad ulteriori sacrifici. Ad oggi, infatti, rispetto a quelli delle sigarette classiche godono di un sconto pari al 7,5% pur non essendo riconosciuto da alcun ente nazionale di sanità il maggiore beneficio per la salute umana;

in sintesi, la situazione macroeconomica italiana è deficitaria e i conti pubblici verranno stressati pesantemente dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. I cittadini rischiano di dover subire più di tutti gli effetti della crisi in corso; Alcune categorie di persone, con problematiche legate alla salute tra cui malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti, necessitano di assistenza non-ospedaliera e domiciliare per le quali i fondi rischiano di essere carenti a causa degli sforzi dirottati sul virus e del calo di entrate fiscali; I prodotti della categoria tabacco riscaldato godono di un regime fiscale favorevole che si traduce in minori entrate per lo Stato di circa 400 milioni ogni anno che potrebbero diventare 670 milioni nel 2020 date le previsioni di mercato; Non ci sono prove che i prodotti heated tabacco siano meno rischiosi rispetto a quelli tradizionali del tabacco,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rimodulazione del regime fiscale privilegiato oggi applicato ai prodotti del tabacco riscaldato, al fine di tutelare i cittadini e le famiglie italiane che a causa dell'emergenza Coronavirus necessitano di maggiore assistenza e rischiano di trovarsi in condizioni ancora peggiori vista la diffusione del contagio e le particolari condizioni di salute dei pazienti.

---

### **G1.243**

DAL MAS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a garantire la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle regioni;

i contributi destinati alle regioni, in particolare a quelle a statuto speciale, sono insufficienti a garantire l'equilibrio economico degli enti per

le maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19 e per le minori entrate derivanti dalla conseguente crisi economica;

in una interlocuzione tra regioni a statuto speciale e governo era stata concretamente avanzata l'ipotesi di destinare un ulteriore miliardo da ripartire tra tali regioni. L'ipotesi non si è però per ora concretizzata. Le risorse non sarebbero comunque sufficienti a garantire alle regioni a statuto speciale le disponibilità necessarie a far fronte ai servizi loro in carico;

in particolare, la regione Friuli Venezia Giulia stima un crollo delle entrate fiscali per il 2020 variabile tra i 550 e i 698 milioni, cui aggiungere i circa 150 milioni spesi per l'emergenza sanitaria;

la stessa regione Friuli Venezia Giulia, secondo le leggi vigenti, dovrebbe versare allo Stato 726 milioni di euro quale contributo straordinario alla finanza pubblica;

il Friuli Venezia Giulia, tra le sue competenze speciali, annovera il finanziamento integrale del Servizio Sanitario Regionale;

le risorse previste quali contributo straordinario alla finanza pubblica sarebbero necessarie, se lasciate alla regione, a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, almeno per l'anno 2020 e 2021, sia sospesa la richiesta di contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, lo Stato, in accordo con la regione, si faccia carico delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.

---

## **G1.244**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

in sede di conversione del Decreto-legge n. 18/2020 sulle Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, il Governo ha accolto come impegno l'Ordine del Giorno n. G/1766/270/5 che prevedeva tra i vari punti anche i seguenti:

- consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

- consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo di emergenza venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile;

- in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, posticipare a 12 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31 /07/2019;

considerato che:

alcuni dei provvedimenti succitati erano stati inseriti nel testo originario del decretollegge n. 34/2020 per poi durante l'esame del decreto alla Camera dei Deputati tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti in tal senso stante la sollecitazione pervenuta da tutte le Associazione degli Amministratori e dei Revisori della Contabilità Condominiale;

durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati tali richieste sono state completamente ignorate;

l'intera categoria degli amministratori di condominio professionisti si trova oggi in seria difficoltà a causa dei provvedimenti del Governo assunti in questa fase emergenziale;

l'amministratore per mandato ricevuto in fase di nomina, ha l'obbligo giuridico di rappresentare i partecipanti al condominio, di garantire la sicurezza delle parti comuni e di compiere ogni atto conservativo necessario alla salvaguardia dello stesso ( articolo 1130 del codice civile) ed occorre permettergli di adempiere ai pagamenti dei fornitori e dei dipendenti del condominio, anche nell'interesse degli amministrati,

impegna il Governo:

in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, a posticipare di 12 mesi dalla cessata emergenza da COVID-19 la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019;

a consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

a consentire che l'amministratore emetta quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ulti-



mo preventivo di spesa approvato, da riscuotere a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile;

a consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile.

---

## **G1.245**

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 187 4, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, agli eventi, all'incoming turistico e alle gite scolastiche, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Il settore registra disdette che arrivano fino alla fine del mese di maggio, se non oltre, e le imprese stanno perdendo anche tutte le prenotazioni per il periodo delle ferie estive. Il danno è certo e non recuperabile;

più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è completamente fermo, il fatturato è a zero dall'inizio dell'emergenza e le prospettive di ripresa sono incerte e difficili, perché le gite scolastiche sono state cancellate a causa dell'interruzione delle attività didattiche e ancora non è chiaro, a settembre, se e con quali criteri potranno ripartire i servizi curriculari ed extracurriculari. Per il trasporto turisti, invece, si dovrà aspettare probabilmente il prossimo anno;

le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui e dei leasing da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;

quello degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è un'attività per lo più stagionale, che vede il suo punto di forza dal mese di marzo al mese di settembre: in questi sette mesi, le imprese, riescono a far fronte alle spese fisse, agli stipendi, al pagamento dei mutui;

nei restanti mesi, e dunque da ottobre a febbraio, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici, producendo preventivi per la successiva stagione, ad oggi soggetta all'incertezza della situazione emergenziale;

i numeri a livello nazionale indicano che vi sono 6.000 imprese di noleggio autobus granturismo ferme, un fatturato di 2,5 miliardi azzerato, 25.000 bus fermi che, ogni anno, percorrono circa 1,7 miliardi di chilometri in tutta Italia, consumando 4,5 milioni di carburante;

la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi. Sarà necessario intervenire sulle problematiche legate ai fabbisogni di liquidità immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere il suddetto settore e la filiera ad esso collegata, per evitare il collasso delle imprese di autobus da noleggio con conducente per trasporti privati.

---

## **G1.246**

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il settore degli eventi è stato il primo ad essere colpito per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei progressivi lockdown. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il 4 maggio è stata avviata la cosiddetta «fase 2», ma non esiste ancora nessuna indicazione su quando le aziende di questo comparto potranno lavorare ed in quale modo;

ogni evento, prima di essere realizzato, necessita di molti mesi di programmazione. Un matrimonio può richiedere anche dai 6 ai 14 mesi di lavoro ed un evento privato generico dai 2 ai 6 mesi;

muovendo da questa constatazione, è evidente che il momento in cui sarà possibile ripartire per altri comparti produttivi non può coincidere con quello in cui potrà tornare ad operare anche il mondo degli eventi. Già oggi, secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria, sulla scia dei provvedimenti governativi man mano emanati è di fatto generalizzata una completa cancellazione di ogni evento privato fino a metà agosto 2020;

il comparto matrimoni ed eventi privati ha assunto negli anni una forte identità di prodotto e si è mostrato capace di diventare anche uno strumento di attrazione di clientela internazionale, oltre a intercettare sempre più efficacemente le richieste della clientela nazionale. Come tutto il comparto

turistico, e ancor più per le proprie innegabili specificità, questo settore ha subito perdite considerevoli;

gli elementi di incertezza dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 stanno vanificando i numerosissimi contratti stipulati per il 2020, molti dei quali sono persi per sempre;

si prospetta dunque un vero e proprio collasso delle contrattazioni, che travolgerà tutti gli operatori del settore, più di 50.000 tra piccole e medie imprese, che hanno visto una diminuzione stimata, prudenzialmente e nel minimo, del 75 per cento del proprio fatturato. Oltre al danno economico riguardante la produttività della stagione 2020, già possono essere ipotizzate delle ripercussioni negative sulla produttività del 2021 per l'impossibilità di programmare;

si prevede inoltre un significativo aumento dei costi strutturali per gli adeguamenti, anche temporanei, alle normative COVID-19 e vi è stata una forte perdita di liquidità dovuta alla restituzione degli acconti o delle caparre già versate per gli eventi programmati, essendo stata del tutto trascurata una doverosa normazione in proposito;

il settore degli eventi ha una filiera di aziende composta da un tessuto particolarmente eterogeneo, che va dalle dimore storiche alla moda, passando per il catering e i servizi food beverage in generale, passa per i servizi d'intrattenimento, i servizi tecnici e

tecnologici, i trasporti, la decorazione floreale e la scenografia, i servizi alla persona, gli allestitori e i noleggiatori di materiali e di arredi, le agenzie di organizzazione di eventi e i wedding planner, i fotografi e i videografi, per non parlare dei molti altri comunque coinvolti nella filiera del settore. Una filiera, appunto, incredibilmente variegata sia verticalmente che orizzontalmente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte al sostegno del suddetto settore e alla filiera ad esso collegata fornendo linee chiare e protocolli sanitari per la realizzazione degli eventi, con particolare attenzione a quelli privati ed alle loro dinamiche, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione.

---

## **G1.247**

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel SRL - azienda produttrice di gelati -, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Terni, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio turn-over con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale, impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale ( ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza turn-over, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

---

## **G1.248**

RIZZOTTI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il comma *I-bis* dell'articolo 5, introdotto in V Commissione alla Camera dei Deputati, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica;

la disposizione introdotta dispone l'ulteriore incremento, rispetto all'incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno già previsto al comma 1 del medesimo articolo *5-bis*, dell'autorizzazione di spesa per finanziare un corrispondente aumento del numero dei contratti di formazione medica

specialistica, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, aumentando corrispondentemente, per i medesimi anni, il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, con oneri a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 265, comma 5;

in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al provvedimento all'esame, il rifinanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comporterebbe circa 4.200 nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con l'ulteriore incremento disposto dal comma 1-bis, si prevede quindi un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022;

considerato che:

ammontano a circa undicimila le borse di specializzazione e per la medicina generale,

a fronte di circa ventiduemila potenziali candidati, corrispondenti al numero di accessi ai corsi di laurea in medicina, permane il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione;

la Fnomceo, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati. Il Presidente della Fnomceo ha in particolare sottolineato la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laureati, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post laurea, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.

---

## **G1.249**

RIZZOTTI

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante mi-

sure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 124 prevede la riduzione dell'aliquota IV A per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

in particolare la disposizione citata prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento attraverso l'inserimento dei suddetti beni al nuovo numero *Y-quater* nella tabella A, parte *II-bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e limitatamente al periodo che va dall'entrata in vigore del decretolegge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento, con dritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la disposizione è adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva attualmente in discussione in Consiglio che modifica la disciplina delle aliquote IV A per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto di detrazione dell'IVA versata a monte - in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati - la Commissione ha fatto presente che gli Stati per il periodo di emergenza sanitaria possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto- legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 ( data in cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decretologge n. 34 del 2020;

a rendere detraibili per le famiglie, per tutto il 2020, i dispositivi di protezione acquistati anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, non contenendo il marchio CE.

---

## **G1.250**

RIZZOTTI

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra l'altro, misure in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

in sede di conversione del decreto è stato approvato l'emendamento che introduce il comma *l-bis* all'articolo 1 del provvedimento che stabilisce che: « ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale [ .. ] possono conferire [ .. ] fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi .. »;

l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;

in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire e trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;

il disagio psicologico che l'intera popolazione sta vivendo, in particolare quelle professionalità che durante le fasi più acute dell'emergenza hanno continuato a svolgere il proprio lavoro a contatto con l'utenza, come forze di polizia, personale sanitario, personale della vendita al dettaglio di beni di prima necessità, e le fasce di popolazione più fragili, come minori, anziani e soggetti con patologie mentali già diagnosticate, potrebbe aver prodotto danni socio-sanitari i cui effetti non sono ancora quantificabili ma che potrebbero avere ripercussioni che rischiano di essere anche difficilmente o non recuperabili;

questo contesto è reso ancor più drammatico dal rischio, paventato da alcuni esperti infettivologi ed epidemiologi, di nuovi significativi aumenti non controllati dei contagi da Covid-19 con l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno;

in tali casi, oltre a catastrofiche conseguenze sociali ed economiche, vi sarebbero indubbie conseguenze sulla salute mentale individuale e collettiva;

per tali ragioni è necessario assicurare un sistema di accesso alle cure di salute mentale che sia celere, adeguato e gratuito;

in particolare si potrebbero prevedere forme di agevolazioni fiscali, come il tax credit, da impiegare anche in relazione a servizi offerte nell'ambito settore privato o convenzionato, da psicologi e psicoterapeuti;

tale sistema dovrebbe andare prioritariamente a favore di quei soggetti ritenuti più colpiti dall'emergenza epidemiologica o comunque per i quali è più complesso accedere a trattamenti di cura e prevenzione del disagio psicologico, soggetti e nuclei familiari meno abbienti, stabilendo una soglia ISEE o reddituale, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine e militari, addetti ai servizi di vendita al dettaglio di beni di prima necessità, familiari delle vittime di Covid-19 e soggetti contagiati da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire l'accesso gratuito, diretto e adeguato alle cure del disagio mentale, a favore di quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19, sia utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia valutando l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali per usufruire di servizi psicologici e psicoterapeutici.

---

## **G1.251**

PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'esperienza Covid-19 ha dimostrato come le strutture sanitarie minori, in particolare quelle distanti dal DEA di livello superiore di cura, e spes-



so scarsamente collegate, non siano inutili e si rende quindi necessario un ripensamento della programmazione e organizzazione della rete ospedaliera;

il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 ha introdotto il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

preso atto delle richieste delle Amministrazioni locali, in riferimento al D.M. n. 70, volte a modificare il punto 9.2.1, al fine di garantire la funzione dei pronto soccorso negli ospedali minori;

in particolare, occorre garantire una struttura organizzata ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia ( es. reti assistenziali ad alta complessità) e con le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia, Ortopedia e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H/24 di Radiologia, Laboratorio ed Emoteca,

impegna il Governo:

a modificare, nell'ottica della riorganizzazione generale della rete ospedaliera nazionale, il punto 9.2.1 del D.M. n. 70, al fine di garantire la funzione dei pronto soccorso negli ospedali minori o classificati presidi sanitari in aree disagiate.

---

## **G1.252**

PICHELTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame non ha previsto un sistema ordinato degli adempimenti fiscali in scadenza nei prossimi mesi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riformare il sistema delle scadenze fiscali anche con modalità di pagamento più flessibili che possono prevedere dilazioni fino a 5 anni con l'attivazione di un tasso d'interesse riferito al tasso d'interesse applicati ai buoni ordinari del tesoro poliennali.

---

**G1.253**

CANGINI, AIMI, BARBONI, BERARDI, CALIENDO, CALIGIURI, DAL MAS, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MASINI, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge n. 18 del 2017 detto «Cura-Italia», il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse pari a circa 25 miliardi di euro a seguito di un primo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere;

nel ricordato decreto-legge sono state numerose le proposte emendative delle forze parlamentari per l'erogazione di un bonus da 600 euro mensili per i mesi di marzo e aprile da destinare ai caregiver familiari, come riconosciuti dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al pari di quanto veniva riconosciuto ad altre categorie di Cittadini danneggiati dall'epidemia di Covid-19;

il Governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti e il Parlamento, a maggioranza, ha respinto tutti gli emendamenti in ragione del fatto che presso il Senato della Repubblica era in esame il disegno di legge n. 1461 (Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

tale disegno di legge è finalizzato a completare il quadro normativo della figura giuridica del Caregiver familiare. Tuttavia, non prevede alcun indennizzo economico per il lavoro di cura;

il Governo ha assicurato le opposizioni circa la volontà erogare detto bonus in successivi provvedimenti. Conseguentemente, furono presentati diversi ordini del giorno da parte di tutte le forze parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza, che auspicavano la concessione di detto contributo ai caregiver familiari, alcuni dei quali vennero accolti dal Governo con l'impegno a darvi seguito. Impegno tutt'ora disatteso;

con la Relazione al Parlamento del 24 aprile 2020, il Governo, richiese l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032 ottenendo dal Parlamento la relativa approvazione con la Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato;

in data 19 Maggio 2020, veniva pubblicato il decreto legge n. 34, detto «Decreto Rilancio». Anche in tale provvedimento, nonostante gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno al DL «Cura Italia» nel passaggio alla Camera, e l'imponente dotazione finanziaria, il Governo non prevedeva nessun bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i Care-

giver Familiari, non rispondendo ai bisogni di milioni di famiglie per un aiuto immediato posto che avevano dovuto sostenere in solitudine, a causa della completa sospensione delle attività domiciliari e di quella dei centri diurni in favore delle persone con disabilità grave - attività che tuttavia stentano a riprendere a regime - il maggiore peso, anche economico, per far fronte alle attività di cura verso i loro congiunti con disabilità grave;

nel corso dell'esame del Decreto Rilancio presso la Camera dei deputati (AC 2500) numerosissime sono state le proposte emendative presentate sui temi della disabilità, anche per il riconoscimento del bonus da 600/1000 euro per i mesi di aprile e maggio al pari di tutti coloro ai quali veniva riconosciuto. Anche in tale caso le proposte emendative sono state respinte dal Governo con la medesima motivazione, ossia che vi fosse un provvedimento in esame in Senato in materia di caregiver familiari;

in questo clima di incertezza determinato dalla pandemia di Covid-19, e dalle conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo, nonché in conseguenza delle misure per il riavvio delle attività verso una, auspicata, normalizzazione che tuttavia deve fare i conti con la possibile estensione del periodo emergenziale sino a il 31 dicembre 2020, come annunciato dal Governo in queste ore, le persone con fragilità e le persone con disabilità e le loro famiglie hanno visto assottigliarsi, se non negati come nel caso del bonus da 600/1000 euro al mese, gli spazi finanziari e le azioni di un concreto sostegno che sarebbe dovuto essere loro garantito;

in tale quadro è giunta la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 che, sebbene non ancora pubblicata, è stata ampiamente anticipata nei suoi contenuti dal Comunicato Stampa del 24 giugno 2020 della medesima Corte Costituzionale nel quale il Giudice delle leggi afferma che «285 ,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita» il secondo profilo, purtroppo veritiero, di interesse specifico per il Parlamento è invece un pesantissimo atto di accusa al Legislatore perchè afferma «È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione ( articolo 38) garantisce agli inabili» attestando con ciò la totale inerzia del legislatore innanzi le pressate e reiterate richieste di un adeguamento dell'assegno mensile capace di garantire una vita dignitosa. Tale sentenza tuttavia presenta un profilo applicativo limitato ad una sola fattispecie di beneficiario della misura previdenziale, non contemplando dunque tutti gli altri beneficiari che a vario titolo di invalidità percepiscono mensilmente un importo, come aggiornato ai valori del 2020, che non supera il limite previsto dalla medesima Corte Costituzionale e stabilito come minimo essenziale adeguato «a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere» ovvero quello stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità;

la decisione della Corte Costituzionale rappresenta un elemento di speranza per il futuro di milioni di persone con disabilità e per le loro fami-

glie che, proprio in ragione degli elevati costi di cura che sostengono, spesso vivono ai limiti della soglia di povertà;

la Sentenza del 23 giugno 2020 deve essere letta in parallelo con un'altra storica Sentenza della medesima Corte Costituzionale in favore dei diritti delle persone con disabilità, la n. 275/2016, la cui massima è «il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo»;

è compito dunque del legislatore rimuovere ogni ostacolo per una effettiva attuazione e realizzazione dell'articolo 38 della Costituzione e, nello specifico, per le persone con disabilità e per i loro caregiver familiari,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, a carattere di urgenza, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - e nelle more della definizione di una più organica disciplina del Caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosca un contributo non inferiore a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, provvedendo nel contempo che il contributo di cui al presente impegno, in considerazione della sua natura emergenziale, sia compatibile con il reddito di emergenza di cui al provvedimento in esame e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a ricercare, anche attraverso la predisposizione entro il mese di luglio 2020, di una nuova Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per richiedere un'ulteriore scostamento del bilancio, le risorse necessarie a completare il quadro strutturale degli interventi per la ripresa del Paese dagli effetti della crisi pandemica, prevedendo un apposito capitolo di spesa con adeguate risorse finanziarie non inferiori a 1 miliardo di euro annui da destinare al sostegno e alla valorizzazione del ruolo di cura del caregiver familiare e di una somma non inferiore a 4,5 miliardi di euro annui da destinare alla piena attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 tale che la sua concreta applicazione, ovvero l'aumento delle pensioni per gli inabili totali al minimo stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità, sia gradualmente estesa a tutte le misure economiche erogate a qualunque titolo di invalidità civile, anche parziale, per garantire l'effettività dei diritti ricono-

sciuti dalla Costituzione a tutte le persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## **G1.254**

**BERNINI, AIMI, BARBONI, GALLIANI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto in esame reca, tra le altre, misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, gli articoli 90 e 263 dispongono, rispettivamente, il lavoro agile per il settore privato e per il settore pubblico;

l'articolo 84 del decreto proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce ulteriori;

il cosiddetto decreto Cura Italia ha stabilito che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento statale si sono di conseguenza visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento. Giova citare il caso del Comune di Medicina, in provincia di Bologna, dichiarato zona rossa con ordinanza regionale;

per tali lavoratori, infatti, l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi poiché, ad oggi, i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per assentarsi e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative volte al riconoscimento della malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown an-

che ai lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina (BO).

---

## **G1.255**

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1974 premesso che:

in Italia la speranza di vita è di 83 ,4 anni; in questa speciale classifica, il nostro Paese è secondo solo al Giappone;

secondo i dati storici in Italia nel 1983 la percentuale di over 65 era del 13,1 % mentre oggi si attesta sui 22,3 punti percentuali, mentre la media europea è del 19,4. Previsioni attendibili stimano che entro il 2050, la percentuale europea si attesterà sui 28,5 punti e in Italia sui 33;

il rischio di sviluppare una malattia delle valvole cardiache cresce proporzionalmente con l'età

il 13% degli over 75 è contrae una malattia valvolare cardiaca;

la forma più comune fra queste patologie è la stenosi aortica, che colpisce tra il 2 e il 7% degli over 75;

sono numeri importanti che potranno riverberarsi sui costi del nostro Sistema Sanitario e ed è quindi necessario adottare politiche di prevenzione e cura;

le valvulopatie sono il portato del deterioramento delle valvole del cuore, che non riesce più a pompare in modo adeguato il sangue, creando danni che comportano la necessità di operazioni a cuore aperto o del trapianto del cuore;

le malattie valvolari possono provocare lo scompenso cardiaco e nel giro di alcuni anni la morte del paziente;

è necessario adottare adeguati programmi di diagnosi di queste malattie;

la diagnosi si attua con l'auscultazione del cuore con un fonendoscopio e, successivamente, attraverso esami strumentali specialistici;

manca al nostro Paese un ragionamento sulla diagnosi e questo porta ad un sottotrattamento dei pazienti che, spesso, scoprono di essere malati quando è troppo tardi o, nei casi più gravi, al decesso di persone ignare di aver contratto una valvulopatia,

impegna al Governo:

ad accertare con attenzione le dimensioni del sotto-trattamento dei pazienti affetti da valvulopatie e a ridurre il numero delle mancate diagnosi

attraverso progetti di comunicazione dedicati e programmi di formazione per i medici di base.

---

### **G1.256**

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1874

Impegna il Governo ad estendere le misure previste dall'art. 119 anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

---

### **G1.257**

FATTORI, BINETTI, DI MARZIO, LONARDO, DE PETRIS, SICLARI, NUGNES, BARBONI, TARICCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il personale sanitario, medici, infermieri e farmacisti ad un impegno in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;

i medici di base e i farmacisti non hanno lo stesso trattamento assicurativo dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale. Infatti se i secondi sono soggetti all'Inail, i primi devono versare una quota annua, che va dai 1000 ai 2000 euro, obbligatoria di copertura assicurativa per la propria attività professionale;

la circolare n. 13 dell'Inail, richiamando l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce espressamente tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro e chiarisce che «nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori

sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico»;

in via teorica, confermata anche dall'Inail, le linee guida in termini di premi dovrebbero essere uguali per tutti e seguire proprio quelle dell'Inail;

il dramma del Covid ha visto invece un trattamento diverso tra coloro che sono assoggettati all'assicurazione pubblica e quelli che devono rivolgersi ai privati;

ai deceduti del SSN a causa del Covid è stato riconosciuto, in favore delle famiglie o i beneficiari indicati, un indennizzo legato a «infortunio sul lavoro». Ai 171 medici di base e medici che fanno riferimento alle assicurazioni private e i 14 farmacisti nella stessa condizione che sono deceduti a causa del Covid invece gli istituti privati si rifiutano di considerare l'infortunio sul lavoro non riconoscendo alcunchè di conseguenza alle famiglie e ai beneficiari;

si crea così un forte scompensamento di carattere sociale. L'Inail ha dichiarato che le linee guida da seguire sono quelle che portano al riconoscimento da parte di tutte le compagnie dell'infortunio sul lavoro.

Le assicurazioni sono inoltre soggette al controllo da parte dell'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che però non si è ancora pronunciato;

appare necessario un intervento che restituisca equità sociale e giustizia anche in una condizione drammatica come questa determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a garantire l'adeguata protezione dei medici e sanitari assicurati vittime della pandemia recuperando omogeneità tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sull'interpretazione dell'infezione da corona-virus (SARS-CoV-2) come infortunio sul lavoro.

---

## **G1.258**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 130 «Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa» disciplina il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in ma-



teria di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode. In particolare, alla lettera d) si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa;

il 1° ottobre 2020 entreranno in vigore gli adempimenti di cui all'art. 11 della Legge 157/2019, in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS); originariamente la data di entrata in vigore era prevista per il 1° luglio 2020 ed è già stata rinviata dal dl Rilancio;

considerati gli adeguamenti necessari per effettuare il passaggio dall'attuale DAS cartaceo a quello telematico - vale a dire la messa a punto e l'installazione di software ad hoc che richiedono l'intervento di softwarehouse esterne, ma anche l'addestramento del personale aziendale preposto - un rinvio di soli tre mesi è insufficiente per ottemperare all'obbligo nei tempi di prescritti;

posto che alle difficoltà indicate in premessa si aggiunge il fatto che il passaggio all'e-DAS dovrà essere implementato da numerose PMI, già fortemente compromesse da un punto di vista economico ed organizzativo dall'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il rinvio dei termini di entrata in vigore degli adempimenti relativi all'e-DAS al 1° gennaio 2021 risulta prioritario;

impegna il Governo:

a prorogare entro il 31 dicembre 2020 gli adempimenti in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS).

---

## **G1.259**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 229 reca Misure per incentivare la mobilità sostenibile;

il comma 1, lettera a) prevedendo che « Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi

di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un »buono mobilità«, difatto pone in essere una forte disparità laddove l'esclusione dei comuni al di sotto dei 50.000 abitanti appare discriminatoria dei comuni minori, i quali rappresentano la gran parte dei comuni italiani, e nei quali si avverte maggiormente l'esigenza di mobilità sostenibile individuale per far fronte alla già più scarsa disponibilità di mezzi del TPL, ulteriormente minata dalle misure di riduzione del numero di passeggeri trasportabili per mezzo al fine di evitare la diffusione del Covid-19;

il beneficio di un'estensione del buono mobilità a tutti i comuni incentiverebbe maggiormente forme di mobilità alternativa con impatti positivi sia in termini ambientali che sociali.

con la lettera a) del comma 1 viene disposta l'esclusione del car-sharing dal buono mobilità, previsione che era stata introdotta nel decreto Clima, di fatto esponendo il settore del Car-sharing - già fortemente impattato dal Covid-19 - a crisi sia in termini di fatturato che in termini di perdite di posti di lavoro;

reincludere il Car-sharing nel bonus potrebbe consentire una parziale ripresa del settore;

il servizio costituisce una valida alternativa per decongestionare il traffico cittadino e ridurre l'inquinamento, nonché per favorire l'intermodalità dei trasporti urbani;

impegna il Governo:

a) a riconoscere il bonus mobilità in tutti i Comuni a prescindere dall'entità della popolazione;

b) a includere nel bonus anche il car-sharing al pari degli altri servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

---

## **G1.260**

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il blocco delle attività produttive ha inciso in maniera profonda sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, che hanno visto ridurre, e in alcuni casi azzerare, la propria capacità fiscale, mettendo di conseguenza a se-

rio rischio non solo la possibilità di interventi emergenziali a sostegno di cittadini e imprese, ma anche la stessa erogazione dei servizi essenziali, quali il trasporto pubblico o la raccolta dei rifiuti;

in particolare, il mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale e sanzioni per violazione del Codice della strada ha determinato riflessi drammatici soprattutto su quei Comuni che già si trovano in situazioni di bilancio deficitario;

le misure dedicate ai comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario, introdotte nel passaggio parlamentare alla Camera, non paiono concretamente idonee a consentire ai predetti comuni l'ordinario esercizio delle proprie funzioni fondamentali, con grave potenziale danno per le comunità territoriali coinvolte,

impegna il Governo:

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure che, in deroga ai principi contabili applicati agli enti locali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consentano ai comuni in dissesto finanziario o interessati da piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di poter ridurre la quota di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché di poter utilizzare temporaneamente anche per la spesa corrente le quote vincolate degli avanzi di amministrazione e le entrate soggette a vincolo di destinazione.

---

## **G1.261**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro

da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

considerato il fondamentale ruolo che i segretari comunali svolgono per il buon andamento dell'amministrazione comunale e nelle more della conclusione dell'ultima procedura concorsuale bandita,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

---

## **G1.262**

Emanuele PELLEGRINI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- il progetto di realizzazione di un nuovo ponte fra le sponde del fiume Adda fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg) rappresenta un'opera essenziale per il collegamento urbano locale fra due importantissime province lombarde (Milano e Bergamo) oggi lesa e mortificato dall'inadeguatezza delle vecchie infrastrutture, oggi insufficienti e superate da i tempi;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate san Gervasio (Bg), risulta inadeguato per

struttura e capacità, considerato che l'influenza urbana ricade su tutto il tessuto locale della provincia ovest di Bergamo, nonché sulla parte est sia della Città metropolitana di Milano che della Provincia di Monza e Brianza e ciò sia per la forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano che per la riduzione delle capacità di collegamento dovuto alla portata del ponte attuale;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate San Gervasio (Bg), sopporta oggi un traffico veicolare pari ad 8 milioni di veicoli l'anno, con punte di 27.600 veicoli nelle giornate di venerdì;

- le condizioni di trasporto, sia civile che commerciale sulla attuale via di attraversamento del fiume Adda rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento, ampliando nel medesimo tempo l'attrattività della zona interessata;

- la ridefinizione dell'infrastruttura oggi esistente risulta prioritario per la ripresa economica e sociale di tutto il territorio interessato che come detto, interessa ben tre fra le più importanti provincie lombarde;

- la progettazione e realizzazione dell'opera fra i comuni di Trezzo sull'Adda e Bottanuco è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente nonché per diminuire l'impatto dell'inquinamento locale veicolare;

- sono stati svolti più momenti di confronto per lo studio e la progettazione dell'opera con il relativo studio di fattibilità atti a motivare la bontà dell'opera e la convenienza economica, nonché l'inserimento ambientale ottimale,

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg).

---

## **G1.500**

GALLONE, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

i pesanti disagi che stanno subendo da mesi le autoscuole e le aziende di autotrasporti di Bergamo a causa della mancanza di personale alla locale motorizzazione civile sono stati al centro di numerose polemiche e proteste;

il problema dalla mancanza di personale causa un rallentamento negli esami per la patente. In poco più di dieci anni nel Nord Ovest d'Italia si è passati dai 1.400 dipendenti originari ai 919 a fine 2018, scesi poi ulteriormente a 848 al 31 dicembre 2019 con il pensionamento di 71 addetti;

in particolare nella sede di Bergamo, dove sono in servizio 39 persone di cui 2 ingegneri, per l'esame di teoria la lista d'attesa è di 71 giorni. All'8 gennaio 2020 erano 6.126 persone che avrebbero dovuto sostenere l'esame per la patente scritto e 6.785 la prova di guida;

un'emergenza a cui si sperava potesse dare una boccata d'ossigeno il concorso nazionale svoltosi lo scorso anno per l'assunzione di 140 nuovi ingegneri, le figure che dopo un corso di formazione diventano esaminatori. Nella direzione territoriale Nord-Ovest se ne aspettavano 43 ma ne sono arrivati solo 20, questo perché i vincitori hanno scelto, come loro diritto, la sede in base alla loro residenza riducendo sensibilmente il numero degli esaminatori rimasti al Nord. In particolare Bergamo necessita di 6 ingegneri ma ne ha accolti soltanto 3;

la situazione già grave, è peggiorata a causa dell'emergenza Covid-19 e del conseguente lockdown tanto da superare i 12.000 utenti in attesa dell'esame per la patente;

a fronte di questa situazione la Motorizzazione ha comunque messo a punto un piano per tamponare l'emergenza. Al fine di ridurre i tempi di attesa la Motorizzazione di Bergamo prevede di avvalersi della collaborazione di personale esaminatore della sezione di Lecco, e da settembre della sezione di Sondrio;

sempre da settembre, se tutto dovesse proseguire regolarmente, la Direzione Generale Nord Ovest metterà in atto il piano di interventi concordato con le associazioni delle autoscuole e presentato in un'assemblea a Treviso lo scorso 10 gennaio, che prevedeva l'invio di esaminatori a Bergamo da Genova, Milano, Brescia nonché una task force da Roma, che per il mese di febbraio aveva dato origine a ottimi risultati ma che poi è stato sospeso a causa dell'emergenza da Covid-19;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere le autoscuole e le motorizzazioni civili in difficoltà a causa della carenza di personale;

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte all'assunzione di nuovo personale come ad esempio dare la possibilità alle mo-

torizzazioni in difficoltà, come quella di Bergamo, di usufruire di graduatorie di altri enti e in questo caso dare la possibilità di assumere direttamente sia laureati sia diplomati o valutare la modifica del Codice della Strada al fine di permettere l'assunzione di ex agenti di polizia, ex forze dell'ordine e militari.

---

## **G1.501**

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

- per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

- i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle

scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

- il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

- l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

- per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).



## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «per ciascuna regione e provincia autonoma,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna regione».*

---

#### 2.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituite le parole: «Per ciascuna regione e provincia autonoma» con le seguenti: «Per ciascuna regione».*

---

#### 2.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:*

«Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di e di alta complessità possono avvalersi degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili».

---

#### 2.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le regioni e le provincie autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare

almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di Covid-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.»

*Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «per l'attuazione dei commi 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis».*

---

## 2.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, dopo le parole: «in attesa di diagnosi» aggiungere le seguenti: «I soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Piani di Assistenza Individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».*

---

## 2.6

CALANDRINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:*

*«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».*

---

## 2.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 6, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto.».*

---

## 2.8

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

*Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## 2.9

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 6-bis dopo le parole: «dell'emergenza regionale 112» inserire: «e delle centrali del Sistema 118».*

---

## 2.10

MARIN, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.».

---

## 2.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13.1. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.».

*Conseguentemente, al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## 2.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implicino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indi-

cazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di *follow-up* e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.».

---

## 2.13

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

---

## 2.14

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della nuova Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Famesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.

2. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e am-

ministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale Valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della Regione Emilia Romagna. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.».

---

## 2.15

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

---

## 2.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)*

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-bis, comma 1, lettera *b)*, fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.";

*b)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista."».

## 2.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Investimenti in materia sanitaria)*

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate complessivamente di 2 miliardi di euro.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dai 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, capoverso, «comma 5», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e»;

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».

---

### **3.2**

CALANDRINI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«I-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima».

---



## **Art. 4-bis**

### **4-bis.0.1**

MARIN, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)*

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

*a)* fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo-sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*b)* ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

*c)* ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

*Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro a decorrere da! 2020, all'art. 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.670,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 726,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

#### **4-bis.0.2**

MARIN, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)*

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed ii potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

*a)* al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento de! fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale-nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*b)* fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*c)* ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione

possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alia successiva lettera *d*);

*d*) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*e*) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

*f*) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*g*) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e";

*h*) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.";

*i*) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente, il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo

è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### **4-bis.0.3**

MARIN, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)*

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

*a)* ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*b)* fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*c)* ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che in-

dividua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

*d*) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

*a*) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate.

*e*) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

*f*) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*g*) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

*h*) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

*i*) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nei codici ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portati in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## Art. 5

### 5.1

#### RICHETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «105 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro» e le parole: «109,2 milioni di euro» con le seguenti: «338 milioni di euro».*

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«2. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

*Conseguentemente il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.489 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».*

---

## 5.2

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-ter. in relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## Art. 7

### 7.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 7.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «protezione dei dati personali» sono inserite le seguenti: «, in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità.».*

---

## Art. 9

### 9.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il "durante noi, dopo di noi" di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.».

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi, progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi».*

---



### **9.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)*

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio.";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali".».

---

## **Art. 10**

### **10.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*«0a)* all'articolo 5-*sexies*, prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica."».

## 10.2

CANDIANI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2-ter. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

---

## 10.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già

conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione.;

4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis."».

---

### **10.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Personale sanitario)*

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2-5 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della .contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».

---

## Art. 13

### 13.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» inserire le seguenti: «, ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità.».*

---

### 13.2

DE POLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione paria 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.*

---

### 13.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)*

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.».

---

### **13.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)*

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione».

---

## **Art. 14**

### **14.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

---

## **Art. 15**

### **15.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «119 milioni di euro per l'anno 2020, 99 milioni di euro per l'anno 2021 e 99 milioni di euro per l'anno 2022»*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede:

a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265;*

b) *quanto a 99 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

## **Art. 16**

### **16.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

---

### **16.2**

CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 16.3

NUGNES

*All'articolo 16, dopo le parole: «richiedenti protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio.»*

---

### 16.0.1

NUGNES

*Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:*

#### **«Art. 16-bis.**

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

#### **Art. 16-ter.**

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

#### **Art. 16-quater.**

Ai fini di consentire ai cittadini stranieri oggi presenti sul territorio italiano con un permesso di soggiorno di mantenere una presenza regolare e contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i permessi di soggiorno che al 31 agosto già prorogati che non potranno essere rinnovati o convertiti a causa della restrizione di requisiti legati al raggiungimento del reddito ridotto a causa della pandemia sanitaria, sono rinnovati o convertiti in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell' articolo 22, comma 11 del TUI o in permessi per casi speciali come previsto all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito nella legge n. 132 del 01 dicembre 2018.»

---

## **16.0.2**

NUGNES

*Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:*

### **«Art. 16-bis.**

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto legge 18/2020, all'art 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

### **Art. 16-ter.**

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

---

### **Art. 16-bis**

#### **16-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:*

### **«Art. 16-ter.**

*(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo dopo le parole "-centottanta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'otte-



nimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";

*b)* al sesto periodo dopo le parole "trenta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";».

---

### **16-bis.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

*(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Al comma 1, le parole: "3 milioni" sono sostituite con le parole: "9 milioni" ed è aggiunto il seguente periodo: "Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale";

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»

---

### **16-bis.0.3**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 16-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

*(Deduzioni per malati sclerosi multipla)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2820».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

## **Art. 17**

### **17.1**

NUGNES

*Al primo comma, dopo le parole: «o in permanenza domiciliare» aggiungere le seguenti: «e di strutture da adattare alle attività scolastiche al fine di contemperare la garanzia dello svolgimento in presenza con i necessari obblighi di distanziamento fisico imposte dall'emergenza sanitaria».*

---

## **Art. 17-bis**

### **17-bis.1**

DAL MAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 18

### 18.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure in materia di donazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole:* «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «450,3 milioni di euro per l'anno 2020».

---

## Art. 19

### 19.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)*

1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità mi-

litare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

3. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.».

---

## **Art. 20**

### **20.1**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze Armate con il personale, delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito».

---

### **20.0.1**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie specificate nell'articolo 212, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo

mensile pari a euro 1000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. Il premio d'impiego specificato al comma 1, è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, *Role 1, 2, 3 e Field Hospital* nei teatri operativi all'estero.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15.000.000 di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto».

---

## **20.0.2**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)*

1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dalla Presidenza del Consiglio in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge del 30 dicembre 2018 n. 145 riferiti all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.

2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato».

---

## **Art. 21**

### **21.1**

CALANDRINI, RAUTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: «su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta».*

---

## Art. 23

### 23.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 dei D. Lgs. N. 81/2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### 23.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

---

### 23.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da-SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### 23.4

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di "vittime del dovere"».

---

### 23.5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1.

È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **23.0.1**

DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia condominiale)*

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. E' consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione da COVID- 19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro



tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire «far transitare» con «riscuotere e pagare» e sostituire «su uno specifico conto corrente» con «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

7. E' rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato».

## 23.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia condominiale)*

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione darCOVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino a! termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire "far transitare" con "riscuotere e pagare" e sostituire "su uno specifico conto corrente" con "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

7. È rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato.»

### 23.0.3

TOSATO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia condominiale)*

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe».

### 23.0.4

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge-30 dicembre 2018, n. 145.

2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo

degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### 23.0.5

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo, del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge e per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 23.0.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

---

### 23.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Aggiornamento della formazione antiterroristica)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

---

### **23.0.8**

CANDIANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)*

1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

---

### **23.0.9**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)*

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente ai comparto sicurezza».

---

### **23.0.10**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)*

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni

integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.11**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---



### **23.0.12**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo In servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **23.0.13**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

#### **23.0.14**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

#### **23.0.15**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.16**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.17**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione,

all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.18**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.19**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.20**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.21**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.22**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **23.0.23**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.24**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.25**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento del fondo di premialità)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.26**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,



con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.27**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Contributo ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di Iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**23.0.28**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-*bis*, dopo le parole: "per il personale medico," aggiungere le seguenti: "sanitario,"».

---

**23.0.29**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, dopo la parola: "medici" sono inserite le seguenti: "e sanitari";

*b)* al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "dirigenti medici" sono inserite le seguenti: ", e dirigenti sanitari,"».

---

### **23.0.30**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)*

1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al Fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

### **23.0.31**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.32**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo "Mercurio")*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio" su autovetture della Polizia di Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.33**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)*

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **23.0.34**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)*

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001";

*b)* al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

*c)* al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 23.0.35

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'Azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **Art. 24**

### 24.1

CALANDRINI

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

«1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.».

## 24.2

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «3.952 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021».*

*Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

---

### 24.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, sostituire le parole «; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta» con le seguenti: «il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.».*

---

### 24.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo le parole «162-bis», inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b),».*

---



## 24.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, le parole:* «, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.» *sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP edell'IRPEF».

*Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alia rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## 24.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

---

## 24.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.»

---

### 24.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

*(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitorie,

possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediate corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*b)* quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 24.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 24-bis.**

*(Misure in materia di compensazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a ca-

rico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.»

### 24.0.3

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25% nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a con-

correnza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

*c)* esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

*d)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (194)

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

*4-bis.* L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-

tivo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

#### **24.0.4**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)*

1. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui ai periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### 24.0.5

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.».

---

#### 24.0.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016/2017 a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime



disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

---

#### **24.0.7**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)*

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui ai

presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

---

#### **24.0.8**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)*

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

*b)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"».

---

#### 24.0.9

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili"».

---

#### 24.0.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)*

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10% della propria dotazione organica.

2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10% di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30%, i soggetti di cui al comma 1

possono provvedere anche con risorse-proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un max di 7 giorni.

5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di Posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento.

6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

#### **24.0.11**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel cor-

so della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

---

#### **24.0.12**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)*

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

---

#### **24.0.13**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)*

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle Società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentiero, relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre"».

---

#### **24.0.14**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)*

1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura dei 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

#### **24.0.15**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Fondo a sostegno della catena delle forniture)*

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in *tranches*, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la *tranche* successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### **Art. 25.**

---

## **Art. 25**

### **25.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 25.**

*(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)*

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, una indennità mensile di euro 1.500,00.».

---

### **25.2**

NUGNES

1) *Al primo comma, dopo le parole: «sui redditi» aggiungere le seguenti: «nonché a favore dei professionisti ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».*

2) *Al secondo comma, sopprimere la parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».*

---

### **25.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle



indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate».

---

#### 25.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti».

---

#### 25.5

CIRIANI, CALANDRINI

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 74» inserire la parola: «e» e sopprimere le parole da: «e ai contribuenti» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.*

---

#### 25.6

MARIN, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2 sono soppresse le parole: «e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

---

## 25.7

NUGNES

*Al secondo comma, sopprimere le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché» e le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».*

---

## 25.8

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e ai professionisti iscritti agli enti» fino alla fine del comma.*

---

## 25.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste» sono sostituite dalle seguenti: «ai contribuenti già percettori delle indennità» e dopo le parole: «nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.».

---

## **25.10**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»;

c) al comma 3, la parola «esclusivamente» è soppressa.

d) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

## **25.11**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 2, sopprimere le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **25.12**

NUGNES

*Al secondo comma, sostituire parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 21, e 38» con le seguenti: «ai contribuenti che hanno percepito una delle indennità previste nel capo II».*

---

## **25.13**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.*

---

## **25.14**

DE BERTOLDI, CALANDRINI

*1. Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.*

---

## 25.15

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:* «ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27».

b) *al comma 3 le parole:* «non superiori a 5 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiori a 7,5 milioni di euro».

c) *al comma 5:*

*alla lettera a) le parole:* «venti per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «venticinque per cento» *e le parole:* «quattrocentomila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «un milione di euro»;

*alla lettera b) le parole:* «quattrocentomila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «un milione di euro» *e le parole:* «fino a un milione di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a cinque milioni di euro,

*alla lettera c) le parole:* «un milione di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «cinque milioni di euro» *e le parole:* «e fino a cinque milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e fino a sette milioni e cinquecentomila euro».

---

## 25.16

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), le parole:* «venti per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «quaranta per cento»;

b) *alla lettera b), le parole:* «quindici per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta per cento»;

c) *alla lettera c), le parole:* «dieci per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti per cento»;

d) *conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-

mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **25.17**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### **25.18**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «7,5 milioni di euro».*

b) *al comma 5, lettera c), le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «sette milioni e cinquecento mila euro».*

---

### **25.19**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente*

dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.*

## **25.20**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

*b) al comma 4, sostituire le parole:* «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *con le seguenti:* «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza»;

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:

*a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

*b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

*c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;*

*d) al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

#### **25.21**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis: Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

---

#### **25.22**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

---

#### **25.23**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.»



b) *al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:»*

c) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, al soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;*

*dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»;

*All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».*

*al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

---

## 25.24

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:»

c) *sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

---

## 25.25

FREGOLENT, VESCOVI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, le parole:* «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019»;

b) *al comma 5, le parole:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019»;

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:* «15, Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## 25.26

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

### *Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, le parole:* «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019»;

b) *al comma 5, le parole:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019»;

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:* «15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**25.27**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*al comma 4, le parole:* «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633».

---

**25.28**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:* «Per le agenzie di viaggio e i *tour operator* si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

---

**25.29**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:* «Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.».

---

### 25.30

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si tiene conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente».*

---

### 25.31

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.».*

---

### 25.32

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel -territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione.»;

c) *al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 25.33

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 dell'1 aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.».

---

### 25.34

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei cor-

rispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 25.35

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) Per il settore orafo, dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.342 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre



2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **25.36**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020».

---

### **25.37**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.»;

2. *al comma 6, sostituire le parole:* «ai sensi dei commi 3 e 4» *con le seguenti:* «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».

---

### 25.38

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «ai sensi dei commi 3 e 4» *con le seguenti:* «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».

---

### 25.39

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura».

---

### 25.40

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai

fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6».

---

#### **25.41**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019».

---

#### **25.42**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».*

---

#### **25.43**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 4.»

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».*

---

#### **25.44**

CALANDRINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

---

#### **25.45**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.».

---

#### **25.46**

GASPARRI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto».

---

## 25.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei

100,000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## **Art. 25-bis**

### **25-bis.0.1**

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-ter.**

*(Ulteriori misure a favore di lavoratori autonomi e piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), quarto periodo, le parole "31 gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2019".».

---

### **25-bis.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 25-ter.**

*(Strumenti finanziari regionali)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.».

---

**25-bis.0.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 25-ter.**

*(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)*

1. Ai fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**25-bis.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-ter.**

*(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)*

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di



locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.

2. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvede-

re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **25-bis.0.6**

MOLES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-ter.**

1. Le indennità, i bonus ed i contributi straordinari a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo a fondo perduto riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19» non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

---

## **Art. 26**

### **26.1**

CALANDRINI

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 26. - (*Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d-imposta precedente a quello

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.

4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

---

## 26.2

CALANDRINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'interno del gruppo;» aggiungere le seguenti: «per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi;».*

---

## 26.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445»;*

b) *al comma 2, la lettera d) è soppressa;*

c) *al comma 4, le parole «in denaro» sono soppresse;*

d) *al comma 5, le parole «in denaro» ovunque ricorrano, sono soppresse.*

---

## 26.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole: «non inferiore al 33%» aggiungere le seguenti: «e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20%»;*

b) *al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «250 persone con: «499 persone»;*

c) *al comma 12, sostituire le parole: «obbligazioni o titoli di debito» con le seguenti: «strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito»;*

d) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».

---

## 26.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

«13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, "il Gestore" si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## 26.6

CALANDRINI

*Dopo il comma 20, inserire il seguente;*

«20-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte quelle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata».

---

## 26.7

### RICHETTI

*Dopo il comma 21 dell'articolo 26, è aggiunto il seguente comma:*

«21-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito in legge con legge 5 giugno 2020 n.40, dopo la lettera *n*-bis è aggiunta la seguente lettera:

"*n*-ter: In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia "Strumenti Finanziari". Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società».

---

## 26.0.1

### CALIGIURI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26.1.**

*(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)*

1. Al fine di rendere il settore ortofrutticolo organizzato più resiliente rispetto alle turbative di mercato ed alle future crisi del comparto, alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'art. 26 comma 2, è concesso per Fanno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28% del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della "Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

2. Tale contributo è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente al contributo straordinario di cui al comma 1. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 2 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avviene attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 10 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3. L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio: a) margine di struttura; indice di indebitamento (*leverage*); indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio. La valutazione degli indici è certificata da tana specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1° gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticole che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 spetta un credito d'imposta pari al 20% dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 113 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

---

## **Art. 26-ter**

### **26-ter.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 26-quater.**

*(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra (e domande ammissibili). Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il ter-



mine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo-per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **26-ter.0.2**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

### **Art. 26-quater.**

*(Misure in materia di Aiuto alla Crescita Economica)*

1. Al comma 287 dell'articolo, legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta la seguente lettera:

«c) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 7 per cento per gli apporti di capitale effettuati nel 2020 e 2021»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

---

**26-ter.0.3**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

*a)* le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

*b)* le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

**26-ter.0.4**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

---

**26-ter.0.5**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e suc-

cessive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**26-ter.0.6**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)*

1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1».

---

**26-ter.0.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro»;

b) Conseguentemente al comma 13, la parola: «249» è sostituita dalla seguente: «349».

---

**26-ter.0.8**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Modifiche all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2021";

- il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza.

- Al comma 5, dopo le parole: "6 maggio 2003", sono inserite le seguenti: "nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499".

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

---

**26-ter.0.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore dell'intrattenimento)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**26-ter.0.10**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Perdite su beni e crediti)*

1. Le perdite di beni di cui ai comma 1 dell'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

---



**26-ter.0.11**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**  
*(Cessione di crediti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di *factor*, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di *factor*».

---

**26-ter.0.12**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**  
*(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «diciotto» è sostituita dalla parola: «trenta».

---

**26-ter.0.13**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Ulteriori disposizione in materia societaria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».

---

**26-ter.0.14**

LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-quater.**

*(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)*

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 Meuro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi, in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- Margine di struttura;
- Indice di indebitamento (*leverage*);
- Indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e P obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle O.P. che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari».

---

## Art. 27

### 27.1

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **27.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Misure per a digitalizzazione e lo smart working)*

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico, sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura».

### **27.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)*

1. Il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono ef-

fettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre».

---

## **Art. 28**

### **28.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, dopo le parole: «esercenti attività d'impresе, arte o professione,» inserire le seguenti: «ivi compresa l'attività di spettacolo e Cattività cinematografica,».*

---

### **28.2**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «con ricavi» fino a: «60 per cento», con le seguenti: «spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: « 1.499 milioni di euro», con le seguenti: «3,000 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».*

---

### **28.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del. presente decreto,»;*

b) *sopprimere il comma 3.*

---

#### **28.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni»*

b) *al comma 2, sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento»*

*Conseguentemente dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

#### **28.5**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## **28.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;*

b) *al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## **28.7**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai comma 1 dopo le parole: «canone di locazione, di leasing o di concessione» aggiungere le seguenti: «anche demaniale».*

---

## 28.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio e Tour Operator, per ciascuna unità produttiva.»;

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.»;

c) *al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

---

## 28.9

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «affitto d'azienda» aggiungere le parole «o di ramo d'azienda»;*

b) *sostituire le parole: «nella misura del 30% dei relativi canoni» con le parole «nella misura dei 60% dei relativi tali canoni».*

*Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---



## 28.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.».

*Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## 28.11

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 2, aggiungere le parole:* «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».*

---

## 28.12

GASPARRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.»*

*Conseguentemente, all'art. 265, comma 5, le parole «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «375,3 milioni».*

---

### 28.13

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60% dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid 19.»;

b) *al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo.»;

c) *al comma 10 è in fine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 28.14

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.».

---

**28.15**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

---

**28.16**

FERRO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

---

**28.17**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche e termali».*

---

**28.18**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche, termali».*

---

**28.19**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi» e aggiungere il seguente periodo: «Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento».*

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

**28.20**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi».*

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

**28.21**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «alberghiere e agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, al campeggi e villaggi turistici».*

---

**28.22**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 3 dopo la parola: «agrituristiche» inserire le seguenti: «, alle sale cinematografiche».*

---

### 28.23

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3 dopo le parole: «tour operator», inserire le seguenti: «nazionali e le agenzie di eventi».*

---

### 28.24

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «1,424,1 milioni di euro» con le seguenti parole: «1.704,1 milioni di euro».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### 28.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.».*

*Conseguente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «400,3 milioni di euro».*

---

**28.26**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.».

---

**28.27**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

---

**28.28**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 5, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio», con le seguenti: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».*

---

## 28.29

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5, le parole: «marzo, aprile e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 28.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, secondo periodo le parole: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».*

---

## 28.31

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, le parole: «di almeno il cinquanta per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il trentatré per cento»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

*«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si provvede:*

1) *quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;*

2) *quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al*

decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n: 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **28.32**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «trentatré per cento».*

---

### **28.33**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dei mesi di marzo, aprile e maggio» con le seguenti: «dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020».*

---

### **28.34**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno», con le seguenti: «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.*



190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

---

### **28.35**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «e per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionali con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno» *con le seguenti:* «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole:* «di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020 e».

---

### **28.36**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura».

---

### **28.37**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni».

---

### **28.38**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.».*

---

### **28.39**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui ai presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

---

### **28.40**

PAGANO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Ai proprietari d'immobili che hanno in corso procedure di sfratto o che hanno già ottenuto lo sfratto esecutivo, in attesa dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile è riconosciuto un contributo pari al canone dell'immobile locato. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge*

*23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.*

---

### **28.0.1**

FERRO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui al l'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

---

### **Art. 28-bis**

#### **28-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 28-ter.**

*(Credito d'imposta attività commerciali)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "al mese di marzo" con le seguenti: "ai mesi di marzo e aprile" e aggiungere, in fine, le parole: "ovvero, a

condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, in ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.

1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso.";

c) ai comma 2, aggiungere in fine le parole: ", senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari-percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge-28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun- anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

**28-bis.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Agevolazioni perle attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi ai periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.

2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora i proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

**28-bis.0.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Credito d'imposta per il settore sportivo)*

1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi ai primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**28-bis.0.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

"14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

*a)* la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

*b)* il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera *b)* del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

*c)* la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

*d)* la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

*e)* la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *d)* del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

*f)* il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera *a)*, al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

*g)* gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera *f)* includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera *e)* del precedente comma 2.

*14-quater.* È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.

*14-quinquies.* L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019."».

---



**28-bis.0.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)*

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

**28-bis.0.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole: "agrituristiche", inserire le seguenti: "ed alle attività di cui all'allegato 1."».

*Conseguentemente:*

All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento», sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;*

*2) dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».*

*Allegato 1:*

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi; *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

**28-bis.0.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega italiana calcio professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.

3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega italiana calcio professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**28-bis.0.8**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Cedolare secca canoni locali a uso commerciale)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'im-

porto del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **28-bis.0.9**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-ter.**

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

---

## **Art. 29**

### **29.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, dopo le parole: «abitazioni in locazione», aggiungere le seguenti: «comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione.».*

---

## 29.2

CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «253 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.*

---

## 29.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 29-bis.**

*(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo del canone mensile.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

## **29.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno finanziario)*

1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "le imprese come definite dal comma 5" inserire le seguenti: "gli organismi di investimento collettivo dei risparmiatori, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo dei risparmiatori colpite dall'epidemia di COVID-19».

---

## **Art. 30**

### **30.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*L'articolo, è sostituito dal seguente:*

«Art. 30. -(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità.

Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.

2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.

4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un *budget* previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del *budget* previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.

5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### 30.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*L'articolo, è sostituito dal seguente:*

«Art. 30. - (*Sospensione dei pagamenti delle utenze*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.

2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.

3. Entro trenta-giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

---

### 30.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i mesi da maggio a dicembre 2020»;*

b) *al comma 2, le parole: «e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2020»;*



*c) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

*d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

---

## **30.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;*

b) *al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;*

c) *conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».*

---

## **30.5**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno su-

bito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».*

---

### **30.6**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema».

---

### **30.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore,

gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.».

---

### **30.0.1**

LUCIDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche ai fondo di cui all'articolo 13 comma-6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,".».

---

## **Art. 30-bis**

### **30-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)*

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nei cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del

sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

### **30-bis.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)*

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESA1, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione, del PiTESA1, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo

progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

### **30-bis.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)*

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali; all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto

tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate da! relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

### **30-bis.0.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il

sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

---

**30-bis.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-ter.**

*(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)*

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione defilando da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto ai valore nominale secondo quanto previsto, dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.



4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come /reddito di cittadinanza/ di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **30-bis.0.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)*

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

---

### **30-bis.0.7**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter**

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,"».

---

### **30-bis.0.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

---

### **30-bis.0.9**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Estensione del credito imposta per la quotazione)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**30-bis.0.10**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-ter.**

*(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)*

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

---

**Art. 31**

**31.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)."».

### 31.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3.1. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### 31.3

CALANDRINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «213 milioni».*

*Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.*

---

## **Art. 31-bis**

### **31-bis.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-ter.**

*(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

**31-bis.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-ter.**

*(Ristoro danni imprese commerciali)*

1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

---

### **31-bis.0.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-ter.**

*(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *m)* dopo le parole: "Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi", inserire le seguenti: "e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo agenti e mediatori";

*b)* alla lettera *n)* dopo le parole: "in favore dei soggetti beneficiari", inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *m)*."».

---

## **Art. 33**

### **33.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

*b)* dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori."».



## **Art. 34**

### **34.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49, comma 3-*bis* e all'articolo 63, comma 1-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1° luglio 2020" con le seguenti: "1° luglio 2021"».

---

## **Art. 35**

### **35.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti».

---

### 35.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore<sup>7</sup> universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.

L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014."».

### 35.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Gestione di fondi Confidi vigilati)*

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia

volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea».

---

### **35.0.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)*

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residue" sono sostituite dalle seguenti: "in via non prevalente"».

---

### **35.0.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 1, comma 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "primaria agenzia di *rating*" sono aggiunte le seguenti: "o dal modello interno di *rating* delle banche"».

---

## **Art. 36**

### **36.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti».

---

## **Art. 38**

### **38.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «business angels» aggiungere le seguenti: «Innovation broker».*

---

### **38.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie

nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

*2-quater.* Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e dalle PMI innovative nei corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.».

*Conseguentemente, al comma 19 sono infine aggiunte le seguenti parole:* «Ai maggiori oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### 38.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, infine, inserire il seguente periodo:* «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro»;

b) *al comma 7, n. 3, sostituire le parole:* «euro 100.000» *con le seguenti:* «euro 300.000»;

c) *al comma 7, infine, aggiungere il seguente numero:*

«4) La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;

d) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179."»;

*e) dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **38.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "università e istituti di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33"».

---

### **38.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" inserire le seguenti: "e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024";

*b)* al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze

4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.";

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.";

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.";

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo"».

## 38.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di settantadue mesi";



b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quinto anno" sono sostituite dalle seguenti: "sesto anno";

c) all'articolo 28, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

---

### **38.7**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Ai comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «è prorogato di 12 mesi» *aggiungere le seguenti:* «ed entra in vigore dal 1° febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

b) *l'ultimo periodo:* «Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.» *è soppresso.*

---

### **38.8**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai commi 7 e 8 dopo le parole:* «investimento collettivo del risparmio» *aggiungere le seguenti:* «o altre società di capitale».

---

### **38.9**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, capoverso* «Art. 29-bis», *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.»;

b) *al comma 8, capoverso 9-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che investono prevalentemente in PMI innovative;» sono aggiunte le seguenti: «l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;».*

---

### **38.10**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Alla rubrica dell'articolo 38, dopo le parole: «delle start-up» aggiungere le seguenti: «e delle PMI».*

---

## **Art. 38-bis**

### **38-bis.1**

RICHETTI

*Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. Al comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ideazione estetica" le seguenti: "svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari" sono sostituite da: "ideazione estetica, digitalizzazione, commercializzazione attraverso tecnologie dedicate svolte dalle imprese operanti nei settori del tessile e della moda, delle pelletterie, delle calzature, dell'oreficeria, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti, campionari, collezioni, eventi per il lancio del prodotto, *showroom* di vendita dedicata, fissi o temporanei dislocati sul territorio nazionale".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

## **Art. 38-quater**

### **38-quater.0.1**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-quinquies.**

*(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)*

1. L'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - *(Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40 per cento dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o *leasing*, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari ai 60 per cento dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione *online*, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o

dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

### **38-quater.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-quinquies.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta dei 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa."

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

---

## **Art. 39**

### **39.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

---

### **39.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 4 dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali».*

---

### **39.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

---

### **39.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Approvazione bilanci società)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

---

### **39.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"».

*Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa».*

---

### **39.0.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "operazione finanziaria" inserire le seguenti: ", ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del crediti in Italia"».

---

### **39.0.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Abolizione del concordato in continuità aziendale)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:

"6. L'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso"».

---



### 39.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprila 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.».

---

## **Art. 40**

### **40.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant, Cafè*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## 40.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 40-bis.

*(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant Cafè*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 40.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)*

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

#### 40.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)*

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

#### 40.0.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 mag-

gio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

#### **40.0.6**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciute, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto

proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

#### **40.0.7**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

## Art. 41

### 41.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire;

d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;

e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali



non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

---

## 41.2

CALANDRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE; la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande».

---

## 41.0.1

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 41-bis.

*(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE"».

---

## **Art. 42**

### **42.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **42.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «Fondo per il trasferimento tecnologico», aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo professionale sostenibile».*

---

### **42.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti».*

---

### **42.4**

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

## **Art. 43**

### **43.1**

CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «213 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.*

---

## **Art. 43-bis**

### **43-bis.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-ter.**

*(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

*a)* all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

*b)* all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

---

**43-bis.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-ter.**

*(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)*

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

**43-bis.0.3**

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-ter.**

*(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)*

1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

---

## Art. 44

### 44.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Sopprimere i commi da 1-bis a 1-novies.*

---

### 44.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,  
ZULIANI

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-150	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato ai numero di g di CO<sub>2</sub> emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-150	750

».

---

#### 44.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO<sub>2</sub>/Km);

b) *alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:*

CO <sub>2</sub> g/Km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-110	2.000

c) *alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:*

CO <sub>2</sub> g/Km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-110	1.000

d) *al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;*

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».

#### 44.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 1-novies, aggiungere i seguenti:*

«1-decies. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "incentivi di carattere nazionale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

1-undecies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza

non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-*duodecies*. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le-parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-*terdecies*. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-*ter* e 1-*quater*, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 44.0.1

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per-la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto

un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL) 1 ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692-del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro O, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobi-



lista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 20001 n. 358.

8; I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di-imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta-sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

*a)* copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

*b)* copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

*c)* originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 20091 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 51 del presente decreto.

13, Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

## **Art. 44-bis**

### **44-bis.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-ter.**

*(Premio acquisto veicoli in stock)*

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria NI o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**44-bis.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-ter.**

*(Premio acquisto veicoli in stock)*

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

---

**44-bis.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-ter.**

*(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)*

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

*a)* a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

*b)* in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**44-bis.0.4**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-ter.**

*(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO<sub>2</sub> ad alimentazione alternativa)*

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

*a)* a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

*b)* in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

---

**44-bis.0.5**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-ter.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)*

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dai 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/TV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.500	3.500	2.000
Senza rottamazione	4.500	2.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.500	4.500	3.000
Senza rottamazione	6.500	3.000	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.500
Senza rottamazione	10.000	4.500	2.500
3,5-7 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.500
Senza rottamazione	12.000	5.500	3.000
7-12 ton			
Con rottamazione	16.000	11.000	6.500
Senza rottamazione	14.000	6.500	4.000

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

**44-bis.0.6**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-ter.**

*(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))*

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

---

**Art. 45**

**45.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «da covid-19» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.».*

---

**45.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Strumenti finanziari regionali)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non

applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.».

---

## **Art. 47**

### **47.1**

CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 48**

### **48.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### **48.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sopprimere le parole: «nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1),» e dopo le parole: «internaziona-*



lizzazione del sistema Paese» aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 48.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:*

«b-ter). Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative possono riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.».

---

### 48.4

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimere i commi 4, 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole:* «mediante operazioni di mercato»;

2) *sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni»;

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19»;

4) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* «adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

5) *al terzo periodo, sostituire la parola:* «funzionamento» *con le seguenti:* «erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

6) *al terzo periodo sopprimere le parole da:* «comprese le modalità fino alla fine del comma».

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**48.5**

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**48.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.».*

---

**48.7**

CALANDRINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**48.8**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente:*

*"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021."».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati in 95 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione*

*del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **Art. 48-bis**

### **48-bis.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-ter.**

*(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)*

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covici-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole-aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**48-bis.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-ter.**

*(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema *Made in Italy* agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di *buyers* stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per *buyers*, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**Art. 49**

**49.1**

CALANDRINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## Art. 50

### 50.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)*

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce: "B/1-bis. costi a recuperabilità differita".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1 061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel re-

gistro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attestino la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali».

---

## 50.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)*

1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### 50.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Proroga del Piano Transizione 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

b) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019", sono aggiunte con le seguenti: "e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 50.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di ammortamento)*

1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### 50.0.5

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

### 50.0.6

PICHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.



4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

---

## **Art. 52**

### **52.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 52.1.**

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1, articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

---

## **52.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 52.1.**

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

---

## **Art. 52-ter**

### **52-ter.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 52-quater.**

*(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di cause per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

*a)* articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

*b)* articolo 20, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80».

---

#### **52-ter.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)*

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente inve-

stito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

*a)* per i mutui e gli altri, finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

*b)* per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

---

**52-ter.0.3**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)*

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

*a)* per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

*b)* per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

---

#### **52-ter.0.4**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Incentivi per riportare la produzione in Italia)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero,

nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

---

#### **52-ter.0.5**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività

immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

---

#### **52-ter.0.6**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione



o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

---

#### **52-ter.0.7**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)*

1. Al fine di salvare dal rischio di *default* dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della

sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione/articolo/comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **52-ter.0.8**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)*

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del servizio sanitario nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per-gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti

richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal fondo sanitario nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, NNAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.».

---

#### **52-ter.0.9**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 52-quater.**

*(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentati all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.».

---

#### **52-ter.0.10**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-quinquies.**

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)*

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da feb-

braio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1».

---

## Art. 54

### 54.1

CALANDRINI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle Camere di Commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della deter-

minazione del volume d'affari a non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP».

---

## **Art. 60**

### **60.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

---

## **Art. 65**

### **65.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 65.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Ai comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 65.0.1

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

*(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° giugno 2020».

---

### 65.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)*

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica"».

---

### 65.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è aggiunto infine il seguente comma.

"A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del

codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese.

Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della *privacy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico."».

#### **65.0.4.**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quin-*



*quiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

---

### **65.0.5**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 49, dopo il comma 3-*bis* è soppresso;
  - b)* all'articolo 63, il comma 1-*ter* è soppresso.».
- 

### **65.0.6**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 732, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";
- b)* al comma 732, dopo le parole: "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";
- c)* al comma 732, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- d)* al comma 732, lettera *a)*, dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";
- e)* al comma 732, lettera *b)*, dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

*f)* al comma 732, dopo la lettera *b)*, aggiungere: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

---

### **65.0.7**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

*b)* al comma 733, dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

*c)* al comma 733, le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

*d)* al comma 733, dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le parole: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

*e)* al comma 733, dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le parole: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a)* e *b)* comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni"».

---

## 65.0.8

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 65-bis.

1. All'articolo 1, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 484, le parole: "del 15 novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in vigore della presente legge";

*b)* al comma 484, dopo le parole: "avviati dalle amministrazioni competenti" aggiungere le seguenti: "per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché";

*c)* al comma 484, dopo le parole: "n. 296, sono sospesi" aggiungere le seguenti: "Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione";

*d)* al comma 484, dopo le parole: "giudiziari di natura penale" aggiungere le seguenti: "nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159";

*e)* al comma 484, dopo le parole: "municipi sciolti o commissariati" aggiungere le seguenti: "negli ultimi cinque anni"».

---

## **Art. 66**

### **66.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, dopo le parole: "dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale," aggiungere le seguenti: "anche adatti alle persone con disabilità,";

b) al comma 3, dopo le parole: "la gestione della stessa" aggiungere le seguenti: ", garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti."».

---

### **66.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti».

---

## **Art. 67**

### **67.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020», inserire le seguenti: «, dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità».*

---

### **67.2**

GASPARRI

*Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

«2. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative sociali di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

---

### **67.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli

stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «785 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **67.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del 1 comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

---

### **Art. 67-bis**

#### **67-bis.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-ter.**

*(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle dispo-

sizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

---

### **67-bis.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-ter.**

*(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)*

1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consumati con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria».

---

## **Art. 68**

### **68.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane

di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."»;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: «della comunicazione preventiva» inserire le seguenti: «, anche in via telematica».*

---

## 68.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche;*

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

b) *sopprimere la lettera b).*

---



### 68.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) 1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».

---

### 68.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

---

### 68.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al pre-

sente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020».*

---

## **68.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

---

## **68.7**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con*

causale "emergenza COVID-19" per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

---

### **68.8**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente,».*

---

### **68.9**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».*

---

### **68.10**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».*

---

### **68.11**

DE POLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le seguenti: «e servizi educativi e scolastici,».*

---

**68.12**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «le sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

---

**68.13**

CALANDRINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 finibili ai sensi dell'articolo 22-ter», con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.».*

---

**68.14**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».*

---

**68.15**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus».*

---

**68.16**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».*

---

**68.17**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nei precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e» e all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1,677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**68.18**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento,*

spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.».

*Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e».*

---

### **68.19**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente capoverso: «È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: «475,3», con la seguente: «175,3».*

---

### **68.20**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Alla lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis). Al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:*

*"g-bis) ai comma 7, sono inserite infine le seguenti parole: esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo."».*

---

## 68.21

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

'5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-*bis*, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019."».

---

## 68.22

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-*ter*»; con le parole: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».*

*Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che

si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

## 68.23

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» *con le parole:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»; *con le parole:* «L'informazione, la consultazione e l'esame-congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

*Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della



legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**68.24**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane».*

---

**68.25**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**68.26**

CIRIANI, CALANDRINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».*

---

**68.27**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunicazione preventiva» inserire le seguenti: «. Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.».*

---

**68.28**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* «Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.»;

b) *al quinto periodo dopo le parole:* «del settore agricolo» *aggiungere le seguenti:* «e della pesca professionale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione-di cui al comma 200, articolo 1 della legge-23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

**68.29**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero in caso di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", il datore di lavoro privato deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera. c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, se previsto nel contratto di lavoro in vigore al momento della richiesta della prestazione di cassa integrazione».

---

**68.30**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle Regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile del 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».

---

**68.31**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

---

### 68.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### «Art. 68-bis.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 68.0.2

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 68-bis.

1. Per le società pubbliche o partecipate che svolgono servizi pubblici, con l'ultimo bilancio depositato in attivo, la richiesta di cassa integrazione è subordinata al comprovato utilizzo degli utili di esercizio a copertura delle eventuali perdite legate alla crisi da Covid-19.

2. L'accesso alla cassa integrazione avviene previo consultazioni con organi sindacali, Ministero del lavoro e Ministero dello sviluppo economico».

### 68.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 68-bis.**

*(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

#### **68.0.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 68-bis.**

*(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)*

1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività».

---

### **Art. 69**

#### **69.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione

salariale con causale 'emergenza COVID-19' di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nei periodi di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".».

---

## **Art. 70**

### **70.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temperane a ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale"».

---

### **70.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: "Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015"».

---

### **70.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*All'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

---

### **70.4**

DE POLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le parole: «e servizi educativi e scolastici,».*

---

### **70.5**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi educativi e scolastici,».*

---



## 70.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi educativi e scolastici».*

---

## 70.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».*

---

## 70.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «sale cinematografiche,», aggiungere le seguenti: «nonché delle scuole paritarie,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dallo presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## 70.9

FUSCO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» aggiungere le seguenti: «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus*

con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili,».

---

#### **70.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole: «al 31 agosto 2020» e: «nel medesimo periodo»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: «per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020»;*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

---

#### **70.11**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) *al comma 1, lettera a), dell'art. 70, sostituire il terzo periodo con il seguente: "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane."*;

b) *al comma 2 inserire, in fine, le seguenti parole: "e per gli ulteriori oneri derivanti dal terzo periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».*

---

#### **70.12**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento,*

spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».

*Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **70.13**

CALANDRINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le parole: "fino a cinque dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "fino a dieci dipendenti"».*

---

### **70.14**

CIRIANI, CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*«a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: "previo accordo" fino a: "per i datori di lavoro";*

*a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.*

*1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.*

*1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.*

*1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e*

accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1"».

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*quinquies*, del presente decreto."».

---

## 70.15

CALANDRINI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) *al terzo periodo sopprimere le parole:* "per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020";

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole:* "Per i datori di lavoro dei settori turismo" *fino a:* "quattordici settimane"».

*Conseguentemente all'articolo 71, sopprimere le parole:* «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.».

---

## 70.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-*ter* e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-*quater*. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-*ter*"»; *con le seguenti:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

*Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

#### **70.17**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», inserire le seguenti: «servizi educativi e scolastici».*

---

#### **70.18**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.».

---

### **70.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come incrementato dall'articolo 70-bis del presente decreto, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge-29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **Art. 70-bis**

#### **70-bis.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire i seguenti:* «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, anche qualora abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».

*Conseguentemente, sostituire la cifra: «1.162,2», ovunque ricorre, con la seguente: «1.662.2».*

---

**70-bis.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-ter.**

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

**"Art. 22-sexies.**

*(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione-a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni."».

---

**70-bis.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-ter.**

*(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)*

1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove

sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto».

---

### **70-bis.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-ter.**

*(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)*

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-gennaio 2009, n. 2.».

---

## **Art. 71**

### **71.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al primo comma, capoverso: «Art. 22-ter. (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)», secondo periodo sopprimere le parole: «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020».*

---



## 71.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater.», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni».

---

## 71.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 22-quater.», sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composto da più mesi, l'Inps dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 feb-

braio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'Inps autorizza le domane e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema Uniemens entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse"».

---

#### 71.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 4 dell'articolo 22-quater dell'articolo 71, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

#### 71.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 6, capoverso: «Art. 22-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "del settore privato," sono inserite le parole: "anche se sottoposti a procedure concorsuali" nonché, dopo le parole: "in costanza di rapporto di lavoro," sono inserite le seguenti: "anche se sospeso"».

---

### **71.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)*

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni».

---

### **71.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)*

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dai 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **71.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)*

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

#### 71.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)*

1. Ai fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare Inps n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'art. 265 del presente decreto.».

---

#### 71.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)*

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **71.0.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)*

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 71.0.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

---

### 71.0.8

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

---

## Art. 72

### 72.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire la lettera *a)* del comma 1 con la seguente:

«*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa";

*b)* dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

"*a-bis)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari ai 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto";

*a-ter)* al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni';

*a-quater)* al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

*c)* alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "1.766 milioni di euro";



d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse."».

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati opposti provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 72.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

*b)* dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

"*a-bis*) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.';

*a-ter*) al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: quaranta giorni';

*a-quater*) al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

*c)* alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "2.355 milioni di euro";

*d)* al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

"*0a)* al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse"».

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

## 72.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) *dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:*

«a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.";

a-ter) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta giorni";

a-quater) al comma 6, le parole: "per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2020"»;

c) *alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole:* «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;

d) *al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea del beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 72.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,

calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) *dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni";

a-ter) al comma 6, le parole: \per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado\ sono sostituite dalle seguenti: \fino al 15 settembre 2020\»;

c) *alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.884 milioni di euro»;*

d) *al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## **72.500**

### **FERRO**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «trenta giorni» con le parole «quaranta giorni».*

---

## **72.5**

RAUTI, CALANDRINI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le seguenti: «80 per cento della retribuzione».*

---

## **72.501**

FERRO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento della retribuzione» con «75 per cento della retribuzione».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.*

---

## **72.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le parole: «70 per cento della retribuzione».*

---

## **72.7**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «433 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 72.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità".».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «455,3 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 72.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere le parole: ", ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore"».

---

## 72.10

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino ai 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente ai richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."»;

b) *ai comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole: "in alternativa alla prestazione di cui ai comma 1" sono soppresse.»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».*

---

## **72.11**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:»*

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1200 euro» con le seguenti: «3000 euro»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.804 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2000 euro» con le seguenti: «5000 euro»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «102 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «138,3 milioni di euro».*

---

## **72.12**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*



b) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.609 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «2000 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «77,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».*

---

### **72.13**

RAUTI, CALANDRINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti parole: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo».*

---

### **72.502**

FERRO

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole «1200 euro» inserire le seguenti parole: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.*

---

### **72.14**

RAUTI, CALANDRINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.» inserire il seguente periodo: «Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro al mese per figlio».*

---

**72.15**

CALANDRINI, RAUTI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione."».

---

**72.16**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del bonus usufruito."».

---

**72.503**

FERRO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:*

«c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.*

---

**72.17**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0) al comma le parole: "dello specifico congedo e relativa indennità di cui a all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7" sono sostituire dalle seguenti: "delle prestazioni di cui all'articolo 23"».

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «267,6 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».*

---

**72.18**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 3, dopo le parole: "medici", sono inserite le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,";».

*Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «87,6 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».*

---

**72.19**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) al comma 1 le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"».

---

## **72.504**

FERRO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 23 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50."»

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.*

## **72.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 72-bis.**

*(Credito d'imposta per gli asili nido privati)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

---

## Art. 73

### 73.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, dopo le parole: «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 907,05 milioni di euro si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corri-*

*spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

---

### 73.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» con le seguenti: «e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020».*

*Conseguentemente, al comma 2 il numero: «604,7» è sostituito dal seguente: «1.209,4».*

*Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

### 73.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto-giornate» e sostituire le parole: «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.*

*1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **73.4**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis) all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti parole: "e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse".».

---

#### **73.5**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore."».

---

## Art. 74

### 74.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile."».

---

### 74.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dal medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."».

---



### 74.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) al comma 1 le parole: "del settore privato" sono sostituite dalle seguenti: "pubblici e privati"».

---

### 74.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Alla lettera c) dell'articolo 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è aggiunto il seguente: "e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inidonei alla mansione"».

---

### 74.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## **Art. 75**

### **75.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **Art. 76**

### **76.1**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **76.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di*

conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.».

---

**76.0.1.**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.76-bis.**

1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.».

---

**76.0.2.**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.76-bis.**

*(Detassazione incrementi contrattuali)*

1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.».

---

## Art. 78

### 78.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «aprile e maggio» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.».*

*Conseguentemente, alla lettera o) le parole: «1.150 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.500 milioni» e al comma 4 le parole: «650 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.000 milioni».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari o 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### 78.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 78-bis.**

*(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)*

1. Le indennità erogate dalle Casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «473,3 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## **Art. 80**

### **80.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli artt. 19 e 22 dei DL n. 18/2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane;" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

---

### **80.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre" nonché aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

---

### **80.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «cinque mesi» aggiungere le seguenti: «senza soluzione di continuità».*

---

## 80.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'art. 412-*ter* del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria."»;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

"*1-ter*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."».

---

### **80.5**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere la seguente:*

«1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.».

---

### **80.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività."».

---

### **80.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) la salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alle regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemica da COVID-19».

---

### **80.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo 80-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-ter.**

*(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)*

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera *a*), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

---

### **80.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 80.1.**

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali."».

---



## Art. 81

### 81.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, dopo le parole: "arte e professione", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,";

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 7-*bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere."».

---

### 81.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.

1-*ter*. All'articolo 21 comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, le dopo le parole: "16 aprile 2020" aggiungere le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020."».

---

## **Art. 82**

### **82.1**

NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al secondo comma, sopprimere la lettera c);*
  - 2) *al terzo comma sopprimere il primo periodo;*
  - 3) *al quarto comma sopprimere la lettera c).*
- 

### **82.500**

FERRO

*Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole «e fino ad un massimo di euro 20.000».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.*

---

### **82.501**

FERRO

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole «euro 20.000» con le parole «euro 30.000».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.*

---

## **82.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 30.000».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».*

---

## **82.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, le parole: «5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni».*

*Conseguentemente, al comma 11, il numero: «959,6» è sostituito dal seguente: «1.000»;*

*Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «434,9».*

---

## **82.502**

FERRO

*Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.»*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.*

---

## 82.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: «diretta o indiretta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di importo non superiore al minimo impignorabile di cui al VII comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.».*

---

## 82.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro.».*

---

## 82.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.».*

---

## 82.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5 hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».*

---

## 82.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Alla lettera c) del comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore ad euro 400».*

---

## 82.503

FERRO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.*

---

## 82.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: "422" è aggiunto ", 633"»;

b) *al comma 6 dopo le parole: «tali soggetti.» aggiungere il seguente periodo: «Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato»;*

c) *al comma 8 dopo le parole: «ISEE.» aggiungere le seguenti: «L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla lettera d)».*

---

## 82.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.».

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».*

---

## **82.504**

FERRO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.»

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.*

---

## **82.505**

FERRO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.*

---

## **82.11**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.004,6 milioni di euro»;*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».*

---

## **82.12**

RAUTI, CALANDRINI

*Il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».

---

## **82.13**

CALANDRINI

*Al comma 6 dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le parole: «condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario».*

---

## **82.0.1**

RAUTI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 82-bis.**

*(Contributo figli a carico - CFC)*

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in cor-



so di validità inferiore a 15.000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.

2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

### **82.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)*

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **82.0.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Offerta congrua)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera: «e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata»».

---

#### **82.0.4**

AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

1. Ai titolari di trattamento pensionistico minimo, è riconosciuto, dal primo aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 un contributo di 200 euro mensili quale integrazione al trattamento pensionistico e finalizzato al superamento delle difficoltà economiche causate dall'emergenza da Covid-19.

2. Dal contributo di cui al comma 1 sono esclusi i percettori di pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

---

### **Art. 83**

#### **83.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è

computabile ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».

---

### **83.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporto».

---

### **83.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.».

---

### 83.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

*(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)*

1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato di emergenza proclamato per contenere il contagio da Covid-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.

2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.».

---

### 83.0.2

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 non comporta il riconoscimento di responsabilità civili o penali in capo al datore di lavoro. La definizione dell'infortunio derivante da infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro e la conseguente corresponsione della prestazione economica dall'Inail al lavoratore hanno valenza limitata alla sola tutela assicurativa".

2. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è soppresso.».

---

### 83.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)*

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è esente da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile e di ogni altro obbligo gravante sul medesimo, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Allo stesso modo, l'imprenditore non risponde in caso di infezione da COVID-19 subita da clienti e terzi all'interno dei luoghi di esercizio dell'impresa, salvi i casi di gravi violazioni delle prescrizioni previste nei protocolli e nelle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di riapertura delle attività economiche e produttive.».

---

## **Art. 84**

### 84.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

b) *al comma 4 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

c) *al comma 5, primo periodo, le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

d) *al comma 8 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

e) *al comma 10 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8 e 10,» aggiungere le parole: «titolari di pensione o»; sostituire le parole: «per i quali l'ammontare del beneficio in godimento» con le seguenti: «per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento»; sostituire le parole: «si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza» con le seguenti: «si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza»;*

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «non sono compatibili con» aggiungere le seguenti: «la prestazione previdenziale o con».*

---

## 84.2

CALANDRINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

## 84.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2 dell'articolo 84 sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» ed al comma 8 lettera c) le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».*

---

## 84.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8*

agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione».

---

#### 84.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 le parole: «che abbiano cessato il rapporto di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020»;*

b) *al comma 7 dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27,» aggiungere: «inclusi i lavoratori in somministrazione»;*

c) *al comma 8 lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere: «inclusi i lavoratori in somministrazione» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «17 marzo 2020»;*

d) *al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole: «Gli stessi» a: «un contributo mensile», è soppresso.*

---

#### 84.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge*

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

---

#### **84.7**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, dopo le parole:* «legge 24 aprile 2020, n. 27» *sono inserire le seguenti:* «ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori dipendenti stagionali» *sono inserite le seguenti:* «, nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività».

---

#### **84.8**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.».

---

#### **84.9**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 7, sostituire le parole:* «per il mese di aprile» *con le parole:* «per i mesi di aprile e maggio 2020».

---



#### **84.10**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) Gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali».

---

#### **84.11**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) Gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati».

---

#### **84.12**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 10, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27» inserire le seguenti: «e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo» e sostituire le parole: «mesi di aprile e maggio» con le seguenti: «mesi di aprile, maggio, giugno e luglio»;*

b) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo».*

*Conseguentemente dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«*14-bis*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## **84.500**

FERRO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.*

---

## **84.501**

FERRO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.*

---

## **84.13**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20-19, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito

del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari, e dell'importo del beneficio economico.».

---

## **84.502**

FERRO

*Al comma 12, sostituire le parole «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori», con le seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».*

---

## **84.14**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «355,3 milioni».*

---

#### **84.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

#### **84.0.2**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)*

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle Indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, s.m.i., nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 una indennità mensile di euro 1.500,00».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

### **84.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Indennità professionisti)*

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

#### **84.0.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 84-bis.**

*(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

#### **«Art. 96.**

*(Indennità collaboratori sportivi)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019; n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione; che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## Art. 85

### 85.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1 dopo le parole: «lavoratori domestici» *aggiungere le seguenti*: «inclusi i lavoratori in somministrazione»;
- b) il comma 2 è soppresso.

---

### 85.500

FERRO

*Al comma 1, inserire in calce il seguente periodo*: «maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico» *e al comma 5, sostituire le parole*: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori» *con le seguenti parole*:

«Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.*

---

## **85.2**

CALANDRINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"».

---

## **85.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo*



limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **85.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)*

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nei limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per Fanno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento, della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-

visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

## **Art. 86**

### **86.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, le parole: «, 78» sono soppresse.*

---

### **86.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «e non sono cumulabili con l'indennità di cui» con le seguenti: «e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui».*

---

### **86.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo le parole: «non sono cumulabili» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per quelle previste ai comma 8 dell'art. 84,».*

---

### **86.4**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 12 giugno 1984, n. 222» alla fine è aggiunto il seguente periodo: «e con la pensione di reversibilità ai superstiti».*

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## **86.5**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime».

---

## **86.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 86-bis.**

1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## **Art. 87**

### **87.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 87-bis.**

*(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.».

---

## **Art. 88**

### **88.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sotto-

scritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle imprese e dei lavoratori dipendenti aderenti.».

---

## 88.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.».

---

### 88.3

CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'impresa» con le seguenti: «disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».*

---

### 88.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)*

1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prosimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e le «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» approvate dalla Conferenza delle Regioni il 22 maggio 2020.

2. Per tali finalità, ai Fondi Interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.

3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi Interprofessionali.

4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli Aiuti di Stato.».

---

## **88.0.2**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 88-bis.**

*(Misure a sostegno della formazione continua dei lavoratori)*

1. Per l'anno 2020, all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite con le parole: «0,40 per cento».

2. I Fondi Interprofessionali tengono in considerazione, tra gli indici di preferenza per le attività di formazione da finanziare, lo svolgimento a distanza della formazione erogata.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

---

## **Art. 89-bis**

### **89-bis.1**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «46 milioni» con le seguenti: «1.046 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 176, sostituire le parole: «1.677,2 milioni» con le seguenti: «1.077,2 milioni» e le parole: «733,8 milioni» con le seguenti: «333,8 milioni».*

---

## Art. 90

### 90.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, le parole: «14 anni» sono sostituite dalle parole: «16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».*

---

### 90.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole: «anche in assenza di accordi individuali»;*

2) *le parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il rispetto dei principi»;*

b) *al comma 4:*

«1) sostituire le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" con le seguenti: "dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore";

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

---



### 90.3

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».*

---

### 90.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.».

---

### 90.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici».

---

## **Art. 91**

### **91.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, dopo le parole: «alle specifiche esigenze» aggiungere le seguenti: «, anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno»,».*

---

### **91.2**

DE POLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le modalità a distanza di cui al comma 1 devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».

---

## **Art. 92**

### **92.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

b) al comma 3, sono aggiunte le seguenti: «È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista nel comma 1».

---

## 92.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «, comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».*

---

## 92.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».*

---

## 92.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, lettera b-bis) dopo le parole: "provincia di Bolzano", aggiungere: "e della provincia di Trento,"».

---

## **Art. 93**

### **93.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*L'articolo 93 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 93.**

*(Disposizione in materia di contratti a termine)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.».

---

### 93.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Sostituire l'articolo 93 con il seguente:*

#### «Art. 93.

*(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*bis* e 4, articolo 20, commi 1, lettera *c*) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

---

### 93.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:* «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.».

---

### 93.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

*Conseguentemente aggiungere il comma 2:*

«2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.».

---

### 93.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:* «Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).».

---

### 93.6

MALLEGGI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020,» *con le seguenti:* «la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021».

**93.7**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

---

**93.8**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

---

**93.9**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire le parole:* «30 agosto 2020» *con:* «31 dicembre 2020».

---

**93.10**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

### 93.11

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Resta inteso che, per i contratti di lavoro in regime di somministrazione, l'obbligo di proroga di cui al periodo precedente si applica anche all'utilizzatore delle prestazioni lavorative.».

---

### 93.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-ter. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "anche in regime di somministrazione" con le seguenti: "ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 93.13

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.».

---



### **93.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 36, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

---

### **93.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

---

### **93.0.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Modifica all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "dodici giorni".».

---

### **93.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a), del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

---

### 93.0.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino ai 30 settembre 2021, una riduzione del 56 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

### 93.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)*

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio-2009, n. 2.».

---

### **93.0.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Cumulabilità dei redditi da prestazione di lavoro intermittente)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno a! reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

---

### **93.0.8**

MALLEGNI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

---

**93.0.9**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.*

---

**93.0.10**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

*"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».*

### **93.0.11**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

---

### **93.0.12**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimis".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.887.836.089 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

### **93.0.13**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

---

## **Art. 94**

### **94.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

---

## 94.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 94-bis.**

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a)* comma 1, lettera *b)*;
- b)* comma 8;
- c)* comma 8-*bis*;
- d)* comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Con riferimento alle imprese-operanti nel settore agricolo:

- a)* il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b)* il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---



## 94.0.2

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 94-bis.

*(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)*

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole: "settore del turismo", sono aggiunte le seguenti: ", incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione."».

---

## Art. 95

## 95.1

CALANDRINI

*Al comma 1, dopo le parole: «promuove interventi straordinari destinati» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti arti e professioni».*

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro».*

---

## **95.2**

CALANDRINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».*

---

## **95.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2 le parole: «ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», sono sostituite dalle seguenti: «nonché le risorse dei fondi Inail».*

---

## **95.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sostituire le parole: «403 milioni» con le seguenti: «806 milioni»; al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 30.000», le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «100.000» e le parole: «100.000» con le seguenti: «200.000»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «è revocato» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro».*

---

## 95.5

BERUTTI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6.1. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

---

## 95.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 95-bis.**

*(Sospensione versamento canoni demaniali)*

1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **Art. 98**

### **98.500**

FERRO

*Al comma 1, sostituire le parole «nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori» con le seguenti parole: «400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.*

---

### **98.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*All'ultimo periodo, sostituire le parole: «9 settimane» con le seguenti: «18 settimane».*

---

### **98.0.1**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per l'abolizione del minimo contributivo per gli artigiani ed esercenti attività commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o

optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

---

## Art. 99

### 99.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 inserire alla fine le seguenti parole:* «e analogamente in tutte le sedi regionali e delle province autonome»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «L'Osservatorio» *aggiungere le seguenti:* «e gli Osservatori regionali realizzano»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «promuoverla costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando» *con:* «assicura»;

d) *al comma 4 dopo le parole:* «indipendenti» *aggiungere le seguenti:* «e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative».

---

### 99.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole:* «studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione» *inserire le seguenti:* «, prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità.»;

*b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità».*

---

### **99.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica.»;*

*b) al comma 4 dopo le parole: «delle regioni e province autonome,» inserire le seguenti: «dai rappresentanti delle Federazioni tra le Associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché».*

---

## **Art. 101**

### **101.1**

CALANDRINI

*Sopprimerlo.*

---

## **Art. 103**

### **103.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Sopprimerlo.*

---

### **103.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Sopprimerlo.*

---

### **103.3**

DE FALCO

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 103. - (*Emersione rapporti di lavoro*) - 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

*I-bis.* Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile

confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo



22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

*5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:*

*a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;*

*b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;*

*c) la questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.*

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3,

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di

lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

*a)* favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

*b)* intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

*c)* reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

*a)* nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

*b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

*c)* che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione

condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

*d)* che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.

*11.* Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

*a)* per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

*b)* per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

*12.* Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

*a)* favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

*b)* intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previ-

sto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'1 Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste

dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti: «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nei limiti delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge».

#### **103.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Prima del comma 1 inserire il seguente:*

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata ad una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al successivo comma 3 ed alla approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa con-

sultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.».

---

### **103.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Prima del comma 1 inserire il seguente:*

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al previo espletamento di una indagine relativamente alla conclusione delle procedure di cui al precedente articolo 94 nei settori di cui al comma 3. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti commissioni parlamentari per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori indicati al comma 3.».

---

### **103.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **103.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari,» *inserire le seguenti:* «valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali,»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, limitatamente ai lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni»;



d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2,»;*

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica.»;

f) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sopprimere le parole: «nell'ipotesi di cui al comma 1»;*

g) *al comma 7, sopprimere le parole: «per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

i) *al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

j) *al comma 10, alinea, sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 1»;*

k) *al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare»;*

l) *al comma 11, alinea, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

m) *al comma 13, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

n) *sopprimere il comma 14;*

o) *sopprimere il comma 16;*

p) *al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;*

q) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

### **103.8**

NUGNES

*Al comma 1, dopo le parole: «o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o associazioni legalmente riconosciute».*

---

### **103.9**

NUGNES

*Al primo comma, sostituire le parole: «; in entrambi i casi,» con le seguenti: «o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso».*

---

### **103.10**

NUGNES

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro e possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9. Il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

### **103.11**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei la-

voratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.».

---

### **103.12**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

- ovunque nell'articolo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite con: «di cui al comma 1»;
  - al comma 5, la lettera c) è soppressa;
  - al comma 7 le parole da: «per la procedura di cui al comma 2» fino a: «interessato» sono soppresse;
  - il comma 16 è soppresso.
- 

### **103.13**

NUGNES

*Al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al primo periodo, sostituire le parole:* «dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno,» *con le seguenti:* «alla data dell'8 marzo 2020 o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione,»;

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole:* «antecedentemente al 31 ottobre 2019»;

3) *All'ultimo periodo sopprimere le parole:* «nei settori di cui al comma 3».

---

**103.14**

NUGNES

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «dal 31 ottobre 2019,» *con le seguenti:* «dal 5 ottobre 2018,»;

b) *sostituire le parole:* «della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza» *con le seguenti:* «della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza»;

c) *sostituire le parole:* «al 31 ottobre 2019» *con le seguenti:* « al 5 ottobre 2018».

---

**103.15**

NUGNES

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al comma Z limitatamente al permesso di soggiorno temporaneo, la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso, risulta quella indicata sul documento.».

---

**103.16**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**103.17**

NUGNES

*Al terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Dopo le parole:* «Le disposizioni di cui al» *aggiungere le seguenti:* «comma 1 e al comma 2 secondo periodo del»;

2) *Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio».

---

**103.18**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, lettera a) è soppressa.*

---

**103.19**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, lettera a), le parole: «e attività connesse» sono soppresse.*

---

**103.20**

NUGNES

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«d) attività di ristorazione commerciale;*

*e) attività previste dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».*

---

**103.21**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 4 è soppresso.*

---

**103.22**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Il comma 5 è soppresso.*

---

**103.23**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5, le parole: «, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono soppresse.*

---

**103.24**

NUGNES

*Al comma 5, dopo le parole: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via pec,».*

---

**103.25**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5 la lettera a), è soppresa.*

---

**103.26**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5 la lettera b), è soppresa.*

---

**103.27**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 5 la lettera c), è soppressa.*

---

**103.28**

NUGNES

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Ai fini identificativi, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, è sufficiente che il cittadino straniero disponga di un documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane».

---

**103.29**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 6 è soppresso.*

---

**103.30**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 6, dopo le parole: «delle istanze», inserire la seguente: «non».*

---

**103.31**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 7, sostituire: «500» con: «1000».*

---

**103.32**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 7, sostituire: «130» con: «500».*

---

**103.33**

NUGNES

*Al comma 8 le parole: «anche con sentenza non definitiva, » sono sopprresse.*

---

**103.34**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 8, sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».*

---

**103.35**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9 sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».*

---

**103.36**

CALANDRINI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis) Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la fine anticipata del contratto di lavoro subordinato fra datore di lavoro e cittadino straniero, per dimissioni volontarie e/o licenziamento per giusta causa. L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la perdita dei benefici acquisiti dal lavoratore».

---



**103.37**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 10, lettera a), le parole: «, commi 1 e 2, lettera c),» sono soppresse.*

---

**103.38**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 10, lettera c), dopo la parola: «risultino» aggiungere le seguenti: « sottoposti a procedimento o».*

---

**103.39**

NUGNES

*Al comma 10 lettera c) le parole: «anche con sentenza non definitiva,» sono sostituite con le seguenti: «con sentenza definitiva,».*

---

**103.40**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:*

*«e) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), b-bis) e b-ter) e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1 e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;».*

---

**103.41**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 10 aggiungere la seguente lettera:*

«e) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattamento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

**103.42**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:*

«e) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;».

---

**103.43**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:*

«e) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p.».

---

**103.44**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:*

«e) nei cui confronti si stata avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati».

---

**103.45**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 11, è soppresso.*

---

**103.46**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 14, è soppresso.*

---

**103.47**

NUGNES

*Al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere la seguente: «Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale».*

---

**103.48**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 16 è soppresso.*

---

**103.49**

NUGNES

*Al comma 16 dopo le parole: «idonea a comprovare l'attività lavorativa», sono inserite le seguenti: «autonoma o subordinata,».*

---

**103.50**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 16, le parole da: «All'atto della presentazione» fino a: «presente articolo» sono soppresse.*

---

**103.51**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Il comma 17 è soppresso.*

---

**103.52**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 19 è soppresso.*

---

**103.53**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria».

---

**103.54**

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordi-

naria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

---

### **103.55**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari».

---

### **103.56**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77».

---

### **103.57**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale».

---

**103.58**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 19 le parole: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,» sono soppresse.*

---

**103.59**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 19, dopo le parole: «comma 7» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 2S luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni».*

---

**103.60**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Il comma 20 è soppresso.*

---

**103.61**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Il comma 21 è soppresso.*

---

**103.62**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 23 è soppresso.*

---

**103.63**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 26 è soppresso.*

---

**103.64**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 26 la lettera a) è soppressa.*

---

**103.65**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 26 la lettera b) è soppressa.*

---

**Art. 103-bis**

**103-bis.0.1**

AIMI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 103-ter.**

1. Al fine di promuovere l'incontro tra domanda e offerta nel settore del lavoro stagionale agricolo e per contrastare la carenza di personale derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'impossibilità di reclutare lavoratori provenienti da Paesi europei o extraeuropei, le aziende, i consorzi e le cooperative agricole comunicano al Centro per l'impiego di riferimento la disponibilità di posti di lavoro per stagionali agricoli.

2. I Centri per l'impiego, nel proporre ai cittadini iscritti lavori stagionali agricoli, attingono prioritariamente dai percettori del reddito di cittadinanza.».

---

### **103-bis.0.2**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 103-ter.**

*(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.».

---

### **103-bis.0.3**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 103-ter.**

*(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)*

1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del *virus* COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. Entro il 30 giugno 202 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e *racket* presso le emittenti televisive nazionali, i canali *social* e telematici.».

---



**103-bis.0.4**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 103-ter.**

1. I datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2020 braccianti agricoli hanno diritto a detrarre nella misura del 100 per cento i costi di assunzione.».

---

**103-bis.0.5**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 103-quater.**

*(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)*

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso del-

la gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **Art. 104**

### **104.1**

CANGINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «persone con disabilità» *inserire le seguenti:* «con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge»;

b) *dopo la parola:* «autosufficienti» *inserire le seguenti:* «come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,»;

c) *sostituire le parole:* «di coloro che se ne prendono cura» *con le seguenti:* «dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **104.2**

DAMIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale "servizi della persona" adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli im-

mobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

### 104.3

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastronomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti dilungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».

#### 104.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

b) *dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-ter. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104;

3-quater. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### 104.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «190 milioni per l'anno 2020» e sostituire le parole: «di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente» con le seguenti: «di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «375,3 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 104.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.»

---

## 104.0.1

CANGINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 104-bis.

*(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

---

#### **104.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 104-bis.**

*(Coefficiente familiare)*

1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:

*a)* 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;

*b)* 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi *more uxorio*;

*c)* applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.

2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68 (assegno ordinario), 71 (integrazioni salariali), 78 (reddito di ultima istanza), 84 (indennità per lavoratori danneggiati e partite IVA), 85 (indennità per lavoratori domestici), 87 (integrazione salariale in deroga).

3. Le misure cui si applicano i coefficienti pari o superiori a "1" sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare».

---

### 104.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 104-bis.**

*(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave od in autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, i numeri «84, 85, 78 e 98» sono sostituiti dai numeri «84, 85, 98 e 104-bis».*

---

#### 104.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 104-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensioni di invalidità civile e assegno di invalidità civile)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».



### **104.0.5**

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 104-bis.**

*(Detraibilità rette scolastiche)*

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

---

### **Art. 105**

#### **105.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b*-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, peri mesi da giugno a settembre 2020;».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per le finalità di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera 13-bis)» e al comma 3 sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».*

---

## **105.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **Art. 105-quater**

### **105-quater.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)*

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.

All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**105-quater.0.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 105-quinquies.**

*(Fondo per le giovani famiglie)*

1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **105-quater.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

*a)* le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma *1-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*b)* l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai-nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*c)* l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

*d)* il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'arti-

colo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

*b)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

*c)* quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*d)* quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### **105-quater.0.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Registri territoriali dei lavoratori domestici)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di *test* diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «450,3 milioni di euro».*

#### **105-quater.0.5**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo

non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **105-quater.0.6**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)*

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;  
2021: - 20.000.000;  
2022: - 20.000.000.

---

**105-quater.0.7**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 105-quinquies.**

*(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")*

1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *a*) aggiungere la seguente:

*"a-bis)* l'ammissione-ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."*».*

---

**105-quater.0.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 105-quinquies.**

*(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")*

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, sostituire le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge," con le seguenti: "Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.";

*b)* dopo la lettera *a*) aggiungere la seguente:

*"a-bis)* i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento odi mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dal istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire me-



dianze rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi".

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **105-quater.0.9**

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 105-quinquies.**

*(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

---

## Art. 106

### 106.1

GASPARRI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio

al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

---

## 106.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane»;*

b) *conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

---

### **106.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» inserire il seguente periodo: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».*

---

### **106.4**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» sono inserite le seguenti: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».*

---

### **106.5**

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di

riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-*bis* del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

## 106.6

GASPARRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n.160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità».

*Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:*

*quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;*

*quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per pe-*

*renzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.*

---

### **106.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:*

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

---

### **106.8**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:*

«3-ter. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, Province e Città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare».

---

## **106.9**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

---

## **Art. 106-bis**

### **106-bis.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 106-ter.**

1. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e dei servizi conseguenti, previsti dalle norme vigenti in materia di concessione di contributi statali destinati ad interventi pubblici degli enti locali, sono prorogati di centottanta giorni».

---

**106-bis.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)*

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

---

**106-bis.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)*

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domandasti autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

---



**106-bis.0.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)*

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**106-bis.0.5**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di urgenza" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse;

c) al comma 2, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse e dopo le parole: "possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse».

---

### **106-bis.0.6**

BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 106-ter.**

*(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale)*

1. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

2. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

---

**106-bis.0.7**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.».

**106-bis.0.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 106-ter.**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà ai Comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.

2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli Comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.

4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.».

## **Art. 107**

### **107.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 107-bis.**

*(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)*

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

### **107.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 107-bis.**

*(Abrogazione-del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

### 107.0.3

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 107-bis.**

*(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

#### **107.0.4**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 107-bis.**

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **Art. 109**

#### **109.1**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nel comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

b) *nel comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, a 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

---

## 109.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al capoverso «Art. 48» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

---

## 109.3

NUGNES

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).*

---



#### 109.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle prestazioni rese in altra forma» con le parole: «e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente».*

---

#### 109.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sopprimere la lettera b).*

---

#### 109.6

MOLES

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) dopo le parole delle minori percorrenze realizzate, sono inserite le seguenti: "anche se non effettuate";*

*2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:*

*"Ai corrispettivi del trasporto scolastico, verrà applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegneranno a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/2021.";*

*3) al comma 4-ter, le parole: "fino a dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino a ventiquattro mesi."».*

---

### **109.7**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole «e di trasporto scolastico» sono soppresse;

- è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

---

### **109.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-*bis*. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020; destinato alle Regioni e Province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

1-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

1-*quater*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*quinquies*. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1 bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale».

---

#### **109.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art.109-bis.**

*(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)*

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi».

---

## **109.0.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserito il seguente:*

### **«Art. 109-bis.**

*(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)*

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## **Art. 110**

### **110.0.1**

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 110-bis.**

*(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)*

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni,

consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

---

### **110.0.2**

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 110-bis.**

*(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)*

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione "Fondi e accantonamenti", in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

---

### **110.0.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 110-bis.**

*(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio

di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011».

---

## Art. 111

### 111.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno.» *sono sostituite dalle seguenti:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;

b) *conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui-al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

## 111.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione», aggiungere la seguente: «in acconto»;*

b) *sostituire le parole: «di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno», con le seguenti: «di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **111.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione» aggiungere la seguente: «in acconto».*

---

### **111.0.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 111-bis.**

*(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna Regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime Regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono esse-



re modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.».

*Conseguentemente all'articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *nella rubrica dopo la parola: «Regiani» aggiungere: «a statuto speciale»;*

b) *ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: «Regioni» aggiungere: «a statuto speciale»;*

c) *al comma 1 sostituire le parole: «di 1,5 miliardi di euro» con: «di 1 miliardo di euro».*

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L145/2018	riparto fondo minori entrate		Totale
		Quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/200	Quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza sanitaria	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.331.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

### **111.0.2**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 111-bis.**

*(Limite alla spendibilità degli avanzi degli enti territoriali)*

1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 è inserito il seguente comma:

"898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione."».

---

### **111.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 111-bis.**

*(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)*

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.».

---

#### **111.0.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 111-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

## Art. 112

### 112.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 112.

*(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)*

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 3-del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adattarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.».

---

## **112.2**

GASPARRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

---

## **112.3**

NUGNES

*Al primo comma, dopo le parole: «del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» aggiungere le seguenti: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,».*

---

#### **112.4**

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «8 aprile 2020, n. 23» inserire le seguenti: «nonché i comuni della provincia di Parma»;*

b) *le parole: «200,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».*

*Conseguentemente modificare la rubrica in: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza).*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

#### **112.5**

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.».*

---

### **Art. 112-bis**

#### **112-bis.1**

IANNONE, CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

### **112-bis.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Istituzione di una Zona franca produttiva  
nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)*

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.

2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.

3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.».

### **112-bis.0.2**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Al comma 2° dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*sep*-



*ties* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a

quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **112-bis.0.3**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021."».

---

### **112-bis.0.4**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

### **112-bis.0.5**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)*

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

---

### **112-bis.0.6**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei Comuni e nelle Province delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le

quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.

2. Con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Province interessate».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 112-bis, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

---

### **112-bis.0.7**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 112-ter.**

*(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**112-bis.0.8**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 112-ter.**

*(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario per i comuni colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

---

**112-bis.0.9**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 112-ter.**

1. In favore del comune di Fondi (LT) è riconosciuto un contributo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

---

## Art. 113

### 113.1

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «enti locali» con le seguenti: «enti territoriali».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinegoziazione mutui enti territoriali. Semplificazione procedure di adesione».*

---

### 113.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «altre forme di prestito», inserire le seguenti: «, nonché di tutte le forme di indebitamento, compresi gli strumenti finanziari derivati».*

---

### 113.3

ALESSANDRINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «cassa depositi e prestiti,» sono inserite le seguenti: «anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e».*

---

### 113.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

*«2-ter. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito,*

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome."».

---

### **113.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-ter. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.».

---

### **113.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

«2-ter. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del Tuel.».

---

### **113.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:*

«2-ter. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versa-

te all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **113.8**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

---

### **113.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 113-bis.**

*(Mutui Cassa depositi e prestiti)*

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al



Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.».

---

### **113.0.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 113-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 350/2003)*

1. All'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, è aggiunta la seguente lettera:

"j) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».

---

### **113.0.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«113-bis.**

*(Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente-incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **Art. 114**

### **114.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «30 agosto» con le seguenti: «31 ottobre 2020»;*

c) *alla lettera c), sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «28 febbraio 2021».*

---

## 114.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«c-bis) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;

c-ter) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.».

---

## 114.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2020, e del 30 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:

a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021;».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile».*

---

## **Art. 114-ter**

### **114-ter.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 114-quater.**

*(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.

2. Le permutate saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20% del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80%, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20% della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80% del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposti canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei "canoni di disponibilità" di cui all'art. 188, comma 1 - lettera a) del D.L. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'art. 6, comma 6-ter del D.L. 03 agosto 2011 n. 138, abrogato con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permutate con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.

4. Avranno carattere di assoluta priorità le permutate attuate come sopra, per la realizzazione di nuovi edifici destinati a Carceri e ad Uffici Giudiziari.

5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di

energia molto ridotti (edifici a "Consumo 0" o "Consumo quasi 0") e con requisito di "Emissioni 0" di CO<sub>2</sub> nell'ambiente.

6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta».

---

### **114-ter.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 114-quater.**

*(Contributi agli investimenti sul territorio)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

### **114-ter.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 114-quater.**

*(Differimento termini)*

1. All'art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2020" ovunque ricorrano«.

---

**114-ter.0.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 114-quater.**

*(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)*

1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

---

**Art. 115**

**115.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 115-bis.**

1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2020"».

---

## Art. 116

### 116.1

RICHETTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 116. - (*Pagamenti dei debiti della PA*) - 1. Per garantire il rispetto dei diritti di imprese e cittadini ed il recupero di liquidità, le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni ente pubblico, compresi gli enti e le autonomie locali al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 116, liquidano, entro il 31 agosto 2020, i compensi dovuti ai propri fornitori e adempiono al pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, compresi i compensi per le prestazioni assistenziali e tutte le spese di giustizia, incluse le obbligazioni per prestazioni personali individuali.

2. Nelle ipotesi di comprovata impossibilità di adempiere a quanto previsto dal comma 1, impossibilità che deve essere debitamente ed espressamente dedotta per iscritto, con atto motivato dell'ente debitore, i soggetti di cui al comma precedente consentono ai propri fornitori e, in generale, ai propri creditori di compensare tali crediti con le spese, le tassazioni o le imposizioni correnti di cui gli enti debitori siano titolari, fino a concorrenza dell'intero credito o, a scelta del debitore, per parte di esso in attesa della liquidazione diretta del resto. L'atto con il quale i soggetti di cui al primo comma dichiarano l'impossibilità ad adempiere alla liquidazione dei propri debiti, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge, è impugnabile dal debitore presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua ricezione.

3. Gli eventuali provvedimenti da adottare in attuazione dell'obbligo di cui al presente articolo non devono ritardare il suo adempimento e non possono costituire motivazione di mancato pagamento ai sensi del comma 2.

4. I debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 agosto 2020 potranno essere dedotti in compensazione, previo consenso anche tacito e per fatto concludente del creditore, fino alla concorrenza complessiva del debito, entro la data del 31 dicembre 2025. A decorrere dal 31 agosto 2020, l'obbligo di cui al presente articolo deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 3 mesi decorrenti dalla data in cui i crediti dei privati siano divenuti certi, liquidi ed esigibili.

5. L'obbligo di adempimento di cui al presente articolo non si applica ai crediti tributari.

6. Per la copertura finanziaria della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

*Conseguentemente, il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.436 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno,*

risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

---

### **116.1-bis**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dell'articolo 116, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».*

---

### **116.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 116-bis.**

*(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma



precedente, in quote costanti, sugli -esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

---

### **116.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 116-bis.**

*(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)*

1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione"».

---

### **116.0.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 116-bis.**

*(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, m 267 e successive modificazioni ed integrazioni)*

1. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal Consiglio Comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.

2. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 - di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del Decreto Legislativo. n. 118/2012 e successive modificazioni ed integrazioni - può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025».

---

#### **116.0.4**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 116-bis.**

*(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo -1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

---

#### **116.0.5**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 116-bis.**

*(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)*

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1

dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023».

---

### **116.0.6**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 116-bis.**

*(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma; dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

---

**116.0.7**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

1. All'articolo 187, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente;"».

---

**116.0.8**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

1. All'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 dopo le parole: "non vincolato" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021,"».

---

**116.0.9**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

1. All'articolo 1, comma 866, della legge n. 205 del 2017, alla lettera *c*) alla fine aggiungere le seguenti parole: "Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio"».

---

**116.0.10**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

1. All'articolo 109, del decreto-legge 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 2, dopo le parole: "per il finanziamento di spese correnti" aggiungere le seguenti: "e minori entrate"».

---

**116.0.11**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020».

---

**116.0.12**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

*(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)*

1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento"».

---

### **116.0.13**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 116-bis.**

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso».

---

## **116.0.14**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 116-bis.**

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da *virus COVID-19*».

---

## **Art. 118**

### **118.0.1**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 118-bis.**

*(Misure a favore dei comuni delle isole minori)*

1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera *b*), legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE s.p.a., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del-Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il

30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il "Fondo per il rilancio economico delle isole minori", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3».

---

## **118.0.2**

MOLES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 118-bis.**

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

---



## **Art. 118-quinquies**

### **118-quinquies.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 118-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **118-quinquies.0.2**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 118-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **118-quinquies.0.3**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 118-sexies.**

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

#### **118-quinquies.0.4**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 118-sexies.**

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **118-quinquies.0.5**

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 118-sexies.**

*(Ricostruzione dell'area etnea)*

1. Al fine di dare pronta attuazione alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato dei territori dei Comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, è autorizzata una spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020, in coerenza con le stime dei danni effettuata dal Commissario straordinario per la ricostruzione dei comuni della Città metropolitana di Catania, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sentito il Commissario straordinario per la ricostruzione, è definita la ripartizione delle predette risorse ai comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **118-quinquies.0.6**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 118-sexies.**

*(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche odì pubblica utilità)*

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

b) aggiungere infine il seguente comma:

"8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti."».

---

### **118-quinquies.0.7**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 118-sexies.**

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

---

## **Art. 119**

### **119.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023».

*Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro

per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 119.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030».

*Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 Milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per

l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 184,4 milioni di euro per l'anno 2020, 610,7 milioni di euro per l'anno 2021, 1.736,9 milioni di euro per l'anno 2022, 3.215 milioni di euro per l'anno 2023, 6.094,4 milioni di euro per l'anno 2024, 5.482,2 milioni di euro per l'anno 2025, 4.567,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3.962,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### 119.3

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

*Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.295,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6,024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5.490 milioni di euro per l'anno 2027, 4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2,660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro

per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 54,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1.165 milioni di euro per l'anno 2023, 3.268,4 milioni di euro per l'anno 2024, 4.007,2 milioni di euro per l'anno 2025, 5.832,6 per l'anno 2026, 5.462,4 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

---

#### **119.4**

CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

*Conseguentemente, all'articolo 214, sopprimere il comma 3.*

---

#### **119.5**

AIMI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 5 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».*



*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

### **119.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

### **119.7**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **119.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **119.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» inserire le seguenti: «, ivi compresi i serramenti e infissi.».*

---

### **119.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **119.11**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), abrogare l'ultimo periodo.*

---

### **119.12**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;».*

*Conseguentemente al comma 16-quater sano infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis) , del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».*

---

### 119.13

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da:* «, esclusivamente per i comuni montani» *fino a:* «direttiva 2008/50/CE,»;

b) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole da:* «, esclusivamente per i comuni montani» *fino a:* «direttiva 2008/50/CE,»;

---

### 119.14

CORTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» *aggiungere le seguenti parole:* «, ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;

b) *al comma 1 lettera b), dopo le parole:* «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» *e prima delle parole:* «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» *aggiungere le parole:* «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186»;

c) *al comma 1 lettera c), dopo le parole:* «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» *e prima delle parole:* «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» *aggiungere le parole:* «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186».

---

### 119.15

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» *aggiungere le seguenti parole:* «, ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;».

---

### 119.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici»*

b) *al comma 1 lettera c), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici».*

---

### 119.17

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».

*Conseguentemente, dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:*

«16-quinquies. Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **119.18**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi Interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «bonus verde».*

---

### **119.19**

DE POLI

*Al comma 2, dopo le parole: «a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché ai connessi interventi di efficienza elettrica» e dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica» sono inserite le seguenti «ed elettrica».*

*Conseguentemente, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dal presente emendamento, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

## 119.20

ROMEO, MONTANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1».

*Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per il 2020, 1.372,7 milioni di euro per l'anno 2021, 3.547,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3.154 milioni di euro per l'anno 2023, 2.965,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2.962,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.455,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 209,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

## 119.21

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

b) *dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti commi:*

«3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lett. a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 - Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.

3-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lett. b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quinquies. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lett. a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lett. b) e 1 lett. c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

---

## 119.22

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «due classi energetiche» con le seguenti: «una classe energetica».*

---

## 119.23

GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis) Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «1-septies», aggiungere le seguenti: «e 2»;*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

#### **119.24**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato"».

---

#### **119.25**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4 sostituire: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» con il seguente: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022».*

*Conseguentemente, dopo il comma 16-quater, inserire il seguente:*

«16-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---



## 119.26

NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura»;*

b) *al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

c) *al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

d) *al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata».*

---

## 119.27

NUGNES

*Al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura».*

---

## 119.28

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in *eternit* spetta una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di euro 100,00 per metro quadro».

---

### 119.29

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti»;

c) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

d) *al comma 15, dopo le parole:* «di cui ai commi 3 e 13», *inserire le seguenti:* «nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione».

---

### 119.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o *Eternit*) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «di cui ai commi 5 e 6» *con le seguenti:* «di cui ai commi 5, 5-bis e 6».

*Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **119.500**

GALLONE, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento di cui al presente articolo, è riconosciuta ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori».

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Agli oneri di cui al comma 7-bis, si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta "lotteria degli scontrini", di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; per 40 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*b) all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole «475,3 milioni» con le parole «175,3 milioni», sopprimere dalle parole «di 67,55 milioni di euro» fino alla fine del comma; nonché sopprimere il comma 6.*

---

### **119.31**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 8, dopo le parole: «negli edifici» inserire le seguenti: «anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria.».*

*Conseguentemente, all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» inserire «anche in locazione finanziaria»;*

b) *al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» inserire: «anche in locazione finanziaria».*

---

### **119.32**

DAMIANI

*Al comma 9 alla lettera a) dopo la parola: «condomini» aggiungere le seguenti: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».*

---

### **119.33**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» aggiungere: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».*

---

### **119.34**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;».*

---

### **119.35**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni*

a) *alla lettera b) le parole:* «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» *sono sostituite da:* «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:* «d-ter i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

---

### **119.36**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9 dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:*

«d-ter) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».

---

### **119.37**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:*

«d-ter) dalle imprese turistico ricettive.».

*Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole:* «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano del corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **119.38**

DE POLI

*Al comma 9, lettera c) dopo le parole:* «predetti Istituti,» *aggiungere:* «per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica

convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica,».

---

**119.39**

FERRO

*Dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente:*

«e) dalle imprese turistico ricettive».

---

**119.40**

GASPARRI

*Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) dagli enti del Terzo Settore».

---

**119.41**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 9, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-bis) dalle imprese turistico ricettive».

*Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.*

---

**119.42**

DE POLI

*Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) dagli enti non commerciali;».

*Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 275,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

---

#### **119.43**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:*

«d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti:

- alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n.62;

- servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del Dlvo 65/2017.

All'onere di cui alla presente disposizione, valutato in 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

#### **119.44**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:*

«d-ter) dagli alberghi e dalle strutture turistico-recettive.».

*Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole:* «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**119.45**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) dalle imprese turistico ricettive.».

---

**119.46**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. I termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022».

---

**119.47**

ARRIGONI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

1) la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.»;

2) la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un nu-



mero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.».

---

#### **119.48**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da i. a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a degnazione speciale D/2 "alberghi e pensioni", il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.».

---

#### **119.49**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.».

---

#### **119.50**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 11, dopo la parola: «contribuente», aggiungere le seguenti: «, qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,».*

---

#### **119.51**

NUGNES

*Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».*

*Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».*

*Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».*

---

## **119.52**

NUGNES

*Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».*

*Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».*

---

## **119.53**

NUGNES

*Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».*

---

**119.54**

CAUSIN, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI,  
FERRO, SACCONI

*Sopprimere il comma 15-bis.*

---

**119.55**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: «nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**119.56**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:*

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

---

**119.57**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:*

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

---

## **119.58**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 15-bis aggiungere H seguente:*

«15-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "72 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «sisma bonus» aggiungere le seguenti: «bonus verde,».*

---

## **119.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 119-bis.**

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.»

*Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

---

### **119.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 119-bis.**

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 411,6 milioni di euro per il 2021, 632,8 milioni di euro per il 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, 360 milioni di euro per il 2031 e 180 milioni di euro per il 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

---

### **119.0.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 119-bis.**

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche

agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.*

---

## **Art. 119-bis**

### **119-bis.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Agevolazioni per gli investimenti)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di Euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,



che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

### **119-bis.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Agevolazione per gli investimenti)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. A credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di

imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore-credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere qui Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **119-bis.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Estensione del "Bonus facciate")*

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

#### **119-bis.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Estensione del "Bonus facciate")*

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

#### **119-bis.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica".

2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti".

---

**119-bis.0.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

*(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.».

---

**119-bis.0.7**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

I commi da 184 a 197 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

"10. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento"».

*Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.840 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risul-*

tante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

### **119-bis.0.8**

CORTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

---

### **119-bis.0.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.

---

### **119-bis.0.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 119-ter.**

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta"».

---

**119-bis.0.11**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

*(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n.63 del 2013)*

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**119-bis.0.12**

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

*(Estensione Bonus Verde)*

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehors*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 165».

---

**119-bis.0.13**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».

---

**119-bis.0.14**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 119-ter.**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---



## **Art. 120**

### **120.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo la parola: «spogliatoi» aggiungere le seguenti: «aree fumatori, ascensori».*

---

### **120.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo le parole: «di carattere innovativo quali» aggiungere le seguenti: «webcam, webaround portable e programmi di video conferenza».*

---

### **120.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.».

*Conseguentemente al comma 6 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».*

---

#### **120.4**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».*

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

---

#### **120.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».*

---

### **Art. 121**

#### **121.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite con: «2020, 2021 e 2022».*

*Al comma 3 il terzo periodo è soppresso.*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione*

*del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **121.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «Istituti di credito» aggiungere le seguenti: «, imprese di assicurazione».*

---

### **121.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.».*

---

### **121.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*1. Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:*

*«f-bis. Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;».*

---

### 121.5

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m., anche un efficientamento energetico».

---

### 121.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

---

### 121.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole nell'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2020 e 2021.

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novem-

bre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

---

### **121.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

---

### **121.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «non può essere richiesta a rimborso» inserire le seguenti: «, ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.».*

---

### **121.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica Iva. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.».

---

### **121.11**

CALANDRINI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.».*

---

## 121.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, inserire la seguente: "giuridica";

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile."».

## 121.0.1

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 121-bis.

*(Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 265, è istituito un fondo destinato alla restituzione degli acconti versati per il 2020 ai fini IRES ed IRAP dalle imprese che abbiano avuto una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento rispetto a quanto dichiarato per l'anno 2019 a causa del Covid-19.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 31 agosto 2020, viene approvato il modello di domanda e vengono stabilite le modalità per la verifica dei presupposti per l'accesso ai fondi di cui al primo comma, nonché della individuazione per ciascun richiedente dell'esatto ammontare a cui ha diritto.

*Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265, è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 5.440 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risul-*

tante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

---

## Art. 122

### 122.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

---

## 122.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.».

---

## 122.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 122-bis.

*(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)*

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli



stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8, che siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

### **122.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 122-bis.**

*(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)*

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.».

---

### 122.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 122-bis.**

*(Misure in materia di congelamento detrazioni)*

1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno del reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapacità del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue-riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.».

---

#### **122.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 122-bis.**

*(Anticipazione crediti certificati)*

1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89 - sono introdotte le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 e 2, eliminare: "di parte corrente";

*b)* al comma 1, lettera *a)* modificare: "entro il 31 ottobre 2014" con: "sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

*c)* al comma 4: "incrementare il Fondo di garanzia per i Debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro.».

---

#### **122.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 122-bis.**

*(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)*

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## **122.0.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 122-bis.**

*(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)*

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

#### **122.0.7**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 122-ter.**

*(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)*

1. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

---

#### **122.0.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 122-bis.**

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima

quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030».

---

### **122.0.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 122-bis.**

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020».

---

## **Art. 123**

### **123.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 123-bis.**

*(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)*

1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi

all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **123.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 123-bis.**

*(Ulteriori misure fiscali)*

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **123.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 123-bis.**

*(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del medesimo decreto».

---

## **Art. 124**

### **124.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «detergenti disinfettanti per mani» *con le seguenti:* «detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici»; *dopo le parole:* «mascherine chirurgiche» *aggiungere le seguenti:* «e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche»; *sostituire le parole:* «soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;» *con le seguenti:* «soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento;»; *sostituire la parola:* «umidificatori;» *con le seguenti:* «umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;»;



b) *al comma 2 sostituire le parole: «Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».*

---

### **124.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 124-bis.**

*(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>).

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 124.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 124-bis.

*(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **124.0.3**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 124-bis.**

*(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)*

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.».

---

### **124.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 124-bis.**

*(IVA sugli intrattenimenti)*

1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: "Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze-indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **124.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 124-bis.**  
*(Scorporo IVA)*

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **124.0.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 124-bis.**  
*(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)*

1. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

### **124.0.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 124-bis.**

*(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **124.0.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 124-bis.**

*(Disposizioni in materia di limite di deduzione)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di-euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*b)* quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 125

### 125.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «arti e professioni,» inserire le seguenti: «ai condomini,».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 125.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «100 per cento».*

---

### 125.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

---

#### 125.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi».

---

#### 125.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente:*

«Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali».

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

#### 125.6

Ferrero, Faggi, Pirovano, Rivolta, Zuliani

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

---

### 125.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 125-bis.

*(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)*

1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

### 125.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 125-bis.

*(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"1-quinquies) i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per



la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

### **125.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 125-bis.**

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI bando ImpresaSicura - Invitalia)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare delle spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

#### **125.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 125-bis.**

*(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agite avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **Art. 126**

#### **126.1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

---

## 126.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*All'articolo 126, le parole: «quattro rate mensili» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili».*

---

## 126.3

CALANDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».*

---

## 126.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.*

*Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il*

*relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **126.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

*(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: "sono sospesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria";

b) al comma 6, sostituire le parole: "La sospensione dei versamenti," con le seguenti: "La cancellazione dei versamenti,";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.";

d) il comma 8 è soppresso;

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costi-*

*tuiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

## **126.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 126-bis.**

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

*a)* alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

*b)* all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato

e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **126.0.3**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

*(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

*a)* alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

*b)* all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di

pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.».

#### **126.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

*(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)*

1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

*Conseguentemente,*

*all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».

2) dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».

2) al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».

#### Allegato 1

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 Catering per eventi, banqueting - servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

#### Allegato 2 Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività-ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;



50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel e residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: - *cottage* senza servizi di pulizia

56.10 Ristorazione.

---

## 126.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 126-bis.

*(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'Impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi in ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."»

## 126.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 126-bis.

*(Regime forfetario sperimentale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

*a)* non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

*b)* nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

## 126.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 126-bis.**  
*(Mini-IRES sperimentale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

*a)* si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

*b)* l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo-determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che

esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## 126.0.8

DE BERTOLDI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### «Art. 126-bis.

*(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)*

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24 del presente decreto, effettuano i predetti versamenti:

*a)* entro il 30 settembre luglio 2020 senza maggiorazione;

*b)* dal 1° al 30 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1».

---

### **126.0.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

*(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)*

1. Pertutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: "16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **126.0.10**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020



hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo-stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irlpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.».

---

## **126.0.11**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 126-bis.**

*(Regime agevolato studi professionali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## **126.0.12**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 126-bis.**

*(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)*

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

---

### **126.0.13**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **126.0.14**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

*(Modifiche all'articolo 19 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23)*

All'articolo 19, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: "I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti."

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **126.0.15**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 126-bis.**

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

---

## **Art. 127**

### **127.1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sostituire le parole: «16 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento.».*

---

### **127.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), n. 1) primo periodo, sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili»;*

b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».*

---

### **127.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

---

### **127.4**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«2. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

---

### **127.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335,

e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio *ex* articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione».

---

### **127.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 127-bis.**

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022".

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

*Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.*

---

**127.0.2**

FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 127-bis.**

*(Riduzione costo del lavoro)*

1. All'articolo 1, comma 102, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) le parole: "ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dall'età".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### 127.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 127-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

All'articolo 61, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alea le parole: 30 aprile 2020' sono sostituite da 30 giugno 2020'; b) al comma 1, lettera a), le parole: 24 e 29' sono sostituite dalle seguenti: 24, 25, 25-bis e 25-ter";

b) al comma 4, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";

c) il comma 5 è abrogato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*



#### **127.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 127-bis.**

*(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: "sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## **Art. 128**

#### **128.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 128-bis.**

*(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio succes-

sivo, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta».

---

## **128.0.2**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 128-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.»

---

## **Art. 129-bis**

### **129-bis.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 129-ter.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

## **Art. 130**

### **130.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».*

b) *Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

1) quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

---

### **130.2**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».*

---

### **130.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».*

---

### **130.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 130-bis.**

*(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)*

1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commis-

sione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 132

### 132.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: di categoria euro 2 o inferiore' sono sostituite dalle seguenti: di categoria euro 4 o inferiore'."».

---

### 132.0.1

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 132-bis.

*(Modifiche all'art. 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124)*

All'articolo 36, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

---

## 132.0.2

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 132-bis.

*(Disposizioni in materia di addizionali dell'accisa sull'energia elettrica)*

1. Limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è legittimato a recuperare dall'Amministrazione Finanziaria ovvero dagli Enti Locali percipienti, sotto forma di credito di imposta, le somme rimborsate a fronte di richiesta scritta, ai consumatori finali ai quali nei suddetti anni ha addebitato a titolo di rivalsa le addizionali.

2. Al recupero di cui al comma 1, sotto forma di credito d'imposta, sono legittimati:

*a)* il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

*b)* i consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.

3. Il credito d'imposta è compensabile senza limiti di importo con i tributi dovuti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali percipienti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del recupero del credito di imposta.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

*b)* quanto a 800 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

*c)* quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*d)* quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

*e)* quanto a 469 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

---

### 132.0.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 132-bis.**

*(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)*

1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la parola: "504", sono aggiunte le seguenti: "si intende nel senso che" ed è aggiunto,

infine, il seguente periodo: "La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"».

---

## Art. 133

### 133.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.».

*Conseguentemente al comma 2 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».*

---

### 133.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*



b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) *quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;*

b) *quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate-a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».*

---

### 133.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

---

### 133.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.»*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3*

*milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### **133.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 133-bis.**

*(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)*

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2: Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 133.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 133-bis.**

*(Misure per l'acquisto di autoveicoli)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, successivamente. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 160 CO<sub>2</sub> g/km.

3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*b)* quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **133.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.133-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)*

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero .nel caso di prima immatricolazione., al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## **Art. 135**

### **135.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 135-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)*

All'articolo 5.6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-*bis* della medesima Legge Fallimentare.«.

*Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-*bis*, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

### **135.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 135-bis.**

*(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma :

"2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742"».

---

### **135.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 135-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)*

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "danneggiate dall'epidemia di COVID-19" con le seguenti:", stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19";

b) al comma 3 sopprimere le parole: "in via temporanea" e "diretta";  
e) Sopprimere il comma 4».

*Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis All'onere derivante dall'articolo 135-bis, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

#### **135.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 135-bis.**

*(Modifiche al del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)*

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».

---

#### **135.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 135-bis.**

*(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742».

---

### **135.0.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 135-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)*

All'articolo 83, secondo comma, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo".».

---

## **Art. 136**

### **136.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 100, dopo le parole: "da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato," sono inserite le seguenti: "nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia";

*b)* il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-regge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.";



c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-*bis* dell'13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".».

---

## **Art. 136-*bis***

### **136-*bis*.0.1.**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 136-*ter*.**

*(Rivalutazione dei beni d'impresa)*

Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».

---

## **Art. 137**

### **137.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020».

b) *In comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.».

---

### **137.2**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*All comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «alle persone fisiche e».*

---

### **137.500**

MALLEGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 265 comma 5 del presente decreto legge.»

---

### **137.3**

CALANDRINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000 si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282.»

---

## **137.4**

CALANDRINI

*Sono apportate le seguenti modifiche:*

1) in rubrica, dopo le parole: «nei mercati regolamentati», sono inserite le seguenti: «Disposizioni in materia di beni d'impresa».

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e sempre al comma 699 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento.».

---

## **137.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 137-*bis*.**

*(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.»

---

## Art. 138

### 138.1

GASPARRI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il metodo di calcolo della TARI secondo la Deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale».

Pertanto il Pef per l'esercizio 2020 sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.

1-ter. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

---

### 138.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. AI fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemio-  
logica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agrituristiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### 138.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «24 giugno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;

b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.

---

### 138.0.1

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 138-bis.

1. È attribuito un credito di imposta per i periodi di imposta 2020 e 2021 in misura pari al saldo Imu 2020 ed al primo acconto 2021 per tutte le strutture ricettive e gli esercizi di ristorazione.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo di quanto speso dai medesimi contribuenti per campagne promozionali aggiuntive rispetto all'esercizio precedente.»

---

### 138.0.2

SAVIANE, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 138-bis.

*(Disposizioni inerenti gettito IMU)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

- quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

- quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

- quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

---

### 138.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 138-bis.

*(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

### 138.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 138-bis.

*(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---



## **Art. 139**

### **139.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 139-bis.**

*(Fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici)*

"1. Qualsiasi fidejussione bancaria e assicurativa da produrre all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici viene emessa esclusivamente in formato Pdf/A con apposizione di firma digitale e marcatura temporale e trasmessa direttamente dal soggetto emittente attraverso posta elettronica certificata al soggetto beneficiario"».

---

## **Art. 143**

### **143.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 143-bis.**

*(Fatturazione elettronica piccola pesca)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **143.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 143-bis.**

*(Esenzione imposta di bollo per la pesca e acquacoltura)*

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo-265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **143.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 143-bis.**

*(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi

indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **143.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 143-bis.**

*(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta

di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **143.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 143-bis.**

*(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)*

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato».

---

## **Art. 144**

### **144.1**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

---

## 144.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «entro il 16 settembre 2020,» inserire le seguenti: «ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,».*

---

## Art. 145

### 145.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 145-bis.**

*(Compensazione tra credito professionale accertato verso la P.A. per prestazioni di natura pubblica con debito di imposta)*

1. Gli esercenti la professione forense destinatari di provvedimenti dell'A.G. di liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio penali *ex art.* 116 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2020 o per i gratuiti patrocinii civili o penali *ex artt.* 74-75 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 emessi sino al 31.12.2020, in alternativa alla riscossione, possono compensare orizzontalmente detti crediti professionali, in tutto o in parte, con qualsiasi debito fiscale sino all'importo complessivo di euro 20 milioni in deroga al limite di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157».

---

## **Art. 146**

### **146.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 146-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

---

## **Art. 147**

### **147.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 147. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

---

### **147.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:* «A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 5 milioni di euro».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al*

*presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

### **147.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

*c)* al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

*d)* dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

*e)* al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

*f)* dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";

*g)* al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera *b*)";

*1-ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma *1-bis*, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma."».

---



**147.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 147-bis.**

*(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)*

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

---

**147.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 147-bis.**

*(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)*

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

---

### 147.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 147-bis.**

*(Utilizzo crediti verso P.A.)*

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.

2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici, che non possono opporsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## **Art. 148**

### **148.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

### **148.0.1**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 148-bis.**

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 30 settembre 2020 senza maggiorazione;

b) dal 1° ottobre al 31 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adotta-

no il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.».

---

## 148.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 148-bis.

*(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)*

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

---

### 148.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 148-bis.**

*(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

*a)* società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

*b)* società in perdita sistematica, di cui all'articolo, 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.».

### 148.0.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 148-bis.**

*(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)*

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività»;

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

---

## **Art. 149**

### **149.1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 165, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».*

---

### **149.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 149-bis**

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

*a)* la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 luglio 2020";

*b)* la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con: "2018"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come*

*rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## **149.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 149-bis.**

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

"6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 10 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

*b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».*

---



### 149.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 149-bis.**

*(Misure agevolative derivanti dal metodo previsionale acconti giugno)*

In caso di errore nel calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuti con metodo previsionale in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel mese di giugno 2020, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 anche se risultante fuori dai margini dello scostamento come da legislazione vigente».

---

### 149.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 149-bis.**

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è prorogata di ulteriori 12 mesi, o comunque, 9 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## **Art. 152**

### **152.1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «9,7 milioni», con le seguenti: «23 milioni» e le parole: «27,4 milioni», con le seguenti: «90 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «437,7 milioni».*

---

## **Art. 153**

### **153.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazione:*

*a) al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "26 febbraio 2021"».

*b) all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila».*

*c) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

*Conseguentemente all'articolo 154, comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## Art. 154

### 154.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole: «31 agosto», con le seguenti: «31 dicembre»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*alla lettera c), sostituire le parole: «10 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

---

### 154.2

CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il termine del 10 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«I-bis, L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:*

*"14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato-ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:*

*a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;*

*b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."».

---

### **154.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 154-bis.**

*(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)*

1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.».

---

### **154.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 154-bis.**

*(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)*

1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972,

n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1-*bis* del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, ai momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.

2. L'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

**"Art. 154-*quater*.**

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *e*) e *d*) del comma 1-*bis* del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e

delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla

rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **154.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 154-bis.**

*(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis.* All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovunque ricorrano, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

## **Art. 155**

### **155.1**

CALANDRINI

*Sopprimerlo.*

---

## Art. 156

### 156.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 156-bis.

*(Esenzione imposte e tasse locali per le scuole paritarie)*

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di-concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal presente decreto.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### 156.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 156-bis.

*(Detraibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **156.0.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 156-bis.**

*(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)*

1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva-approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli-enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

---

### **156.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 156-bis.**

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo lo-

cale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **156.0.5**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 156-bis.**

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **156.0.6**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 156-bis.**

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

### **156.0.7**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 156-bis.**

*(Detraibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

## **Art. 157**

### **157.1**

CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza, di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui*

all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021, Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alla notifica dei sopra indicati atti»;

b) *sopprimere il comma 5;*

c) *dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».*

---

## **157.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:*

*"2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato Falconera' nel Comune di Caorle."».*

---

## **157.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 157-bis.**

*(Misure urgenti in materia di entrate locali)*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

---

## **Art. 160**

### **160.1**

PAGANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La quota fissa a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

---

### **160.0.1**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domandasti contributo

presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss mm e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

## **160.0.2**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 160-bis.**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC

e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

### **160.0.3**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori".

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-quarter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato».

#### **160.0.4**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato; anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzate sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-



teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

---

#### **160.0.5**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 le parole: "Per gli anni 2019 e 2020 (...)" sono sostituite dalle seguenti inserite il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e 2022 (...)"».

---

#### **160.0.6**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nel-

l'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

---

#### **160.0.7**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

*b)* le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale-propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del-

l'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "e) ed),".

d) Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contri-

buto concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, c.onv. in legge 122/2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede

de mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

#### **160.0.8**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

#### **160.0.9**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

*b)* le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

**160.0.10**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**160.0.11**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'impo-

sta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

## **160.012**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art.2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1-, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.



3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

#### **160.0.13**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

---

#### **160.0.14**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio-2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

---

**160.0.15**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c*) e *d*)";

*b*) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari, " sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti" a: "attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

---

**160.0.16**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata« è soppressa"».

---

**160.0.17**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni».

---

**160.0.18**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa-economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva

o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012».

---

#### **160.0.19**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

#### **160.0.20**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 160-bis.**

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del de-

creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

### **160.0.21**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 160-*bis*.**

1. Articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».

---

**160.0.22**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**160.0.23**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 160-bis.**

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

---

**Art. 162**

**162.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 162-bis.**

*(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)*

1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del TUIR.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.»

---

## Art. 164

### 164.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Il comma 1 è preceduto dal seguente:*

«01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, provincie, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio"».

---

### 164.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*b-bis*) dopo le parole: "pari almeno al" il valore "70" è sostituito dal seguente: "30";

*b-ter*) dopo le parole: «corrisposta in denaro», sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-*ter*, ultimo periodo».

---

### 164.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti parole: "anche tramite imprese appaltatrici"».

---



### **164.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 164-bis.**

*(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.».

---

### **164.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 164-bis.**

*(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)*

1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.

2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.

3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avverrà mediante girata sul tergo del modello F24.

4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 potrà essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24 che corrisponderà con i dieci

giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.»

### 164.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 164-bis.**

*(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)*

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

*a)* i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

*b)* al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trat-

tenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

---

#### **164.0.4**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 164-bis.**

1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo al professionista certificato a norma Uni 11511».

---

### **Art. 175**

#### **175.0.1**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.175.1**

*(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)*

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art.107, comma 2

lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da Covid-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di parteci-

pazione di maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale- sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquisire azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'Economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

6. Il decreto legge 16 dicembre 2019, n.142 come convertito dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 è abrogato».

---

## **Art. 175-bis**

### **175-bis.1**

DE POLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al FIR, da ultimo prorogato dall'art. 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020».

---

## Art. 176

### 176.1

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 176 - (Tax credit vacanze) - 1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

## 176.2

CALANDRINI

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 176. - (*Interventi in favore della ripresa del turismo*) - 1. Alle regioni in base alla loro capacità ricettiva sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da parte di operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite *voucher*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

## 176.500

FERRO

*Al comma 1, sopprimere le parole da «con Isee» fino a «40.000 euro». Sostituire il successivo comma 2 con il seguente comma: «2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare». Infine, sostituire il comma 7 con il seguente comma: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.*

---

## 176.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con ISEE sino a: 40.000 euro;».*

*Conseguentemente:*

*sostituire il successivo comma 2 con il seguente:*

«2. decreto-legge, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare».

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1467,6 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### **176.4**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «non superiore a 40.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 60.000 euro» *e sopprimere le parole da:* «, nonché dagli agriturismo» *fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona»;

d) *al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi».

---

### **176.5**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali importi sono raddoppiati se il periodo di soggiorno presso le strutture di cui al comma 1 è superiore a 4 netti»; aggiungere, in fine il seguente comma: «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

### **176.6**

CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «50.000»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dell'80 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «n. 241», inserire le seguenti: «, anche in relazione alle imposte locali,».*

---

### **176.7**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «non superiore a 40.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 50.000 euro».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

*«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

---



**176.8**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».*

---

**176.9**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la parola: «agriturismo», aggiungere le seguenti: «e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: «agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».*

---

**176.10**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli agriturismi e dai bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale e».*

---

**176.11**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dopo le parole: «turistico ricettivi» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto di biglietti aerei per viaggi in Italia».*

---

**176.12**

DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti*

turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o da una singola agenzia di viaggio e turismo».

---

### **176.13**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o da una singola agenzia di viaggio e turismo».

---

### **176.14**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Il credito di cui al periodo precedente è utilizzabile anche nelle attività dei servizi di ristorazione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.».

---

### **176.501**

FERRO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.»

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.*

---

#### **176.15**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. Il credito è attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

---

#### **176.16**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1, Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

---

#### **176.17**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «da un singolo agriturismo o da un singolo bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale».*

---

**176.18**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, lettera c), prima delle parole: «agenzie di viaggio e tour operator», inserire le seguenti: «consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi».*

---

**176.19**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei servizi. Lo sconto di cui al precedente periodo è recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110 per cento del corrispettivo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con garanzia dello Stato. Il credito ceduto agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non può essere compensato ed utilizzato per il pagamento di debiti pregressi».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «i 75,3 milioni».*

---

**176.20**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento»;*

b) *sopprimere il comma 5.*

---

**176.21**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021».

---

**176.22**

DAMIANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

a) tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente";»

---

**176.23**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 7 sostituire le parole: «valutati in 1.677,2 milioni» con le seguenti: «valutati in 1.102,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 182, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «600 milioni».*

---

## 176.24

DAMIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

### **"Art. 47-bis.**

*(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher "Covid- 19")*

1. Presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi; in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di as-

sicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. *d*), dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60 giorni"».

---

## 176.25

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

### **"Art. 47-bis.**

*(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «Covid-19»)*

1. Presso il Ministero del Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

*a*) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

*b*) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di *voucher* emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

*c*) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il-

prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

*d)* provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-*bis* del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)*, da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. *d)*, dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60-giorni"».

---

## 176.26

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:*

«7-*bis*. All'articolo 88-*bis* comma 8 del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

- tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente"».

---



**176.0.1**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 176-bis.**

*(Sostegno settore turismo e Bonus vacanze)*

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, *badbreakfast*, *agenzie di viaggio*, *tour operator*, nonché la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.

2. Il *bonus* viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.

3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, agriturismo, *bedbreakfast*, *nonché agenzie di viaggio e tour operator* con una dotazione di 850 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto del suddetto fondo».

*Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.*

---

## 176.0.2

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 176-bis.

*(Tax credit pacchetti turistici in Italia)*

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. decreto-legge è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto-turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il decreto-legge è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari, il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito

dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il decreto-legge non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni per l'anno 2020 e in 680 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### **176.0.3**

AIMI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 176-bis.**

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono adottate le seguenti misure:

a) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

#### **176.0.4**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 176-bis.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

---

### **Art. 177**

#### **177.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 177. - (Esenzione parziale dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI per i settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID) - 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI e la TARI di cui all'art. 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'allegato 1, sono rideterminate tenendo conto del

periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per i tributi di cui al comma 1, è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2020 ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021.

4. Nel Gaso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019; n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei-beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

*Conseguentemente:*

*All'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.».*

*All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».*

2) *al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-  
leggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte inte-  
grante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei  
produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con  
o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per in-  
trattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionet-  
te, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori-sciistici):

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di  
matrimoni, compleanni eccetera.

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

- 56.21.00 Catering per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per  
eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, con-  
vegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

---

## 177.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

*«1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e D/8 e per*

immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi nonché per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e quelli degli stabilimenti termali, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

*I-bis.* I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

*I-ter.* Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva».

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 624,55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

### 177.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale del Gruppo C e D.».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: «76,55 milioni», con le seguenti: «280 milioni di euro»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «211,45 milioni», con le seguenti: «611,45 milioni»;*

*all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».*

---

## Art. 174

### 174.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» con le seguenti: «non è dovuta l'imposta municipale propria»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da di porto rientranti nella categoria D8.»;*

c) *alla lettera b), dopo le parole: «dei campeggi,» aggiungere le seguenti: «e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie viaggi e tour operator,» Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «74,90 milioni di euro» con le seguenti «209 milioni di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «205,45 milioni di euro» con le seguenti: «574 milioni di euro».*

---



## Art. 177

### 177.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «prima rata,» aggiungere le seguenti: «e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021».*

---

### 177.6

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «prima rata» aggiungere le seguenti: «e la seconda rata».*

---

### 177.7

CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 1, lettera b), dopo le parole: « D/2», inserire le seguenti: «C/1»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«I-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno-2020, relativi alla TA-RI, relativi agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché per tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020».*

---

### 177.8

FERRO

*Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'imposta».*

---

**177.9**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'Imposta».*

---

**177.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «esercitate» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.».*

---

**177.11**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».*

---

**177.12**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;*

b) *al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «77 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro»;*

d) alla rubrica, dopo le parole: «turistico» sono aggiunte le seguenti: «e degli allestitori fieristici».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

### **177.13**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis). Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;*

*b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);*

*b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;*

*b-quinques) tutti i terreni pertinenziali e collegati alle suddette unità;*

*b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

**177.14**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale d/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

**177.15**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, *nightclub*, sale da ballo, sale bingo e *gaming hall*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

**177.16**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale proprio (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole: «205,45 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.815 milioni»;*

b) *alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: «e della distribuzione non alimentare»;*

c) *ai maggiori oneri pari a complessivi 1.609,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per l'importo pari a 1.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per l'importo pari a 209,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».*

---

### **177.17**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

---

### **177.18**

GASPARRI

*Al comma 2, sostituire la cifra: «77» con la seguente: «150».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».*

---

**177.0.1**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 177-bis.**

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore orafo-argentiero)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **177.0.2**

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 177-bis.**

*(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafo-argentiero)*

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### **177.0.3**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 177-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate,"».

---

**177.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 177-bis.**

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42 del 2004 (già L.1089/39).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**177.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 177-bis.**

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42/2004 (già legge 1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---



### **177.0.6**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 177-bis.**

*(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

---

## **Art. 178**

### **178.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 178. - (*Fondo emergenza turismo*). - 1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità, il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

---

### **178.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 178-bis.**

*(Parco nazionale dello Stelvio)*

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

---

### **178.0.2**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 178-bis.**

*(Proroga del Tax Credit Riqualificazione)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

### 178.0.3

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 178-bis.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni aliante, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole:

"Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù AIG".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli indicati dal comma 5.»

#### **178.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 178-bis.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carica del personale, dei beni e l'eventuale

riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).)", sono inserite le seguenti: "Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici e privati che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5».

---

## **Art. 179**

### **179.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «495,3 milioni di euro».*

*Conseguentemente,*

*al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «495,3 milioni»; all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: «475,3 milioni per il 2020 e».*

---

### **179.2**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

### **179.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. al comma 1:

- 1) all'alinea, sopprimere la parola: «anche»;
- 2) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni di amministratore delegato» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante delle imprese del settore turistico, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale»;

2. dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. L'Enit Agenzia nazionale del turismo coordina la promozione turistica del territorio nazionale di concerto con le regioni e ove presenti gli ambiti turistici, attraverso, *social network*, servizi di media audiovisivi ed ogni altro mezzo che possa valorizzare e promuovere tutto il territorio nazionale ivi comprese le piccole località. A tal fine, l'Enit istituisce un portale di prenotazioni *online* nazionale che include tutte le imprese operanti nel settore del Turismo, prenotabili con le stesse modalità delle Online Travel Agencies - OTA - mediante applicazione a ciascuna prenotazione di una percentuale massima dell'8% sul prezzo inserito. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti*

dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

#### **179.4**

CIRIANI, CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;*
  - b) *sopprimere il comma 2.*
- 

#### **179.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «con funzioni di amministratore delegato,» sopprimere la parola: «e»;*
  - b) *dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».*
-

**179.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 179-bis.**

*(Misure a sostegno dei Giardini Zoologici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 73/2005)*

1. Ai Giardini Zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuano a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento nel limite massimo di Euro 200.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di Euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---



### **179.0.2**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 179-bis.**

*(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)*

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331 comma 1 primo periodo le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

## **Art. 180**

### **180.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro, per il ristoro parziale», con le seguenti: «600 milioni di euro, per il ristoro totale».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020.*

---

### **180.2**

GASPARRI

*Al comma 1, sostituire la cifra: «100 milioni» con la seguente: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «13 per cento».*

---

### **180.3**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

### **180.4**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

---

### **180.5**

MALLEGNI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione,» e sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

### **180.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le*

attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda».

---

## **Art. 181**

### **181.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «della legge 25 agosto 1991, n. 287» *aggiungere le seguenti:* «nonché i soggetti esercenti attività di commercio ambulante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 233,75 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 127,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265; e quanto a 106,25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **181.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «della legge 25 agosto 1991, n. 287», *aggiungere le seguenti:* «e le imprese turistico ricettive».

---

### **181.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole:* «della legge 25 agosto 1991, n. 287,» *aggiungere:* «e le imprese turistico ricettive.».

---

#### **181.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «suolo pubblico,» aggiungere le seguenti: «e le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114,»;*

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: «255 milioni di euro.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

#### **181.5**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*

b) *al comma 1-bis sostituire le parole: « dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020», con le seguenti: « dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «Per i medesimi periodi di tempo di cui al comma 1, »;*

d) *al comma 3 sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2020», con le seguenti: « dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*

e) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle imprese dello spettacolo viaggiante.».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «127,5 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «170 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni di euro per il 2021,*

*si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

## **181.6**

CALANDRINI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1° maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446», sono inserite le seguenti: «Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «26 ottobre 1972, n. 642», è aggiunto il seguente periodo: «Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

---

## **181.7**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «30 dicembre 2020»;*

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

### **181.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 si applica ai medesimi soggetti ivi indicati anche per il periodo, antecedente al 1° maggio 2020, di vigenza di provvedimenti restrittivi dell'orario di esercizio o interdittivi dell'attività, imposti dalle autorità governative, regionali o locali, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

### **181.9**

GASPARRI

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «30 aprile 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020», alla fine del comma inserire le seguenti: «nonché dalla TARI» e al comma 1-quater, sostituire le parole: « 12,5 milioni», con le seguenti: «900 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

### **181.10**

GASPARRI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020 con possibilità di estendere a tutto il 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».*

---

### **181.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 181-bis.**

*(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)*

1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus Covid-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle predette attività, le stesse sono esonerate per l'anno 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della TARI.

2. Al fine di garantire ai Comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento dei tributi di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 181, è incrementato di euro 900 milioni per l'anno 2020».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

### **181.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 181-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" *sono sostituite dalle seguenti*: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

### **181.0.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 181-bis.**

*(Agevolazioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le dispo-



sizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **181.0.4**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 181-bis.**

*(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)*

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono

un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## **181.0.5**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 181-bis.**

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)*

1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "professioni" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-ter,";

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transa-

zioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili";

c) al comma 2, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis* e 1-*ter*»:

d) al comma 4, dopo le parole: "credito d'imposta" e prima delle parole: "è utilizzabile", sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-*bis*";

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*ter* possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020";

f) al comma 5, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "trasmettono" sono inserite le seguenti: "1-*bis* e 1-*ter*».

---

## **181.0.6**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 181-*bis*.**

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera "b).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi-ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

---

### **181.0.7**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 181-bis.**

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno-degli-anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

## **Art. 182**

### **182.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere e le agenzie di viaggio, i tour operator e le agenzie di organizzazione di eventi e fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020».

---

## 182.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 sostituire le parole «agenzie di viaggio e i tour operator» con «agenzie di viaggio, tour operator nazionali e agenzie di eventi» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con «750 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.»

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto è ridotto di 725 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.*

---

## 182.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo le parole: «agenzie di viaggio e i tour operator» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi» e le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi-in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di-entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione-delle misure di contenimento del COVID- 19,» sono abrogate;*

c) *dopo il comma 1, sono aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindi-

ci per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi-previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con gli ammontari dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non

obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-*septies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

1-*octies*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.»;

e) *al comma 3, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni».*

*Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## 182.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole «tour operator» aggiungere le seguenti: «nonché le guide e gli accompagnatori turistici» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

*«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.»;*

e) *al comma 3 sostituire le parole «pari a 25 milioni di euro» con «pari a 250 milioni di euro».*

---

## **182.5**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

## **182.6**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;*

b) *sostituire la lettera a) del comma 3-bis con la seguente:*

«a) All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

c) *al comma 5 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

d) *al comma 6 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

f) *al comma 8 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

g) *al comma 9 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*



h) al comma 11 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## **182.7**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## **182.8**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-

tito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "delle strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori."».

---

## **182.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«I-bis. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi turistici dall'estero in ambito nazionale mediante la promozione del settore culturale e didattico-museale, ai cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione europea è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 ottobre, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni-museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale»

*Conseguentemente, gli oneri derivanti dal comma I-bis pari a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si-provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 611 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

## **182.10**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«I-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020r anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta

per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

## **182.11**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed breakfast, agenzie di viaggio, *tour operator*, nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020. 1-ter. Il *bonus* di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## 182.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari-e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale. ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

---

## 182.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 182.14

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso- connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2021";

2) *dopo le parole*: "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";

3) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

4) alla lettera a) dopo la parola: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) alla lettera b) dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 733:

1) le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

2) dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

3) le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

4) dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le seguenti: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

5) dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le seguenti: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni";

2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera b), 1.3, dopo le parole: "difficile rimozione" aggiungere le seguenti: "e pertinenze";

b) i punti 2 e 2,1 sono abrogati».

## **182.15**

**GASPARRI**

*Dopo comma 2 aggiungere il seguente:*

«2.1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente:

"484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non

ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti-pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159"».

---

## **182.16**

GASPARRI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2.1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23-dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

*2-ter.* Il credito di imposta di cui al comma *2-bis* è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «600 milioni».*

---

## **182.17**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

---

**182.18**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2.2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

---

**182.19**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2.1. Al comma 11 dell'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, *sostituire le parole:* "per un anno dall'emissione" *con* "per diciotto mesi dall'emissione"».

---

**182.20**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2.1. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale».

---



**182.21**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2.1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e, viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

---

**182.22**

MARTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

---

**182.23**

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### **182.24**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

#### **182.25**

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. Al fine di promuovere Interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-quater. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## **182.26**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

3-ter. I portali di cui al comma 3-bis che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura.».

---

## **182.27**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid-19, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020, i portali che offrono un servizio di prenotazione online, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito.».

---

### **182.0.1**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

*(Prevenzione incendi)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

### **182.0.2**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e

successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".»

---

### **182.0.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

---

### **182.0.4**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

*(Abbassamento soglia minima tax free shopping)*

1. Per stimolare le vendite in regime di *tax free shopping* a seguito della crisi dovuta all'emergenza COVID-19 in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e di aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire:

a) al comma 11 le parole: "lire 300 mila" con: "euro 75";

b) al comma 2, le parole: "mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25." con: "mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite sistema OTELLO *ex* articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 182-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 881 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

## **182.0.5**

FUSCO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 182-bis.**

*(Misure per il sostegno al settore termale)*

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori - stabilimento *ex* INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **182.0.6**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

### **182.0.7**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 182-bis.**

*(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisi-

re prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

---

## **Art. 183**

### **183.1**

DE POLI

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria», sono inserite le seguenti: «di copisteria e legatoria.».*

### **183.2**

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», aggiungere le seguenti parole: «e dei musei civici.».*

---



### 183.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «2020» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2021».*

---

### 183.4

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma si provvede mediante stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».*

---

### 183.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 9, dopo le parole: «concertistiche e corali» aggiungere le seguenti: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione.».*

---

### 183.6

CALANDRINI

*Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza».*

---

### 183.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione».*

---

### 183.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «e di tutte le associazioni culturali private e ai beni culturali privati».*

---

### 183.9

RICHETTI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi. Le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

«9-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

### **183.10**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

«10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.»;

b) *dopo il comma 11-quater aggiungere i seguenti:*

«11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.

11-sexies. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

11-septies. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole: «9 e 10» con le seguenti: «9, 10, 11-quinquies e 11-sexies» e le parole: «1,54» con «1,6».*

---

### **183.11**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede a I cuna forma di accettazione da parte del destinatario".».

---

### **183.12**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, so-no sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.»

---

### **183.0.1**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 183-bis.**

*(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

---

### **183.0.2**

TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«183-bis.**

All'art. 1 comma 371 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Alle risorse di cui al precedente periodo accedono le singole bande musicali legalmente costituite. Le domande per l'assegnazione dei contributi da parte delle singole bande devono pervenire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 settembre 2020."».

---

### 183.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 183-bis.

*(Istituzione della carta dello studente)*

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la carta dello studente. La carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

---

#### **183.0.4**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 183-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-*quinquies*. le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti e abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti"».

---

#### **183.0.5**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 183-bis.**

*(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Il comma *1-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il-seguente:

"*1-bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma *1-quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico-degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

---

**183.0.6**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 183-bis.**

*(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a-favore delle bande musicali legalmente costituite)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---



## **183.0.7**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 183-bis.**

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

---

## **Art. 184**

### **184.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro» e dopo le parole «e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale» inserire le seguenti: «nonché per la trasformazione dei libri di testo italiani nel formato elettronico e-Book e nel sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti»;*

b) *al comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro»;*

c) *conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del*

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **184.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'adeguamento tecnologico dei teatri sia pubblici che privati».*

---

### **184.3**

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. È istituito il "Fondo liquidità per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 6-bis.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **184.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2020" e le parole: "160 milioni" dalle seguenti: "240 milioni".

2. Al comma 357 della legge 27-dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale" inserire le seguenti: "*ebook reader, personal computer, notebook*, stampanti".

3. Alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **184.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Digital Art Bonus)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con

popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

---

### **184.0.3**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **184.0.4**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **184.0.5**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)*

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **184.0.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 184-bis.**

*(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)*

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare - su richiesta dell'appaltatore o concessionario - la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati».

---

## **Art. 185-bis**

### **185-bis.0.1**

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«185-ter.**

*(Garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni per i rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da Covid-19)*

1. Al fine di coprire la produzione cinematografica e teatrale dai danni subiti da un'interruzione della lavorazione causata da Covid-19, lo Stato concede in favore delle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 500 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; sono stabilite le modalità attuative e operative, per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**185-bis.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 185-ter.**

*(2 per mille alle associazioni culturali)*

1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016».

---

**185-bis.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 185-ter.**

*(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)*

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento».

---



**185-bis.0.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«185-ter.**

*(Proroga imposta sugli intrattenimenti)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**185-bis.0.5**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 185-ter.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)*

1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per le attività di cui all'allegato 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

*a)* non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

*b)* ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche-in regime di somministrazione».

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-logging di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

---

**185-bis.0.6**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 185-ter.**

(Voucher)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 17 marzo 2017 n. 25 è sospesa sino 31 dicembre 2021, per le attività di cui all'allegato 1.

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-logging di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di -strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per in-

trattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

56.21.00 Catering per eventi, banqueting - servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

---

### **185-bis.0.7**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 185-ter.**

*(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 640, Imposta sugli spettacoli e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.»

*Conseguentemente all'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».*

---

**185-bis.0.8**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 185-ter.**

*(Sospensione esecuzione immobiliari)*

1. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dopo le parole: "1° settembre 2020" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente alle procedure che riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato 1 e 2, fino al 31 dicembre 2020".

Allegato 1:

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

Allegato 2:

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, *resort*, *motel*, *aparthotel* (*hotel residence*), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*, fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: *cottage* senza servizi di pulizia;

56.10 Ristorazione».

---

## Art. 186

### 186.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 186-bis.

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del-totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il

turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1, gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

*Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: «475,3» con la seguente: «455,3».*

## **186.0.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 186-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetta pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».



### 186.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 186-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)

n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare ai ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 186.0.4

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 186-bis.**

*(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)

n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## **Art. 190**

### **190.0.1**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 190-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.)

3. Agli oneri derivanti dal comma 01, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **190.0.2**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 190-bis.**

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **Art. 192**

### **192.1**

CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 194**

### **194.0.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 194-bis.**

*(Misure urgenti per l'editoria)*

1. Al comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".».

---

## **Art. 197**

### **197.0.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 197-bis.**

*(Interventi a favore degli impianti di risalita)*

1. All'articolo 1, comma 380, lettera *f*) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserire il seguente periodo: "ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2020, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo". Alle minori entrate derivanti, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si procede con pari riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti-variazioni di bilancio».

---

## **Art. 198**

### **198.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di

passaggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*I-bis.* Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:

*a)* ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

*b)* alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

*I-ter.* Le compensazioni erogate ai sensi della lettera *b)* del comma *I-bis* del presente articolo sono vincolate:

*a)* alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

*b)* per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma. *1-quater.* Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

*I-quinqües.* L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «205,3 milioni».*

---



## 198.2

### FERRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

- *dopo le parole:* «capacità superiore a 19 posti» *sono aggiunte le parole:* «dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani»;

- *le parole:* «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» *sono sostituite dalle parole:* «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati»; *All'articolo 198, comma 2, le parole:* «130 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".».

*Conseguentemente, all'articolo 202, comma 1, lettera e):*

- *le parole:* «al comma 2 è istituito» *sono sostituite dalle parole:* «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti»;

- *le parole:* «350 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro» *e le parole:* «3.000 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «2.480 milioni di euro».

---

## **Art. 199**

### **199.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020».

---

### **199.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, PIROVANO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di fronteggiare il calo dei traffici nel settore crocieristico e di salvaguardare i livelli occupazionali nel medesimo settore, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457».

---

## **Art. 199-bis**

### **199-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 199-ter.**

*(Misure a sostegno del comparto crocieristico italiano)*

1. Al fine di porre rimedio alla grave perturbazione economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».

---

## **Art. 200**

### **200.1**

GASPARRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro di cui 300 milioni per gli enti locali per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6per cento».*

---

## **200.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «75,3 milioni».*

---

## **200.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1 dell'articolo 200 le parole: « 500 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».*

*Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **200.4**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24

metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.».

---

## **200.5**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono inserite le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte in fine le seguenti "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa".».

---

## **Art. 200-bis**

### **200-bis.0.1**

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 200-ter.**

*(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

*a)* l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3

*b)* qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a)* alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b)* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* al numero dei voli;
- d)* agli orari dei voli;
- e)* alle tipologie degli aeromobili;
- f)* alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.».

---

## **Art. 201**

### **201.0.1**

PAROLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 201-bis.**

*(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

- alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

- per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020».*

---

## **Art. 202**

### **202.1**

DE BONIS

*Al comma 4-bis, alla fine del primo periodo dopo le parole: «strategie strutturali di prodotto» aggiungere le seguenti: «che rispondano alla necessità di garantire alle regioni del Mezzogiorno, senza o con pochi collegamenti/servizi ferroviari ad alta velocità/capacità rispetto ad altre aree del Paese, maggiori collegamenti aerei da e per gli aeroporti meridionali e delle aree interne, con priorità per quelli di continuità territoriale e/o servizio interesse economico generale, almeno con i principali hub aeroportuali nazionali, europei e del Mediterraneo.».*

---

### **202.2**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Il comma 1-bis è soppresso.*

---

### **202.3**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Al comma 1-bis sostituire le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» con le seguenti: «in scadenza entro il 31 dicembre 2030».*

---



## 202.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,  
ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante, gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

---

## 202.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,  
ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 202-*bis*.

*(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)*

1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.

4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

*a)* dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

*b)* dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.

6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.».

---

### **202.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 202-bis.**

*(Misure a supporto degli aeroporti)*

1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **202.0.3**

PEPE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 202-bis.**

*(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

#### **202.0.4**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 202-bis.**

*(Disposizioni in materia di navi da crociera)*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

---

### **Art. 203**

#### **203.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» con le seguenti: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».*

---

#### **203.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

b) *al comma 1, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni»;*

c) *al comma 3 le parole: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza»;*

d) *al comma 4, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

e) *al comma 4, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni».*

---

### **203.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5 inserire alla fine le parole: «per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo».*

---

## **Art. 204**

### **204.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e dell'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della presente disposizione è su bordi nata all'autorizzazione della Commissione europea a i sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

---

## **Art. 206**

### **206.0.1**

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 206-bis.**

*(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)*

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.

2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'e-

sigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli Inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020-2024, da destinare al soggetto attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di quelli esistenti-con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 2651 comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **206.0.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 206-bis.**

*(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)*

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale; è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 20-19 del contratto di programma-2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato-Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021- parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

---



### 206.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 206-bis.**

*(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)*

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana Sp.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.».

---

#### **206.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 206-bis.**

*(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)*

1. Al fine di accelerare le attività, di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **Art. 207**

#### **207.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

##### **«Art. 207-bis.**

*(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)*

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affida-

mento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.».

---

### **207.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Centrali Uniche di committenza)*

«1. L'articolo 1 comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto.».

---

### **207.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia edilizia)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), terzo capoverso, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi" a "accertarne la preesistente consistenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito degli interventi di

ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di 'ristrutturazione ricostruttiva funzionale', finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, od parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo art. 28-*bis*, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato plano-volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-*bis*».

---

#### 207.0.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia edilizia)*

Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 320, come aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."».

#### 207.0.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni in materia di appalti)*

1. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrut-

turali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

---

#### **207.0.6**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni in materia di appalti)*

1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale e economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

---

#### **207.0.7**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni in materia di appalti)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate-dal Concedente alla data del 31 luglio 2020"».

---

**207.0.8**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Disposizioni in materia di appalti)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023».

---

**207.0.9**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da Covid-19)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d)";

dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportiva e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

---

**207.0.10**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012  
a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

---

**207.0.11**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 207-bis.**

*(Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale)*

1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.1 Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero Giustizia 20/07/2012



n°140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

---

## **Art. 208**

### **208.1**

CALANDRINI

*Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».*

---

### **208.2**

PAGANO

*Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».*

---

### **208.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *al comma 4:* «le risorse previste sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2. *è aggiunto il comma 4-bis:*

«4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle "Finali ATP Torino 2021 - 2025", è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere

si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

#### **208.4**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sostituire i commi 5 e 5-bis con i seguenti:*

«5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020 e di euro 200 milioni annui dal 2021 al 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

*5-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032; a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ad ulteriori 184 milioni annui dal 2021 al 2025, a 186 milioni per l'anno 2026, a 180 milioni per l'anno 2027, a 183 milioni per l'anno 2028, a 186 milioni per l'anno 2029, a 190 milioni per l'anno 2030, a 193

milioni per l'anno 2031 e a 197 milioni per l'anno 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

---

## **208.5**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Aggiungere, in fine, seguenti commi:*

«5-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: *a)* sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b)* manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c)* sviluppo delle reti ferroviarie.

5-quater. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quinquies. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

---

## 208.6

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## 208.0.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 208-bis.

*(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)*

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione

degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta- del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 208.0.2

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art 208-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)*

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma I. del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre, e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero, - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2020, 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **208.0.3**

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 208-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)*

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno - Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

### **208.0.4**

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 208-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)*

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e 30

milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## Art. 209

### 209.1

CALANDRINI

*Sopprimere il comma 1.*

### 209.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

---



**209.0.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,  
ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 209-bis.**

*(Documento unico di circolazione)*

1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita al 1° gennaio-2021.».

---

**Art. 210**

**210.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578».

---

## **Art. 212**

### **212.1**

CALANDRINI

*Sopprimerle l'articolo.*

---

## **Art. 212-bis**

### **212-bis.0.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 212-ter.**

*(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)*

1. L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera", già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni progressivi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## **Art. 213-bis**

### **213-bis.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 213-ter.**

1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti-FL4 e FL5 in metropolitane leggere.».

---

## **Art. 214**

### **214.1**

CALANDRINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## 214.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci» sono aggiunte le seguenti parole: «e servizi di trasporto passeggeri con autobus».*

b) *al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3».*

---

## Art. 215

### 215.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 215-bis.**

*(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.».

---

### **215.0.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 215-bis.**

*(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)*

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.».

---

### **215.0.3**

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 215-bis.**

*(Messa in sicurezza ponti bacino del Piave Livenza Brenta)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, median-

te presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

---

#### **215.0.4**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 215-bis.**

*(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)*

1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconoscono un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «9 per cento».*

---

## **Art. 216**

### **216.1**

DAL MAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **216.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Abrogare il comma 3.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **216.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.M. 28 marzo 2007, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella misura del 40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. Le disposizioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **216.4**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposte con i Dpcm attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, numero 6 e 25 marzo 2020 n.19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative dell'anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle degli agenti della riscossione».

---

#### **216.5**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale 2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro 50.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---



### **216.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art 216-bis.**

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al registro C.O.N.I., in deroga all'art. 2 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in combinato con l'art. 25, comma 1, della legge 133/1999, ancorché non si avvalgano dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **216.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 216-bis.**

*(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata da COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

*a)* nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

*b)* in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

*c)* mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,

comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **216.0.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 216-bis.**

*(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

#### **216.0.4**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 216-bis.**

*(Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".».

---

**216.0.5**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 216-bis.**

*(Tassi di interesse per finanziamenti a impianti sportivi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'a per cento".».

---

**216.0.6**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 216-bis.**

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n°917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i-ter*) le parole: "di importo non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 5.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **216.0.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 216-bis.**

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i*-quinquies) le parole di importo non superiore a 210 euro sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 1.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **Art. 217**

#### **217.1**

BARBARO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative», *con le seguenti parole:* «una quota pari all'1 per cento del montepremi relativo»;

b) *dopo le parole:* «acquisita all'erario.», *aggiungere le seguenti parole:* «Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo».

---

## **Art. 217-bis**

### **217-bis.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 217-ter.**

*(Fondo per l'innovazione nello Sport)*

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di *venture capital* operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il "crowdfunding" e la sottoscrizione di "mini bond".

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "in house", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **217-bis.0.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 217-ter.**

*(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non



rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

### **217-bis.0.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 217-ter.**

*(Microcredito per lo Sport nel sociale)*

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo od di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale", del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## **Art. 218**

### **218.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «classifiche finali» sono inserite le seguenti: «sulla base dei piazzamenti e dei punti di distanza maturati al momento dell'interruzione.*

---

## **Art. 218-bis**

### **218-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 218-ter.**  
*(Sport Bonus)*

1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "enti di promozione sportiva" aggiungere le seguenti: "e strutture private"».

---

## **Art. 221**

### **221.1**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi.».*

---

## 221.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

## 221.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 221-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli

allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---

## **221.0.2**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 221-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---

### 221.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### «Art. 221-bis.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)*

1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 36 del D.L 8 aprile 2020 n. 23 non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del D.L 8 aprile 2020 n. 23 non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine-di prelazione.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo *ex art. 36* avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello *ex art. 26* contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.».

---

**221.0.4**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 221-bis.**

*(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. 1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, .conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. 2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012.».

---

## **Art. 222**

### **222.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. I soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.

2-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dal comma 1, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **222.2**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico

Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, legge 2/200, per gli anni 2020, 2021 e 2022».

---

### **222.3**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

3-ter. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

### **222.4**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari



e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **222.5**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **222.6**

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivini-

colo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenza del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

## **222.7**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 81 inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, 508/2014 del Parlamento paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

8-ter. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga

ga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

8-quinquies. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.».

---

## **222.8**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **222.9**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale)».

*Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e*

*del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior-i oneri per il bilancio dello Stato.*

---

#### **222.10**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

---

#### **222.0.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 222-bis.**

*(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)*

1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale Covid-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il

termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## **Art. 222-bis**

### **222-bis.0.1**

LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 222-ter.**

*(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)*

1. L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

---

## Art. 223

### 223.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:* «Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le Regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal Doc più il supero di campagna»;

b) *Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa».

c) *Al comma 2 sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

### 223.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 223-bis.**

*(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso

negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".».

---

## Art. 224

### 224.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «Le operazioni di rinegoziazione», sono aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito *plafond* presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito».*

---

### 224.2

PUCCIARELLI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

*«c-bis. Dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i seguenti:*

*"4-sexies-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico*

potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4-*sexies-ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

---

### 224.3

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901».

---

### 224.4

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"



*b)* dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: "10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, 'comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere".».

---

## **224.5**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

---

## **224.0.1**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 224-bis.**

*(Sostegno al reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

---

## 224.0.2

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 224-bis.**

*(Ammodernamento macchine agricole e forestali)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole,

è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **224.0.3**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 224-bis.**

*(Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "100" è sostituita con la parola: "200";

b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far

fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."».

#### **224.0.4**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 224-bis.**

*(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

#### **224.0.5**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 224-bis.**

*(Pesca del tonno rosso)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi; tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.

3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune "premierità" da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premierità", gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti-destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso».

---

**224.0.6**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 224-bis.**

*(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T - 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**224.0.7**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 224-bis.**

*(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria - interventi Misura 126 PSR)*

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per

la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni».

---

#### **224.0.8**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 224-bis.**

*(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

---

#### **224.0.9**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 224-bis.**

*(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti

impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### **224.0.10**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 224-bis.**

*(Disposizioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;
- ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere";



iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

---

## **Art. 224-ter**

### **224-ter.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 224-quater.**

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera *a*) è così sostituita:

*a*) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i) "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;

ii) "prodotto lavato e pronto da cuocere";

iii) "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere"; per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

---

## **Art. 225**

### **225.0.1**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 225-bis.**

*(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

---

## **Art. 226**

### **226.0.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conse-

guenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento compreso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

## **226.0.2**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 226-bis.**

*(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)*

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività

di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595- e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

### **226.0.3**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 19-86, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

#### **226.0.4**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi-di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **226.0.5**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)*

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per: i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".».

---

### **226.0.6**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

---

### **226.0.7**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.



4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **226.0.8**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 226-bis.**

*(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.».

**226.0.9**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi-sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**226.0.10**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i*-decies), è inserita la seguente:

"*i*-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400."

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

---

**226.0.11**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)*

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

---

**226.0.12**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Edificabilità in zona agricola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche".».

---

**226.0.13**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

1. Al fine di garantire la necessaria, piena e tempestiva operatività per l'attuazione delle misure di sostegno al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle di cui al presente capo, tenuto conto dell'elevata carenza di organico e della tempistica associata alle procedure di reclutamento ordinarie, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha la facoltà di assumere, nell'ambito di proprie graduatorie vigenti, n. 3 dirigenti di seconda fascia, in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* diploma di laurea in scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche, e esperienza almeno quinquennale nel settore delle biotecnologie vegetali, della qualità e sicurezza agroalimentare nonché delle foreste a livello nazionale e comunitario;

*b)* diploma di laurea in scienze biologiche o scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in biologia o scienze della nutrizione umana o in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche e esperienza almeno quinquennale nel settore della pesca e acquacoltura a livello nazionale e comunitario;

*c)* diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollente, o laurea magistrale in giurisprudenza e esperienza almeno quinquennale nel settore dei controlli agroalimentari e della politica agricola comune (PAC).

2. Le assunzioni, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il 2020, possono decorrere da una data anche successiva alla scadenza delle graduatorie di cui al comma 1, purché il procedimento sia iniziato antecedentemente al 30 settembre 2020.».

---

#### **226.0.14**

AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 226-bis.**

1. Al fine di favorire la ripartenza del settore agricolo a seguito dell'emergenza Covid-19, ai datori di lavoro del settore agricolo che assumano lavoratori stagionali, a tempo determinato o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

**226.0.15**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)*

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**226.0.16**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,  
RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria-da COVID 19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di-cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

**226.0.17**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265».

---



**226.0.18**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 226-bis.**

*(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)*

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **Art. 227**

### **227.0.1**

FERRO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 227-ter.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

---

## **Art. 227-bis**

### **227-bis.0.1**

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 227-ter.**

*(Misure urgenti in materia di invasi)*

1. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso; nel comune di Calestano in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**227-bis.0.2**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 227-ter.**

*(Misure urgenti in materia di depurazione)*

1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**Art. 228**

**228.1**

DE BONIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**228.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **228.3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«I-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente"».

---

## **Art. 229**

### **229.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

### **229.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

### **229.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo:* «Il buono mobilità, di cui al periodo precedente, può essere utilizzato anche per l'acqui-

sto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni, a prescindere dal tipo di motorizzazione».

---

#### **229.4**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:*

*"12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;"*».

---

### **Art. 229-bis**

#### **229-bis.0.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 229-ter.**

*(Norme in materia di recupero di rifiuti)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. In deroga ai valori-limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per

il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/I. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/I l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c*) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NDN PERICOLOSI" del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

---

### **229-bis.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 229-ter.**

*(Norme in materia di recupero di rifiuti)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020", e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati."».

---

### **229-bis.0.3**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 229-ter.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

1. AI fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in de-

roga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

#### **229-bis.0.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 229-ter.**

*(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)*

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-*quater* comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore

del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.».

---

### **229-bis.0.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 229-ter.**

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.».

---



**229-bis.0.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 229-ter.**

*(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)*

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.».

---

**229-bis.0.7**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 229-ter.**

*(Istituzione di un «Centro in network» per le città di Venezia, l'Aquila e Matera)*

1. Presso la città di Venezia per gli aspetti ambientali e lo sviluppo socioeconomico anche in tema di mobilità sostenibile e consapevole, la città dell'Aquila per l'analisi delle attività di restauro e valorizzazione del patrimonio storico monumentale ed ecclesiale, per la città di Matera per la promozione della Convenzione di Faro sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali è istituito un «Centro in network» per le attività di ricerca, studio, educazione, informazione e formazione atte anche a sostanziare stili di vita sani, abitudini alimentari corrette, comportamenti resilienti e sostenibili di cittadini e imprese che possano favorire tra l'altro atteggiamenti corretti e responsabili in materia di prevenzione da malattie croniche e virali.

2. Il Centro farà capo alle relative amministrazioni comunali che definiranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità gestionali, avvalendosi del contributo e raccordo con le Regioni, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

3. Il Centro per la città di Venezia confluirà nell'Osservatorio Internazionale per lo Sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero network internazionale.

4. Per l'avvio del Centro studi è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2020, a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. A partire dall'anno 2021, per garantire la funzionalità del Centro una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro potrà avvalersi di contributi privati erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i».

---

## **229-bis.0.8**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 229-ter.**

*(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

*a)* quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.»

---

## **Art. 230**

### **230.1**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:*

«2-quinquies. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. 1. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera *b*) del comma 2 è così sostituito:

*b*) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a*), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G230.500**

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche so-

ciali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

l'articolo 230, commi 1 e 2, dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, il fabbisogno di insegnanti per il prossimo anno scolastico - e per gli anni a venire - sarà considerevolmente più elevato, soprattutto per il sostegno e per i bisogni educati degli studenti con disabilità;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'immissione in ruolo, già a partire dall'anno scolastico 2020/2021, di personale docente, con particolare riguardo agli abilitati al sostegno.

---

## EMENDAMENTI

### 230.0.1

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 230-bis.

*(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)*

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste

dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del-2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno

nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'annodi prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-



gislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021».

---

### **230.0.2**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-bis.**

*(Incremento posti in organico di diritto)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IV grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione».

---

## **Art. 230-bis**

### **230-bis.0.1**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 230-ter.**

*(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. *(Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')*

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:  
1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria odi analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune odi sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,

valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II<sup>a</sup> fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecim*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## **Art. 230**

### **230.bis.0.2**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente: "Art. 1-*bis*. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

'4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto-a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità

diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

---

## **Art. 230-bis**

### **230-bis.0.3**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)*

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: 3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio

atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito'."».

---

#### **230-bis.0.4**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)*

1. È soppressa la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126».

*Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado».*

---

#### **230-bis.0.5**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)*

1. L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione

cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.  
b) al comma 2, le parole: «del primo concorso» sono soppresse; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.

Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di

valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

---

### **230-bis.0.6**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)*

All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

'c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni".».

---



**230-bis.0.7**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)*

1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

---

**230-bis.0.8**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Progressione carriera DSGA facenti funzione)*

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla

partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie-verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **230-bis.0.9**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Agevolazioni al personale precaria della scuola, docente ed educativa, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)*

Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 121-bis.**

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-

voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

### **230-bis.0.10**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 230-ter.**

*(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)*

1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 121-bis.**

*(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire la chiusura degli istituti e la costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)*

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

**230-bis.0.11**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)*

Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che, abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso - concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

---

**230-bis.0.12**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)*

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18; da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.».

---

**230-bis.0.13**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Incremento risorse per assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità)*

1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata da assumere entro il 31 luglio 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituitele parole: 475,3 milioni di euro con le seguenti: 395,3 milioni di euro.*

---

**230-bis.0.14**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 230-ter.**

*(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)*

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie" sono sostituite dalle seguenti: "se prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritari".».

---

**Art. 231**

**231.1**

CALANDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 lettera a), dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;*

c) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «piccola manutenzione,» aggiungere le seguenti: «eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti»;*

d) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «di pulizia straordinaria e sanificazione» aggiungere le seguenti: «realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19»;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: «euro 39,23 milioni» con le seguenti: «euro 50 milioni».*

---

### **231.2**

DE POLI

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) gli interventi di cui alla lettera *d*) devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'art. 120, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.».

---

### **231.3**

NUGNES

*Al secondo comma, alla lettera f), dopo le parole: «dell'infrastruttura informatica» aggiungere le seguenti: «e comunque in modo che la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a metri quadrati 3, al netto degli arredi scolastici».*

---

### **231.4**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, sostituire la parola: «statali» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017».*

---

### **231.5**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, dopo le parole: «dal Ministero dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «entro il 30 giugno 2020.»;*

b) *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«*12-bis*. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al com-



ma 1, alinea, le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano".».

---

### **231.6**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020» e sopprimere le parole: «o al completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 231-bis**

#### **G231-bis.500**

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

l'articolo 231-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce, tra le altre misure, che per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare nei casi necessari al numero minimo e massimo di alunni per classe;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, il rischio di costituire classi eccessivamente numerose è tuttora presente, determinando gravi problematiche sia al fine di ottemperare al distanziamento tra singoli sia per quanto riguarda la qualità della fruizione didattica;

dovranno ad ogni modo essere evitati frazionamenti dell'organizzazione delle lezioni in classe in ogni caso, ovvero suddividere gruppi di alunni tra accesso diretto alle lezioni frontali, da una parte, e didattica a distanza, dall'altra;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda a una revisione strutturale del DPR 81 del 2009, al fine di diminuire progressivamente il numero minimo e massimo di alunni per la costituzione di classi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 232

#### 232.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di-mercato.».

---

#### 232.2

NUGNES

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di prevedere che l'attività scolastica venga svolta in condizioni di sicurezza, al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente com-

ma dovrà comunque prevedere che nelle aule scolastiche destinate all'attività didattica ordinaria la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a 3,0 metri quadrati, al netto degli arredi scolastici"».

---

### 232.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato».

*Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.*

---

### 232.4

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 232-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ",sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

---

## 232.5

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 232-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.l. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

---

## **Art. 233**

### **233.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le seguenti: «di 35 milioni di euro»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di 120 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265» con le seguenti: «e di 350 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5».*

---

### **233.2**

CALANDRINI

*Al comma 1, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».*

*Conseguentemente l'articolo 212 è soppresso.*

---

### **233.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «complessivo di 165 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 400 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «240,3 milioni di euro».*

---

### **233.4**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Al comma 3, sostituire il numero: «165» con il seguente: «400».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.*

---

### **233.5**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «contributo complessivo di 65 milioni», con le seguenti: «contributo complessivo di 230 milioni»;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «pari a 150 milioni» con le parole: «pari a 315 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-*

*dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.*

---

### **233.6**

DE POLI

*All'articolo 233, comma 3, sostituire le parole: «contributo complessivo di 165 milioni» con le parole: «contributo complessivo di 230 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 233, comma 5, sostituire le parole: «pari a 300 milioni» con le seguenti: «pari a 465 milioni».*

---

### **233.500**

FERRO

*Al comma 4, al primo capoverso sostituire le parole «primarie e secondarie» con le seguenti «di ogni ordine e grado»; sostituire le parole «complessivo di 70 milioni di euro» con le seguenti «complessivo 140 milioni di euro»; sopprimere le parole «fino ai sedici anni di età».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 70 milioni per il 2020.*

---

### **233.7**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «primarie e secondarie» con le seguenti: «di ogni ordine e grado;» sostituire le parole: «complessivo di 120 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 350 milioni di euro»; sopprimere le parole: «fino ai sedici anni di età».*

*Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «245,3 milioni di euro».*

---

**233.8**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «fino a sedici anni di età».*

---

**233.9**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale».

---

**233.10**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali».

---

**233.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

*(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre del 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con di-

sabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

### **233.0.2**

DE POLI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

*(Misure di sostegno alle scuole di lingua)*

1. Alle scuole di lingua accreditate dalla Regione competente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166/2001, è erogato un contributo complessivo di 2 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero degli alunni-di qualsiasi età iscritti presso le scuole di lingua. Le regioni provvedono al successivo riparto in favore delle scuole di lingua in proporzione al numero di alunni di qualsiasi età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 211, comma 2, nonché al fine di favorire la collaborazione tra le scuole di lingua e i centri estivi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

---



### 233.0.3

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

*(Detraibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex art.* 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### 233.0.4

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

*(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)*

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario *una tantum* a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione *ex* articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso

alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **233.0.5**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 233-bis.**

*(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

---

### **233.0.6**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 233-bis.**

*(Rimborso rette scolastiche)*

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è cor-

risposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.».

---

### **233.0.7**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;*

#### **«Art. 233-bis.**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri sogget-

ti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3.0 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-bis*) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

*a*) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

*b*) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

*c*) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

*d*) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversio-

ne, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28-gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.».

---

### **233.0.8**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 233-bis.**

*(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)*

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° settembre 2020, la retta scolastica di necessità, un *bonus* riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno,

dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa situazione fiscale, personale e familiare.

3. A partire dal 1° settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.».

---

### **233.0.9**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 233-bis.**

*(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

---

**233.0.10**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 120-bis.**

*(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".».

**233.0.11**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 233-bis.**

*(Agevolazioni per implementare fa didattica on fi-  
ne nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)*

Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

**"Art. 120-bis.**

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 21 lettera *a*) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».



## Art. 235

### 235.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«I-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».

---

### 235.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«I-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'as 2019/2020.

All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

*Conseguentemente, sostituire l'attuale rubrica con la seguente: «Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».*

---

### **235.3**

DE POLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione)».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

---

### **235.0.1**

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 235-bis.**

*(Semplificazione procedure assegnazione contributi)*

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui al precedente comma possano essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **235.0.2**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 235-bis.**

*(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Al comma 1, secondo periodo, *sostituire la parola:* statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

---

### **235.0.3**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 235-bis.**

*(Semplificazione procedure assegnazione contributi)*

1. All'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: "annualmente" è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

---

#### **235.0.4**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 235-bis.**

*(Semplificazione procedure assegnazione contributi)*

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

---

#### **235.0.5**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 235-bis.**

*(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)*

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche

per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126".

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il Fondo, di cui all'articolo 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro." e "2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente articolo 1-*bis* è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 121-*bis*. - (*Conservazione validità anno formativo*) - 1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.

2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.

3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.

4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019"».

---

### **235.0.6**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 235-bis.**

*(Misure di sostegno economico alle università popolari)*

1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università popolari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono assegnati alle Province contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### 235.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art 235-bis.

*(Detraibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

---

## Art. 236

### 236.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.980
Sanitaria	Euro 2.860	Euro 2.420	Euro 1.760
Scientifico-tecnologica	Euro 3.850	Euro 2.640	Euro 1.760

Umanistico-sociale	Euro 3.080	Euro 2.530	Euro 1.650
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.98

».

*Conseguentemente dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

## 236.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma».

*Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».



### 236.3

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"».

---

### 236.4

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100"».

*Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

### **236.0.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

#### **«Art. 236-bis.**

*(Fondo per studenti fuori sede)*

1. È costituito un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione di un bonus straordinario agli studenti "fuori-sede" iscritti ad Università statali e non, pari al 70 per cento del canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. La procedura è gestita dalle regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:

*a)* la misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;

*b)* lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi di specializzazione di area medica;

*c)* il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di pagamento delle rate per le quali si richiede il *bonus*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

### **236.0.2**

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 236-bis.**

*(Canoni locazione "studenti fuori sede")*

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

3-ter. Lo Stato provvede al rimborso ai locatori dell'ammontare dei canoni non riscossi di cui al comma 3-bis.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

## Art. 237

### 237.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «In sede di definizione della disciplina del concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

### 237.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

---

### **237.3**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

---

## **Art. 238**

### **238.1**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020"».

---

## **Art. 238-bis**

### **238-bis.0.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 238-ter.**

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:

- a)* cure palliative e terapia del dolore;
- b)* medicina aeronautica e spaziale;

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

## Art. 239

### 239.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «strategia di condivisione» aggiungere le seguenti: «anche con le Regioni e Province Autonome» e dopo le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» aggiungere le seguenti: «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «tecnologica e la digitalizzazione» aggiungere le seguenti: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021».

d) *al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta milioni» con le seguenti: «centodieci milioni».*

*Conseguentemente, all'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, a 190.*

---

## **Art. 241**

### **241.1**

NUGNES

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'art. 44, co.11, del d-l n. 34/2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019 n. 58.»

---

## **Art. 242**

### **242.1**

NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:* «In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'art. 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dall'1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali an-

ticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia covid-19.»

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'art. 241 e dal presente articolo».

---

## **242.2**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020».

---

## **Art. 243**

### **243.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 243-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, fina-



lizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 36 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

## 243.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 243-bis.

*(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### **243.0.3**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 243-bis.**

*(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dall'emergenza COVID-19)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

*b)* le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al

periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo le parole "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)",

*b*) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22- gennaio 2004, n. 42."

9. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale; ai fini del mantenimento-invia definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20- 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al periodo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui all'articolo n. 267 del 1942, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure contigue alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### 243.0.4

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 243-bis.

*(Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge-n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*),) sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: "lettera *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)",

*b*) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "finalizzati ad-interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

2. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 105 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:

*a)* assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;

*b)* che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

*a)* assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvedere mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;

*b)* assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli enti e non comporta oneri aggiuntivi.».

---

### 243.0.5

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 243-bis.

*(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma  
2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, Indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."».



#### **243.0.6**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 243-bis.**

*(Programmi straordinari per le aree in crisi)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi-straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016."».

---

#### **243.0.7**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 243-bis.**

*(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e. Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli

interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

---

## **Art. 245**

### **245.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "so per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento."».

---

## **Art. 245-bis**

### **245-bis.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 245-ter.**

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condi-

zione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei-e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

#### **245-bis.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 245-ter.**

*(Regime speciale per i lavoratori espatriati)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

---

## Art. 246

### 246.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 246-bis.

*(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria

attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

5. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1».

---

## Art. 249

### 249.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità

di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di Lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente".».

---

## **Art. 250**

### **250.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 250-bis.**

*(Modifica articolo 20, commi 1-bis e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017)*

1. All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2 lettera *a)* sono aggiunte le seguenti parole: "o di un contratto di somministrazione utilizzato dalla stessa amministrazione";

*b)* al comma 11-*bis* la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

*c)* al comma 2, lettera *b)* la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2020";

*d)* al comma 9, le parole da: "il presente articolo a pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

---

## **Art. 251**

### **251.1**

CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **251.2**

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

---

## **Art. 252**

### **252.1**

CALANDRINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 254**

### **254.0.1**

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 254-bis.**

*(Formazione Continua Ordini Professionali)*

1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti».

---

## **Art. 257**

### **257.0.1**

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 257-bis.**

*(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)*

1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi con modalità a distanza."»

---



## Art. 258

### 258.1

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzato:

*a)* l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso-la-piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

*b)* l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle camere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione

in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione.

*2-ter.* Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista dal comma *2-bis* entro il mese di agosto dell'anno 2020.

*2-quater.* All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

## **Art. 260-bis**

### **260-bis.0.1**

CALANDRINI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 260-ter.**

1. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b*) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse».

---

## **Art. 261**

### **261.0.1**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 261-bis.**

*(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

---

**261.0.2**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 261-bis.**

*(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

---

**Art. 262**

**262.0.1**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 262-bis.**

All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla-fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n 23 del 2012 o comunque della

più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

## **262.0.2**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 262-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15-settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni; vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'am-

bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

### **262.0.3**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)*

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni e gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

*a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:*

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50- bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*b)* che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

*a)* assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3;

*b)* assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera *a)*.

3. Le regioni e gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi moli organici».

**262.0.4**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 262-bis.**

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

**262.0.5**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 262-bis.**

*(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

---

**262.0.6**

PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 262-bis.**

*(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma



decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

---

### **262.0.7**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

---

### **262.0.8**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo

le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

---

#### **262.0.9**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)*

All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

#### **262.0.10**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere del sisma del 2009)*

La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

---

## **262.0.11**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 262-bis.**

All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

---

## **262.0.12**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 262-bis.**

*(Cumulo sisma ed eco bonus con contributi ricostruzione)*

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e-ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia-finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-

teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

### **262.0.13**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

*(Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis.:1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso ne' avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne' rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

---

## **262.0.14**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 262-bis.**

*(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori intermedi in concomitanza con lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

---

**262.0.15**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 262-bis.**

*(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni

del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

## **262.0.16**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 262-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di

natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **262.0.17**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 262-bis.**

In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

---

### **Art. 263**

#### **263.1**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

*Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«  
avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore-di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.».*

---



### **263.0.1**

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 263.1.**

1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.».

---

## **Art. 264**

### **264.1**

PEPE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: La firma apposta dal professionista con competenza piena per il progetto delle strutture è idonea a garantire la conformità del progetto anche per la parte architettonica";

2) il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1,";

3) il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Il competente ufficio tecnico della regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1, ovvero sospendere immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza dell'opera o parti di essa";

4) il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di cui al comma 21 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo".».

---

## **264.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

---

## **264.0.1**

DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 264-bis.**

1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area

di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».

---

## **Art. 266**

### **266.1**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 266-bis.**

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.».

---